



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - Dissgea

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: SCIENZE STORICHE

INDIRIZZO: STUDI STORICI E STORICO-RELIGIOSI

CICLO: XXV

**La questione degli esposti nella politica del Governo austriaco a Venezia
(1815-1835)**

Direttore della Scuola: Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina La Rocca

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Walter Panciera

Supervisore: Chiar.mo Prof. Alfredo Viggiano

Dottoranda : Caterina Donaggio

Relazione archivistica

«...la prima impressione di chi affronta le carte dell'archivio governativo è di vertigine di fronte alla consistenza sterminata del fondo, circa 9000 buste straripanti di documenti e un migliaio di grossi registri».¹

Fin dall'inizio l'amministrazione asburgica era stata accusata di essere «estremamente lenta e farraginoso a causa di una dislocazione di livelli decisionali intermedi; dall'impossibilità, per ciascun livello dell'amministrazione, di operare in proprio scelte che costituissero un'interpretazione responsabilizzata delle prescrizioni generali vigenti. La necessità di un continuo rinvio, da parte di ciascun ufficio, di pratiche e decisioni all'ufficio ad esso gerarchicamente superiore [...] faceva sì che i tempi di definizione di un'operazione [...] si dilatassero oltremisura. Per questo l'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto, pur guidata in molti casi da ottimi funzionari di formazione napoleonica, finì per produrre molta carta, ma ben pochi risultati concreti. Del resto non fu soltanto nel Lombardo-Veneto, che possedeva la più moderna delle molte amministrazioni imperiali, che la prassi di governo asburgica si esplicitò secondo modalità analogamente deludenti».²

Le carte riguardanti la pubblica assistenza non fecero eccezione a questa organizzazione amministrativa. Lo studioso interessato alla storia della pubblica beneficenza veneziana nel periodo della Seconda Dominazione Austriaca si trova infatti davanti a montagne di documenti, che disgraziatamente nella maggior parte dei casi si ripetono più e più volte e che di rado portarono a proposte valide e ad azioni legislative concrete ed innovative. Per questo motivo le serie analizzate non possono definirsi un tipo di materiale archivistico soddisfacente.

La fonte principale del mio studio è stata la serie degli Atti del fondo Governo veneto (sezione politica) e quella del fondo del Presidio di Governo conservata nell'Archivio di Stato di Venezia (ASVe). Il periodo analizzato, che avrebbe dovuto essere quello tra il 1815 e il 1848, è stato ridotto agli anni compresi tra 1815 e il 1835 per cause di forza maggiore. Il ventennio 1815-1835 è di particolare interesse storico per alcuni cambiamenti istituzionali riguardanti la vita degli esposti, in particolare l'interruzione dell'usanza, ormai secolare, di mantenere le figlie esposte a vita nell'Istituto e la formulazione del primo regolamento dell'Istituto degli Esposti, il quale avrebbe dovuto essere prodotto negli anni Venti, ma vide la luce solo nel 1836, col titolo di Regolamento disciplinare-economico per l'Istituto degli Esposti di Venezia.³

Il materiale archivistico preso in esame è stato di circa 700 pezzi – buste e registri – anche se purtroppo solo una minima parte della documentazione visionata si è rivelata utile alla ricerca. Il punto di partenza del mio lavoro è stato l'indice degli Atti del Governo, fortunatamente fornito agli studiosi dall'amministrazione dell'ASVe nel corso dell'anno 2011.

¹ E. Tonetti, *Minima burocratica. L'organizzazione del lavoro negli uffici del governo austriaco nel Veneto*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2000, p. 11. Il fondo del *Governo veneto* (1813-1849) è costituito da 7922 buste, il fondo del *Presidio di Governo* (1813-1848) ne conta 1367, in totale 9289 buste. A. Da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, Biblioteca d'arte, 1937, 2 voll., p. 55-57.

² M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987, pp. 84-86.

³ ASVe, *II Dominazione Austriaca, Presidio di Governo, Atti Presidiali, 1820-1823*, b. 302, fascicolo XVIII, ndp. 2240.

Per quanto riguarda la metodologia, di fronte ai diversi percorsi possibili da intraprendere, ho scelto di iniziare lo spoglio del materiale dalla fine, ossia analizzando prima le buste degli anni Trenta, e successivamente quelle degli anni dal 1815 al 1829, seguendo così il prezioso consiglio offertomi dalla dott.ssa Franca Cosmai, che ringrazio di cuore, la quale riteneva, a ragione, il periodo più interessante per i cambiamenti istituzionali. In realtà, questa decisione mi ha permesso di reperire e analizzare, prima di tutto, i documenti riguardanti la storia della mentalità, concentrandomi in particolare sulla cultura dell'epoca riguardante il figlio esposto, identificato con il figlio illegittimo.

Successivamente ho cercato di ricostruire la storia istituzionale dei due Luoghi Pii destinati all'accoglimento degli esposti a Venezia: 'Santa Maria della Pietà' e la filiale 'S. Alvise' (ospizi nei quali venivano inviati pure i trovatelli provenienti dalle case filiali di Chioggia e di Portogruaro), infine ho dato conto della legislazione austriaca riguardante gli esposti. La sintesi del materiale reperito mi ha portata quindi alla naturale divisione della tesi in tre parti, alla quale ho aggiunto un'appendice documentaria.

Nel panorama storiografico contemporaneo, la storia istituzionale del brefotrofio veneziano 'Santa Maria della Pietà' – nato nel 1346 per opera del francescano Pietro d'Assisi e tutt'ora funzionante, anche se con diverse funzionalità, modalità e obiettivi – non è ancora stata scritta. Gli studi fatti finora, sebbene di pregevole qualità, sono tutti parziali. Anche la mia tesi è un tassello di questa storia, principalmente per la mancata continuità con il periodo precedente e quello successivo, ancora mancante di studi; malgrado tutto ciò, intende rappresentare un contributo alla storia dell'infanzia in un periodo storico di grande povertà.

Agli amici del Cielo e della terra, che in un modo o nell'altro mi sono stati vicini nei momenti difficili, va il mio più sincero ed affettuoso grazie, in particolare a Sandro.

Un ringraziamento speciale va alla dott.ssa Michela Dal Borgo (ASVe), al dott. Andrea Pelizzola (ASVe) e a tutti i dipendenti dell'Archivio di Stato di Venezia per la cortesia e la disponibilità.

Questa tesi di dottorato è stata svolta senza alcun finanziamento e contemporaneamente al mio lavoro di insegnante, disgrazia che si è rivelata nel corso degli anni una straordinaria ricchezza.

Ritengo ovvio e non superfluo sottolineare che eventuali errori o imprecisioni sono imputabili esclusivamente alla sottoscritta e alla sua natura – imperfetta – di essere umano.

Venezia, aprile 2013

CATERINA DONAGGIO

Tavola delle abbreviazioni e norme di trascrizione

ASVe	ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
ACPVe	ARCHIVIO STORICO DELLA CURIA PATRIARCALE DI VENEZIA
ASMPVe	ARCHIVIO DELL'ISTITUTO PROVINCIALE SANTA MARIA DELLA PIETÀ DI VENEZIA
AMVe	ARCHIVIO MUNICIPALE DI VENEZIA

art.	articolo
b./bb.	busta/e
fasc.	fascicolo
n./nn.	numero/i progressivo/i d'entrata
ndp./nndp.	numero/i di protocollo
reg./regg.	registro/i
vol./voll.	volume/i

Nella trascrizione dei documenti è stata rispettata l'ortografia originale. Tutte le abbreviazioni sono state sciolte; le parole e le frasi da me omesse sono state poste tra parentesi quadre [...].

N.B.: Nonostante la denominazione del fondo del *Governo veneto* abbia subito nel corso degli anni alcune modifiche (*Governo austriaco*; *Governo sezione politica*; *I.R. Governo veneto* ecc.) nei riferimenti in nota a piè di pagina, è stata utilizzata la medesima dicitura di *Governo* per l'intero ventennio studiato.

INDICE

INTRODUZIONE

- p. 7 § 1. La questione degli esposti
p. 9 § 2. L'onore femminile
p. 12 § 3. Il Regno Lombardo-Veneto
p. 14 § 4. La pubblica beneficenza

CAPITOLO 1. L'ESPOSIZIONE DEL FIGLIO ILLEGITTIMO. UN PROBLEMA CULTURALE

- p. 17 § 1.1. Sulle nascite illegittime
p. 17 § 1.1.1. «Come mediante l'influenza de' sacerdoti»
p. 24 § 1.1.2. «Non eccitare e molto meno obbligare»
p. 26 § 1.2. Sulla soppressione della ruota
p. 27 § 1.2.1. L'origine e lo scopo della scafetta
p. 28 § 1.2.2. La vergogna e l'infamia
p. 30 § 1.2.3. Il dolore del feto
p. 31 § 1.3. L'abbandono del figlio. Una nuova identità
p. 38 § 1.3.1. Salvare l'anima
p. 40 § 1.3.2. «Per segno»
p. 42 § 1.4. L'identità del figlio. Il caso di Fulvio Moro
p. 45 § 1.5. Legittimo o illegittimo? I dati statistici

CAPITOLO 2. L'ISTITUZIONE

- p. 53 §. 1. Cenni storici
p. 55 §. 2. Le Case degli Esposti

p. 59	§ 3.1.1. Il baliatico interno
p. 60	§ 3.1.2. Il progetto per la “Casa di Maternità”
p. 62	§ 3.2.1. Il baliatico esterno. La tutela dell’identità
p. 63	§ 3.2.2. Abusi e disordini
p. 69	§ 3.2.3. Il mantenimento e il collocamento
p. 70	§ 4. Decifit e disordini
p. 73	§ 5.1. L’uscita delle figlie dalle due Case della Pietà e di S. Alvisè
p. 80	§ 5.2. La dote delle esposte

CAPITOLO 3. LA LEGISLAZIONE AUSTRIACA

p. 83	§ 1. La vita e la morte
p. 86	§ 2. La giurisprudenza sugli esposti: norme e discipline
p. 88	§ 2.1. Il ricevimento
p. 88	§ 2.2. La collocazione a baliatico
p. 89	§ 2.3. La restituzione
p. 89	§ 2.4. La tutela
p. 90	§ 2.5. L’emancipazione e il matrimonio
p. 90	§ 2.6. L’uscita dagli Istituti e la vigilanza
p. 92	§ 3. Le spese di amministrazione dei Luoghi Pii per il mantenimento degli esposti
p. 93	§. 4. La tumulazione
p. 94	Conclusione

APPENDICE DOCUMENTARIA BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE⁴

§ 1. La questione degli esposti

Il mio studio intende analizzare due aspetti dello stesso problema: la questione del baliatico esterno, ossia l'affidamento del bambino abbandonato a una balia fuori dell'Istituto, e il mantenimento "a vita" delle esposte.

Il brefotrofia⁵ Santa Maria della Pietà di Venezia venne fondato nel 1346 dal frate francescano Pietro d'Assisi e lungo i secoli continuò la sua opera di soccorso all'infanzia, nonostante oggi abbia finalità differenti.⁶

Nato con lo scopo di salvare dall'infanticidio i tanti bambini abbandonati sulle pubbliche vie,⁷ nei primi secoli dell'età moderna, l'Istituto della Pietà avrebbe dovuto raccogliere, nutrire e allevare i tanti bambini abbandonati dai propri genitori, perché nati da unioni non sancite dal sacro vincolo matrimoniale. Tuttavia dall'iscrizione fatta incidere in una lapide da papa Paolo III e posta in calle della Pietà, accanto all'Istituto, supponiamo fossero molti i bambini esposti per povertà:

⁴ Nella mentalità ottocentesca, e di conseguenza anche nella documentazione archivistica, esiste un'importante distinzione linguistica riguardante il termine «esposto». A Venezia, negli anni studiati, con il termine «esposto» si intendeva il neonato abbandonato dai propri genitori, generalmente ignoti, alla ruota o «*in un luogo rimoto, d'ordinario non frequentato*» (v. e cfr. *Codice Penale Austriaco*, Parte I. *Dei Delitti*, Milano, Dall'Imperiale Regia Stamperia, 1849, Capo XVIII. *Dell'Esposizione d'un infante*, §§ 133-135, pp. 45-46); mentre con «infanzia abbandonata» si intendeva l'infanzia lasciata per le strade della città da genitori viventi (v. e cfr. come esempio: «*Sono da ritenersi figli abbandonati quelli soli [...] al di sotto dell'età d'anni 12 e non appartenenti alle due classi degli Esposti e degli orfani*». ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, Atti Presidiali, 1815-1819, b. 167, fasc. XIX). Nel secondo Ottocento invece, il linguaggio si modificò e termini etimologicamente differenti come «esposto» e «infanzia abbandonata» acquistarono il medesimo significato.

⁵ Nel brefotrofia (dal gr. *brephotrophêion*, comp. di *bréphos* «neonato» e *trêphein* «nutrire») venivano raccolti ed allevati i bambini abbandonati; invece nell'orfanotrofia (dal gr. *orphanotrophêion*, comp. di *orphanós* «orfano» e *trêphein* «nutrire») venivano raccolti ed allevati gli orfani. M. Cortelazzo, P. Zolli, *Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, Bologna, Zanichelli, 1999, pp. 245 e 1087.

⁶ Attualmente l'Istituto della Pietà è una IPAB (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza), è sita a Venezia nel sestiere di Castello al n° 3701, nella parrocchia di S. Giovanni in Bragora. Le attività sociali delle quali si occupa sono la gestione *delle due Comunità Educative* per minori *Casa della Primavera* e *Il Melograno*. Le due Comunità offrono una risposta innovativa nel campo della tutela minorile, attraverso risorse educative volte ad agevolare la relazione mamma/bambino e a prevenire l'incidenza degli allontanamenti precoci dei minori dalle loro madri. In questi anni, sono stati creati anche i servizi: *Culla segreta*, *Ascolto protetto* e il *Giardino della Pietà*. *Culla segreta* è un servizio telefonico di aiuto rivolto alle donne che decidono di non riconoscere i propri figli. *Ascolto protetto* è un servizio messo a disposizione dagli operatori della Giustizia (avvocati, CTU, Servizi Sociali) a tutela dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari. L'atelier pedagogico *Giardino della Pietà* comprende una serie di servizi territoriali per la prevenzione e il sostegno alla genitorialità.

⁷ P. Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza nella città e provincia di Venezia. Studi storico-economici-statistici*, Venezia, Naratovich, 1859, p. 3.

FVLMINA IL SIGNOR IDDIO MALEDITIONI, E SCOMVNICHE CONTRO QVELL'I QVALI MANDANO, Ò PERMETTANO SÝNO MANDATI LI LORO FIGLIOLI, E FIGLIOLE SI LEGITTIMI, COME NATVRALI INQVESTO HOSPEDALE DELLA PIETÀ HAVENDO IL MODO, E FACVLTA DIPOTERLI ALLEVARE ESSENDO OBLIGATI AL RESARCIMENTO DIOGNI DANNO, E SPESA FATTA PER QVELLI, NE POSSONO ESSER ASSOLTI SE NON SODISFANO, COME CHIARAMENTE APPARE NELLA BOLLA DI NOSTRO SIGNOR PAPA PAOLO TERZO DATA ADI. 12 NOVENBRE L'ANNO. 1548.

Negli anni compresi dal 1815 al 1835, i neonati abbandonati nell'ospizio venivano nutriti, vaccinati, e dopo qualche giorno venivano inviati presso le balie di campagna per esservi cresciuti.

La Pietà era il legale tutore degli esposti dal momento dell'abbandono nell'ospizio fino all'emancipazione, diciotto anni per i maschi, e trenta, poi dagli anni Trenta dell'Ottocento, ventiquattro, per le femmine.

I ricoveri che ospitavano gli esposti erano due: la Casa della Pietà e la Casa S. Alvisè. La prima raccoglieva gli esposti maschi restituiti dalle balie e dai tenutari, le esposte adulte e le vecchie, ed era situata nella parrocchia di S. Giovanni in Bragora. La seconda raccoglieva le esposte dai dodici anni ai trenta ritornate nell'Istituto, dopo essere state restituite dai tenutari.⁸ La Casa di S. Alvisè, situata nella parrocchia di S. Marziale al n° 3101, era stata istituita nel 1813 e dopo la sua chiusura, nel 1835, divenne un ospedale per colerosi.

Per i bambini esposti allevati in campagna l'Istituto risparmiava i 2/3 della spesa, inoltre le probabilità di sopravvivenza erano maggiori che nell'ospizio, dove la diffusione delle malattie, come ad esempio: turbe acute e croniche derivanti dall'alimentazione, sepsi, sifilide, infezioni tubercolari, oftalmie, gastroenteriti, scrofola ecc., erano all'ordine del giorno.

La mia tesi è che il Governo austriaco non abbia messo in atto nessun importante provvedimento per risolvere il problema dell'esposizione infantile, ma che fosse interessato solo alla diminuzione della spesa pubblica.

Lo studio dei documenti reperiti, in particolare nel fondo del *Governo*, nell'Archivio di Stato di Venezia, tuttavia ha portato alla luce ulteriori questioni: negli anni considerati, il bambino abbandonato alla ruota era

⁸ Gli studi condotti sull'importante istituzione veneziana, fino ad ora, sono pochi e parziali, tuttavia sappiamo che il baliatico esterno era attivo nell'Istituto già nel 1688, e che in quell'anno i ricoverati erano 600 nell'Istituto e 4000 in campagna; alcuni decenni più tardi, nel 1733, gli esposti ricoverati in Casa erano 900 e in campagna 4000. Anche dall'opera di Johann Christoph Maier nel volume *Beschreibung von Venedig*, veniamo a conoscenza che nella prima metà del Settecento gli esposti venivano distribuiti nella campagne della terraferma. A. Ferro, *Cenni storici sull'Istituto Provinciale degli Esposti di Venezia*, Giornale Veneto di Scienze Mediche di Venezia, vol. IX, 1935-XIV, Venezia, Arti Grafiche Gasparoni, p. 6; Cfr. L. Fersuoch, *Tipologia delle fonti sul baliatico dell'Istituto S. Maria della Pietà di Venezia dal secolo XVII alla caduta della Repubblica*, pp. 491-526 in G. Da Molin (a cura di), *Trovatelli e balie in Italia, secc. XVI-XIX*, Bari, Cacucci, 1994; C. Grandi, *Il baliatico esterno nel «Piano di generale regolazione del Pio Ospitale della Pietà» di Venezia del 1791*, pp. 215-251 in G. Da Molin (a cura di), *Trovatelli e balie in Italia*, op. cit. A. Pancino, *Cenni sulle origini e le vicende dell'Istituto della Pietà*, Venezia, Tip. Prov. in S. Servolo, 1946, p. 2.

legittimo o illegittimo? Ossia, il neonato veniva esposto per evitare il pubblico disonore della madre, oppure per povertà familiare?

Negli anni Venti dell'Ottocento, il Governo austriaco lamentò un grave aumento delle esposizioni nei Pii Stabilimenti delle province venete. Quali furono le principali cause? E soprattutto, si trattò di un incremento reale o di una "percezione" che ebbero i contemporanei dovuta all'aumento della spesa pubblica per mantenere gli esposti?

Quali fonti archivistiche testimoniano i motivi che spinsero migliaia di genitori ad abbandonare i propri figli? Alla complessa e dispendiosa organizzazione del baliatico in campagna, venne proposto un altro metodo dal Governo austriaco?

Quanti e quali abusi vennero commessi a danno dei bambini, dell'Istituto e delle casse dell'Erario? Che finalità ebbe la chiusura della Casa filiale di S. Alvise?

Quali leggi furono emanate dal Governo in favore degli esposti? Per la società ottocentesca, quanto valore aveva la vita di un bambino esposto?

§ 2. L'onore femminile

Nel Regno Lombardo-Veneto, come negli altri territori dell'Europa mediterranea, l'onore femminile era un valore di fondamentale importanza morale e culturale, perché considerato come la manifestazione di una virtù personale, quella della castità, riconosciuta e attestata dalla comunità.

Prima del matrimonio la donna avrebbe dovuto mantenersi vergine e ad avvenuto matrimonio avrebbe dovuto dar prova di purezza di costumi. L'unica sessualità femminile ritenuta onorata era quella tutelata dal marito.

Tra onore e povertà esisteva una stretta connessione: più la donna era povera, più valore assumeva il suo onore; se invece era ricca, l'onore era simboleggiato dal suo *status*. La responsabilità di una gravidanza illegittima non ricadeva equamente sul padre e sulla madre del nascituro, ma solo sulla donna che in questo modo veniva disonorata.

Nel primo Ottocento, nella mentalità sociale, la castità femminile era considerata la virtù per eccellenza. La verginità femminile rappresentava l'integrità fisica, e soprattutto morale, della donna.

L'onestà della donna era riconosciuta socialmente, quindi la sua reputazione, ossia la sua fama, veniva attestata dalla società che aveva una funzione sia di controllo che di giudizio; di questa "fama" viveva, di riflesso, anche la famiglia della donna.

L'insieme dei valori derivanti dalla castità della donna, per secoli, mantennero un evidente legame con il sacro, e colei che aveva infranto le regole morali della società, veniva fatta oggetto di riprovazione e di pettegolezzo dalla società in cui viveva.

Ciò che preoccupava maggiormente la donna "disonorata" però non sembrava essere la perdita della verginità, quanto piuttosto la notorietà del fatto, che divenendo di pubblico dominio, additava la donna come oggetto di scandalo sociale.

Per questo motivo le esposte venivano ricoverate a vita in Istituto, a differenza degli esposti maschi, il maggiore pericolo al quale andavano incontro infatti era quello della seduzione e della perdita dell'onore.

Non essendo protette dalla famiglia d'origine, tutore della loro rispettabilità era l'Istituto. La Casa di Maternità a Venezia venne pensata esattamente con questo scopo: salvare dalla vergogna le nubili incinta per «commercio illegittimo».

La ruota divenne il mezzo attraverso il quale nascondere il frutto di relazioni illecite, non sancite dal matrimonio. Di conseguenza gli esposti, i “messi fuori” erano una categoria di bambini portatori di colpe non loro, ritenuti moralmente “contaminati” dal peccato commesso dai loro genitori.

Da istituto che salvava i bambini per carità cristiana, nei secoli il brefotrofio si trasformò in deposito per i “nati scomodi”, che le guerre, le carestie, le epidemie, la povertà e le storie personali giustificavano. Le probabilità di sopravvivenza di un esposto, rispetto a un bambino allevato in famiglia, erano di circa il 50% o addirittura meno.

Molti esposti morivano poco dopo l'abbandono nell'ospizio, probabilmente per i disagi affrontati nei primi giorni di vita, tra i quali il freddo, il viaggio verso l'Istituto, il viaggio dall'Istituto alla balia e la mancanza di nutrimento e d'igiene durante questi tragitti.

Chi decideva di non allattare il proprio bambino, come nel caso delle madri espositrici, poneva il neonato in pericolo di vita. Le donne che dalla campagna decidevano di andare a partorire in città, cercavano un posto dove venivano offerti più servizi, un parto anonimo e magari anche il collocamento come balia nel brefotrofio per un certo periodo.

Nel caso in cui una donna venisse stuprata, la violenza fisica diveniva un'offesa morale, sia per la donna che per la famiglia, in particolare per i membri maschili, responsabili delle proprie figlie, mogli e madri.⁹

L'abbandono d'infante veniva comunemente accettato dai contemporanei, perché considerato come il male minore. Le altre due possibilità erano l'aborto o l'infanticidio. Chi tentava l'aborto utilizzava diversi mezzi empirici: pugni sul ventre, salassi o bevande finalizzate a interrompere la gravidanza.

⁹ S. Cavallo, S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», n. 44, 1980, pp. 346-383; G. Da Molin, *Nati e abbandonati: aspetti demografici e sociali dell'infanzia abbandonata in Italia nell'età moderna*, Bari, Cacucci, 1993, pp. 58-97; G. Fiume (ed.), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, La Luna, 1989; J.A. Pitt-Rivers, *Honour*, in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York-London, 1968, Vol. 5, pp. 503-511; Id., *The Fate of Shechem or the Politics of Sex*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977; G. Pomata, *La storia delle donne: una questione di confine*, in *Gli strumenti della ricerca, Questioni di metodo*, Firenze, La Nuova Italia, 1983, Vol. 2, pp. 1434-1469; C. Povolo, *Il processo Guarnieri (Buie-Capodistria, 1771)*, Biblioteca Annales, Capodistria, 1996. Id., *L'infanzia abbandonata nel Veneto nei primi secoli dell'età moderna. Primi risultati e riflessioni intorno ad un tema di storia sociale*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 647-662. Id., *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997; A. Pasi, «Come d'autunno cadono le foglie». *L'allattamento nei brefotrofi italiani del XIX secolo*, pp. 723-750 in A. Capatti, A. De Bernardi, A. Varni (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali 13, *L'alimentazione*, Torino, G. Einaudi Editore, 1998.

Le cause che spingevano una madre a diventare un'infanticida, erano la miseria, il nubilito, l'aver ceduto alla seduzione di un uomo e la perdita della verginità.

La miseria generava la perdita del senso morale e di conseguenza il mal costume e la corruzione. Laddove sorsero i brefotrofi però, difficilmente si verificarono casi di infanticidio; abbandonare un figlio alla ruota non era un reato, era considerata un atto legittimo.¹⁰

La gravidanza era uno dei momenti più a rischio nella vita di una donna. Per secoli fu la mammana, in genere senza alcuno studio dell'arte ostetrica, ad occuparsi dell'assistenza alle partorienti.

Una scuola ostetrica venne aperta a Venezia solo nel 1841, nonostante un editto napoleonico l'avesse auspicata già nel 1807. Trovare alunne con un buon grado di istruzione, ossia che sapevano leggere e scrivere, e che fossero disposte ad allontanarsi dalla propria casa e dal proprio lavoro, non era una cosa facile.

Nonostante l'abusivismo fosse la regola, la presenza della mammana nel territorio era indispensabile e veniva tollerata. Le madri illegittime iniziarono ad essere ricoverate in un reparto dell'Ospedale Civile solo nel 1833, anche se fu solo con l'apertura, otto anni più tardi, della scuola ostetrica all'interno dell'ospedale, che il reparto funzionò a pieno ritmo.

La percentuale dei bambini che nascevano in ospedale era bassissima, le madri illegittime, almeno fino agli anni Quaranta dell'Ottocento, preferivano partorire a casa delle levatrici per non essere identificate in nessun modo. Le madri illegittime, nella maggior parte dei casi, lavoravano come domestiche, quindi sbarazzarsi del figlio era anche un modo per mantenere il posto di lavoro.¹¹

Nonostante manchino studi completi, da alcune stime si presume che nell'Europa di metà Ottocento siano stati esposti ogni anno 100.000 bambini; i bambini abbandonati nell'intero secolo probabilmente furono alcuni milioni.

Tra la fine del XVIII secolo e la chiusura delle ruote in Italia, la prima delle quali fu a Ferrara nel 1867, l'abbandono d'infante toccò cifre allarmanti, e fu ancor più spaventosa la percentuale della mortalità degli esposti, che giunse al 90%.¹²

A Venezia, nel XVII e nel XVIII secolo, la mortalità degli esposti arrivò a toccare il 95% dei trovatelli, mentre nel corso del XIX secolo si aggirava invece intorno al 50%.¹³

È facile immaginare quanta differenza ci potesse essere tra le cure mercenarie ricevute dalle balie in ospizio e quelle ricevute in casa propria. Se quei milioni di neonati fossero stati allattati e allevati dalle proprie madri,

¹⁰ R. Selmini, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, Giuffrè, 1987.

¹¹ N.M. Filippini, *Il bambino prezioso: maternità e infanzia negli interventi istituzionali del primo Ottocento*, pp. 28-40, in *Nascere a Venezia: dalla Serenissima alla prima guerra mondiale*, Torino, Gruppo Editoriale Forma, 1985.

¹² V. Hunecke, *I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX secolo*, Bologna, 1989, pp. 15-21. Id., *Intensità e fluttuazioni degli abbandoni dal XV al XIX secolo*, in *Enfance abandonnée et société en Europe XVI-XX siècle*, Roma, 1991, p. 28.

¹³ ASMPVe, *Libri Scafetta*, secc. XVII-XVIII e ASMPVe, *Libri Ruota*, sec. XIX.

almeno nei primi mesi di vita, almeno la metà dei bambini esposti, sarebbe sopravvissuta.

§ 3. Il Regno Lombardo-Veneto

«VENEZIA DOPO SECOLI DI LIBERTÀ E POTENZA PER LXX ANNI DA STRANIERI DOMINATA NON DOMA NELL'ANNO MDCCCLXVI RESTITUITA A ITALIA ACCOLSE A DI XIX OTTOBRE MILIZIE NAZIONALI E A DI VII NOVEMBRE VITTORIO EMANUELE II».

La scritta, che rievoca l'annessione di Venezia al Regno d'Italia, dopo la terza guerra d'Indipendenza, è posta sulla targa commemorativa in piazza San Marco a Venezia, vicino alla Biblioteca Nazionale Marciana.

Con l'annessione, si chiuse per Venezia quel periodo di dominazione straniera iniziato con la caduta della Repubblica il 12 maggio 1797, e proseguito con la Municipalità provvisoria o Democratica (12 MAGGIO-18 OTTOBRE 1797); la Prima Dominazione Austriaca (18 OTTOBRE 1798-18 GENNAIO 1806); il Regno d'Italia Napoleonico o Regno Italico (19 GENNAIO 1806-18 APRILE 1814); la Seconda Dominazione Austriaca (1814-1848); il Governo Provvisorio (22 MARZO 1848-24 AGOSTO 1849); la Terza Dominazione Austriaca (1849-1866); e il Regno d'Italia, poi Repubblica Italiana.¹⁴

Il 9 giugno 1815 si concluse il Congresso di Vienna, nel quale venne disegnata la nuova carta politica dell'Europa. L'Italia venne divisa in sette stati: il Regno di Sardegna (composto da Piemonte, Liguria e Sardegna), il Regno Lombardo-Veneto, il Ducato di Parma, il Ducato di Modena, il Granducato di Toscana, lo Stato della Chiesa, il Regno delle Due Sicilie. Altri stati minori erano: la Repubblica di San Marino e i due piccoli Ducati di Lucca e di Massa, il primo unito al Granducato di Toscana (1847) e il secondo al Ducato di Modena (1829).¹⁵

Con patente sovrana, il 7 aprile 1815 l'imperatore Francesco I d'Austria (1806-1835) istituì il Regno Lombardo-Veneto. Al nuovo territorio, composto da Lombardia e antica Repubblica di Venezia, vennero assegnati due governi. Il governo lombardo era composto dalle delegazioni (province) di: Milano, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi-Crema, Sondrio. Il governo veneto era composto dalle delegazioni di: Venezia, Verona, Udine, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno. Ogni delegazione era suddivisa in distretti, 127 distretti lombardi e 91 veneti, in totale 218 unità.¹⁶

Ai due governatori, con sede a Milano e a Venezia, venne affidata la direzione dell'amministrazione; entrambi dipendevano da un viceré, con sede a Milano, e dai ministeri viennesi. Ogni governo era diviso in due sezioni:

¹⁴ A. Da Mosto, *L'archivio di stato di Venezia*, op. cit.

¹⁵ G. Carocci, *Corso di storia*, vol. 3, *L'Età contemporanea*, Zanichelli, 1985, pp. 644-659.

¹⁶ M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, op. cit., pp. 33-34.

una politica, per l'amministrazione e la polizia, e una camerale, detta anche Senato di finanza, per le questioni finanziarie e demaniali.¹⁷

Il Governo veneto era il maggiore organo politico-amministrativo nell'età della Restaurazione (1813-48) e aveva la funzione di organo collegiale; la sua sede era a Palazzo reale, nelle Procuratie nuove in piazza San Marco.¹⁸

Il 24 aprile 1815 la Commissione aulica di organizzazione centrale (*Central-organisierungs Hof Commission*) pubblicò le *Istruzioni pel Governo*,¹⁹

¹⁷ I nominativi dei vertici del potere esecutivo in Veneto erano i seguenti: (Governo e Delegazione provinciale): 1816 (*Governatore*: Goess; *Vice-presidente*: Alfonso Porcia; *Consiglieri*: Mengotti, Revysne, Hohenwart, Renier, Passy, Mulazzani, Farina, Jacotti, Anzidei, Aglietti, Pantz, Del Rio; *Delegazione provinciale di Venezia*: Thurn-Combi); 1822 (*Governatore*: Inzaghi; *Vice-presidente*: Del Majno; *Consiglieri*: Galvagna, Renier, Mulazzani, Jacotti, Anzidei, Aglietti, Pantz, Valtorta, Cossoni, Contarini, Giudici; *Delegazione provinciale di Venezia*: Thurn-Crippa); 1826 (*Governatore*: Inzaghi; *Vice-presidente*: Galvagna; *Consiglieri*: Renier, Passy, Mulazzani, Jacotti, Frari, Pantz, Cossoni, Anzidei, Valtorta, Contarini, Giudici, Pflieger, Skrbensky, Bevilacqua-Lazise; *Delegazione provinciale di Venezia*: Thurn-Crippa); 1832 (*Governatore*: Spaur; *Vice-presidente*: vacante; *Consiglieri*: Renier, Jacotti, Giudici, Dercich, Contin, Crippa, Maniago, Palffy; *Delegazione provinciale di Venezia*: Thurn-Marzani). M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il mulino, 1983, pp. 342-343.

¹⁸ E. Tonetti, *Minima burocratica*, op. cit., p. 10-11; A. A. Scirocco, *L'Italia del Risorgimento*, op. cit., pp. 50-55.

¹⁹ «CAPITOLO PRIMO. *Norma d'organizzazione per il Governo*. § 1. Il Governo è la superiore autorità politico-amministrativa per tutto il territorio che gli è assegnato. Esercita le sue funzioni nella sfera delle ispezioni attribuitegli, secondo i regolamenti e le massime prescritte da Sua Maestà e dagli aulici suoi dicasteri. Promulga tutte le leggi che si vogliono universalmente obbligatorie, o le dirama col mezzo delle autorità che gli sono subordinate. § 2. Il Governo è composto del governatore, del vicepresidente, dei consiglieri e segretari e degli uffici incaricati della manipolazione [...] § 4. Il Governo dipende immediatamente, e secondo la diversità degli oggetti di suo istituto, dai relativi dicasteri aulici. Deve osservarne i precetti e le determinazioni con la maggior esattezza. § 5. Corrisponde il Governo con il Comando generale militare e con il Tribunale d'appello per tutte le emergenze che possono interessare la reciproca loro cooperazione. Non esercita però sopra queste autorità alcuna influenza dispositiva, ma concerta soltanto con esse gli oggetti di comune attinenza. Qualora le opinioni fossero discordi, ne fa rapporto al competente dicastero aulico e ne attende le determinazioni; né potrà il Governo senza un ordine del dicastero stesso, sulla semplice ricerca delle suaccennate autorità dar luogo a disposizioni tali, che eccedessero i limiti dell'autorità accordatagli, o fossero contrarie ai vigenti regolamenti: ma se circostanze urgenti lo richiedessero, potrà il Governo prestarvisi, facendone però contemporaneo rapporto al competente dicastero aulico. § 6. La Congregazione centrale non è già dipendente dal Governo; è però sottoposta alla di lui vigilanza [...] § 7. Le amministrazioni camerali e di finanza, siccome immediatamente subordinate all'I.R. Camera aulica, non dipendono dal Governo. Osservano però, corrispondendo con esso negli affari di loro attribuzione, quelle stesse forme che sono state stabilite per la corrispondenza fra le autorità subalterne e le superiori [...] § 8. Subordinate ed immediatamente dipendenti dal Governo sono: a) *Assolutamente*. Le Delegazioni, gli Uffici delle fabbriche, le Università, i Licei, le autorità civiche e municipali e tutte le società e corporazioni, in quegli oggetti la di cui vigilanza e direzione è specialmente appoggiata al Governo. b) *Relativamente*. Nella specialità degli affari e delle operazioni. Li vescovi diocesani negli oggetti risguardanti la tempporalità; la Direzione di polizia, per gli affari la di cui ispezione è appoggiata al Governo; la Ragionateria; l'Ufficio fiscale, quello delle tasse e l'Ufficio di cassa, per le materie di rispettiva attribuzione [...] § 21. Al governatore, come capo del territorio e del Governo, in specialità incombe la superiore direzione di tutti gli affari e la vigilanza su tutti gl'impiegati [...] Il governatore è specialmente incaricato di vegliare affinché non vengano pregiudicati e lesi i

un testo comprendente 122 articoli che sanciva i diritti e i doveri del Governo, anche se solo negli anni '20 la struttura governativa poté dirsi completa in ogni sua articolazione.²⁰

§ 4. La pubblica beneficenza

Nei secoli repubblicani, la pubblica beneficenza dipendeva dal Senato e dal Consiglio dei Dieci, i quali tutelavano tutti gli istituti attraverso il *Magistrato sopra Ospitali e Luoghi Pii*, mentre dei soccorsi a domicilio si occupava una fraterna grande e sessantanove fraterne minori, amministrate autonomamente.

Ai vertici di questa assistenza c'erano i quattro grandi ospedali, ai quali ci si rivolgeva qualora non si riuscisse ad accedere agli altri enti benefici, che la rete cittadina contava ormai in cento luoghi pii e che si mantenevano grazie alle rendite dei capitali investiti in Zecca.

L'Ospedale della Pietà faceva parte dei quattro grandi ospedali cittadini, cardini del sistema assistenziale veneziano, insieme a quello degli Incurabili, sorto nel 1521, che ricoverava i sifilitici e in generale i contagiati da malattie infettive; a quello dei Derelitti, sorto nel 1528, che ricoverava i poveri; e a quello dei Mendicanti, sorto nel 1594.²¹

Gli avvenimenti politici accaduti dal 1797 al 1815, portarono alla disgregazione di tutti quelle fraterne, luoghi pii e soccorsi a domicilio nate durante gli anni repubblicani e che si occupavano di aiutare e assistere i più bisognosi.

Nel 1797 su 100.000 abitanti veneziani, i "poveri" erano considerati 40.000; idem nel 1824, su 99.827 abitanti, i poveri erano 40.764. Tra il 1797 e il 1824 i poveri ricoverati nei pii stabilimenti erano passati da 1.446 a 4.919. L'Ottocento fu per la città lagunare un secolo di ordinaria povertà.²²

diritti del Sovrano e gl'interessi di tutto lo Stato [...] § 22. È in libertà il governatore di prendere quelle disposizioni e di dare quelle norme ch'egli crederà opportune per facilitarli l'ispezione e direzione degli affari, quando però non sieno in contraddizione con il tenore delle presenti *Istruzioni*. § 23. Sono specialmente appoggiati al governatore tutti quegli oggetti che riguardano direttamente la superior direzione del Governo, o che hanno relazione alle persone degl'impiegati, o che per causa d'urgenza, o per viste di necessaria segretezza, non sono qualificati ad esser portati in Consiglio, e così pure quegli affari che dai dicasteri aulici sono particolarmente diretti alla sua persona. Egli tratta gli affari suesposti nella così detta *via presidiale*. Può, nondimeno, valersi nel proposito di qualche consigliere del Governo, il quale però in simili casi non ha voto attivo, ed è tenuto di regolare il lavoro suo dietro le prescrizioni del governatore. La rispettiva responsabilità, in questo particolare caso, va a carico del governatore. È però obbligo del medesimo di rassegnare alle presidenze de' dicasteri aulici alla fine d'ogni mese il protocollo di tutti gli oggetti trattati in *via presidiale*». A. Sandonà, *Il Regno Lombardo Veneto 1814-1859. La Costituzione e l'Amministrazione*, Milano, Cogliati, 1912, pp. 100-104; E. Tonetti, op. cit., pp. 23-28.

²⁰ M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, op. cit., pp. 38-42.

²¹ B. Aikema e D. Meijers (a cura di), *Nel Regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna 1474-1797*, Venezia, Arsenale editrice, 1989, pp. 15-16.

²² C. Grandi, *Assistenza e beneficenza*, pp. 865-902 in *Storia di Venezia. L'Ottocento e il Novecento*, M. Isnenghi e S. Woolf (a cura di), Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani.

Durante la prima epoca austriaca, la pubblica beneficenza dipese da una magistratura denominata *Delegazione alle pie Fondazioni*; mentre durante l'epoca napoleonica e la seconda epoca austriaca venne amministrata dalla *Congregazione di Carità*.²³

Nel 1807, la Congregazione, dipendente dal Ministro dell'Interno, era composta: dal Prefetto del Dipartimento che la presiedeva, dal Patriarca di Venezia, dal Presidente della Corte d'Appello, dal Podestà e da dieci individui tra i più «distinti della città».

La funzione di membro della Congregazione veniva prestata gratuitamente. La Congregazione era divisa in tre sezioni: la Commissione sugli Ospedali, la Commissione sugli Ospizi e gli Orfanotrofi, la Commissione delle Elemosine.²⁴

Nel 1807 venne istituito l'Ospedale Civile, il quale univa nello stesso stabile gli ammalati dei quattro antichi ospedali veneziani. Nel 1811 venne decretato dal governo napoleonico il bando della questua, allo scopo di risolvere il problema della mendicizia, un problema divenuto ormai di dimensioni non più gestibili.

Le bambine orfane erano ricoverate nell'ex convento delle Carmelitane di S. Teresa, i bambini orfani nell'ex convento dei Gesuati. Solo un governo stabile che avesse creato nuovi posti di lavoro sarebbe riuscito a risollevare una società in ginocchio.

L'Istituto della Pietà venne amministrato dal Comune, dal 1797 al 1807 e dalla prima Congregazione di Carità dal 1807 al 1826. Mentre dal 1826 al 1835 e fino al 1865, divenne autonomo, autonomia che negli anni studiati era sotto la supervisione del Governo austriaco.

Nel 1815 una patente sovrana istituì le Congregazioni Centrali, una per il territorio milanese e una per il territorio veneto, e le Congregazioni Provinciali, residenti nel capoluogo dove risiedeva la Regia Delegazione.

I deputati della Congregazione Centrale avevano il compito di occuparsi dell'amministrazione e del mantenimento degli istituti di pubblica beneficenza, degli ospedali e degli orfanotrofi.

Tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza venivano amministrati dalla Congregazione di Carità.²⁵

Con la Risoluzione sovrana del 19 luglio 1819, Sua Maestà ordinò la soppressione delle Congregazioni di Carità, ogni istituto avrebbe dovuto essere affidato a un direttore stabile, e negli ospizi degli esposti, come anche negli ospedali, i direttori avrebbero dovuto essere dei medici; per gli altri istituti invece la direzione di un medico non era necessaria.

Ogni direttore medico dipendeva dalla rispettiva Congregazione Provinciale, dalla Congregazione Centrale e dal Governo, tuttavia l'effetto non fu immediato.²⁶

²³ Comune di Venezia (a cura di), *Documenti per la storia della pubblica beneficenza in Venezia*, Venezia, 1879, pp. CCXX-CCXXX.

²⁴ *Ibidem*, pp. XVII-XVII.

²⁵ *Ibidem*, pp. XXXV-XXXVII. *Collezioni di Leggi e Regolamenti pubblicati dall'I.R. Governo delle Provincie venete*, Volume II, Parte I, Anno 1815, pag. 141.

²⁶ Comune di Venezia, *Documenti*, op. cit., p. XLVII.

Nel 1821, con le *Istruzioni e norme provvisorie per la nuova sistemazione degli Istituti di Beneficenza*, gli istituti di beneficenza amministrati e diretti fino a quel momento dalle Congregazioni di Carità vennero separati, a ciascuno venne dato un direttore e un amministratore.

L'articolo 22 recitava che entro due mesi il direttore avrebbe dovuto presentare un piano disciplinare economico dell'Istituto e le istruzioni per tutti i subalterni.²⁷

Nel 1826 venne dato ai pii stabilimenti completa autonomia, e vennero divisi in sette settori: 1) Ospedale Civile; 2) Istituto degli Esposti; 3) Casa d'Industria di S. Lorenzo; 4) Casa di Ricovero; 5) Orfanotrofi e Casa delle Penitenti; 6) Zitelle, Catecumeni, Ca' di Dio; 7) Commissione generale di pubblica beneficenza e fraterne parrocchiali.

Solo nel 1826 la Congregazione di Carità, organismo creato da Napoleone, fu definitivamente soppressa, e i piani di riforma richiesti ai nuovi direttori nel 1821, che avrebbero dovuto essere redatti in due mesi secondo il Governo, furono pronti e approvati solo una decina d'anni più tardi; nel caso dell'Istituto degli Esposti, nel 1836, quindi dopo quindici anni.

²⁷ *Ibidem*, pp. XLVIII-XLIX.

CAPITOLO 1.

L'ESPOSIZIONE DEL FIGLIO ILLEGITTIMO. UN PROBLEMA CULTURALE

§ 1.1. Sulle nascite illegittime

In seguito al *motu proprio* imperiale del 5 agosto 1828, col dispaccio del 16 agosto 1828 n°19247/796 l'Aulica Cancelleria Riunita incaricò il Regio Governo a rassegnare un rapporto, entro il mese di febbraio 1830, relativamente alle «misure da impiegarsi onde reprimere la sempre crescente corruzione de' costumi e l'aumento de' parti illegittimi». ²⁸

Il conte Spaur, governatore del Veneto, aprì un'inchiesta inoltrando il prescritto quesito alle Regie Delegazioni Provinciali, ²⁹ alle Curie Vescovili, ³⁰ al consigliere abate Giudici – referente ecclesiastico –, al consigliere conte Maniago – referente della Pubblica Beneficenza – e alla Regia Direzione Generale di Polizia.

Il dispaccio governativo formulava il seguente quesito: “Come mediante l'influenza de' sacerdoti, e di una buona educazione, senza l'applicazione di leggi penali troppo severe, a scanso di cattive conseguenze, si possa por argine al continuo aumento delle nascite illegittime, ed al guasto dei costumi, che in tal maniera sempre più si manifesta?”.

§ 1.1.1. «Come mediante l'influenza de' sacerdoti»

Tra i rapporti rassegnati dalle curie al Governo spiccava per autorevolezza quello del patriarca di Venezia Jacopo Monico, redatto il 20 gennaio 1829.

«Per poter suggerire un conveniente riparo all'aumento delle nascite illegittime» e «per cooperare [...] al togliimento di un disordine sì fatale alla religione ed allo stato» il Patriarca forniva l'elenco delle dodici cause dalle quali poteva, a suo parere, derivare «un tal male».

- I. Il lusso smodato aveva tolto «quasi ogni distinzione» fra i vari ordini della società, di conseguenza sia nelle città che nei villaggi, non esisteva più quella semplicità nel vestire di cui erano «tanto tenaci i nostri antenati». Con le nuove forme di abbigliamento, si erano

²⁸ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. LXXI, b. 4183, ndp. 1909/68.

²⁹ I delegati delle otto province venete erano: il barone Lodovico di Humbracht, a Belluno; il nobile Giuseppe De Pauly di Treuheim, a Padova; Giacomo Ansaldi, a Rovigo; Antonio di Gröller, a Treviso; il nobile Giovanni Battista di Stratico, a Udine; il conte Giovanni Battista di Thurn, a Venezia; il nobile barone Paolo De Lederer, a Verona; il nobile Marc'Antonio Pasqualigo, a Vicenza.

³⁰ Gli ordinari delle undici diocesi venete erano: il vescovo Carlo Pio Ravasi, ad Adria; il vescovo Luigi Zuppani, a Belluno; il vicario capitolare Nicolò Nardi, a Ceneda; il vicario capitolare Giuseppe Bonaventura Bonivento, a Chioggia; il vescovo Carlo Fontanini, a Concordia; il vescovo Modesto Farina, a Padova; il vescovo Giuseppe Grasser, a Treviso; il vescovo Emanuele Lodi, a Udine; il patriarca Jacopo Monico, a Venezia; il vicario capitolare Dionisio Carlo Dionisi, a Verona; il vescovo Giuseppe Maria Peruzzi, a Vicenza.

assunti inoltre anche nuovi modi di pensare e di vivere che avevano fatto crollare il costume pubblico.

- II. La grande diffusione di libri, stampe e altri oggetti di belle arti inducevano «all'indifferentismo ed alla mollezza». I libri più pericolosi erano quelli più ricercati e i più letti, mentre le pitture e le statue in circolazione erano degne «dei più custoditi gabinetti».
- III. La moltiplicazione di teatri notturni e diurni, delle botteghe da caffè, dei «magazzini di vino» e degli altri luoghi di divertimento dove si affollava il popolo, aveva dato l'opportunità, spendendo poco, di «frammischiarsi liberamente» a discapito della «pubblica onestà».
- IV. L'indigenza e la scioperataggine, in cui si allevavano molte fanciulle erano due forti incentivi per rimanere facilmente sedotte e diventare a propria volta seduttrice.
- V. L'abitudine che avevano preso alcune giovani «già prevaricate» di tenere con sé i propri bambini, invece di inviarli al pio luogo, era la causa dalla quale derivava «la perdita di ogni avanzo di erubescenza» causa che rendeva più difficile un legittimo e onesto matrimonio, e che avrebbe fatto ricadere più facilmente «in simili falli».
- VI. Molti uomini, con false promesse di futuro matrimonio, abusavano della credulità delle fanciulle, lasciandole poi disonorate e nella disperazione, senza avere nessun obbligo verso di loro e senza ricevere nessuna punizione.
- VII. La riunione dei giovani «senza le convenienti cautele» nelle scuole, faceva sì che i maliziosi corrompessero i semplici; non rendendo sufficiente la vigilanza dell'istitutore.
- VIII. Erano gravi le mancanze di molti genitori verso la prole, in merito: all'istruzione, perché essi stessi non erano istruiti; alla custodia, perché lasciavano i figli in balia di sé stessi; e «all'edificazione», perché invece di dare ai figli dei buoni esempi con una vita morigerata, distruggevano con i loro scandali la buona educazione ricevuta da altri.
- IX. Molti giovani si abbandonavano alla dissolutezza, perché si sposavano dopo i ventidue anni, e molte giovani mogli erano in pericolo perché i mariti si allontanavano da loro dopo averle sposate.
- X. Il celibato involontario a cui erano condannati per motivi economici alcuni figli di famiglia e certi impiegati; e il celibato volontario di quelli che preferivano «la vita sciolta» alla coniugale per darsi più comodamente al libertinaggio e al vizio.

- XI. «Le stazioni troppo lunghe dei militari, che non sieno sottoposti ad una rigorosa disciplina», e specialmente i permessi che si concedevano ad alcuni di trasferirsi per qualche tempo nei loro paesi, dove tenevano «corrispondenze amorose» anteriori alla loro partenza.
- XII. Infine, i rapporti troppo stretti e liberi con persone di varie sette, che trattando con i cattolici, tentavano di convincerli a poco a poco a scostarsi «dalle massime della cristiana morale».

Queste erano «se non le uniche» le principali ragioni dell'aumento delle nascite illegittime, per le quali il patriarca Monico proponeva determinate soluzioni, almeno per ciò che concerneva l'ambito religioso. Innanzitutto, sarebbe stato necessario:

- ✓ Porre un limite all'introduzione delle mode straniere, perché specialmente i vestiti delle donne divenissero più idonei alle regole della cristiana modestia.
- ✓ Vietare severamente la formazione, l'esposizione e la vendita di libri, stampe, pitture e statue offendenti «i riguardi della decenza», condannando i contravventori a penalità proporzionate al grado della trasgressione.
- ✓ Diminuire, abrogare e sottomettere a severe discipline tutti i luoghi di pubblico divertimento.
- ✓ Procurare maggiori fonti d'industria alla classe indigente e non lasciare uscire dai conservatori le giovani povere «che non fossero bene appoggiate» e non potessero procacciarsi da vivere con onesti lavori.
- ✓ Obbligare tutte le donne che avessero la disgrazia di partorire figli illegittimi, anche con l'aiuto di mezzi «coattivi», a staccare quanto prima i figli da sé ed affidarli al pio luogo, compensandone la spesa in base alle proprie forze economiche.
- ✓ Punire chi avesse sedotto e tratto «a mal fare» con lusinghe e promesse un'onesta fanciulla.
- ✓ Sorvegliare i giovanetti, specialmente nell'andare e nel tornare da scuola, e sostenere con maggiori sussidi quegli educatori che insegnavano sani principi alla gioventù della classe più misera.

- ✓ Stabilire una commissione con lo scopo di riconoscere e premiare quei genitori, di condizione povera, che si distinguessero dagli altri nella buona educazione della prole.

Sul clero poi il Patriarca considerava che, nonostante la maggior parte dei sacerdoti si adoperasse incessantemente nell'istruire e nell'esortare alla virtù i giovani e gli adulti, tanto nelle scuole quanto nelle chiese, tuttavia esistevano tre grandi ostacoli «d'impedimento al maggior bene».

Il primo era la scarsezza del loro numero rispetto alla popolazione, sempre in crescita, essendo numericamente più i morti che i nuovi promossi al sacerdozio ogni anno.

I vescovi erano costretti quindi a lasciare tante parrocchie senza il necessario «provvedimento spirituale», o ad affidarle alle cure di ministri poco idonei. Per levare quell'ostacolo sarebbe stato necessario che si rendesse più facile «ai giovanetti di buona speranza» il passaggio dalle scuole elementari alle ginnasiali, e che si potessero ammettere ai ginnasi i giovani che davano indizi di vera vocazione, anche oltre i quattordici anni.

Il secondo ostacolo riguardava l'eccessiva tenuità dei proventi ecclesiastici. La già effettuata avocazione di tante rendite della chiesa, l'impoverimento di tante famiglie, la difficile esigenza di tanti affitti e livelli di ragione ecclesiastica, e tante altre calamità che si accumularono negli ultimi anni, estenuarono molte, e un tempo ricche prebende, costringendo non pochi preti a dividersi fra le opere del loro ministero e i più pratici bisogni materiali, cosa che li distraeva sommamente dai loro studi.

Il terzo ostacolo riguardava quella mancanza di educazione che costituiva il vero ecclesiastico. Era necessario distinguere i sacerdoti «di vecchia data», da quelli «della nuova».

Fra i primi ce n'erano molti «rispettabilissimi per dottrina e pietà» e questi erano di grande «onore e vantaggio» alla chiesa. Fra i secondi ce n'erano alcuni forniti di «felici talenti», i quali però essendo stati istruiti nelle scienze ecclesiastiche, aspiravano ad impiegarsi nell'insegnamento, piuttosto che all'assistenza delle anime dove molte erano le fatiche e pochi i compensi. Sempre fra i secondi, ce n'erano poi altri che non avevano mai imparato a compiere il proprio dovere.

Per togliere quell'inconveniente, una soluzione avrebbe potuto essere quella di adattare ad ognuno il peso «più corrispondente alle sue forze», piuttosto che obbligare tutti i chierici indistintamente alla medesima qualità e quantità di studi.

Divenendo più numeroso e istruito, specialmente «nella parte che riguarda lo spirito ecclesiastico», il clero avrebbe acquistato più influenza sul popolo e ne avrebbe impedito quegli eccessi, «a cui molti si lasciano strascinare dalle sfrenate passioni».

Un modo per portare grandissimo frutto era quello delle «sacre missioni», con linguaggio semplice e popolare si sarebbero attratte folle di gente, producendo i più benefici effetti. Ma era il ristabilimento dei sinodi diocesani e provinciali, ciò che secondo il Patriarca sarebbe stato più utile allo scopo. Istituiti e prescritti dalla Chiesa nelle epoche passate, perché i parrochi e i

teologi si potessero riunire con il proprio vescovo, e i vescovi con il loro metropolitano, nei sinodi si trattava di tutto ciò che riguardava la disciplina ecclesiastica, i principi dogmatici e i costumi in generale del popolo cristiano.

Finché le convocazioni dei sinodi vennero tenute regolarmente, anche con la protezione dei governanti, era facile stabilire delle norme e dei canoni fondamentali tendenti a correggere o a preservare dalla corruzione i costumi del clero e del popolo. Cessate quelle venerabili adunanze però, i vescovi rimasero isolati nelle diocesi dove risiedevano, perdendo quell'autorità che nasceva dalla loro unione.

Una prova ne era senza dubbio anche l'aumento delle nascite illegittime, che a sua volta procedeva dal malcostume, e il malcostume procedeva dalla mancanza di religione.

Per togliere dunque l'effetto bisognava levarne la causa; bisognava cioè «rimettere in vigore» la religione e allora tutto sarebbe rientrato nell'ordine. Era necessario perciò che i pastori della chiesa fossero tutti d'accordo nell'applicare allo stesso male gli stessi rimedi.³¹

Dopo aver ricevuto tutti i riscontri richiesti, il nobile De Contin, consigliere per il Dipartimento di Polizia e Censura, compilò la relazione che fu esaminata nella consulta governativa del 25 novembre 1830. Risposero tutti gli interpellati, tranne il vescovo di Udine.

Tuttavia i dati statistici forniti dalle Delegazioni Provinciali, ossia quelli a cui era maggiormente interessata la corte imperiale, non erano sicuri. La richiesta di fornire le proporzioni riguardanti le nascite legittime e quelle illegittime dal 1787 al 1797 e dal 1817 al 1827 – ossia il periodo che aveva preceduto le rivoluzioni politiche e quello che aveva seguito la prima epoca austriaca e la dominazione napoleonica – non era stata possibile a causa della mancanza di regolarità nella tenuta dei registri delle nascite e dei registri delle nascite illegittime in particolare, segnate in registri distinti per evitare gli scandali.

Negli anni tra il 1817 e il 1827 i bambini illegittimi nelle province venete risultarono 15.165, invece i bambini esposti 20.476, una disparità che non solo faceva dubitare dell'esattezza dei dati, ma che avvalorava anche il dubbio che molti dei bambini abbandonati ai pii stabilimenti fossero figli legittimi di genitori miserabili i quali, in questo modo, assicuravano ai loro piccoli quella cura che loro non avrebbero potuto offrire.

Nella relazione venivano presentate le ventotto cause riguardanti il «degrado morale»:³²

1. La demoralizzazione era derivata dalle rivoluzioni, dalle guerre e dallo scioglimento delle armate, dal libertinaggio e dalla violenza dei soldati e dei reggenti che portarono con sé «guasto, malcostume e vizio». Inoltre il sovvertimento di tutte le istituzioni religiose e morali resero disprezzabile tutto ciò che era sacro.

³¹ ACPVe, *Opere Pie, Istituto S. Maria della Pietà*, b. 14, ndp. 33160/4809; ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, b. 4183, fasc. CXXIV, ndp. 36.

³² ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. LXXI, b. 4183, nndp. 5938/839; 7301/1249.

2. La permanenza di numerosi presidi militari, composti di gioventù sana e robusta forzata al celibato, aveva sedotto le fanciulle, le quali «cadute una volta continuavano ad aver bisogno di quel piacere».
3. La legge di coscrizione forzava al celibato la gioventù fino ai 22 anni o separava i talami se il matrimonio veniva contratto dopo quell'età. Nel primo caso i giovani cedevano «agli stimoli dell'amore», non potendo ancora consacrarlo con il matrimonio, ma essendo «obbligati a marciare», lasciavano le vittime della loro seduzione nella desolazione. Molte di queste donne, e purtroppo anche alcune mogli nel secondo caso, si consolavano per l'assenza degli amanti o dei mariti, mentre i coscritti dimenticavano in lontana terra, e in mezzo a nuovi piaceri, la fede data.
4. I permessi che si accordavano ai militari e il ritorno di quelli che avevano compiuta la capitolazione.
5. I matrimoni poco felici tra le classi più agiate, i frequenti divorzi e il lusso sempre più diffuso generava nuovi bisogni e faceva ricorrere a «mezzi illeciti» per soddisfarli. Il frequente cambiamento dei deputati comunali inoltre era di effetto negativo, perché la loro autorità non poteva essere abbastanza forte da influire sui villici.
6. La necessità di una disciplina per i servi e le serve poiché il bisogno di procurarsi guadagno induceva le giovani figlie ad entrare nelle famiglie delle grandi città o delle terre più popolate acquisendo idee, bisogni, relazioni a danno della purità del costume e della loro onestà.
7. Il soverchio numero delle bettole e dei locali dove si incontravano gli scioperati.
8. La diffusione di libri profani, di immagini, il teatro, i luoghi di divertimento etc.
9. La trascuratezza dell'educazione morale della prole.
10. La non frequenza del catechismo e dei sacramenti.
11. La non sufficiente punizione contro i colpevoli e la poca sorveglianza contro il malcostume.
12. La scarsa punizione dei seduttori e di tutti quelli che cooperavano alla rovina della gioventù.
13. La scarsa punizione delle donne traviate che ricadevano negli stessi errori.
14. Alle case di ricovero degli esposti venivano mandati indistintamente

tutti i fanciulli illegittimi creando così un danno economico alla pubblica amministrazione e un danno morale alla società. Il clero poi desiderando occultare gli errori «dell'umana fragilità» concorreva così a salvare le madri da qualunque molestia.

15. I pubblici funzionari mancavano contro la morale.
16. Le pene contro la libidine erano troppo blande.
17. Era necessaria una commissione che avesse il compito di premiare i genitori poveri che si fossero distinti nell'educare la prole.
18. Il numero dei parroci era troppo scarso in confronto alla popolazioni, le parrocchie mancavano di cooperatori e i ministri erano poco esperti.
19. La tenuità dei proventi ecclesiastici, costringeva molti preti a dividere i loro pensieri tra il ministero sacro e i privati interessi.
20. Mancava in molti sacerdoti «quell'educazione che costituisce il vero ecclesiastico».
21. Da parte dei parroci era necessario un linguaggio «non frammisto» a citazioni latine «per non lasciar sortire l'uditorio senza che nulla abbia compreso e senz'alcun giovamento».
22. La mancanza di sinodi diocesani per applicare congiunti gli stessi rimedi al male.
23. Era necessario l'ausilio delle corporazioni religiose destinate all'educazione, come i Gesuiti, i Barnabiti, i Cappuccini, i Riformati, i Carmelitani Scalzi, cosicché si sarebbe combattuto l'ateismo e il libertinaggio.
24. La gioventù amoreggiante, i coniugati e i liberi «che coltivano corrispondenze sospette» dovevano essere sorvegliati dai parroci. E la civile autorità avrebbe dovuto cooperare perché i soldati in permesso non coltivassero illecite tresche.
25. Le promesse, i giuramenti e gli sponsali segreti arbitrari e prematuri non producevano alcuna obbligazione legale, era quindi necessario porvi rimedio con disposizioni legislative più efficaci.
26. Sia nelle università che nei ginnasi, i giovani erano abbandonati a sé stessi. Erano privi di sorveglianza e direzione, ed erano circondati da pessimi esempi e da occasioni pericolose proprio nell'età in cui si sviluppavano le passioni. Inoltre vivendo in città popolate, lontani dai genitori o dai tutori, alloggiati presso famiglie non esemplari e forse scostumate, non potevano

che guastarsi.

27. Erano necessari più oratori parrocchiali «avendo nelle visite vescovili ritrovato una gran differenza di costume tra li paesi e le contrade di città ove questi esistono in confronto degli altri».

28. Erano da eliminare dalle scuole alcuni libri che contenevano espressioni oscene ed equivoche.³³

Contrariamente all'opinione generale, che notava un decadimento della pubblica moralità, la Direzione Generale di Polizia ravvisava invece dei miglioramenti grazie alle azioni governative dirette a moderare i vizi, a correggere le cattive abitudini della gioventù e a preservare tanti figli dalla corruzione, in particolare dove c'era povertà e ozio, attraverso l'insegnamento della morale e della religione impartita dalle scuole pubbliche e dai stabilimenti di educazione.

Ed essendo i disordini figli dell'immoralità, tra i rimedi più efficaci venivano suggeriti «la propagazione degli istituti di educazione e l'erezione di congregazioni religiose che istruissero la gioventù».³⁴

Dopo aver presentato le osservazioni degli ordinariati e delle delegazioni, il Governo concludeva la sua relazione affermando che «non tanto enorme come si crede» era l'aumento delle nascite e che non fosse da prendere «alcuna diretta misura per arrestarlo». I risultati dell'indagine passarono a Milano e poi a Vienna.

L'inchiesta non produsse alcunché. Dopo tre anni, il 14 maggio 1834, l'Aulica Cancelleria Riunita di Vienna chiedeva al Governo che i deputati comunali vegliassero «nella sfera delle loro attribuzioni», perché fossero osservate le prescrizioni che intendevano eliminare il vagabondaggio; i fanciulli e la servitù avrebbero dovuto essere istruiti nella religione; i padri di famiglia, i deputati e i comuni avrebbero dovuto porre attenzione alla moralità e alla disciplina»; doveva essere sorvegliato il contegno dei maestri di scuola e l'esatto adempimento dei loro doveri; dovevano applicarsi le leggi già dirette in materia di polizia contro l'immoralità congiunta allo scandalo; erano da far osservare le prescrizioni relative al mantenimento dei figli illegittimi.³⁵

§ 1.1.2. «Non eccitare e molto meno obbligare»

A causa dell'alto numero di bambini esposti nei pii stabilimenti delle province venete, con la circolare del 13 dicembre 1832 n°43723/3431 il Governo chiese la cooperazione di monsignor patriarca Monico, il quale avrebbe dovuto avvertire i parroci della diocesi perché «non fosse usata

³³ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. LXXI, b. 4183, ndp. 25841/3948.

³⁴ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. LXXI, b. 4183, ndp. 4382/1187.

³⁵ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. LXXI, b. 4183, ndp. 9876/393.

violenza alle madri illegittime» costringendole ad inviare i propri figli ai pii istituti, pur essendo essi «aperti a questo uopo».³⁶

Il Governo infatti aveva il «superiore sospetto» che le aumentate esposizioni dipendessero, soprattutto in campagna, dai parroci che, con il pretesto di prevenire gli scandali e «mossi da non bene inteso zelo», convincessero ed addirittura obbligassero le madri a mandare nei pii luoghi la prole illegittima, causando così anche le aumentate spese per i medesimi.

In quel modo però si sarebbero dispensate le madri da un dovere imposto dalla natura, dalla religione e dalle leggi civili, eliminando inoltre qualsiasi possibilità che col tempo si potesse riparare ai falli commessi.

Dopo aver scritto a tutte le regie delegazioni per sapere se «tale disordine» sussistesse anche nelle altre province, dai riscontri pervenuti al Governo era chiaro che anche nelle altre province si osservavano gli stessi inconvenienti. Addirittura alcuni sacerdoti si assumevano la spesa del trasporto del bambino all'ospizio, e quando la madre di un illegittimo non voleva obbedire loro, desiderando tenere il piccolo con sé, i curati facevano appello alle regie delegazioni perché avvenisse la separazione.

L'unico possibile «riparo» per quel disordine era quello di scrivere una circolare ai vescovi perché potessero influire presso i rispettivi parroci sul «non eccitare e molto meno obbligare le madri illegittime ad inviare i loro parti alle case degli esposti».

La risposta del Patriarca al Governo fu eloquente. Secondo monsignor Monico infatti, si sarebbero dovute eccettuate dal monito fatto dal Governo tutte quelle madri illegittime che per povertà non avessero potuto alimentare sufficientemente i figli e tutte quelle madri che, sebbene non fossero povere, tenendo con sé le proprie creature si sarebbero esposte alla pubblica infamia. Queste ultime, inoltre, avrebbero dovuto risarcire il Pio Luogo di una parte o di tutta la spesa sostenuta per il mantenimento del piccolo.

Il pericolo a cui andavano incontro le madri povere nel tenere con sé la prole illegittima era quello di lasciarla perire di fame, di freddo e d'incuria. Non avendo marito infatti, quelle madri, non avrebbero potuto condividere con nessuno le spese necessarie per vivere e per allevare i figli.

Riguardo poi alle donne che correvano il pericolo «di restare infamate per aver seco la prole», era facile capire a quanti inconvenienti sarebbero andate incontro, se non fossero state indotte ad allontanarla da sé.

Prima di tutto, dalla loro infamia ne sarebbe nato un pubblico scandalo, secondariamente sarebbe divenuto impossibile per loro «un onesto collocamento in matrimonio», perché quelli che non avevano avuto nessun riguardo a disonorarle, certamente non si sarebbero fatti nessuno scrupolo nemmeno nel abbandonarle, nonostante avessero promesso loro di sposarle.

Chi mai avrebbe sposato una donna che aveva già dei figli, frutti dell'altrui «dissolutezza»? Quelle infelici, avendo già perduto il pudore e non potendosi più sposare, «trascorrerebbero senza dubbio a quegli ultimi eccessi che suggerisce la passione, e dei quali non sono rari gli esempi».

³⁶ ACPVe, *Opere pie*, Istituto S. Maria della Pietà, b. 14, ndp. 21530/1759.

E quelle madri quale tipo di educazione avrebbero potuto dare ai loro figlioli? «Prive di onestà, di morale e di religione, non sarebbero certo atte ad insinuarne in altri i principi né colla voce né coll'ese[m]pio»: e qualora avessero desiderato farlo, non ne avrebbero tratto alcun frutto perché la prole già arrivata agli anni del discernimento e venuta a conoscenza della propria origine, non avrebbe che disprezzato una madre «infame» rifiutando qualunque istruzione ed ammonizione, arrivando in poco tempo a imitarla e a superarla «nel vizio».

Per questi motivi, il Patriarca pregava l'eccelso Governo non solo di non vietare ai parroci l'allontanamento delle proli illegittime dalle loro madri, nei due casi di povertà e d'infamia, ma di prestare loro aiuto, qualora occorresse, perché si potesse effettuare più facilmente la separazione tra madre e figlio che era «di somma importanza per la pubblica morale, per l'onore delle madri e per l'educazion de' figliuoli». Ecco quindi che nelle Case degli Esposti quella prole veniva «preservata», veniva salvato l'onore della madre, ed era difesa la pubblica morale.³⁷

§ 1.2. Sulla soppressione della ruota³⁸

Con il Regio Decreto 15 febbraio 1833 n° 3472-314, le Regie Delegazioni Provinciali vennero chiamate dal Governo a rassegnare un rapporto in merito al quesito «se potesse levarsi la così detta *scafetta*»³⁹ e se al suo posto si sarebbero potuti introdurre altri metodi, tra i quali «delle tasse da far pagare alle madri degli esposti».

Gli esposti nelle province venete, potevano essere: figli illegittimi di donne miserabili; figli illegittimi di donne che cedevano alla seduzione, e che presidiate dal pudore, volevano salvarsi dalla diffamazione; figli legittimi di genitori per bene, ma poveri e quindi impotenti a mantenere la prole; figli legittimi di genitori non poveri, ma immorali.

³⁷ ACPVe, *Opere pie, Istituto S. Maria della Pietà*, b. 14, ndp. 1069; 43723/3431. ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. CIII, b. 4534, nndp. 570; 3700/311; 7448/580; 43723/3432; 21530/1759; 22893/1847; 13343/960; 17543/1897; 35963; 16978/1172; 48185/3803; 1069; 31610/1844.

³⁸ A Venezia, con il provvedimento governativo emanato il 30 maggio 1807 dal Governo napoleonico, la *scafetta* venne sostituita dalla ruota. Nella prima metà dell'Ottocento, la ruota era posizionata vicino al ponte dei Becchi, poco dopo la metà del secolo invece venne spostata in calle della Pietà, vicino alla Riva degli Schiavoni, nel lato sinistro dell'edificio. P. Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza*, op. cit., p. 6; AMVe, 1850-1854, IX.4.23, Lettera dell'Amministrazione dell'Istituto degli Esposti alla Congregazione Municipale in data 24 agosto 1854; AMVe, 1855-1859, IX.4.24; ASVe, Genio Civile, A, disegno 60, Lavezzari Filippo, Pianta del piano terreno all'istituto della Pietà, sulla riva degli Schiavoni, con il progetto dei lavori da eseguire, metà secolo XIX.

³⁹ Il termine «scafa» in veneziano significa «acquaio». La *scafetta* era una nicchia collocata nel muro di cinta dell'Ospedale della Pietà per introdurre i bambini nello stabilimento. G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Cecchini, 1856, p. 613.

La *scafetta* misurava 1,506 m. di lunghezza, 72,4 cm. di larghezza e 37,6 centimetri di profondità. ASVe, Ospedali e luoghi pii, b. 721, filza 323; A. Martini, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino, Loescher, p. 817.

I pareri delle Delegazioni furono unanimi, non era possibile togliere la scafetta nella quale si deponevano i neonati illegittimi, perché così facendo si sarebbero facilitati i delitti: gli aborti, le esposizioni degli infanti davanti alle porte delle chiese, gli annegamenti e gli infanticidi stessi.

E se fosse stato necessario presentare i bambini all'amministrazione, quali genitori avrebbero consegnato i propri figli? Grande sarebbe stato il timore e la vergogna di essere scoperti, e difficoltoso sarebbe stato reperire qualcuno che l'avrebbe fatto al loro posto per non incorrere in sospetti e derisioni.

Infatti le persone che si assumevano il compito di portare gli esposti alla ruota lo facevano di notte per non essere né viste, né riconosciute.

Anche la possibilità di imporre una tassa per l'accoglimento di quegli infelici non poteva essere concretizzata, perché avrebbe obbligato i genitori ad una pubblica ricognizione, producendo come conseguenza inconvenienti e delitti.

§ 1.2.1. L'origine e lo scopo della scafetta

La ruota è un vecchio arnese, che fu, non sappiamo se inventato o adoperato la prima volta nel 1198 nella Pia Casa di Roma. Materialmente la ruota non è altro che un cilindro vuoto con una larga apertura nella sua superficie convessa. Essa gira verticalmente sul suo asse nel vano di una finestrella, che all'altezza di mezzo uomo guarda da un lato sulla via, e mette dall'altro in una stanza terrena del brefotrofio. Di giorno un'imposta chiude la finestra e nasconde cotesto arnese alla vista dei passanti. Nella notte, rimossa l'imposta, il cilindro rimane scoperto colla bocca rivolta alla strada. Messo che vi sia dentro il bambino e tirato il campanello d'avviso, che ci sta d'appresso, la ruota viene rigirata a presentare la sua bocca verso la stanza. Il nuovo ospite è raccolto dal rotaro senza vedere e senza essere veduto, e l'atto dell'esposizione legale è consumato.⁴⁰

In Italia, la ruota venne istituita per la prima volta a Roma da Innocenzo III, papa dal 1198 al 1216. Costernato dalla vista di tanti bambini recuperati cadaveri nel Tevere, dov'erano stati gettati ancora vivi, aprì un asilo destinato ad accoglierli e ad allevarli.

L'Italia fu il primo paese cattolico a utilizzare la ruota, e benché tardivamente, venne poi introdotta in tutta la penisola. La filantropica misura fece diminuire di molto il numero degli infanticidi, ma non fu sufficiente a farli cessare del tutto.

⁴⁰ G. Sartori e A. Carli, *Il brefotrofio di Venezia. Relazione al Consiglio provinciale*, Venezia, Antonelli, 1870, pp. 5-6.

L'istituzione della scafetta aveva uno scopo morale: suggellare nel più scrupoloso silenzio i fatti disonoranti. L'opinione pubblica rivolse «il maggior rigore» sopra il sesso debole, cosicché i falli di questo furono sempre considerati come marche incancellabili di disonore e di delitto morale che gli tolsero la pubblica stima e la possibilità di un vantaggioso matrimonio.

Se si fosse tolto alla donna il timore del pubblico disprezzo, si sarebbe lasciata vincere molto più facilmente dalla seduzione.

§ 1.2.2. La vergogna e l'infamia

Nelle province venete, le istituzioni religiose, quelle civili e l'educazione impartita dai padri avevano insegnato alle giovani l'importanza del pudore, che se talvolta non riusciva a prevenire gli errori, era però quasi sempre efficace a nasconderli se commessi «sotto un misterioso manto».

L'esistenza della ruota presso le Case degli Esposti mirava invece a conservare la virtù. Con la soppressione del «turno mobile» molto probabilmente si sarebbero moltiplicati gli infanticidi e le esposizioni di infanti, e si sarebbe persa un'istituzione consacrata dalla religione, dal Governo e dalla consuetudine.

Togliendo la scafetta, gli espositori dei bambini sarebbero stati obbligati a presentare i neonati all'Amministrazione, e avrebbero dovuto pagare una tassa più o meno onerosa, a seconda delle possibilità economiche della madre, il che equivaleva a toglierne lo scopo.

Perché l'offeso pudore delle madri divenuto palese, non conducesse a un atto così crudele e atroce, venne ideato un modo clandestino per esporre gli infanti, e venne proibita ogni indagine sulla loro origine.

La madre era generalmente «l'abbandonata» e la sola esposta all'infamia. Era perciò disposta a superare ogni ostacolo «di coscienza», pur di sottrarsi allo scorno, tanta era la disperazione.

Sia la sana morale, che la Polizia, avevano quindi tutto l'interesse a prevenire simili misfatti col non imporre alcuna disciplina, restrizione o difficoltà alla consegna dei figli illegittimi, e coll'incaricarsi di quegli esseri innocenti, salvati dalla morte, «crescono in servizio e vantaggio dello stato, aumentandone la popolazione e la forza».

Il rimedio funzionò, come previsto, ma il numero degli esposti crebbe a dismisura tanto che non furono più sufficienti, né l'ausilio della carità privata, né di quella pubblica. I Governi, i quali dovevano sostenere l'enorme peso economico, pensarono a soluzioni idonee per diminuire il numero di quegli infelici ricoverati, ma senza risultati soddisfacenti.

L'abolizione della ruota avrebbe potuto rinnovare inoltre «antichi casi»: di bambini caduti nelle mani d'infami trafficanti per i quali l'allevamento degli esposti diventava un atto «di turpe mercimonio»; di bambini venduti alle mendicanti, che si fingevano loro madri, con lo scopo di essere martoriati con storpiamenti e con piaghe, fino a farli perire d'inanizione per destare maggior pietà nei caritatevoli; di bambini venduti alle balie per essere sostituiti ad altri «allievi» che erano morti.

Il tributo che pagava ogni anno l'Erario per la prole esposta era gravosissimo, e il sempre crescente abbandono dei neonati era una delle piaghe più profonde che affliggeva l'Europa, specialmente quella cattolica.

Era necessario trovare un modo che ostacolasse l'introduzione illimitata degli illegittimi nella ruota, ma che nello stesso tempo non creasse funeste conseguenze come le avrebbe create l'abolizione del torno.

Una soluzione avrebbe potuto essere la diminuzione della capacità della ruota, fino a non poter contenere che un bambino appena nato. Alcune Case degli Esposti avevano scafette con aperture così ampie da accogliere fanciulli di due o tre anni, e se fossero stati rachitici, anche più grandi.

Non era comunque tanto scarso il numero dei figli illegittimi che venivano tenuti con sé dalle madri, con la speranza che cambiassero le difficili circostanze familiari o sociali di quel momento.

Erano gli incitamenti dei parroci, che in quei casi gridavano sempre allo scandalo, ad obbligare le madri a introdurre i piccoli nei pii stabilimenti. I bambini più grandicelli che non riuscivano più ad entrare nel torno si presumeva non rischiassero l'infanticidio, perché far sparire un fanciullo conosciuto da tutto il vicinato, era una cosa difficile da attuare.

Un altro metodo per far diminuire i bambini ricoverati negli Ospizi avrebbe potuto esser quello d'impedire l'esposizione dei legittimi. Non erano pochi infatti i figli legittimi barbaramente esposti nel Pio Luogo; e complici di quei genitori erano spesso i preti che li dichiaravano figli d'ignoti.

Un atto così ributtante veniva commesso anche da persone non socialmente povere. L'esposizione dei figli legittimi era dannosissima all'economia della Casa e la più contraria «alle leggi, ai sentimenti di natura, ai principi di religione e di morale, all'ordine delle famiglie e della società», doveva quindi essere considerata come una malattia cancerosa del corpo sociale da estirpare.

Era da condannare chi «soffocava la voce di natura esponendo in un pubblico ospizio la propria prole, confondendola con una «sventurata turba di esseri infelici», il cui generico nome era in società notato con sprezzo, condannandola a rinunciare «a quei sacri e dolci legami che congiungono i padri ai figli, e privandola della conveniente educazione e di quella sostanza che un giorno le spetterebbe, forzandola così a trascinare una misera vita». Quel padre o consanguineo, snaturato e ingiusto, avrebbe dovuto essere perseguitato e punito da una legge inesorabile.

A quello scopo, sarebbe stato utile un Regolamento di Polizia che potesse fare le giuste indagini. Nelle città si sarebbe potuto avere un commesso o anche più di uno, che aiutato dai capo-contrada avrebbe dovuto effettuare perlustrazioni domiciliari e controlli sui libri parrocchiali per verificare le nascite e conteggiare i nati. Il sapere che venivano effettuate indagini avrebbe potuto servire di freno contro l'esecrabile pratica di esporre un figlio legittimo.

Le delegazioni erano contrarie al togliimento della scafetta ed erano altresì contrarie all'introduzione di altre discipline coll'attivazione di un pagamento a carico delle madri degli esposti. Se l'eliminazione della scafetta, fosse servita a diminuire, di poco o di molto, il numero dei parti illegittimi, si

sarebbe dovuta levare, anzi probabilmente non sarebbe mai stata aperta, ma bisognava chiudere anche le Case degli Esposti, perché mancando ai genitori la prospettiva di poterli far mantenere a carico altrui, avrebbero dovuto provvedervi loro.

Prima che venisse aperta la scafetta, i bambini illegittimi venivano abbandonati sulle porte delle chiese e nelle pubbliche vie, anche durante il gelido inverno e in mezzo a pericoli di ogni sorta. Se la scafetta fosse stata tolta, probabilmente si sarebbero rinnovati quegli orribili delitti, senza peraltro diminuire il loro numero nel Pio Luogo.

I riguardi di umanità dunque consigliavano di non levarla, perché il Pio Luogo sarebbe stato obbligato ad accogliere gli illegittimi, esposti qua e là.

Si conosceva bene, quale impressione pericolosa al costume facesse, specialmente nei piccoli villaggi, il caso di una gravidanza illegittima, o di un neonato trovato esposto.

Lo scandalo sarebbe divenuto soggetto di comune mormorazione e di cattivo esempio. Peggio ancora sarebbe stato se le madri illegittime si fossero scoperte col mandare i loro parti all'ospedale. Quella facilità sarebbe divenuta fatale al pudore, che non poteva togliersi senza distruggere la pubblica costumatezza e la morale.

Riunendo tutte le considerazioni presentate, appariva evidente che il vantaggio economico del Luogo Pio sarebbe stato minimo o nullo, in confronto ai molti e vari inconvenienti, a cui sarebbero stati esposti gl'infelici illegittimi e la pubblica morale.

Per nessun motivo conveniva quindi levare la scafetta e al suo posto sostituirvi la presentazione dei neonati all'amministrazione, perché il metodo avrebbe facilmente rivelato i genitori dell'infante, rivelazione che erano interessati ad impedire dal sentimento di vergogna e di umiliazione.

La segretezza era necessaria perché ognuno era geloso del proprio onore, e perché le famiglie più visibili in società sarebbero state oggetto di critica.

1.2.3. Il dolore del feto

Lo stato di gravidanza, per tutte le donne, era circondato da pericoli, richiedeva quindi «i più delicati riguardi» per salvaguardare la salute del bambino.

Dalla gravidanza infatti dipendeva non solo la propagazione e la conservazione dell'intera specie umana, ma anche la sua salute e il suo vigore.

Se il feto era il frutto di una «sacra e legittima unione», sia il padre che la madre erano interessati alla sua manifestazione che ritornava «a conforto e considerazione» sociale. Ma se il feto fosse stato il frutto di una unione illegittima, questi portava tristezza, disonore e afflizione per il tardivo pentimento.

Attraverso la legge, la società ritenne necessario erigersi tutrice severa delle vittime innocenti di ogni colpevole unione, aprendo per queste ultime degli asili che le accogliessero.

Alcune di quelle madri, colpevoli e traviate, erano tormentate dall'idea di non poter nascondere la propria colpa, cercavano perciò il modo di occultarla, reprimendo aspramente la progressiva dilatazione del ventre, e soffocando nel segreto dell'animo le molte molestie, che portava con sé il corso della gestione, senza usare nessuna di quelle accortezze che la gravidanza richiedeva.

Veniva pregiudicata così sia la salute del feto che quella della madre, la quale aveva come unico conforto il pietoso ospizio che avrebbe accolto il suo bambino, giacché l'occultazione era impossibile e l'avvicinarsi del momento del parto rendeva necessari maggiori aiuti.

Ecco perciò che non era possibile aumentare le difficoltà per l'accettazione di quelle sciagurate nelle Case di Maternità, senza esporre in grave pericolo sia la loro vita, che quella del feto.

I frutti infelici di quelle malaugurate unioni normalmente si risentivano delle vicende che accompagnavano il loro sviluppo nell'utero materno; e le numerose perdite di vite umane avvenute nelle Case degli Esposti erano sotto gli occhi di tutti, in particolare di quei bambini trasportati in città dalla campagna.⁴¹

§ 1.3. L'abbandono del figlio. Una nuova identità

*«Si supplica la reggenza del pio ospitale a voler riguardare con occhio di perdilizione l'innocente fanciullo che indossa il presente scritto [...] Il mancante quadro rappresentante la Sacra Famiglia esiste nelle mani degli amorosi genitori del neonato qual contrassegno per poterlo inbreve riaver nelle ora dolenti lor braccia per un tanto distacco»;*⁴² *«Quest'infelice vitima [...] per sua e altrui disgrazia viene per ora spediuta da due sventurati amanti al pio luogo in Venezia»;*⁴³ *«Racomandata per eser il padre lontan paese è da madre amalata»;*⁴⁴ *«La madre di questo fanciullo ritrovasi inferma, e perciò non ha di che poterlo allimentare nemeno si può trovare persona a motivo della sua indigenza, viene perciò raccomandato che tosto che*

⁴¹ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-1834, fasc. CIII, b. 4532, nndp. 3211/332; 6124/1139; 6124/1139; 5445/356; 103; 4170/361; 7703/609; 5021/525; 230; 69; 125/10; 833. Con la delibera provinciale del 12 aprile 1871, a Venezia la ruota venne chiusa e sostituita dall'ufficio di accettazione il 1° gennaio 1872. Nella pratica però il nuovo metodo entrò in vigore solo gradualmente, l'espositore poteva utilizzare la ruota oppure consegnare il bambino a una Suora di Carità, a ciò incaricata, nello stanzino d'entrata. Dal 1° luglio 1875 l'esposizione dei bambini venne effettuata solo attraverso l'ufficio di accettazione, tuttavia dal numero degli abbandoni fu evidente che la soppressione della ruota non portò a nessuna diminuzione degli abbandoni. AMV, 1865-1869, VI. 1.8.

⁴² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1826 (a.c.), reg. 7, n. 303.

⁴³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 237.

⁴⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1828 (a.c.), reg. 9, n. 358.

*viene ricevuto venghi visitato da chierurgo a mottivo di avere un genocchio gonfio è grida nel tocarlo»;*⁴⁵ *«Per segno mezzo piccolo santo di carta in colori con langelo custode, ed una carta che dice per miserabilità»;*⁴⁶ *«Insuperabile ostacolo obbliga li tuoi genitori a mandarti, pel momento, in questo ricovero si supplica il direttore del pio luogo di avere per te ogni cura possibile, e si assicura che molto tempo non trascura che verrai richiamato al seno de' tuoi genitori li quali dovutamente soddisfaranno a qualunque spesa», ma la bambina non sarà più richiesta.*⁴⁷

Questi erano alcuni dei messaggi manoscritti che i bambini abbandonati alla ruota di Venezia portavano con sé all'intero dell'Istituto. Normalmente, non venivano spiegati i motivi che portavano la madre, o entrambi i genitori, ad abbandonare il proprio figlio al Pio Luogo, anche se i più comuni sembrano essere stati: l'illegittimità e la povertà.

Ho trovato solo un caso di nobiltà "dichiarata": *«Nel giorno 18 luglio 1840 si è presentata a questa Direzione la signora Paola Scarpa della parrocchia di S. Luca di Venezia ricercando dell'Esposito e presentò una fede del parroco di S. Maria del Rosario vulgo Gesuati nella qual fede stava indicato che detto esposito è figlio della Nobile signora Adelaide Dalla Torre [...] abita in calle Schiacina».*⁴⁸

Di rado i messaggi esternavano sentimenti d'amore, sofferenza, preoccupazione o senso di colpa. Erano frequenti invece le raccomandazioni: *«Questo figlio deve star poco nel luogo cosicche gli lo racomando»;* *«Si raccomanda alla sua attenzione»;* *«Sono pregate di avere tutta la premura per essa»;* *«Si spera di presto ricuperare»;* *«Siete pregati di aver carità per la suddetta»;* *«Si raccomanda alla sua assistenza»;* *«Prego che sia ben costodita».*

Scarse erano anche le notizie sull'identità dei genitori, tranne nel caso in cui i figli fossero legittimi: *«Nazario [...] per segno mezzo piccolo santo di carta tagliato da una parte informa di due cappe con il nostro Signor con il crocefisso dalla parte, ed una carta che dice Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Bragora in Venezia Pietro figlio di Antonio Bonaldi detto Spago da Lonigo diocesi vicentina soldato di fanteria di marina veneta, e di Catterina Fredi abitante in questa contrada calle del Forno al n° 3494».*⁴⁹

Alcuni dei motivi che potevano obbligare i genitori ad esporre il proprio figlio erano: la miseria, la disoccupazione, la malattia, la morte del coniuge.

«Adi 9 ottobre 1831 Giovanni Maria Vincenzo figlio di Vincenzo Friego e di Giulia Torre nato li 17 luglio 1831 di legittimo matrimonio batisato in parrocchia San Zaccaria questo viene posto in questo luogo per essere lattato ad

⁴⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 226.

⁴⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 411.

⁴⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 95.

⁴⁸ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 216.

⁴⁹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 280

ogeto che sua madre non puo lattarlo essendo in stato di malatia e di assoluta miserabilit  e per ci  prega di tenerlo in questo luogo fino che a compito il tempo del latte», ma il bambino morir  in campagna il 1° maggio 1833;⁵⁰ «Domenico figlio legittimo di Antonio Dedan di Lorenzo e di Maria Elisabetta del f  Antonio D'Este»;⁵¹ «Per segno un piccolo filetto di perle rosse con maschio e femina pendente al colo; ed una carta che dice Li 9 marzo 1820 La nominata Fortunata di mesi sei 6 compiti li 8 marzo anno corente, batesata viene rimessa in questo Pio Luogo per circostanza, che la madre di grave malattia viene in stato di non poter ricuperare la creatura; La sudetta e di legittimo matrimonio»;⁵² «figlio legittimo di Giovanni e della f  Catterina Bonato [...] rimasto senza madre perch    morta [...] viene dal padre stesso portato al Pio ospedale venezia». Il bambino verr  restituito «al proprio genitore».⁵³

I figli illegittimi, invece, portavano con s  pochi indizi e in genere riguardavano la madre.   evidente che la questione dell'illegittimit  molto spesso si accompagnava con quella della povert .

Una donna sola – nubile o vedova, con una professione o senza, abbandonata dal fidanzato o dall'amante, perch  incinta – difficilmente sarebbe riuscita a crescere un figlio da sola, soprattutto se non aveva il sostegno e l'approvazione della sua famiglia.

«Fede di battesimo che dice [...] Antonio figlio illegittimo di Antonia Gardelin di Mirano di religione cattolica di condizione faccendiera»;⁵⁴ «Per miserabilit , certifico io sottoscritto canonico curato con mio giuramento ancora che Giovanni Battista figlio illegittimo, e naturale della nubile e miserabile Elisabetta Zemmariola»;⁵⁵ «Una carta che dice Pregiatissima signora guardiana dalla canonica di Dolo ella ricever  da Antonia Poverello di Dolo un neonato illegittimo»;⁵⁶ «Dolo. Parte da questa parrocchia certa Maddalena Scatin portarla al pio ospedale di Venezia un bambino nato d'illigitimo, comercio battezzato col nome di Giuseppe»;⁵⁷ «figlia naturale, ed illegittima, di Anunziata Gambato, detto Perotto, del fu Giacomo, nubile miserabile, domiciliata in questa parrocchia nella localit  Borgo S.

⁵⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1831 (a.c.), reg. 10, n. 434.

⁵¹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1828 (a.c.), reg. 9, n. 94.

⁵² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 88.

⁵³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 377.

⁵⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 247.

⁵⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1831 (a.c.), reg. 10, n. 88.

⁵⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 72.

⁵⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 28.

*Pietro: questa neonata munita della presente attestazione verrà trasferita per l'ordine di questo locale municipio da Pio Luogo degli Esposti in Venezia, tale essendo la deliberata [...] libera volontà della suaesposta di lei genitrice la quale per essere realmente ed assolutamente miserabile non può contribuire alcuna cosa pel trasporto della medesima, è nemmeno può essere in ciò assistita da di lei parenti ascendenti;*⁵⁸ *«questa mattina e nata in questa parrocchia la presente bambina da copola illecita e da padre incognito; e che in questo stesso giorno [...] gli venne data l'acqua per assicurarla nel lungo viaggio»;*⁵⁹ *morirà in casa; «Figlia di padre incerto e di Eva Merini».*⁶⁰

Non appena entrato nel Pio Luogo, il bambino perdeva la sua vera identità per acquisirne un'altra, quella di «espосто». Nei registri *Ruota*, dopo aver segnato nel lato sinistro il numero di ingresso dell'anno in corso (camerale o solare), la scrivana annotava il vero nome del bambino, qualora venisse indicato: *«Desidero ardentemente che sia dato al bambino il nome di Antonio»*, *«sono pregati di porgier alla fonte il nome di Giovana»*, *«E li inporà il nome di Giuseppe Pietro»*, *«avrebbe il piacere che li che metese nome Giuseppe»*, *«farà grazia di porli il nome di Angelo»*; *«questi sono i nomi che le vennero posti, e si ricerca la gentile compiacenza acciò tal nomi siano ritenuti per norma»*.

A meno che non ne venisse richiesta la restituzione, il bambino non avrebbe mai più recuperato la sua vera identità.

Il nuovo nome veniva scelto dalla scrivana, in genere una 'figlia della Pietà', la quale seguiva una lista con tutta una serie di nominativi, rigorosamente in ordine alfabetico.

Dal 1825 al 1835 a ogni bambino veniva assegnato anche un cognome⁶¹ con stessa iniziale: *«Celestina Clamide»*, *«Cipriana Clani»*, *«Carlo Clario»*.

⁵⁸ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 235.

⁵⁹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 11.

⁶⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1831 (a.c.), reg. 10, n. 180.

⁶¹ Dal 1813 venne prescritto che tutti gli individui senza cognome dovessero sceglierne uno e farne la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove erano domiciliati. Nonostante gli ufficiali dello stato civile fossero stati eliminati dal nuovo Governo austriaco nel 1815, e i registri delle nascite, dei matrimoni e dei morti fossero stati affidati ai parroci, nessuna notificazione o determinazione aveva abrogato il citato decreto. Nell'ottobre del 1825, una circolare da Vienna informò che l'eccessivo utilizzo dello stesso cognome per gli esposti generava inconvenienti soprattutto nella coscrizione, quindi il Governo stabilì che venisse applicato a ogni esposto «un nome particolare e distinto» e vennero comunicate le seguenti disposizioni, con l'obbligo di attivarle immediatamente: «Articolo 1°: D'ora innanzi dovrà essere dato a ciascun esposto un cognome particolare; art. 2°: Ove presso qualche luogo pio gli esposti avessero un cognome comune per espressa disposizione di qualche testatore o benefattore, lo stesso nome sarà conservato, aggiungendovi però altro cognome particolare come sopra; art. 3°: Questa disposizione sarà messa in esecuzione al più presto possibile, e nel termine al più di tre mesi per tutti gli esposti che attualmente appartengono a ciascun luogo pio, sieno essi ricoverati e mantenuti entro lo stabilimento, sieno affidati a nutrici o custodi fuori della pia casa; art. 4°: Restano eccettuati da tale disposizione quegli esposti che avessero già cessato definitivamente di appartenere e stare a carico del luogo pio; art. 5°: Così pure restano eccettuati da tale disposizione tutti quegli esposti, il di cui

Capitava anche che la scrivana segnasse nel registro che: «*La suddetta carta parla per bambino, ma abbiamo ritrovato una bambina*». ⁶²

Qualora il piccolo fosse morto, nel registro veniva disegnato il simbolo di una croce, e veniva annotato: «morto in casa» cioè all'interno dell'Istituto della Pietà; «morto in campagna», cioè durante il baliatico o l'affidamento agli «allevatori»; o «morta a S. Alvisè», cioè nell'Istituto filiale della Pietà a S. Marziale, per sole fanciulle restituite dai genitori affidatari.

A volte i bambini giungevano alla Pietà già morti: «*di giorni 4 [...] Venuto nel torno morto*»; ⁶³ «*Bassano Bastolbo Abordo venuto in una piccola scatola di tola bianca infigura di uomo che apparisce di mesi quattro. La suddetta scatoletta fu tumulata col detto infetto nel cimitero di S. Michele di Murano*», ⁶⁴ «*Beato [...] nascente entrato in torno morto*». ⁶⁵

Nel ventennio compreso tra il 1815 e il 1835, di norma, non veniva segnato il motivo della morte; l'annotazione della malattia era un'eccezione: «*Morì in campagna li 20 marzo 1837 ore 5 pomerdiane malattia rachitide*». ⁶⁶

Sempre sul lato sinistro del registro, se l'esposta si sposava veniva annotato il nominativo dello sposo, la sua professione e la data del matrimonio.

Al centro della pagina dei *Libri Ruota*, la scrivana segnava il giorno, il mese e l'ora di ingresso. Gli espositori, chiunque fossero – i genitori, la levatrice, un conoscente o un estraneo – abbandonavano i bambini alla ruota durante

nome e cognome fosse già stato notificato alle rispettive istanze pupillari, ai quali perciò verrà conservato l'antico nome sotto il quale furono già annotati nei relativi registri; art. 6°: Successivamente di mano in mano che sarà ricevuto un esposto nel luogo pio gli verrà immediatamente imposto il proprio cognome particolare, e con esso notato nei registri dello stabilimento; art. 7°: A tal fine dovrà essere disposto un elenco abbastanza copioso di nomi differenti, che bastar possa pel corso almeno di sei anni, dopo dei quali potranno riprendersi i nomi medesimi nell'ordine stesso in cui si troveranno disposti nell'elenco. Qualunque vocabolo alterato, composto e ricomposto in diversi modi potrà servire alla formazione di nomi ideali con tutta facilità, avendo cura per ciò di evitare assolutamente quelli di famiglie già note e distinte; art. 8°: Nel caso che qualche figlio venisse esposto con un nome particolare, gli sarà conservato (aggiungendovene al più un secondo qualora le circostanze lo rendessero conveniente) potendo ciò servire al più facile e sicuro suo riconoscimento; art. 9°: Venendo legittimato o richiamato dai propri genitori qualche figlio, lascerà egli il nome che gli sarà stato imposto nel luogo pio per prendere quello della famiglia cui appartiene, com'è naturale; l'art. 10°: In caso di adozione si osserveranno le disposizioni dell' § 182 del codice civile universale austriaco; art. 11°: Di tre in tre mesi dovrà farsi la formale notificazione dei nomi che saranno stati applicati a ciascun esposto all'autorità comunale del luogo in cui è situato il luogo pio degli esposti a senso del decreto 11 giugno 1813 (qui il governo aggiungerà la data ed il numero della relativa disposizione posteriormente in proposito emanata [...]); art. 12°: Tutte queste disposizioni sono comuni agli esposti d'ambo i sessi, ma per non moltiplicare eccessivamente i cognomi, potranno servire per le femmine gli stessi cognomi che si applicheranno ai maschi, non potendo un tale duplicato produrre alcuna confusione; art. 13°: L'esecuzione delle presenti disposizioni è intieramente affidata ai direttori dei luoghi pii dei quali si tratta». ASVe, *Atti, Governo*, b. 1185, nndpp. 33747/5409; 3427; ASVe, *Atti, Governo*, b. 3247, ndp. 32186/3285.

⁶² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1822 (a.s.), reg. 6, n. 183.

⁶³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 150.

⁶⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 238.

⁶⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 239.

⁶⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 9.

le ore più buie della giornata per non essere notati: la sera, la notte e le prime ore dell'alba.

Qualora venisse indicata la provenienza del bambino in qualche carta, nella fede di battesimo, ad esempio, o in altri scritti che accompagnavano il neonato, la scrivana la annotava.

In alcuni casi veniva specificato il sestiere o la parrocchia di residenza: «S. Marco», «S. Michiel», «S. Luca», «S. Silvestro», «S. Benedetto», «S. Felice», «Frari», «S. Zaccaria», «S. Pietro di Castello»; l'isola della laguna, ad esempio «Burano»; il paese, ad esempio «Dolo», «Chioggia», «Portogruaro», «Rosolina», «Adria», «S. Vito», «Viano», «Corbola», «Cavarzere», «Noventa di Piave», «Loreo», «Taglio di Po», «Gambarare», «Mira», «Cavazucarina», «Santa Maria Zobenigo»; o l'Ospedale: «dal ospedale di Venezia», «dal Civico Ospedale». A volte veniva segnata anche la nazionalità del genitore «Tedesco».

Se la vaccinazione contro il vajolo veniva effettuata veniva scritto «vaccinato», altrimenti «non vaccinato», più raramente, in caso di fallimento, «vaccinato senza effetto».

In genere, il personale della Pietà veniva sempre avvisato se l'esposizione era gemellare: «Viene consegnato a questo pio loco due bambini natti in un sollo parto [...] quali si recomanda per le vicere di Gesù Cristo che li venghi somministrato il santo batesimo»;⁶⁷ «gemelli di giorni due»;⁶⁸ «chi portò li sudetti bambini dice le portinare, che è gemelli»;⁶⁹ «chi portò le due suddette creature dicce che è giemeli», e scrupolosamente veniva disegnata una grande parentesi graffa che indicava la parentela dei bambini.⁷⁰

La percentuale di abbandono delle femmine e dei maschi era la medesima, con un leggerissimo incremento dell'elemento femminile. L'età del piccolo era quasi sempre definita come «nascente», cioè appena nato, segno che il bambino era un figlio illegittimo, nato e dopo poche ore – non appena l'oscurità lo avrebbe permesso – abbandonato.

I bambini legittimi, invece, venivano abbandonati più tardi, in genere dopo alcune settimane di vita o addirittura dopo alcuni mesi, probabilmente dopo che la famiglia aveva constatato di non poter sostenere l'alto costo del mantenimento.

Sono pochissimi invece i casi di abbandono di bambini già svezzati: «Nadalina di anni 4 entrata in torno», «Nazario di mesi 14», «Norberta [...] di anni uno».

I soli documenti materiali utili all'identificazione dell'esposto erano: il corredo,⁷¹ uno scritto o il segnale di riconoscimento.

Essendo appena nati, spesso le «strazze» dei bambini venivano «gettate all'acqua», cioè venivano bagnate di pipì.⁷² Se gli stracci erano talmente

⁶⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, nn. 110 e 111.

⁶⁸ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, nn. 361 e 362.

⁶⁹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, nn. 281 e 282.

⁷⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1828 (a.c.), reg. 9, nn. 44 e 45.

⁷¹ Vedi F. Doriguzzi, *Vestiti e colori dei bambini: il caso degli esposti*, pp. 513-537, in *Enfance abandonnée et société en Europe*, Roma, Ecole Française de Rome, 1991.

⁷² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 169 e anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 390.

vecchi da non essere più riutilizzabili, nei registri veniva annotato: «*il tutto inutile*». ⁷³

Alcuni neonati venivano abbandonati solo con un pochi stracci, altri con un corredino più dignitoso: «*con fassa⁷⁴ strazzona⁷⁵ formata di tela bianca, e mezza di robba rigata rossa e bianca, e strazzona d'intima per panesello⁷⁶»;⁷⁷ «*Ancilla nascente con due fasse strazze spinate bianche, una fornita di cambrich⁷⁸ segnata con due lettere L.O. fatte con turchino, due strazze bianche una di tela, è l'altra di canevazza,⁷⁹ camiseta di tela strazza è tre mezzi strazzi di fazzoletti bianchi di vapor⁸⁰ due nelle spalle è l'altro in testa*». ⁸¹*

Nella maggior parte dei casi, i messaggi venivano scritti dal parroco o dalla levatrice, più di rado dai genitori, perché analfabeti:

«*Vera in questa sera una fanciulla in pio luoco à quale da cinque o sei mesi in circa vera persona à prenderla dunque ciò in tanto che sia ben guardata e racomandata, ma la bambina morirà in campagna*»;⁸² «*venuta nella Casa della Pietà questa fanciulla dove che la madre brama che sia battezzata col nome di Verginia, e implora che la sudetta fanciulla sia bene costudita, che ha un giorno la putella sichiamerà contenta, e chi la costudira sara contenti*»;⁸³ «*da esser recuperata contro pagamento*»;⁸⁴ «*Di giorni 20... pel solo anno di latte, il povero fanciullo Giuseppe Angelo et.. viera un piccolo rosari etto con perlette nere ispirate con poca azza pendente al collo*», ma non torneranno più;⁸⁵ «*Questo giorno 23 novembre 1835 promette la madre di recuperare questo esposto appena avrà esso compiuto l'anno di latte come dalle fedi in quest'oggi presentate ed unite al segnale*». Verrà recuperato il 2 giugno 1836 da sua madre;⁸⁶ «*si rimette al pio luogo per cause particolari mentre sarà recuperato fra*

⁷³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 219.

⁷⁴ Fascia. G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneto*, op. cit., p. 262.

⁷⁵ La "strazza" era uno straccio, «un cencio di pannolino o altra roba consumata o stracciata». *Ibidem*, p. 713.

⁷⁶ «Picciol pezzuolo di panno lino o lano, che serve a molti usi domestici, ma specialmente per uso d'involgervi i bambini in fasce». *Ibidem*, p. 467.

⁷⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 5.

⁷⁸ «Sorta di tela bambagina più o meno fina, per lo più bianca, ed anche a colori di varie maniere». Boerio, op. cit., p. 121.

⁷⁹ «Sorta di pannolino grosso e ruvido». *Ibidem*, p. 128.

⁸⁰ «Specie di mussolina finissima che serve per abiti e forniture di donne». *Ibidem*, p. 778.

⁸¹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 10.

⁸² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 14.

⁸³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 64.

⁸⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 104.

⁸⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 299.

⁸⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 226.

*non molto tempo»;*⁸⁷ «*nelle fascie del bambino l'attrova [...] di segno perche nel momento che si volesse riprenderlo dall'ospicio sarà consegnata altra carta consimile incontra segno [...] le si raccomanda alla vostra Pietà».*⁸⁸

§ 1.3.1. Salvare l'anima⁸⁹

Alcuni bambini entravano nel Pio Luogo con la “fede di battesimo”, un certificato firmato dal parroco che documentava l'avvenuta amministrazione del sacramento e che era la copia dell'Atto di Battesimo annotato dal sacerdote nei *Registri dei battesimi* presenti in ogni parrocchia:

*«Fede di battesimo che dice: Regno Lombardo Veneto, provincia del Polesine, distretto di Adria: certifico io sottoscritto cappellano curato di avere in oggi battezzato un bambino, figlio naturale ed illegittimo di incognito padre e di Santina Caniato del fù Giovanni Battista nubile miserabile di condizione servente domiciliata in questa parrocchia [...] e di avergli in posto il nome di Giovanni Battista. Il padrino e stato Pietro Peggoletto del fù Vincenzo Sartore»;*⁹⁰ *«Fede di battesimo che dice Per miserabilità certifico io sotto scritto della chiesa parrocchiale di Santa Maria Tobenigo di Venezia come ne registri battesimali in detta chiesa esistenti s'attrova, e maggio 1833 trentatre Giovanni Bartolomeo Antonio figlio di Camillo dalla Venezia figlio del pio ospedale degli esposti di qui e di Francesca Bellis di Giovanni Iugali nato li 29 del decorso aprile alli ore 10 della sera [...] con mezzo agnus di setta in colori»;*⁹¹ *«Fede di battesimo che dice: faccio fede, io sottoscritto, parroco di detta chiesa che nel giorno otto 8*

⁸⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 74.

⁸⁸ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 68.

⁸⁹ Gli esposti «o che sieno trovati colla cartella o senza cartella del battesimo ricevuto, debbon battezzarsi sotto condizione». A. M. De' Liguori, *Il confessore diretto per le confessioni della gente di campagna*, Monza, Corbetta, 1825, pp. 234-235. Il battesimo è considerato come la porta di tutti gli altri sacramenti, l'inizio della rigenerazione spirituale, il fondamento della vita cristiana, un rito sacro che inizia l'uomo alla religione cristiana e alla Chiesa in qualità di suo membro. Il battesimo purificava l'anima dal peccato. F. Scarpazza, *Teologia morale ossia compendio d'etica cristiana*, Venezia, G. Rossi, 1801, Tomo VI, Parte II, *Del Battesimo*, Cap. I. *Del nome, natura, ed istituzione del Battesimo*, pp. 101-151. A. M. De' Liguori, *Istruzione, e pratica per li confessori*, Venezia, Remondini, 1759, pp. 3-12. Sulla questione dell'animazione del feto, vedi: F. Scarpazza, *Teologia morale*, op. cit., Tomo III, Parte V, Cap. V, *Dell'aborto*, pp. 121-128; A. Prosperi, *Dare l'anima: storia di un infanticidio*, Torino, Einaudi, 2005; L. Allegra, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in *Storia d'Italia, Annali 4. Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 897-947.

⁹⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 185.

⁹¹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 362.

*aprile 1834 fu battezzato in questa chiesa parrocchiale il neonato Giovanni Antonio Maria, figlio naturale di Gerardo Grassi del vivente Vincenzo Veneto, fabro ferraio, domiciliato nella parrocchia de SS. Ermagora e Fortunato in calle del Aseto il quale si è già dichiarato padre del suddetto bambino».*⁹²

Altri bambini venivano abbandonati con un semplice scritto: «Viene confidato il presente fanciullino e per timore che il signor lo prendesse alli eterni riposi gli viene presentato laqua sacra»;⁹³ «Da S. Donà [...] questa mattina e nata in questa parrocchia la presente bambina da copola illecita e da padre incognito; e che in questo stesso giorno [...] gli venne data l'acqua per assicurarla nel lungo viaggio».⁹⁴ «Ebbe l'acqua sopra un piede»;⁹⁵ «Verà questa sera in questo pio loco un fanciullo il quale avuto laqua in asione e cio sia raccomandato»;⁹⁶ «Una carta che dicce [...] ebbe l'acqua dal sotto»;⁹⁷ «Avendo avto l'acqua per sicurasione e per volontà dei suoi sfortunati genitori».⁹⁸

Invece i piccoli che non erano stati battezzati ricevevano il battesimo nel Pio Luogo: «Carta che dicce [...] in questo giorno si ha portato in questo Pio Luogo un bambino il qualle e mancante dell'acqua battesimale e si spera in Dio Signore di ricuperarlo»;⁹⁹ «Viene consegnato caldamente raccomandato à questo pio luoco il unito fanciullo [...] il quale implorarsi somministrare il Santo Battesimo»;¹⁰⁰ «raccomandata la signora direttrice di battezzare questo bambino».¹⁰¹

In caso dubbio tuttavia, il bambino veniva battezzato dal cappellano della Casa «sub condicione», cioè con la formula: «*Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.*»¹⁰²

Per pericolo di morte, il Santo Battesimo poteva venire impartito anche dalla levatrice:¹⁰³ «Pregitissima signora scrivana li 9 aprile 1827 alle ore 8 della sera – Dolo Riceverà per mezzo di Antonia Poverello di Dolo una illegittima neonata a cui da fu data l'acqua battesimale in casa della levatrice»;¹⁰⁴ «Fu battisatto alle ore otto antimeridiane, ebbe avuto l'acqua battesimale nella testa, dalla comare»;¹⁰⁵ «La suddetta bambina ebbe laqua dalla nena per esser moriente».¹⁰⁶

⁹² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 187.

⁹³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 319.

⁹⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 11.

⁹⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1828 (a.c.), reg. 9, n. 367.

⁹⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 171.

⁹⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1831 (a.c.), reg. 10, n. 137.

⁹⁸ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1828 (a.c.), reg. 9, n. 90.

⁹⁹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1831 (a.c.), reg. 10, n. 443.

¹⁰⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 235.

¹⁰¹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1834 (a.c.), reg. 12, n. 273.

¹⁰² G. Moroni Romano, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, Vol. III, Venezia, Tip. Emiliana, 1840, voce *Battesimo*, pp. 202-225.

¹⁰³ A. M. De' Liguori, *Il confessore diretto*, op. cit., p. 231.

¹⁰⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 172.

¹⁰⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 250.

¹⁰⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1826 (a.c.), reg. 7, n. 241.

In alcuni scritti venivano nominati anche i padrini: «*Carta che dicce [...] Giuseppe di genitori incerti fu battezzato da me Bernardo Giulio Tirappelle Economo spirituale padrini al sacro fonte furono Giuseppe di Francesco Manzuto, e Cattarina moglie di Giovanni Gerardi ambi di questa parrocchia*».¹⁰⁷

§ 1.3.2. «Per segno»¹⁰⁸

«*Si prega di custodire la fanciulla gelosisimamente non rilasciarla a chichesia senza il preciso scontro di questo segnale; rispondendo effettivamente à qualunque altro che la fanciulla è già morta. Di ciò s'implora la pietà dell'Istituto fino a quando verrà recuperata da chi la stessa appartiene*»;¹⁰⁹ «*sono pregate di custodire bene questo scritto unito alla bambina accio non posi essere cambiata*»;¹¹⁰ «*Per segno una piccola carta che dice 26 maggio 1822 Datto alla luce un figlio di Giovanni Bortolusci consegnato ad Elisabetta Marcon comare levatrice della parrocchia di S. Simeon Profetta marcato con mettà di S.*

¹⁰⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 154. A. M. De' Liguori, *Il confessore diretto*, op. cit., p. 235-237.

¹⁰⁸ Per una bibliografia sui segnali di riconoscimento italiani tra Settecento e Ottocento, vedi in particolare: F. Doriguzzi, *I messaggi dell'abbandono: bambini esposti a Torino nel '700*, in "Quaderni storici", n. 53, 1983, pp. 445-468. I saggi di: F. Reggiani, "Si consegna questo figlio...". *Segnali, messaggi, scritture*, pp. 135-157; E. Puccinelli, "... e si desidera per nome", pp. 159-163; E. M. Riva, "... e per segno una piccola chiave", pp. 165-179; A. Alberti, "... e per segno una mezza immagine", pp. 181-203; N. Vismara, "... e per segno una moneta", pp. 205-223, in "Si consegna questo figlio". *L'assistenza all'infanzia e alla maternità dalla Ca' Granda alla Provincia di Milano 1456-1920*, a cura di M. Canella, L. Dodi, F. Reggiani, Ginevra-Milano, Skira, 2008. I saggi di: E. Renzetti, *Il segno degli esposti*, pp. 23-32; G. Andreotti, *I contrassegni degli esposti, forme di una sensibilità magico-religiosa nel Polesine del secondo Ottocento*, pp. 170-196; C. Grandi, *Il segno segreto (secoli XVIII-XIX). Breve rassegna dei segnali dei brefotrofi di Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo e Verona*, pp. 287-305, in *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda. L'infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX)*, a cura di C. Grandi, Treviso, Edizioni Fondazione Benetton Studi e ricerche/Canova, 1997. A. M. Maccelli, *Bambini abbandonati a Prato nel XIX secolo: il «segnale» come testimonianza di un'identità da perdere o da ritrovare*, pp. 815-833, in *Enfance abandonnée et société en Europe*, Roma, Ecole Française de Rome, 1991. Vedi anche: C. Corsini, *Nome e classe sociale. Gli esposti*, pp. 565-591, in SIDES, *La demografia storica delle città italiane*, Bologna, Clueb, 1982. F. Doriguzzi, *Vestiti e colori dei bambini: il caso degli esposti*, pp. 513-537, in *Enfance abandonnée et société en Europe*, Roma, Ecole Française de Rome, 1991. D. Sella, *Santini e immagini devozionali in Europa dal secolo XVI al secolo XX*, Lucca, M. Pacini Fazzi Editore, 1997. A. Milano, *Come riconoscere un trovatello. Uno strano uso delle carte da gioco*, in "Charta", a. II, n. 2, gennaio-febbraio 1993, pp. 38-41. V. Pranzini, *Storia breve del santino. Piccola guida per conoscere la produzione italiana ed europea, a stampa e manufatta, delle immaginette devozionali, dal Cinquecento ai primi decenni del Novecento*, in "Strumenti di collezionismo", Ravenna, Ed. Essegi, 1997.

¹⁰⁹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 368.

¹¹⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 186.

Antonio di Padova farà grazia di meterghe nome Giovanni Bortolusci.¹¹¹

Il segnale di riconoscimento è divenuto un'importante testimonianza materiale per la storia dell'infanzia abbandonata. Nel ventennio studiato, i segnali più semplici erano quelli in cui veniva scritto solo il nome del bambino o il nome e la data di nascita, in un pezzo di carta; ma veniva usato come segnale anche la lista della spesa, la lista dei conti, o altro: «*Per segno una strica di carta dissignata a quadrelli fatti con pena*».¹¹²

La maggior parte dei segnali era costituita da santini, i più diffusi erano quelli con l'immagine della Vergine Maria, della Madonna con Gesù Bambino in braccio, di Gesù Crocifisso, dell'Angelo custode, dei Santi e della Sacra Famiglia.

In questi anni non sembra ci sia stato un santo più presente di altri, notiamo: santa Lucia, sant'Anna, santa Caterina, santa Apollonia, san Giuseppe, san Francesco, sant'Antonio, san Gaetano, san Vincenzo Ferreri.

Oltre ai santini, colorati o in bianco e nero, venivano usati come segnali di riconoscimento anche oggetti, integri e smezzati, come monete, carte da gioco, orecchini, rosari, pezzi di stoffa, ma non sempre pervenuti fino a noi; in alcuni casi veniamo a sapere della loro presenza nelle fasce del bambino solo dalle annotazioni riportate nei registri Ruota.

Nella maggior parte dei casi, le immagini sacre erano divise in due parti, i tagli più comuni erano: obliquo, verticale, orizzontale, «a cappe»; più raramente l'immagine era lasciata intera.

I messaggi manoscritti erano quasi sempre messaggi mediati, chi li scriveva era in genere la levatrice o il parroco per un destinatario preciso: l'istituzione. È difficile capire che tipo di sentimento stava vivendo in quel momento il genitore espositore.

Se la scrivana non riusciva a decifrare il messaggio, nel registro Ruota annotava, ad esempio: «*Carta scritta in tedesco che non si cappisce, se non che dice Venezia li 19 giugno 1819*»,¹¹³ o «*per segno mezzo santo di carta in colori che non si cappisce che santo sia*».¹¹⁴

Nella carte troviamo scritto: «*si raccomanda che si conservi il presente segno per essere recuperata un giorno*»;¹¹⁵ «*Per segno una picciola carta che dicce [...] verà in questa sera un bambino ed e raccomandato perche vera ricercato*»;¹¹⁶ «*Sarà un giorno domandato con l'altra mettà di questo segnale*».¹¹⁷

Il segnale aveva anche una importantissima valenza protettiva, non solo identificativa, quantitativamente infatti emergono le immagini sacre. I

¹¹¹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1822 (a.s.), reg. 6, n. 161.

¹¹² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 27.

¹¹³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1819 (a.s.), reg. 4, n. 222.

¹¹⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 69.

¹¹⁵ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1831 (a.c.), reg. 10, n. 441.

¹¹⁶ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 360.

¹¹⁷ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 168.

genitori, ben consapevoli dell'alta mortalità infantile e dell'altissima mortalità degli esposti in particolare, quindi usavano il contrassegno come portafortuna.

Chi riteneva l'abbandono come un fatto momentaneo, in alcuni casi lo scriveva: «*e pregata la compiacenza dalla direttrice del Pio Luoco di trattenerlo in Venezia dovendo entro 3 mesi essere ricuperato*»¹¹⁸; «*questa fanciulla verà presto ricercato sichè viene raccomandato che sia data ad alevare in città piotostochè in campagna*»;¹¹⁹ anche se non sempre l'intenzione o la volontà di quel momento poi si concretizzavano. «*Confidiamo che il bambino sarà bene custodito è frà breve tempo veniremo prenderlo [...] Per chi sene averà preso la cura Iddio sello conservi, questo fanciulo è nato li 21 agosto 1833*». Il 28 febbraio 1834 il bambino venne restituito «*al povero Bianchini Sarto circondario di Santa Maria Maddalena in corte dell'Oglio al civico n°3564*».¹²⁰

Chi tornava a riprendere l'esposto era la madre, il padre, la levatrice o un'altra persona incaricata dai genitori. Le restituzioni potevano avvenire a distanza di pochissimi giorni dall'esposizione o a distanza di molti anni.

Qualora il bambino venisse riconsegnato, nei *Libri Ruota* veniva segnato il nome di chi recuperava il bambino, la data e l'indirizzo: «*18 dicembre 14 aprile 1834 Consegnato il suddetto alla povera Regina Tognon del fu Antonio, vedova di Andrea Bresolin a SS. Giovanni e Paolo*»;¹²¹ «*Addi 6 luglio 1827 consegnato il suddetto bambino alla signora Elena Vinhlen tedesca abita in S. Giuseppe in Paludo di Venezia al n°1163*»;¹²² «*Addi 14 febbraio 1820 Gregoria [...] 1836. 23 gennaio. Consegnata alla signora Marietta moglie di Spiridion Affolti abita in corte Bollani a San Giovanni Battista in Bragora per essere consegnata ai proprj genitori [...] non voleva farsi riconoscere da questa direzione*»;¹²³ «*Addi 7 marzo 12 detto ..consegnata la suddetta bambina alla propria madre per mezzo della levatrice patentata Vincenza Dal Mistro a San Pantaleone in corte del forno la quale rese astensibile il segnale che accompagna la bambina entrata nel torno esonerando l'istituto di qualunque ulteriore responsabilità in riguardo all'Esposta*».¹²⁴

§ 1.4. L'identità del figlio. Il caso di Fulvio Moro

Il 2 luglio del 1820 alle sette e mezza del mattino venne abbandonato un bambino alla Pietà, era il 218° bambino esposto di quell'anno. Nel registro *Ruota* vennero annotati pochissimi dati: «*di giorni 4 involto in strazze di tela il tutto inutile*».¹²⁵ La scrivana gli assegnò il nome: *Fulvio*.

¹¹⁸ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 313.

¹¹⁹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1822 (a.s.), reg. 6, n. 317.

¹²⁰ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 347.

¹²¹ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1833 (a.c.), reg. 11, n. 56.

¹²² ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1827 (a.c.), reg. 8, n. 6.

¹²³ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 62.

¹²⁴ ASMPVe, *Libro Ruota*, anno 1835 (a.c.), reg. 13, n. 148.

¹²⁵ ASMPVe, *Libri Ruota*, anno 1820 (a.s.), reg. 5, n. 218.

Dopo quell'ingresso venne registrato quello di una bambina, *Flaminia* «di mesi uno, involta in strazze di tela bianche», anche queste non più riutilizzabili.¹²⁶

Il padre di Fulvio, Giuseppe Moro di S. Vito del Tagliamento, in Friuli, dopo circa dieci anni si rifece vivo chiedendo la restituzione del figlio illegittimo, col desiderio di legittimarlo, per avvenuto matrimonio.

Al momento dell'esposizione però, non venne annotato alcun segnale di riconoscimento – normalmente un segno inequivocabile che i genitori non desideravano più recuperare quel figlio esposto – quindi la direzione della Pia Casa fu obbligata a ricorrere a delle prove suppletorie e volle richiedere anche il parere del Governo.

I FATTI. Il 29 giugno 1820 Teresa Ortis di S. Vito diede alla luce un bambino coll'assistenza della levatrice Montico, commissionata da Giuseppe quondam Bernardino Moro. Subito dopo il parto, sempre per ordine del Moro, il piccolo venne portato al Pio Istituto di Cordovado, per mezzo di Lorenzo Nonis, e da lì a quello di Portogruaro, mediante Domenica Camufriano, dove gli venne impartito il Santo Battesimo e dove ricevette il nome di Domenico.

Da questa Pia Casa degli Esposti, «col solito mezzo» di Giovanna Mattiuzzi, il bambino venne condotto nella sede di Venezia dove, per mancanza della fede battesimale, gli venne impartito nuovamente il battesimo *sub conditione*,¹²⁷ ricevendo il nome di Fulvio.

In punto di morte, la Ortis fece promettere al Moro di «rivendicare quel primo frutto del loro amore», allora l'uomo chiese la restituzione del figlio alla direzione dell'Ospedale di Portogruaro, filiale di quello veneziano, mancava però «qualunque indizio per poter subito corrispondere a siffatta ricerca».

LE TESTIMONIANZE. Sul parto, sulla nascita e sul trasporto del neonato a Cordovado non sorgeva alcun dubbio, poiché l'attestazione della levatrice era sufficiente a provare i fatti. Da quel momento in poi però, nonostante gli avvenimenti si riferissero a dieci anni addietro, i dati non combaciavano con le registrazioni della Casa Pia di Venezia: né riguardo alla data «di spedizione» dei due bambini, né all'ora del «deposito» alla ruota di Venezia da parte della portatrice, né alla provenienza.

Gli esposti provenivano entrambi da Portogruaro? Erano effettivamente quelli affidati alla Mattiuzzi dalla direzione del Monte di Pietà di Portogruaro, il 30 giugno o il 1° luglio 1820? Fu la Mattiuzzi a portarli al torno di Venezia o un'altra persona?

¹²⁶ L'espota morirà in campagna il 16 giugno 1822. ASMPVe, *Libri Ruota*, 1820 (a.s.), reg. 5, n. 219.

¹²⁷ Nel caso in cui il battesimo non fosse già stato impartito, veniva conferito dal sacerdote «sotto condizione», cioè con la formula: «*Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti*. G. Moroni Romano, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, Vol. III, Venezia, Tip. Emiliana, 1840, voce *Battesimo*, pp. 202-225.

La Mattiuzzi era portatrice di esposti da tanti anni, la Casa di Portogruaro ne conosceva il carattere, attività e lo zelo nel trasporto. Tuttavia la donna non ricordava l'epoca precisa della «traduzione» degli esposti a lei consegnati, dimenticanza che poteva essere attribuita «al suo idiotismo» o «a un difetto di reminiscenza».

Se da una parte però, le dichiarazioni da lei fornite apparivano decisamente insufficienti, non c'era d'altronde nessun'altra possibilità di procurarsi prove o testimonianze più attendibili per comprovare i fatti e per eliminare qualsiasi incertezza.

Dalla deposizione della Mattiuzzi, Domenico sarebbe entrato nel Pio Luogo di Venezia di notte e in compagnia dell'esposta Antonia, poi chiamata *Flaminia*, entrambi con le fedi del battesimo. Dal *Libro Ruota* risultava invece che Fulvio fosse entrato, da solo, alle ore 7 ½ antimeridiane, cioè a giorno fatto, e che mezz'ora dopo fosse entrata la bambina. Lavoro per cui, la portatrice ricevette la «pattuita mercede» il dì 3 luglio successivo.

Nel registro non c'era nessuna menzione sulla provenienza dei due bambini. Quest'ultima mancanza sorprende in modo particolare, perché la provenienza degli esposti dalle due case filiali di Chioggia e Portogruaro veniva sempre registrata dalle scrivane della Pietà nel margine destro del registro.¹²⁸

Secondo il Moro e la levatrice, il figlio della Ortis era stato trasportato al Pio Istituto di Cordovado col mezzo di Lorenzo Nonis, nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1820, mentre invece i registri di quell'Istituto dimostravano che il giorno 30 un bambino vi fu recato da altra persona, cioè da Domenica Camusina, e neppure constava che vi fosse giunto quel solo, o se avesse quel «rosario di vetri colorati» che secondo il Moro e la levatrice, era stato unito per distintivo al bambino e del quale non si ebbe più traccia nei fatti posteriori.

I due esposti furono battezzati nella Chiesa di S. Andrea di Portogruaro il 29 e il 30 giugno 1820, il 30 giugno o 1° luglio furono spediti a Venezia.

Domenico, non avendo con sé la relativa fede, venne ribattezzato nella Pia Casa di Venezia. Il documento che normalmente si univa alle fasce dei bambini in procinto di partire per Venezia, grazie a concordi dichiarazioni, non c'era, forse, secondo la portatrice «per essersi persa nell'atto di depositare il bambino nel torno», avvenendo il fatto di notte.

Risultava inoltre inverosimile che una portatrice di esposti provenienti da un Pio Istituto, si tenesse celata e depositasse i bambini nella ruota del

¹²⁸ Come confronto, trascrivo due registrazioni di bambini esposti provenienti da Portogruaro, vicine temporalmente a quella in questione: «Addi 23 [...] ore 6 pomeridiane. Da Portogruaro. Candido [...] di giorni 8 con pezzo di fassa rigata turchina, e bianca strazza, e piccola strazza di tela bianca. Carta che dice: "Provincia di Venezia, distretto di Portogruaro, comune di S. Michiele, parochia di S. Giorgio [...] 14 maggio 1820 ec."». ASMPVe, *Libri Ruota*, reg. 5, n. 174. E «Addi 14 luglio 1820 ore 6 e mezza pomeridiane. Da Portogruaro. Geltruda [...] di giorni sei involta in strazze bianche di tela, e di robba tovagliata, ed un brazio di cordella miniata setta perlina, e bianca legata alle piante. Carta che dice: "Portogruaro 11 Luglio 1820 Ruffina proveniente da Cordovato in apparenza di giorni tre di parenti incerti"». ASMPVe, *Libri Ruota*, reg. 5, n. 231.

Luogo Pio, anziché consegnarli ai custodi che attendevano più vigili di notte che di giorno il ricevimento di quegli infelici.

Invece di essere avvolto in fasce poi, il piccolo era «involto in stracci», cosa questa degna di rimarco. Mancava inoltre la prova che il Moro e la Ortis fossero nubi all'epoca della procreazione del figlio, prova necessaria, giacché i figli adulterini non potevano legittimarsi; e mancava la prova del matrimonio attraverso il quale si sarebbe potuto legittimare il figlio.

La vicenda si concluse positivamente. L'11 maggio 1832 Fulvio venne riconsegnato a suo padre «in ordine della Casa degli Esposti».¹²⁹

§ 1.5. Legittimo o illegittimo? I dati statistici¹³⁰

Nei libri di ingresso dei bambini nel brefotrofio della Pietà vennero registrati tra il 1815 e il 1835 una media di 414,6 esposti all'anno (vedi Tab. 1).¹³¹

Se questi bambini fossero figli legittimi o illegittimi, da questa fonte, non risulta; inoltre la provenienza dell'esposto non poteva essere comprovata da dati amministrativi.¹³²

Chi esponeva – madri, padri, padrini, parenti, portatori di esposti ecc. – poteva arrivare a Venezia da qualsiasi città, pur essendo residente nella provincia; non sempre infatti il bambino veniva abbandonato nell'ospizio geograficamente più vicino.

¹²⁹ ASVe, *Atti, Governo*, 1830- 1834, fasc. CIII, b. 4533, nndp. 39487/2855; 9647/877; 1406; 25011.

¹³⁰ Tutte le percentuali sono state calcolate in base ai dati forniti nelle note al testo.

¹³¹ Per il ventennio esaminato, i registri superstiti sono quelli degli anni: 1819 (a.s.); 1820 (a.s.); 1822 (a.s.); 1826 (a.c.); 1827 (a.c.); 1828 (a.c.); 1831 (a.c.); 1833 (a.c.); 1834 (a.c.); 1835 (a.c.). Risultano mancanti quindi i registri degli anni: 1815, 1816, 1817, 1818, 1821, 1823, 1824, 1825, 1829, 1830, 1832, poco più della metà. ASMPVe, *Libri Ruota*, regg. 4-13.

¹³² Per una suddivisione delle esposizioni legittime da quelle illegittime, nei documenti amministrativi ottocenteschi del brefotrofio, sarà necessario aspettare l'elezione di Gian Domenico Nardo (1802-1877), medico chioggiotto, a presidente dell'Istituto degli Esposti. Nei registri è indicato il nominativo dell'esposto, dei genitori e della balia alla quale venivano affidati. ASMPVe, *Registri legittimi*, anni 1859-1895, regg. 1-7.

Sugli esposti legittimi vedi: G.D. Nardo, *Considerazioni sulla convenienza igienica e morale di non valersi dell'Istituto degli Esposti per dare allattamento a que' figli legittimi di miserabili*, Venezia, Cecchini, 1865; Id., *Sugli importanti motivi che obbligano a mantenere attenta sorveglianza sulla consanguineità che può esistere tra i fanciulli esposti e sul loro destino : considerazioni*, Venezia, Antonelli, 1865; Id., *Sui mezzi più efficaci ad impedire che qualche figlio illegittimo rimanga occulto ossia non iscritto nei registri civili e quindi senza tutela legale e che qualche figlio legittimo sia trasmesso come esposto all'Istituto dei Trovatelli*, Venezia, Antonelli, 1863; Id., *Sulla identità personale dei figli abbandonati, sulle questioni giuridiche che su di essa potrebbero insorgere e sul valore dei mezzi finora proposti onde guarentirla*, Venezia, Antonelli, 1860.

Tabella 1. *Numero di Esposti entrati per anno*

NUMERO REGISTRO	ANNO	BAMBINI ENTRATI
Reg. 4	gennaio-dicembre 1819	453
Reg. 5	gennaio-dicembre 1820	415
Reg. 6	gennaio-dicembre 1822	418
Reg. 7	novembre 1825-ottobre 1826	469
Reg. 8	novembre 1826-ottobre 1827	364
Reg. 9	novembre 1827-ottobre 1828	390
Reg. 10	novembre 1830-ottobre 1831	464
Reg. 11	novembre 1832-ottobre 1833	414
Reg. 12	novembre 1833-ottobre 1834	369
Reg. 13	novembre 1834-ottobre 1835	390

FONTE: ASMPVe, *Libri ruota*, regg. 4-13.

Dalle fonti statistiche del Governo, basate sui registri parrocchiali di battesimo dell'intera provincia, è possibile però conoscere le percentuali dei bambini esposti e la loro suddivisione in figli legittimi e illegittimi.

Il ritorno della Casa d'Austria a Venezia comportò infatti un radicale cambiamento nelle registrazioni riguardanti lo stato civile. Mentre in epoca napoleonica le dichiarazioni delle nascite, dei matrimoni e delle morti venivano affidate agli impiegati degli uffici comunali,¹³³ dal 1° gennaio 1816, con l'entrata in vigore del *Codice Civile Austriaco*, i registri vennero riconsegnati ai parroci,¹³⁴ i quali dovevano compilare i registri civili e spedirne gli estratti alle autorità competenti ogni trimestre, basandosi sull'anno solare.

¹³³ *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, 1806, vol. I, pp. 169-223.

¹³⁴ *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie venete*, 1815, vol. II, P. II, p. 98; cfr. Notif. Gov. del 19 gennaio 1816. *Ivi*, vol. III, P. I, p. 40.

Possiamo constatare quindi che nel trentennio dal 1770 al 1799 vennero esposti nelle province venete un totale di 37.702 bambini, una media di 1.256,73 all'anno, dei quali a Venezia 14.124 (37,46%); a Padova (e Polesine) 4.869 (12,91%); a Verona 7.391 (19,60%); a Vicenza 4.209 (11,16%); a Treviso (e Belluno) 3.412 (9,04); in Friuli 3.697 (9,80%).¹³⁵

Mentre nei ventiquattro anni successivi, dal 1800 al 1823, vennero esposti un totale 38.069 bambini, una media di 1.586,20 all'anno, dei quali a Venezia 11.307 (29,70%); a Padova (e Polesine) 5.431 (14,26); a Verona 7.828 (20,56); a Vicenza 4.844 (12,72); a Treviso (e Belluno) 4.257 (11,18); in Friuli 4.402 (11,56).

A Venezia, secondo i dati governativi, al principio del 1817 i bambini erano 8.141, dei quali 7.995 legittimi (98,20%) e 146 illegittimi (1,79%); al principio del 1818 i bambini erano 8.490, dei quali 8.333 legittimi (98,15%) e 157 illegittimi (1,84%);¹³⁶ al principio del 1819 i bambini erano 9.696, dei quali 9.458 legittimi (97,54%) e 238 illegittimi (2,45%); al principio del 1820 i bambini erano 9.965, dei quali 9.453 legittimi (94,86%) e 512 illegittimi (5,13%); al principio del 1821 i bambini erano 9.719, dei quali 9.499 legittimi (97,73%) e 220 illegittimi (2,26%);¹³⁷ al principio del 1822 i bambini erano 10.447, dei quali 10.246 legittimi (98,07%) e 201 illegittimi (1,92%).¹³⁸

Prendendo l'anno 1823 come campione, si calcola che su una popolazione di 1.894.437,¹³⁹ i nati nelle province venete fossero 82.229, dei quali ne vennero *presumibilmente* esposti 5.894, quindi la proporzione era di 1 esposto ogni 321 abitanti¹⁴⁰ e di 1 esposto ogni 47 nati.¹⁴¹

Tra l'ultimo trentennio del Settecento e il primo trentennio dell'Ottocento, si nota quindi un certo aumento,¹⁴² anche se il numero complessivo dei bambini abbandonati alla ruota nelle province venete era nettamente inferiore al numero dei bambini abbandonati nella sola città di Milano, nella Pia Casa di S. Caterina alla Ruota dove, dal 1797 al 1818, furono abbandonati un totale di 40.852 bambini,¹⁴³ contro i 33.781 bambini delle province venete.¹⁴⁴

¹³⁵ A. Quadri, *Atlante di 82 tavole sinottiche relative al prospetto statistico delle provincie venete*, Venezia, Tip. Andreola, 1827, p. 169.

¹³⁶ ASVe, *Atti, Governo*, anno 1820, fasc. XVIII.

¹³⁷ ASVe, *Atti, Governo*, anno 1818, b. 1608, n°20848, XVIII.

¹³⁸ ASVe, *Atti, Governo*, b. 2722, ndp. 14590/1345.

¹³⁹ A. Quadri, *Prospetto statistico*, p. 57; Id., *Atlante*, p. 61.

¹⁴⁰ Id., *Prospetto*, p. 52; Id., *Atlante*, p. 57.

¹⁴¹ Id., *Prospetto*, p. 53.

¹⁴² Id., *Atlante*, p. 170.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 60.

¹⁴⁴ *Ibidem*, pp. 169-170.

Tabella 2. *Prospetto Esposti Province Venete e Milano dal 1797 al 1818*

ANNO	PROVINCE VENETE	MILANO
1797	1309	1700
1800	1430	1628
1810	1592	1871
1815	1719	2280
1816	1671	2625
1817	1658	3082
1818	1553	1835

FONTE: A. Quadri, *Prospetto statistico delle province venete*, Venezia, Tip. Andreola, 1826, p. 54.

Tabella 3. *Numero di nascite legittime, illegittime e proporzione a Venezia dal 1817 al 1827*

ANNO	NATI	LEGITTIMI	ILLEGITTIMI	PROPORZIONE
1817	8653	8501	152	56:1
1818	8936	8771	165	53:1
1819	9533	9352	181	52:1
1820	9453	9298	155	60:1
1821	9659	9461	198	48:1
1822	10559	10400	159	65:1
1823	9569	9420	149	63:1
1824	10482	10321	161	64:1
1825	10327	10173	154	66:1
1826	10462	10314	148	70:1
1827	10029	9881	148	67:1

FONTE: ASVe, *Governo*, 1830-1834, b. 4183, fasc. LXXI, 124, 1/39.
 N.B.: La città di Venezia. Comprende i distretti di: Venezia, Mestre, Dolo, Chioggia, Loreo, Ariano, S. Donà, Portogruaro

Tabella 4. *Numero di Esposti entrati, morti e giunti all'età normale a Venezia dal 1817 al 1827*

ANNO	ENTRATI	MORTI	PERCENTUALE	GIUNTI ALL'Età NORMALE	PERCENTUALE
1817	517	323	62,47 %	194	37,52 %
1818	416	241	57,93 %	220	52,88 %
1819	453	181	39,95 %	272	60,04 %
1820	415	191	46,02 %	224	53,97 %
1821	457	143	31,29 %	314	68,70 %
1822	418	186	44,49 %	232	55,50 %
1823	395	194	49,11 %	201	50,88 %
1824	416	171	41,10 %	245	58,89 %
1825	400	109	27,25 %	291	72,75 %
1826	484	158	32,64 %	326	67,35 %
1827	357	130	36,41 %	227	63,58 %

FONTE: ASVe, *Governo*, 1830-1834, b. 4183, fasc. LXXI.

Tabella 5. *Popolazione delle province venete nel 1823*

PROVINCE	POPOLAZIONE	MASCHI	FEMMINE	NATI	ESPOSTI
VENEZIA	242.669	116.439	126.230	9.985	394
PADOVA	277.981	137.233	140.748	13.048	345
POLESINE	132.628	65.077	67.551	6.081	-
VERONA	271.657	135.471	136.186	11.018	311
VICENZA	295.093	147.854	147.239	13.267	259
TREVISO	231.799	116.929	114.870	10.241	185
BELLUNO	115.113	56.794	58.319	5.683	-
FRIULI	327.497	160.717	166.780	12.906	224
TOTALE	1.894.437	936.514	957.923	82.229	1.718

FONTE: A. Quadri, *Prospetto statistico*, p. 39 e pp. 81-82;
 Id., *Atlante di 82 tavole sinottiche*, pp. 52, 66, 170.

Tabella 6. *Proporzioni fra gli Esposti e gli abitanti delle province venete nel 1823*

PROVINCE	ESPOSTI
VENEZIA	1 a 106
PADOVA e POLESINE	1 a 310
VERONA	1 a 269
VICENZA	1 a 471
TREVISO e BELLUNO	1 a 312
FRIULI	1 a 922

FONTE: A. Quadri, *Atlante di 82 tavole sinottiche*, p. 59.

Tabella 7. *Proporzioni Esposti viventi nelle province venete nel 1823*

PROVINCE	VIVENTI IL 1° GENNAIO 1823	VIVENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1823		
		NELLE CASE PIE	FUORI DELLE CASE PIE, A SPESE DELLE MEDESIME	TOTALE VIVENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1823
VENEZIA	2.224	503	1.766	2.269
PADOVA	827	103	791	894
POLESINE	-	-	-	-
VERONA	967	161	848	1.009
VICENZA	590	229	397	626
TREVISO	709	86	655	741
BELLUNO	-	-	-	-
FRIULI	307	50	305	355
TOTALE	5.614	1.132	4.762	5.894

FONTE: A. Quadri, *Prospetto statistico*, p. 247; Id., *Atlante di 82 tavole sinottiche*, p. 168.

A Venezia, al principio del 1824 esistevano un totale di 10.083 bambini, dei quali 9.890 legittimi (98,08%) e 193 illegittimi (1,91%); al principio del 1825 esistevano un totale di 10.743 bambini, dei quali 10.500 legittimi (97,73%) e 243 illegittimi (2,26%); al principio del 1826 esistevano un totale di 10.884 bambini, dei quali 10.243 legittimi (94,11%) e 641 illegittimi (5,88%); al principio del 1828 esistevano un totale di 10.137 bambini, dei quali 9563 legittimi (94,33%) e 574 illegittimi (5,66%);¹⁴⁵ al principio del 1829 esistevano un totale di 9988 bambini, dei quali 9414 legittimi (94,25%) e 574 illegittimi (5,74%); al principio del 1830 esistevano un totale di 10.395 bambini, dei quali 9801 illegittimi (94,28%) e 594 legittimi (5,71%); al principio del 1831 esistevano un totale di 10.427 bambini, dei quali 9736 legittimi (93,37%) e 691 illegittimi (6,62%); al principio del 1832 esistevano un totale di 10.044 bambini, dei quali 9.426 legittimi (93,84%) e 618 illegittimi (6,15%); al principio del 1833 esistevano un totale di 10.626 bambini, dei quali 9.991 legittimi (94,02%) e 635 illegittimi (5,97%).¹⁴⁶

Dai dati governativi risulta quindi che, dei 149.785 bambini nati a Venezia, 143.548 erano legittimi (95,83%) e 6237 erano illegittimi (4,16%).

Qualche errore di metodo però era avvenuto perché nelle province venete nella conversione tra il computo dell'anno solare e dell'anno camerale,¹⁴⁷ ci fu qualche confusione.¹⁴⁸

Le due statistiche effettuate dal Governo, l'una calcolata in base ai prospetti anagrafici annuali e l'altra in base all'inchiesta governativa del 1830, rilevavano numeri differenti per l'undicennio compreso tra il 1817 e il 1827:

¹⁴⁵ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-34, b. 2722, ndp. 14590/1345.

¹⁴⁶ ASVe, *Atti, Governo*, 1830-34, b. 4164, fasc. LXVII, 2/1.

¹⁴⁷ L'anno camerale, o militare, iniziava il 1° novembre perché la definizione dei comparti coscrizionali avveniva durante i primi giorni del mese di novembre e in base alla suddivisione della popolazione (matrimoni, nascite, morti, emigrazioni, trasferimenti) per le questioni militari e finanziarie l'anno iniziava da quel periodo. Cfr. Art. 17 della Sovrana Patente sulla coscrizione 17 settembre 1820 in *Collezione di leggi*, cit., 1820, vol. VII, P. II, p. 29. La circolare governativa del 20 maggio 1820 richiedeva all'intera pubblica amministrazione di seguire l'anno camerale. *Collezione di leggi*, vol. VII, P. I, p. 401.

¹⁴⁸ B. Bertoli, *Illegittimi registrati nel Veneto durante la Restaurazione*, in *Economia e società nella storia dell'Italia contemporanea*, A. Lazzarini (a cura di), Roma-Vicenza, Edizioni di Storia e Letteratura-Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1983, pp. 83-107.

Tabella 8. Prospetto nati, illegittimi, esposti, per gli anni 1817-1827

ANNO	ESPOSTI	MORTI	GIUNTI ALL'Età NORMALE	ANNO	ESPOSTI	MORTI	GIUNTI ALL'Età NORMALE
1787	481	120	361	1817	517	323	194
1788	479	170	309	1818	416	241	220
1789	479	189	290	1819	453	181	272
1790	467	208	259	1820	415	191	224
1791	507	201	306	1821	457	143	314
1792	508	164	344	1822	418	186	232
1793	524	149	375	1823	395	194	201
1794	534	202	332	1824	416	171	245
1795	500	164	336	1825	400	109	291
1796	498	181	317	1826	484	158	326
1797	455	194	261	1827	357	130	227
TOTALE	5432	1942	3490	TOTALE	4773	2027	2746

FONTE: B. Bertoli, *Illegittimi registrati nel Veneto durante la Restaurazione*, p. 88

CAPITOLO 2. L'ISTITUZIONE

§. 1. Cenni storici

L' Ospedale della Pietà fu fondato nel 1346 dal francescano Pietro d'Assisi. Fra Pietro nacque ad Assisi intorno al 1300 dalla famiglia «de Guanchola», a vent'anni entrò nell'Ordine dei Frati Minori di S. Francesco, dove si distinse nello studio delle lettere, tanto che tra i suoi allievi secolari vi era Bartolo da Sassoferrato, celebre giureconsulto.

Nonostante le poche notizie biografiche su fra Pietro, è certo che si trovasse a Venezia prima del 1335, probabilmente per motivi di predicazione, e che impietosendosi di fronte all'abbandono di tanti bambini nelle pubbliche strade, decise di istituire un luogo dove raccogliarli ed allevarli.

Il primo testamento in favore dell'ospizio risulta essere stato quello del mercante Domenico Trevisan di S. Lio, redatto il 10 agosto 1336, nel quale si legge: «Item voio e ordeno che ali garzoni e garzone che viene getadi e vene chiamati la pietta per loro nutrimento sia dadhe quatro libre per dio e per lanima mia».

Tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV vennero emanate una serie di leggi riguardanti la pubblica moralità, i giochi e la prostituzione, segno che «il senso morale si abbassava col crescere della civiltà», come dice il Molmenti.

L'istituzione di un ospizio per trovatelli era nuova a Venezia, tuttavia in molte altre città italiane – ad esempio a Roma, Parma, Arezzo, Lucca, Pisa, Vicenza, Udine, Padova, Firenze – la pia istituzione era già stata fondata nel XIII secolo, per opera di filantropi religiosi o laici.

Dopo aver ricevuto il riconoscimento legale della fondazione dal Senato Veneto, il francescano ottenne il permesso di questuare. Il suo grido: «Pietà! Pietà!», gli valse il soprannome di «Pietruccio della Pietà», diminutivo derivante dal fatto che l'uomo era «pusillus», cioè basso di statura.

Grazie alla carità dei contemporanei, fra Pietro poté prendere a pigione diciassette case vicino alla Chiesa di S. Francesco della Vigna, in una corte che ancora oggi è denominata «Corte della Pietà», e vi ospitò i bambini esposti.

Furono numerose le difficoltà economiche che fra Pietro dovette affrontare per far fronte ai lavori di restauro degli edifici, per alimentare le balie e sostenere il personale impiegato nell'Ospedale, ciò nonostante l'attività assistenziale del francescano venne approvata dal Vescovo di Castello, dal Patriarca di Grado e da Papa Clemente VI.

A chi finanziava la pia istituzione venivano concesse indulgenze speciali, così in breve tempo l'ospizio crebbe. I bambini vennero separati dalle bambine, i primi continuarono ad essere alloggiati alla Vigna, dove venne istituita una confraternita di uomini sotto il patrocinio di S. Francesco d'Assisi; la cura delle bambine invece venne affidata a una confraternita di donne, sotto il titolo di S. Maria dell'Umiltà alla Celestia.

Le due Scuole vennero istituite legalmente dal Senato Veneto con il Decreto, approvato dal Maggior Consiglio, il 18 luglio 1346, sotto il dogado di Andrea Dandolo.

Alcune case nella zona tra il Ponte del Sepolcro, la Calle della Pietà e il Ponte dei Bechi, appartenenti alla parrocchia di S. Giovanni in Bragora, furono acquistate da fra Pietro per i bambini; mentre per le bambine fece apportare delle miglione all'ospizio.

Il doge costituì fra Pietro unico Priore dei due luoghi pii, e gli concesse di nominare un gastaldo e una gastalda per sovrintendere alle due congregazioni. Papa Clemente VI gli conferì la facoltà di fare testamento, perché la sua opera potesse continuare anche dopo la sua morte.

Nel testamento, redatto il 12 luglio 1348, si legge: «Io fra petrucio fio che fo de Guanchola de la citade de Sise in questo modo ordeno el mio testamento in lo qual ordeno che la casa el logo de la pietade lo qual è posto in la contrada de san Zane bragola de Venesia hedificado e fatto per mi in la ditta citade etc. Item mie commissarii ordeno e constituischo che sia missier Marcho moro e lo gastaldo dela scola de miser sen francescho. E la gastolda dela congregacion de la dona de humilitade e ser Masio dale tele de la contrada de sen lio e Marcho spicial dela contrada de sen provolo li quali commissari mei voyo che possa far e desfar per la plu parte de loro tuto quello che sia el meyo deli poveri e deli fantolini delo ditto Ospitale, como mi medesimo». Alcune disposizioni vennero attuate nel dicembre del 1349, quindi si suppone che fosse quello l'anno della sua morte.

A fra Pietro successe fra Pacino, il quale continuò ad elemosinare per i trovatelli con il benessere del doge Venier. Il nuovo Priore elesse quindi i gastaldi delle due Scuole, ognuna con la sua «Mariogola», ossia la Madre Regola.

La carità pubblica e quella privata fecero sì che l'opera del suo fondatore, sebbene con alterne vicende, proseguisse. Nei lasciti dei testamenti si legge ad esempio: «pei puoveri fantolini dela pietate» e alle balie «per nutrigar una creatura della pietà» o «laso a fra Petruzzo de l'Hospital de li fantolini de san Zane bragola lire zingue».

Dopo la morte di Lucrezia Dolfin, l'Ospizio della Pietà ereditò le diciassette case nelle quali venivano ospitati gli esposti; al nobile esempio, ne seguirono degli altri, come quello di Maria Altadonna che nel 1386 donò al Pio Luogo un podere, o quello della Priora Nicoletta che nel 1388 donò alcune case alla Bragora.

Nei primi anni del XVI secolo gli esposti e le esposte vennero riuniti alla Bragora nella stessa Casa, ampliata gradualmente attraverso le donazioni, gli acquisti o i lasciti di immobili. La Pietà continuò ad avere sempre bisogno degli aiuti economici delle magistrature cittadine, nonostante il giuspatronato dogale agevolasse il caritatevole soccorso.

Nel corso dei secoli, il numero dei ricoverati nell'Ospizio crebbe a dismisura, ad esempio, nel 1448 gli esposti assistiti, sia nell'Ospizio che

fuori, erano 4300; e nel solo 1550 vennero abbandonati alla Pietà 800 esposti.¹⁴⁹

Dal 1745 al 1760 venne costruita la nuova chiesa del Pio Luogo su progetto dell'architetto Giorgio Massari, denominata Santa Maria della Visitazione o della Pietà.

Le difficoltà materiali e il sempre crescente numero dei ricoverati obbligarono la pia istituzione alla nomina di commissioni per studiare delle riforme. Durante il periodo Repubblicano, la più conosciuta fu la «Deputazione Straordinaria alla regolazione dell'Ospedale della Pietà», istituita con Decreto del Senato il 30 maggio 1789, le cui proposte vennero sancite nel Piano approvato dal Senato con Decreto del 6 agosto 1791.¹⁵⁰

Dopo la caduta della Repubblica, la pubblica beneficenza ricevette sempre meno aiuti dai governi che si susseguirono a Venezia, mentre il numero degli ingressi nell'Istituto aumentava, le risorse economiche diminuivano drasticamente.¹⁵¹

Al *Magistrato sopra ospitali*, che aveva il compito di sorvegliare il Pio Luogo durante il governo repubblicano, successe prima l'amministrazione del Comune fino al 1807; poi dal 1807 al 1826 la prima Congregazione di Carità, finché dal 1826 la Pietà divenne (apparentemente) autonoma, in realtà il Governo austriaco ne esercitava il controllo.

§. 2. Le Case degli Esposti

A Venezia, nel 1815 gli ospizi nei quali erano ricoverati gli esposti erano: l'Ospedale di Santa Maria della Pietà, situato nella parrocchia di S. Giovanni in Bragora, e l'Ospedale di S. Alvise, istituito nel 1813, situato nella parrocchia di S. Marziale.

Alla Pietà era presente la ruota nella quale venivano portati i bambini esposti da persone ignote. Tutti i ricoverati nello stabilimento venivano allattati dalle balie permanenti e dalle balie ausiliarie retribuite a giornata, venivano vaccinati,¹⁵² e trascorso il periodo necessario per la vaccinazione, venivano affidati fuori dello stabilimento alle nutrici di campagna.

¹⁴⁹ Cfr. P. Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza*, op. cit.; G. Bianchini, *La Chiesa di S. Maria della Pietà in Venezia*, Venezia, 1896; B. Cecchetti, *Documenti riguardanti fra' Pietruccio di Assisi e lo Spedale della Pietà*, «Archivio Veneto», XV, (1885), tomo XXX, pr. I, pp. 141-147; A. Bosisio, *La Chiesa di S. Maria della Visitazione o della Pietà*, Venezia, Tip. Emiliana, 1951; A. Ferro, *Cenni storici sull'Istituto*, op. cit.; G.D. Nardo, *Brevi cenni sull'origine e sullo stato attuale dell'Istituto degli Esposti di Venezia*, Venezia, Tip. Gattei, 1856; A. Niero e A. Tommaseo, *La Pietà a Venezia*, Tip. Comm., 1988; A. Pancino, *Cenni sulle origini*, op. cit.; Fr. L. Ranzato di Chioggia O.F.M., *Cenni e documenti su fr. Pietro d'Assisi O.F.M. (Fra Pietruccio della Pietà)*, in «Archivium Franciscanum Historicum», 1915; G. Tassini, *Curiosità veneziane*, Venezia, 1933.

¹⁵⁰ Cfr. C. Grandi, *Il baliatico esterno nel «Piano di generale regolazione del Pio Ospitale della Pietà» di Venezia del 1791*, op. cit.

¹⁵¹ A. Pancino, *Cenni sulle origini*, op. cit., p. 2.

¹⁵² Il pus vaccino veniva sperimentato sui bambini dell'Istituto degli Esposti sotto la sorveglianza del medico provinciale; se l'innesto aveva effetto positivo, di seguito veniva distribuito a tutti i vaccinatori delle province venete. Da alcuni documenti degli anni Trenta,

Gli esposti ricoverati nell'Ospedale della Pietà si dividevano nei seguenti reparti: 1° Esposte adulte, dai diciotto anni fino alla vecchiaia; 2° Esposti maschi denominati "ballottini", dal settimo anno fino al diciottesimo anno; 3° Esposti d'ambo i sessi spoppati, così detti "a pane", dal primo al settimo anno; 4° Esposti lattanti provvisoriamente trattenuti nell'ospedale, finché non fossero stati affidati a villiche educatrici (circa venti al giorno, per i quali si mantenevano stabilmente nell'ospedale dieci nutrici); 5° Esposti d'ambo i sessi e di ogni età, spesati presso villiche educatrici, fuori dello stabilimento (se maschi non maggiori ai dieci anni, se femmine non maggiori ai quattordici, poiché successivamente a quelle età non erano più di peso all'amministrazione).

Dal primo reparto delle esposte adulte venivano scelte le sorveglianti che avevano il compito di servire e di governare i reparti dei maschi ballottini, figli a pane e poppanti.

Un buon numero delle esposte erano impegnate come cantanti e musiciste nel coro della chiesa e nelle moltissime funzioni sacre che vi si celebravano nel corso dell'anno.¹⁵³

Le poche esposte rimanenti erano quelle inabili per infermità o per senilità ed erano adibite ai lavori «di bianco», una parte del guadagno la trattenevano per sé e una parte era a favore della Casa.

Le esposte ricevevano venti soldi al giorno; una piccola quantità di legna e di olio per il lume; medicinali in caso di malattia; assistenza medica e chirurgica; e biancheria.

Del secondo reparto facevano parte i maschi ballottini. Dopo il decimo anno d'età dell'esposto, ai tenutari non veniva più corrisposto il compenso, quindi generalmente i bambini allevati in campagna venivano restituiti al Pio Stabilimento.

I bambini venivano raccolti in una parte della Casa separata dalle femmine, dove imparavano l'aritmetica, la grammatica italiana, la lettura, la scrittura, la filatura.

Un sacerdote, chiamato "primo commesso", aveva il compito di occuparsi di quei ricoverati, veniva assistito da: un secolare col titolo di "secondo commesso", da due figli dell'Istituto e da un altro sacerdote, che due giorni alla settimana insegnava ai bambini la religione cattolica.

Un maestro calzolaio aveva la sua bottega nella casa di questo reparto, i suoi lavori servivano per calzare sia gli esposti ricoverati alla Pietà, che le figlie a S. Alvise; suo compito era anche quello di ammaestrare gli esposti nella sua arte.

I bambini venivano istruiti anche da un maestro sarto, il quale aveva il compito di provvedere all'abbigliamento. Il laboratorio della filanda era

conservati nel fondo del Governo, sappiamo che un pacco contenente pus vaccino era stato inviato al conte di Spaur, governatore delle province venete, da Londra per poterlo sperimentare sugli esposti. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4591, nndpp. 18149; 18146/1515; 20002/1664; 19236/1072. ASVe, *Atti, Governo*, b. 5493, ndp. 553.

¹⁵³ L'ospedale della Pietà era anche un importante conservatorio musicale, nel quale lavorarono maestri come: Scarlatti, Gasparini, Vivaldi, d'Alessandro, Porpora, Furlanetto. Nella scuola di musica dell'Istituto venivano accolte anche le figlie di facoltose famiglie per essere istruite ed educate. A. Pancino, *Cenni sulle origini*, p. 1.

diretto da un figlio dell'Istituto e occupava tutti i ricoverati del reparto, il guadagno veniva diviso per metà a beneficio dell'Opera Pia e per metà a vantaggio dei lavoranti.

Un infermiere, un portinaio, un cuoco, tre maestre guardarobiere con l'incarico di custodia, distribuzione, governo e racconcio degli effetti di vestiario, costituivano i serventi del reparto.

Giunti al compimento del diciottesimo anno, qualunque figlio cessava d'essere a peso dell'Ospedale e veniva congedato con la dotazione di due vestiti, due camicie, due paia di calze e un paio di scarpe.

I fanciulli venivano collocati presso qualche artiere come garzoni, o presso qualche onesta famiglia come serventi, anche prima che del compimento del diciottesimo anno, presentandosi l'occasione.

Tutti gli inetti al lavoro per fisiche imperfezioni rimanevano nell'Ospedale a vita, oppure venivano trasferiti in qualche altro stabilimento, se erano dei malati cronici.

Il reparto si divideva in tre classi: della prima facevano parte i ragazzi dai 16 ai 18 anni, della seconda facevano parte i fanciulli dai 13 ai 16, della terza i bambini dai 7 e ai 13.

L'alimentazione somministrata differiva nella quantità a seconda dell'età. Ai bottegai che prendevano gli esposti come garzoni venivano corrisposte £ 38.12 ogni trimestre. Il costo di ogni individuo del reparto ammontava invece a centesimi 29 al giorno.

Il loro vestiario era composto da: una giubba, un paio di calzoncini (di panno in inverno, di tela canepina color blu d'estate), una camicia, un paio di calze e un paio di scarpe. Il cambio della biancheria avveniva ogni otto giorni nella stagione estiva e ogni quindici giorni nella stagione invernale.

Nel 1818 venne approvato il *Regolamento disciplinare pel reparto Esposti ballottini ricoverati nell'Ospitale Santa Maria della Pietà*, composto di 83 articoli.

Il terzo reparto era composto dagli esposti spoppati denominati "a pane", compresi dal primo al settimo anno. Due maestre governanti sorvegliavano questa classe di ricoverati, assistite da due vice-maestre. Il vestiario e la biancheria somministrate non differivano da quelle dei ballottini, salvo nella grandezza. Nel reparto i bambini erano divisi in due classi. Il costo giornaliero d'ogni individuo era di 21 centesimi.

Il numero dei ricoverati era molto variabile, dipendeva infatti da molte circostanze, in particolare dalle carestie e dall'abbondanza dei raccolti. Nel primo caso, il numero degli esposti diveniva copioso, nel secondo caso viceversa minimo.

Per esempio negli anni 1815-1816 la Pietà ne ospitava duecento, tutti di ritorno dalla campagna, restituiti dalle loro nutrici per non vederli morire d'inedia.

Il Governo dovette concedere alle nutrici un aumento di sussidio da £ 3.07 mensili a £ 5.12, cosicché dal 1° maggio 1817 si poterono ricollocare tutti i fanciulli restituiti; i cinque bambini rimasti erano affetti da fisiche imperfezioni, furono perciò rifiutati dai villici.

Nel quarto reparto erano compresi i lattanti accolti provvisoriamente, cioè il tempo necessario perché si sviluppasse la vaccinazione contro il vaiolo, alla quale tutti i neonati venivano sottoposti.

Una maestra e una vice-maestra, scelte dal corpo delle ricoverate adulte, sorvegliavano e dirigevano questo riparto, sia dal lato economico che disciplinare.

L'accettazione delle nutrici era sempre preceduta dai più diligenti esami del chirurgo, il quale giornalmente visitava il reparto, e dal certificato del parroco del paese dal quale arrivava, attestazione che assicurava la sua condotta morale e cristiana.

Una volta accettata una nutrice, la donna doveva rimanere per contratto un anno intero nell'Ospedale, e nel caso fosse provvista di latte, anche oltre.

Dovere delle nutrici stabili era quello di disimpegnare tutte le incombenze occorrenti al reparto, sorvegliare attentamente gli esposti poppanti, farne frequenti rapporti alla maestra direttrice, verificare i bucati dei pannolini e della biancheria utilizzata.

Siccome il numero dei lattanti era sempre variabile, e in alcuni momenti era particolarmente alto, venivano assunte balie così dette "avventizie", le quali tre volte al giorno allattavano gli esposti. Il loro salario mensile era di £ 6,14, inoltre ricevevano mensilmente una discreta quantità di olio per condire i cibi, di sale e di farina bianca.

Del quinto reparto facevano parte gli esposti collocati presso villiche nutrici fuori dello stabilimento. Tutti gli esposti che venivano portati al turno dell'ospedale, ad eccezione ovviamente dei bambini morti, passavano alla campagna affidati a villiche balie.

Oltre a ricevere la tela per i pannolini *una tantum* – di seguito avrebbero dovuto provvedere loro stesse ai bisogni del bambino – le balie ricevevano a titolo di regalo per il viaggio £ 2,04, oltre a un mese anticipato di pensione.

Successivamente avrebbero riscosso la retribuzione di £ 6,14 se l'esposto era lattante, di £ 5,12 se era da pane.

Il compenso veniva corrisposto alle nutrici finché il maschio non avesse compiuto il decimo anno d'età, e la femmina il quattordicesimo anno. Spettava al parroco e alle autorità comunali la sorveglianza della nutrice. Il certificato di vita rilasciato dal parroco alla nutrice, e da essa prodotto all'amministrazione dell'ospedale al momento della riscossione delle mercedi, assicurava l'esistenza dell'esposto e del buon trattamento che riceveva sia moralmente che fisicamente.

Le nutrici potevano restituire gli esposti all'Ospedale sempreché i maschi non oltrepassassero il quindicesimo anno d'età e le femmine il dodicesimo. Trascorse le suddette età, non era più permessa la restituzione, gli esposti rimanevano quindi per sempre presso le loro nutrici.

Per animare i villici ad astenersi dalle restituzioni e per compensarli dell'allevamento dei bambini, nonostante la cessazione della retribuzione, i tenutari conseguivano dei "premi", nel caso in cui avessero mantenuto gli esposti maschi fino ai diciotto anni di età, e le femmine fino ai ventidue anni, oppure ancor prima purché si sposassero.

Compiuti i diciotto anni, gli esposti maschi ricevevano a titolo di sussidio £ 31,72; la nutrice £ 31,72; e il parroco £ 31,72, come compenso per l'educazione spirituale prestata all'esposto e per trovare villiche nutrici disposte ad allevare esposti. La spesa totale era di £ 95,16.

Per le femmine giunte ai ventidue anni o passate a matrimonio, spettava alla nutrice il premio di £ 63,44; al parroco £ 31,72; e all'esposta la dote nel caso si maritasse £ 126,89. La spesa totale ammontava a £ 222,05. Qualora un esposto morisse, si corrispondeva la cifra *una tantum* al parroco di £ 1,53.

Nella Casa di S. Alvise erano ospitate le esposte restituite dagli allevatori prima dei dodici anni. Lì venivano istruite nella religione, nella lettura e nella scrittura, nell'aritmetica e nei vari lavori femminili.

Se prima dei trent'anni non si fossero sposate, o non avessero trovato un lavoro come serventi nelle famiglie private, sarebbero passate nel reparto delle adulte nella Casa della Pietà. L'amministrazione era unica e unico era il direttore.¹⁵⁴

§ 3.1.1. Il baliatico interno

I bambini abbandonati alla ruota entravano nel Pio Stabilimento, spesso dopo un lungo viaggio, con l'urgente bisogno di essere allattati, ogni ritardo avrebbe potuto portare i piccoli alla morte.

Fino agli anni Venti dell'Ottocento, i bambini che venivano abbandonati nell'Ospizio di notte, non venivano sottoposti ad alcun esame medico o chirurgico prima di essere consegnarli alle nutrici.

La capo nutrice, scelta per essere una donna «di molta esperienza», assoggettava i piccoli a un esame denudandoli e osservandoli «diligentemente». Dopo aver riscontrato la perfetta salute dei bambini, la donna li univa agli altri ricoverati. In caso di malattia invece, i bambini venivano visitati dal medico dell'Istituto il giorno seguente.

Dagli anni Venti invece i nuovi ricoverati venivano subito accolti in una stanza diversa dagli altri lattanti, e solo dopo aver superato l'esame medico del chirurgo, venivano uniti ai bambini sani; in caso contrario venivano portati nell'infermeria, dove venivano curati.

Solo dopo essere stati vaccinati «con effetto» contro il vaiolo, venivano mandati a balia in campagna. Nella stanza di prima accoglienza era sempre presente una balia.

Le malattie riscontrate più comunemente negli esposti a Venezia erano: la sifilide, la rogna, la tigna, la scabbia, il morbillo e l'oftalmia contagiosa. A causa di quest'ultima malattia, un numero ancora imprecisato di esposti lattanti perse la vista.

Prima le palpebre si arrossavano, poi si gonfiavano a tal punto che il bambino non riusciva più ad aprire gli occhi, se il piccolo si sforzava, la

¹⁵⁴ ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, b. 302, ndp. 2240. ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, b. 756, ndp. 2612. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4532, ndp. 282.

membrana interna si rovesciava a tal punto che solo a fatica si riusciva a rimetterla a posto. Lo stadio infiammatorio dell'oftalmia durava pochissimo, poco dopo subentrava la cronicità.

Alle balie addette a questo servizio veniva vietato di comunicare con le altre. Compito delle balie era anche quello di mantenere puliti e separati tutti gli strumenti medici.

Anche le balie che prestavano servizio nell'Istituto – generalmente provenienti dal bellunese, ossia da una provincia dove la propagazione della rogna era endemica – venivano visitate con attenzione; e altrettante precauzioni e accortezze venivano ordinate alle balie nell'igiene, come il cambio frequente della biancheria.

Nonostante il locale nel quale venivano ospitati i lattanti e le balie fosse ritenuto troppo umido ed angusto, probabilmente per un difetto di fabbricazione, non risulta dai documenti analizzati che siano stati fatti dei lavori di ristrutturazione per rendere l'Istituto più sano.¹⁵⁵

§ 3.1.2. Il progetto per la “Casa di Maternità”

Dal 1815 si era iniziato a discutere riguardo all'erezione nella città di Venezia di un istituto clinico ostetrico e di una Casa di Maternità destinata ad accogliere le puerpere «opresse dalla vergogna e dalla miseria».

Una delle proposte fu quella di istituire la Casa di Maternità nell'isola della Giudecca, nel monastero di S. Biagio. Il direttore medico avrebbe dovuto essere lo stesso direttore della Casa degli Esposti.

Nel 1821 fu finalmente riconosciuta opportuna e conveniente l'erezione della Casa di Maternità nell'Istituto degli Esposti, nel 1822 venne istituita una commissione per la rettificazione del Piano, quindi il Governo incaricò la delegazione provinciale di occuparsi dell'appalto per i restauri e gli adattamenti.

Nella Casa non avrebbero potuto accedere le gravide di «commercio legittimo», ma solo quelle di «commercio illegittimo».

Dei salariati avrebbero fatto parte: il direttore onorario; l'assistente al direttore, che avrebbe avuto l'incarico di disimpegnare le ispezioni di contabile; il medico chirurgo ostetrico; l'assistente chirurgo; il capo mammana; l'assistente alla suddetta; la guardarobiera; otto serventi donne; due portinaie; il dispensiere spenditore; il cuoco; l'assistente facchino. I non retribuiti erano il cappellano e l'economista.

Non era possibile ammettere nelle sale di maternità degli ospitali a carico dell'Erario le gravide negli ultimi due mesi di gestazione, a meno che non fossero: nubili (categoria nella quale rientravano anche le vedove miserabili) o meretrici; con l'eccezione che la prima classe di donne avrebbe dovuto essere a carico del rispettivo comune o dell'ospedale, come gli altri ammalati

¹⁵⁵ ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, b. 536, ndp. 2434. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2606, nndp. 24011; 13717/1056; 38574/3205; 47112/3906. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3257, ndp. 5470.

assolutamente poveri, le seconde invece avrebbero dovuto essere mantenute a spese dell'Erario.

Si pensava, che «se gli ospitali degli esposti col segreto mezzo del torno furono immaginati a togliimento degli infanticidi, le case delle partorienti vennero erette per impedire la distrazione nel sen della madre della prole nascente preservando il decoro, e la fama alla prima come pure risparmiando l'avvilimento alle famiglie alle quali appartenesse la madre».

Le regole da seguire per essere ricoverate avrebbero dovuto essere le seguenti:

«Primo. Nessuna incinta potrà essere ricoverata in ospedale se non sarà munita della fede di miserabilità, tanto del proprio stato come di quello de' suoi congregati.

Secondo. Questa fede dovrà essere rilasciata dai rispettivi parrochi che ne faranno la più ampia e dettagliata dichiarazione corredandola del proprio sigillo di chiesa.

Terzo. Oltre a questo requisito dovrà dal comune rilasciarsi un attestato che comprovi aver riconosciuto col fatto l'effettiva miserabilità e l'assoluto bisogno d'essere accolta in ospedale ed ove mancasse un tale documento non sarà riputata attendibile neppure la fede parrocchiale. Del rilascio di questi viglietti di scorta dovrà il comune tenerne esatta prenotazione.

Quarto. A cura dell'amministrazione dell'ospedale sarà con ogni esattezza tenuto un apposito registro per questa specie di ricovrate, ed al momento che si presenteranno all'istituto dovrà essere loro rilasciato un viglietto d'ingresso da rimettersi all'economista che farà la dichiarazione d'averla ricevuta e collocata, indicandone sempre l'ora ed il giorno.

Quinto. In quanto alla di loro sortita dovrà questa eseguirsi dietro certificati medici che saranno vidimati dall'amministrazione dell'ospedale e passati all'economista ben inteso che tutti questi movimenti dovranno essere eseguiti sotto lo stesso giorno in cui verrà rilasciato il certificato.

Sesto. Gli ospitali compileranno trimestralmente le contabilità che verranno presentate alla comune, la quale praticati gli opportuni esami e confronti le inoltrerà alla regia delegazione provinciale perché dessa le scorti o all'eccelso governo o direttamente a questa centrale ragioneria per la definitiva loro rettifica ed approvazione dietro la quale dovrà il comune tacitarne l'importo.

Settimo. Le stesse norme saranno da osservarsi avvenendo il terzo caso cioè che il tesoro dovesse sostenerne il dispendio colla sola differenza che le comuni per la parte che le riguarda dovranno passare d'intelligenza col regio commissario distrettuale. Con tali discipline purchè piaccia a codesta

venerata superiorità l'approvarle crederebbe quest'ufficio che si potesse condurre con buon esito anche questo ramo di pubblica beneficenza».

Il 25 aprile 1825 venne consegnato al Governo il Piano disciplinare per la casa suddetta, tuttavia non venne approvato all'unanimità dai regi consiglieri.¹⁵⁶

Un altro importante Piano invece venne approvato, anche se dopo circa un decennio dalla richiesta. Il 3 giugno 1822 Sua Maestà ordinò che tutte le Case degli Esposti del Regno Lombardo-Veneto compilassero un Piano di sistemazione, con l'auspicio di estenderne uno a tutte le altre Case. Il Piano fu scritto e terminato nel 1833 dal dottor Duse, direttore dell'Istituto degli Esposti e «pochissime osservazioni ebbero a farvi».

Il Piano venne pubblicato nel 1836 col titolo di *Regolamento disciplinare-economico per l'Istituto degli Esposti di Venezia* e venne esteso anche dalle altre Case degli Esposti.¹⁵⁷

§ 3.2.1. Il baliatico esterno. La tutela dell'identità

Dopo essere stati allattati e vaccinati nel Pio Stabilimento, i bambini venivano mandati a balia in campagna, nella maggior parte dei casi nei territori del bellunese e del feltrino.

Condizioni necessarie per ricevere un esposto erano quelle di: avere latte a sufficienza; essere donne «di buoni costumi», come dichiarato dalle fedeli parrocchiali; avere un mezzo per mantenere se stesse e il figlio loro consegnato.

Prima di partire, ai bambini esposti veniva messa al collo una cordicella per attestarne l'appartenenza istituzionale ed evitare così le numerose frodi che da parte delle balie si potevano effettuare ai danni dell'Istituto.

Per contrassegnare la derivazione dell'esposto, nel corso del Settecento, l'Istituto della Pietà praticava una marchiatura, inizialmente sul tallone sinistro e poi sul braccio sinistro dei bambini, con un ferro rovente. Il simbolo impresso nella carne del piccolo era una P con una croce, P come Pietà. Si trattava di una pratica dolorosa e crudele effettuata sui lattanti per evitare che le balie sostituissero gli esposti morti, con altri bambini vivi.¹⁵⁸ Gli esposti marchiati a fuoco durante il secolo furono circa 60.000.

Nel 1783 la pratica, che provocava un'ustione di terzo grado, venne sostituita con un tatuaggio; e nel 1807 da un cordoncino di seta messo al collo del bambino, chiuso da un piombino nel quale veniva impresso l'anno e

¹⁵⁶ ASVe, *Atti, Governo*, b. 4564, nndp. 8039/558; 20055/1669. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2245, nndp. 1456/234; 3768. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2252, ndp. 1231/237.

¹⁵⁷ ASVe, *Il Dominazione Austriaca, Presidio di Governo*, b. 302, ndp. 2240. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2616, ndp. 20853/1363. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3247, ndp. 4637/350; 4637/350. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3257, ndp. mancante. ASVe, *Atti, Governo*, b. 5353, ndp. 8597/780; 42995/4499; 51855/2580.

¹⁵⁸ C. Grandi, *P come Pietà : i segni corporei dell'identità istituzionale sugli esposti di Santa Maria della Pietà di Venezia (secoli XVII-XIX)*, pp. 242-256 in *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda*, op. cit.

il numero di ingresso. La funicella però lacerava la carne dell'esposto e ne provocava lo strangolamento.

Nel 1824 il direttore della Pietà, Giambattista Venier, propose al Regio Governo di istituire un nuovo segnale da apporre ai bambini esposti in partenza per il baliatico in campagna, si trattava di un orecchino che avrebbe comportato una spesa modica e un effetto sicuro.

Il progetto del Venier non venne accettato, poiché «un segno perenne e visibile servirebbe a render permanenti in essi quella taccia di vergogna che la pubblica opinione suole attribuire all'incolpabile loro condizione».

Si preferì quindi migliorare il mezzo della funicella col fermaglio al collo, in modo tale che si potesse allargare progressivamente durante la crescita del piccolo.

Il periodo nel quale potevano avvenire le frodi al Pio Luogo era prevalentemente quello dell'infanzia, durante la fanciullezza e l'adolescenza infatti i tratti del volto acquistavano una certa fisionomia e ogni individuo poteva essere riconosciuto, eliminando il pericolo degli scambi.

Il parroco del luogo e il commissario distrettuale, adibiti alla sorveglianza dell'esposto durante il baliatico esterno, non potevano perciò venir ingannati.

Chi provvedeva al trasporto dell'infante dal Pio Stabilimento al paese della nutrice era la trasmissera, una donna che spesso veniva descritta come una persona avida di denaro e che trasportava gli esposti senza alcun riguardo, soprattutto d'inverno.

Era convinzione comune che molti trovatelli arrivassero nelle case delle balie già morti, o che morissero poco dopo il loro arrivo, proprio a causa delle sue negligenze durante il viaggio.

Ma non erano solo le trasmissere ad avere una cattiva fama, secondo l'Istituto, la maggior parte delle balie trascuravano i figli ricevuti dalla Pietà, sia lattanti che da pane, mandandoli addirittura a mendicare malconci e famelici, anziché nutrirli e curarli.

Una delle proposte effettuate negli anni Venti era stata quella di istituire un sorvegliante, o verificatore, che più volte nel corso dell'anno, e sempre all'improvviso, si assicurasse dell'esistenza dei figli affidati alle villiche nutrici e della situazione fisica ed economica delle nutrici, tuttavia in quegli anni la proposta non venne attuata.¹⁵⁹

§ 3.2.2. Abusi e disordini

«Attesto con mio giuramento io sottoscritto parroco di questa pieve di ... che l'esposto ... del pio ospedale di S. Maria della Pietà di Venezia consegnato a ... mia parrocchiana vive per la Dio grazia, e sino ad ora fu sempre dalla suddetta convenientemente mantenuto, e cristianamente educato. In fede ...». Era questa la formula della fede che il parroco era tenuto a compilare perché la balia potesse ricevere la mercede dall'Ospizio per il mantenimento dell'esposto.

¹⁵⁹ ASVe, *Il Dominazione Austriaca, Presidio di Governo*, b. 539, ndp. 2735. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3263, nndp. 10839/1051; 13710/1107; 3530/320.

Allo scopo di riscuotere il compenso dall'Istituto anche dopo la morte dell'esposto, alcuni tenutari facevano compilare le fedeli di vita a parroci di paesi lontani, che non conoscevano gli esposti loro affidati, ingannando così sia il parroco che l'Istituto.

Altre volte invece i tenutari agivano con la complicità dei parroci, i quali compilavano le fedeli di vita richieste, per poi spartirsi la retribuzione.

Capitava poi che l'amministrazione richiamasse gli esposti nello stabilimento per essere riconsegnati ai genitori naturali, e i tenutari, per non perdere la mercede, facevano in modo di ritardare il loro ritorno a Venezia.

Con l'ordinanza 10 dicembre 1822 n° 22692 il Governo approvò un nuovo sistema di riscossione delle mercedi, attivo però dal 1823. Le balie potevano riscuotere le mercedi nel luogo di residenza, evitando il lungo e dispendioso viaggio fino a Venezia.

Le retribuzioni a balie e tenutari avvenivano per semestri posticipati, quindi questi erano costretti ad affidarsi ad avidi speculatori impegnando i libretti degli esposti, ricevendo in cambio prodotti di prima necessità per poter sopravvivere.

Per risolvere lo squallido mercimonio e soprattutto per evitare le restituzioni degli esposti alla Casa, dove i bambini costavano 2/3 in più che in campagna, negli anni Trenta dell'Ottocento il Governo adottò un nuovo metodo economico per il baliatico esterno, seguendo il sistema in corso nell'Istituto degli Esposti di Udine (anche se in seguito ridusse le mercedi per risparmiare), dove quasi nessuno dei figli dato a baliatico veniva restituito per il buon trattamento economico.

Il Governo prescrisse quindi che i pagamenti avvenissero ogni tre mesi, e non più ogni sei, da qui il nome di "dozzina" della retribuzione trimestrale, e che il libretto fosse sostituito dal bollettone, un documento che aveva validità per un solo trimestre.

Il bollettone veniva consegnato alle nutrici o al capofamiglia nel momento in cui veniva loro affidato un esposto, e doveva essere presentato sempre all'atto della consegna della mercede.

Il nuovo metodo però non rimosse i vecchi problemi, poiché le famiglie richiedenti un esposto alla Pietà erano per lo più povere. Versando in qualche urgente bisogno, era gioco forza cercare un sovventore che fornisse i mezzi necessari nelle difficoltà del momento, e siccome nessuno prestava denaro od altro a della povera gente, senza garanzia, le povere nutrici impegnavano i libretti, poi bollettoni, degli esposti.

Una delle proposte fu quella di retribuire le nutrici mensilmente, anziché trimestralmente, ma l'ipotesi venne presto scartata per l'eccessivo lavoro di contabilità al quale sarebbero stati sottoposti gli impiegati del Pio Luogo, senza contare la maggior possibilità di commettere errori.

Cercare chi somministrasse delle anticipazioni era una necessità per le nutrici, anche perché i ritardi da parte dell'amministrazione del Pio Luogo erano frequenti, a causa della mancanza di fondi nelle casse del Governo.

Il nuovo metodo di retribuzione fu introdotto nel 1833. Nonostante i bollettoni fungessero per le balie e i tenutari da carta di credito; più si

avvicinava la restituzione dell'esposto all'Istituto, più l'impegnata diveniva un azzardo.

Nei territori tra Feltre e Belluno si contavano a balia circa mille e seicento esposti, erano perciò necessari 6400 bollettoni l'anno.

La causa del disordine era stata individuata nella miseria dei villici, e siccome toglierla era impossibile, se ne concluse che era impossibile estirpare il disordine stesso. Nel bollettone vi erano scritte le *Norme per le nutrici*:

«1° Ogni volta che una nutrice si presenta alla casa centrale per ricevere un esposto dev'essere munita dell'attestato del proprio parroco, certificante la moralità della nutrice, munito del sigillo parrocchiale e visato dall'autorità comunale.

2° È proibito alla nutrice sotto pena di perdere qualunque credito che avesse verso la casa centrale di fare alcun cambio o consegna ad altra nutrice della creatura affidatale, dovendo essere questi cangiamenti praticati soltanto dalla direzione dietro certificato parrocchiale come sopra. Nel caso d'urgenza il cambio potrà farsi coll'assenso del solo parroco, il quale dovrà munire la nuova nutrice del certificato visato come sopra che sarà da consegnarsi alla casa centrale alla scadenza del primo pagamento.

3° Nel caso di smarrimento del presente non potrà la nutrice o capo di famiglia che lo avesse perduto conseguire l'assegno se la perdita non sarà comprovata da certificato del parroco, munito e visato come sopra.

4° La nutrice alla scadenza del pagamento porterà seco il presente, come per lo innanzi faceva del libretto che le veniva consegnato, coll'avvertenza che i pagamenti non si verificheranno che dopo il compimento d'ogni trimestre.

5° Il compenso attribuibile alle nutrici pel viaggio è fissato in lire due centesimi trentaquattro £. 2:34 unicamente pel caso di ritirare Esposti dalla casa centrale ed a quel momento verrà loro pagato un mese di anticipazione da essere risarcito alla prima scadenza».

I tenutari che restituivano gli esposti al Pio Stabilimento, non avrebbero più potuto riceverne degli altri, invece i tenutari che dimostravano di averne cura, potevano richiederne degli altri. Nelle *Norme* era anche scritto che:

«I. Si avverte che il giorno di festa non si fa alcun pagamento.

II. Ogni volta che la nutrice si presenta alla casa centrale per ricevere la mercede, dovrà esser munita dell'attestato rilasciato dal proprio parroco, nella conformità già intesa col medesimo, e dovrà esser munito del parrocchiale sigillo.

III. Resta proibito alla nutrice sotto pena di perdere qualunque credito che avesse verso la casa centrale, di far alcun cambio o consegna ad altra nutrice della creatura che le fu affidata, dovendo esser questi cangiamenti praticati soltanto dalla direzione, dietro però il consueto certificato parrocchiale di cui dovrà esser munita la nuova nutrice.

IV. La nutrice avrà attenzione che non manchi all'esposto la medaglia appesa al collo, e rilevando che il cordone si logorasse, tradurrà l'esposto alla casa centrale onde sia rinnovato.

V. In seguito alle disposizioni vice reali riferite nel dispaccio 6 novembre 1830 n° 9949, le mercedi in conto baliatico contribuibili alle nutrici, indistintamente tanto pei maschi che per le femmine, saranno nelle misure seguenti riformate col decreto del dì 23 ottobre 1832 n° 38441- 2999.

Pel primo anno di età, con l'assegno mensile di L. 9.00.

Pel secondo anno di età, con l'assegno mensile di L. 7.00.

Pel terzo e quarto anno di età, con l'assegno mensile di L. 6.50.

Pel quinto, sesto e settimo anno di età, con l'assegno mensile di L. 6.00.

Pel ottavo e nono anno di età, con l'assegno mensile di L. 5.00.

Pel decimo, undecimo e duodecimo anno di età, con l'assegno mensile di L. 3.00;

VI. I pagamenti avranno luogo di trimestre in trimestre sempre posticipati, meno il primo mese che verrà corrisposto al momento della consegna dell'esposto. Siccome però a comodo dell'amministrazione giova che i mesi di pagamento sieno fissi, così ritenuti i quattro, di febbraio, maggio, agosto e novembre, il primo trimestre di baliatico alle nutrici sarà pagato colla più prossima scadenza di uno di essi, fatto il conguaglio di giustizia.

VII. Il compenso contribuibile alle balie pel viaggio è fissato in £. 2,34, unicamente pel caso di ritirare esposti dalla casa centrale.

VIII. Li premi e le doti, ch'erano in corso coll'antico baliatico, furono implorati, per la continuazione, dall'Eccelso Governo; e se ne attendono le graziose sue determinazioni».

All'amministrazione dell'Istituto giungevano spesso delle lamentele su balie e tenutari, i quali abbandonavano gli esposti «all'ozio, all'ignoranza ed al mal costume».

Nonostante la sorveglianza degli esposti fosse delegata sia alle autorità religiose che a quelle laiche, il vero "punto di riferimento" per il Pio Stabilimento era il parroco.

Nel 1833 l'eccelso Governo, con un suo dispaccio, accusò alcuni parroci del bellunese di non prendersi abbastanza cura della sorte dei poveri trovatelli. Pertanto, per eliminare ogni possibile disordine, a tutti gli ecclesiastici venne intimato:

«I. Di non opporvi a quelle nutrici od allevatori che bramassero di avere o di ritenere appresso di sé qualche figlio esposto quando la loro condotta morale e il loro stato economico siano tali da potervi promettere che l'esposto che fosse loro affidato non sarà per mancare né di educazione cristiana né di conveniente trattamento.

I. Di vegliare attentamente perché gli esposti stanziati già in vostra parrocchia siano dai loro detentori cristianamente educati e convenientemente mantenuti. In caso di difetto, dove riuscissero inutili le vostre ammonizioni vi farete un dovere di darne avviso riservato alla amministrazione del pio luogo a cui appartiene l'esposto ed intanto sospenderete di rilasciare gli attestati di metodo che servono pel conseguimento delle patuite mercedi.

II. Di usare ogni attenzione che un esposto non sia consegnato da chi lo ricevette dal pio luogo ad altre persone. Anche in questo caso vi rifiuterete di rilasciare i consueti attestati, avvisandone dell'accaduto l'amministrazione del pio istituto ed esternando alla medesima il vostro voto presso chi starebbe meglio l'esposto fanciullo.

III. Di non rilasciare alcuna fede di vita dell'esposto, od attestato di buon trattamento o di educazione cristiana quando non siate certo dell'una e delle altre cose; essendosi pur troppo verificato il caso, che alcuni parrochi incautamente rilasciarono fedi di vita a chi era morto, di buon trattamento a chi lasciavasi penar nella miseria, di cristiana educazione a chi era trascurato del tutto ed allevato in mezzo agli scandali.

IV. Di darvi ogni sollecitudine perché senza alcun ritardo l'esposto venga dai loro detentori riconsegnato al pio stabilimento quando da questo sia richiamato per essere affidato a' suoi genitori.

V. Accadendo la morte di qualche esposto di darne immediato avviso al direttore della pia casa di cui era figlio.

VI. Di non esigere il minimo compenso quando anche si fosse offerto pel rilascio di quelle fedi od attestati che vi fossero richiesti e che è necessario che facciate o pel conseguimento dei semestrali assegni o per qualunque altra ragione».

Due anni più tardi, nel 1835, anche il dottor Duse, nuovo direttore dell'Istituto, informò i parroci dei continui abusi commessi nel baliatico esterno e ordinò:

«1. Di chiamare responsabili i parrochi di simili disordini e obbligarli a riconoscere la esistenza degli esposti facendoseli presentare dalle balie al momento del rilascio dei certificati di vita.

2. Di disporre che detti i parrochi nei primi cinque giorni di ogni mese, mandino un elenco in cui siano descritti tutti gli esposti.

3. Che di dar elenco i parrochi stessi conservino il duplicato per loro norma col rilascio dei certificati di vita.

4. Che ove nessun esposto fosse morto, debbano inviare una dichiarazione negativa.

5. Che nei cinque giorni successivi i regi comuni debbano inviare i suddetti elenchi o dichiarazioni negative alle rispettive delegazioni.

6. Che la regia delegazione rispettiva sulla scorta di detti elenchi debba compilare tutti i prospetti quanto serve le case esposti alle quali appartenevano i morti e mandare alle rispettive direzioni il rispettivo prospetto.

7. Che un duplicato di questo debbano inviare alla contabilità centrale.

8. Che i parrochi provveduti di un numero sufficiente di esemplari in stampa dei suddetti elenchi.

9. Che siano avvertite le regie delegazioni, i regi comuni, gli agenti comunali ed i parrochi che ove per mancanza di tali discipline venissero doppiamente pagate mercedi per causa esposti, esse dovranno essere risarcite da quegli individui che avessero mostrata negligenza.

10. Che i parrochi debbano talvolta praticare delle visite alle nutrici onde conoscere lo stato di loro famiglia per impedire che avvenga la sostituzione de loro figli a qualche esposto qualora siano per farne la presentazione al tempo del rilascio dei certificati.

11. Che ove entro un semestre le nutrici non si presentassero a riscuotere la dozzina di qualche esposto, debbano le rispettive amministrazioni col mezzo del rispettivo commisario distrettuale verificare con cautela l'esistenza degli esposti appartenenti a tali nutrici e ove risultasse qualche disordine ne rendessero informata la regia delegazione e la contabilità centrale».¹⁶⁰

¹⁶⁰ ASVe, *Atti, Governo*, b. 2252, nndp. 1418; 2482; 39045/3303; 384. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2616, ndp. 13168/857. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3263, nndp. 17566/1748;

§ 3.2.3. Il mantenimento e il collocamento

Gli esposti che venivano restituiti dai tenutari all'Istituto, entravano a far parte del reparto dei ballottini, così denominati dall'usanza, durante il periodo repubblicano, di far portare le urne e di distribuire le ballotte in Maggior Consiglio agli esposti che avessero superato i sette anni. Lo scopo era quello di ricordare la loro «miseria» alla pubblica e privata carità.

I maschi venivano mantenuti alla Pietà ed educati nella religione, nella lettura e nella scrittura; le femmine venivano istruite nei lavori domestici a S. Marziale. I maschi venivano collocati fino ai diciotto anni presso artigiani, i quali ricevevano un compenso per istruire alla loro arte l'esposto.

Dopo i diciotto anni infatti, l'Istituto non avrebbe più avuto alcun onere verso il trovatello, e dopo averlo fornito di un semplice vestiario, questi avrebbe dovuto mantenersi con il frutto del proprio lavoro.

Un'altra possibilità di collocamento per gli esposti maschi era quella di lavorare come mozzi in Marina, purché avessero compiuto gli undici anni e venissero ritenuti idonei.

Tra gli anni Venti e i Trenta dell'Ottocento però, il numero dei mozzi era superiore al previsto, quindi non fu possibile accettare un numero cospicuo di ragazzi.

Ogni aspirante avrebbe dovuto essere assoggettato ai prescritti esami medici militari della Marina ed essere riscontrato idoneo. Il requisito indispensabile per poter essere accettati nel servizio di mozzo era quello di avere una buona salute fisica e una costituzione robusta.

Nella maggior parte dei casi, gli esposti che venivano restituiti dai villici all'Istituto erano di salute cagionevole e non adatti ai lavori campestri. Di conseguenza, non erano ritenuti adatti nemmeno per la vita di mare.

Molti di loro non venivano accettati perché ritenuti troppo gracili o affetti da: gozzo, tigna, ernia, rachitide, scrofolosi, scorbuto. Un buon numero di esposti veniva rifiutato perché i testicoli non discesi nello scroto. La salute degli esposti era comunemente debole, a causa della scarsa nutrizione ricevuta sia durante l'infanzia che durante l'adolescenza.

24469/2355. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3291, nndp. 330; 429; 19606; 28855; 30039; 36223; 46498; 28855/1663. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4533, ndp. 32156. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4541, nndp. 25181/1970; 1514/185. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4582, ndp. 4245/943; ASVe, *Atti, Governo*, b. 5353, nndpp. 62; 583. ASVe, *Il Dominazione Austriaca, Presidio di Governo*, b. 302, ndp. 2240. ASVe, *Atti, Governo*, b. 5353, ndpp. 25292; 8597/780. ASVe, *Il Dominazione Austriaca, Presidio di Governo*, b. 536, ndp. 358. ASVe, *Atti, Governo*, b. 813, ndp. 44260/3712. ASVe, *Atti, Governo*, b. 821, ndp. 1328. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1094, nndp. 40371/4262; 14337/6061; 5185; 13424; 652; 36035/3916; 41; 5335; 3598/380; 36/7; 5395; 3598. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1324, nndp. 37005/3275; 26168/1832. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1824, ndp. 3527/390. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2597, ndp. mancante. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4531 ndp. 38441/2999. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4532, ndp. 3472/314; 2433. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4534, ndp. 27856/2283. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4567, ndp. 36465/2182. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4621, ndp. 5236/454; 18747/1794; 7674/572; 341; 2139; 1093/1233; 41778/3525; 18714/1734; 34064/2748; 1354; 18049/1495; 17677/1472; 36864/2871; 24777/2896. ACPVe, *Opere pie, Istituto S. Maria della Pietà*, b. 14, ndp. 544. ASV, *Atti, Governo*, b. 67, ndp. mancante. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4534, nndp. 2274; 30387/2478; 23906/2341. ASVe, *Atti, Governo*, b. 5361, ndp. 14866.

Alcuni esposti venivano avviati allo studio della musica nella Cappella della Basilica di S. Marco, altri invece al servizio nelle chiese della città. Uno solo era invece l'esposto impegnato nell'estrazione del lotto, servizio per il quale veniva retribuito il Pio Stabilimento.

Gli esposti che rimanevano in campagna prestavano la loro opera alla villica famiglia che li aveva richiesti. La sorveglianza dei figli esposti sparsi per la campagna era affidata ai parroci, ai commissari distrettuali e alle deputazioni comunali; tuttavia il Governo confidava maggiormente nella collaborazione dei parroci perché il collocamento degli esposti avesse una «buona riuscita».

Le esposte restituite all'Istituto entravano nella Casa di S. Alvisè, ricovero adibito per le giovani esposte, prima fino ai 30 anni, successivamente fino ai 24. Le ragazze venivano educate cristianamente e nei «muliebri lavori», il ricavato veniva diviso a metà, una parte era riservata a profitto dell'amministrazione e una parte a profitto della lavoratrice.

In caso di matrimonio le ragazze percepivano la dote, quelle però che a trent'anni compiuti non si maritavano, dovevano uscire dal Pio Stabilimento per impiegarsi come domestiche presso famiglie private o presso pubblici istituti, oppure passavano nella Casa riservata alle esposte adulte e vecchie della Pietà, a carico del Regio Erario per tutta la loro vita.

Infatti mentre le figlie «nelle private famiglie sono custodite gelosamente [...] fino al loro collocamento», le esposte avrebbero dovuto essere protette dallo Stato perché «il bollire della gioventù» e la seduzione non le portasse alla «miseria» e al «deperimento».

Alle esposte riaccolte nella Casa di Sant'Alvisè veniva riscontrata spesso una debolezza fisica generale; le indisposizioni alle quali le ragazze andavano soggette nell'ospizio erano frequenti.¹⁶¹

§ 4. Decifit e disordini

Nel corso del ventennio esaminato, il continuo aumento della spesa per il mantenimento degli esposti, il disordine presente negli archivi correnti e un'onestà non sempre presente nella gestione dei Luoghi Pii, furono alcuni

¹⁶¹ ASVe, *Atti, Governo*, b. 4532, ndp. mancante; ASVe, *Atti, Governo*, b. 5353, nndp. 41295/4315; 26475/3400; 18162/1816; 42302; 36200; 470/35; 26276/1192; ASVe, *Atti, Governo*, b. 1094, ndp. 5335; ASVe, *Atti, Governo*, b. 1329, nndp. 991/196; 10478/728; 10478/778; ASVe, *Atti, Governo*, b. 2252, ndp. 25594/2101; ASVe, *Atti, Governo*, b. 2616, ndp. 14681/976. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1831, ndp. 12562/1002. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2252, ndp. 11793/725, 37464, 6603/534. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3263, ndp. 27317/3198. ASVe, *Atti, Governo*, nndp. 1189/201; 5594; 31764/2188. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3263, ndp. 8062/792. ASVe, *Regia Delegazione di Venezia*, filza 79, ndp. 897; 2330/180; 4792/430. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4565, ndp. 947; 23166/2348. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1831, ndp. 42781/2968. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4532, ndp. 22542/1864; 24039/2014. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4533, ndp. 25011; 34412. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4565, ndp. 4459. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4567, ndp. 28420/1794; 7902/724. ACPVe, *Opere pie, Istituto S. Maria della Pietà*, b. 14, ndp. 6877. ASVe, *Il Dominazione Austriaca, Presidio di Governo*, b. 756, prot. 1467; 3103; 1794.

tra i più importanti motivi che continuarono a destare preoccupazione nel Governo.

Nel 1817 il Governo asburgico aveva constatato che: «Le guerre, gli avvenimenti politici, l'immoralità e la miseria accrebbero da alcuni anni grandemente il numero degli esposti e può dirsi che da 20 anni in qua siasi quasi duplicato. D'altronde le attenzioni in questi ultimi tempi introdotte nella cura e trattamento di tali individui diminuirono grandemente la mortalità de' medesimi dalle quali cause è proceduto che tutti gli ospizi d'esposti si trovano presentemente aggravati da copiosissimo numero de' medesimi. Col progresso di tale aumento progredirono pure li bisogni de' pii istituti i quali cominciarono a sbilanciarsi e questo sbilancio divenne sempre maggiore».

L'andamento economico dei Pii Stabilimenti non era un problema nuovo, il Governo napoleonico aveva assegnato 600,000 franchi annui del Tesoro a favore degli esposti di tutto il regno, i quali dovevano essere ripartiti sulla base delle rispettive necessità alle Pie Case, ciò nonostante le spese superarono sempre le rendite.

Con l'ultima guerra e il nuovo cambio di governo vennero sospese le sovvenzioni agli ospizi, e questi «presentarono una economia la più rovinosa».

Il Governo asburgico, per evitare «l'assoluto deperimento e dissoluzione di questi istituti», sovvenzionò i Luoghi Pii con soccorsi provenienti dal Tesoro per le urgenze maggiori.

Ogni anno il Governo li dotava di £ 900.000, con le quali però si provvedeva ai bisogni di appena tre soli trimestri. L'unico modo per poter supplire alla deficienza, alla quale inevitabilmente doveva lasciare ogni anno l'amministrazione degli istituti esposti, sarebbe stato quello di ricevere il soccorso dei comuni, o delle province com'era stato sotto il cessato governo italico, pagabili grazie ad una sovrana imposta sull'estimo. Senza straordinari sussidi, era impossibile aggiornare la contabilità.

Tutte le Case degli Esposti del territorio veneto presentavano un grave disordine amministrativo. La miglior soluzione sembrò quella di disporre una visita di controllo nelle sei Case degli Esposti dove erano riconosciuti i disordini e le irregolarità «non nel dettaglio ma nell'indole loro».

Tra tutte, solo la Casa di Verona si distingueva per la regolare e sollecita compilazione dei consuntivi e la plausibile condotta d'amministrazione.

Durante il governo napoleonico, ad alcuni incaricati era stato affidato il compito di visitare gli stabilimenti di beneficenza. Durante il governo austriaco invece nessun dipendente governativo ricevette questo compito cosicché gli Istituti non solo non vennero mai visitati, ma nemmeno vennero prese delle energiche ed efficaci disposizioni per contrastare i disordini, al Governo era chiaro però che «nelle confusioni, disordini, e difetti nascono gli arbitri, in un labirinto da non poter più sortirne».

La Contabilità Centrale lamentava che lasciavano molto a desiderare: la tenuta dei registri, la gestione delle rendite, il pagamento delle spese, i rapporti inviati al Governo con il quale si dichiaravano i «disordini generali» e la diversità dell'entità delle spese stesse tra istituto e istituto.

E siccome gli stabilimenti andavano di giorno in giorno sempre più decadendo, «se non viene provveduto pel loro costante mantenimento ben presto periranno e saranno inevitabili quelle tristi conseguenze che facilmente si ponno prevedere in loro mancanza».

Le Case degli Esposti contavano la massa enorme di oltre due milioni di crediti, compreso più di mezzo milione di capitali relativi ad interessi di «dubbia esazione».

Tutto ciò dimostrava che negli anni non si fece altro che «condonar difetti d'ordine, senza ottenere miglioramenti di sorta». I difetti emersi nella compilazione dei consuntivi dipendevano essenzialmente dall'informe andamento delle gestioni alle quali si riferivano, e soprattutto all'irregolarità generale nella tenuta dei registri.

Il Governo era convinto che occorresse prima di tutto avere la cognizione precisa dell'andamento interno di ogni istituto, cognizione che non si poteva ottenere che sul luogo, e senza la quale non si potevano stabilire i parziali rimedi valevoli a togliere i disordini.

Un altro problema da risolvere era lo scarso numero di personale che lavorava nelle amministrazioni degli ospizi. A Venezia c'erano tre soli impiegati, i quali a febbraio, maggio, agosto e novembre, dovevano dedicare quasi tutti i giorni del mese per la retribuzione delle balie campestri, senza contare, a parer loro, le ore straordinarie.

Un problema che invece poteva essere facilmente risolto era quello delle restituzioni. Una proposta avanzata dal contabile della Casa degli Esposti di Venezia era stata quella di restituire ai genitori naturali il proprio figlio senza che questi fossero obbligati a rimborsare l'Istituto della spesa di £ 12, che le balie e gli allevatori dovevano sostenere per il viaggio dalla campagna all'Istituto.

L'unica condizione era che le parti «fossero provatamente miserabili come già lo sono comunemente». I genitori miserabili che non potevano sostenere la spesa del viaggio, lasciavano infatti i propri figli esattamente lì dov'erano, e l'Istituto doveva continuare a mantenerli con gravissimo dispendio di denaro.

La misura però doveva valere solo per gli esposti entrati nel Pio Luogo prima del 1833, dopo questa data, la spesa avrebbe dovuto ricadere sulla madre dell'espосто o sul Comune da cui proveniva il bambino.

Tra le tante spese sostenute dall'Istituto, erano da aggiungere anche quelle di trasporto degli esposti dalle Case filiali di Chioggia e di Portogruaro alla sede di Venezia.

Il sommo sbilancio in cui versavano tutte le Case degli Esposti richiesero negli anni numerosi provvedimenti straordinari perché potessero continuare ad esistere.¹⁶²

¹⁶² ASVe, *Atti, Governo*, b. 821, ndp. 28122/2382. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1094 ndp. 15770/2778. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1329, ndp. 5982/616. ASVe, *Atti, Governo*, b. 2030, ndp. mancante. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3247, ndp. 40906/3039. ASVe, *Atti, Governo*, b. 3263, ndp. 3039/468; 43462/2861. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4176, ndp. 40906. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4532, nndp. 1158; 41416/2890; 21180/1757. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4534, ndp. 32243/2632. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4536, nndp. 980; 24075; 261. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4548, ndp. 41047/3205.

§ 5.1. L'uscita delle figlie dalle due Case della Pietà e di S. Alvisè

Nel 1830 il Governo interpellò le Delegazioni Provinciali riguardo alla permanenza a vita delle figlie esposte negli istituti. Il Governo asburgico desiderava conoscerne le cause – visto che le Case degli Esposti erano destinate ad educare i giovani e non a mantenere gli adulti – per poi cercare gli opportuni provvedimenti, diminuendo così le spese dell'Erario.

Per regolamento, nella Casa di S. Alvisè, la figlia che non si fosse maritata prima dei trent'anni doveva uscire per collocarsi come servente presso un'onesta famiglia oppure, non presentandosi l'opportunità, per passare nella Casa della Pietà, fra le esposte adulte e vecchie, rimanendo quindi a spese dell'Istituto per tutta la vita.

Quando un'esposta veniva chiesta in sposa, chi si occupava di fare le debite ricerche sul futuro marito era da una parte il parroco, e dall'altra la Polizia. Quando il Pio Luogo riceveva informazioni positive, l'Istituto passava ad organizzare gli sponsali e il matrimonio.

Negli anni Trenta dell'Ottocento, la Casa di S. Alvisè ospitava circa 200 giovani esposte; lo stabile, in cattivissimo stato, aveva una capienza di circa 200-215 posti letto.

Il Governo decise di anticipare l'età dell'uscita dai trenta ai ventiquattro anni, e di offrire la somma della dote, quantificata in £ 574.71, a tutte le esposte che desiderassero provvedere al proprio mantenimento, senza altro poter richiedere; il sistema avrebbe procurato un importante risparmio all'amministrazione.

Nelle due Case la reclusione delle figlie non era così rigorosa da compromettere la loro salute. Alla Pietà le ricoverate potevano uscire frequentemente, sottostando però ad alcune discipline per «riguardi di moralità».

Quando uscivano, dovevano essere accompagnate da un'altra esposta più adulta, e sulla di cui condotta non ci fosse nessun sospetto per non compromettere il decoro della figlia. Prima che giungesse la notte, tutte le esposte avrebbero dovuto ritornare a casa, qualsiasi età avessero.

Previo permesso della direzione, ogni anno, per qualche giorno, le donne potevano andare in terraferma, sempreché la condotta della figlia e la reputazione della famiglia che l'accoglieva, non dessero motivo di rifiuto.

Il locale di S. Alvisè, a differenza di quello della Pietà, offriva tutti quei mezzi «di un conveniente sollievo alle ricovrate» per la sua conformazione, per l'ampiezza dei cortili e per la vastità del terreno destinato al passeggio.

Non c'era bisogno quindi che le giovani esposte uscissero dall'Istituto così di frequente, come le esposte dalla Pietà, per respirare e per fare «quell'ambulatorio esercizio, che torna sì necessario onde mantenere la sanità».

Scopo delle loro occupazioni quotidiane era renderle capaci un giorno di procurarsi con le proprie fatiche un mezzo per vivere onestamente, e nel caso si sposassero, di accudire «alle domestiche faccende d'artigiana famiglia».

Nel 1831, per disposizione governativa «consigliata da principi di economia» venne ordinato che le esposte di tutte le Case, superanti i 24 anni d'età, dovessero «gradatamente» uscire dai Pii Stabilimenti «sia che potessero conseguire da se un privato collocamento, oppure venissero trasferite all'Ospitale Civile se inferme, o alla Casa di Ricovero a SS. Giovanni e Paolo, secondo che se ne presentasse l'opportunità».

Lo Stato infatti doveva avere come unico obbligo «quello dell'educazione di queste infelici figlie della colpa», senza che quei stabilimenti di accoglienza e di educazione dovessero «cangiarsi in altrettanti ospitali». E dette figlie non potevano avere il diritto, che non poteva avere nessun'altro individuo nella società civile «di vivere in ozio perpetuo a carico dello Stato, e quindi della società ch'egli amministra e governa».

L'opinione pubblica però riconosceva nell'età di molte «ancor tenera ed inesperta» e negli «inconvenienti successi ad alcune che hanno dato motivo a non poche persone di tacciare un tal sistema come non troppo conforme ai sentimenti di umanità, né favorevole all'onestà del costume», un grave pericolo.

Molte persone temevano delle «conseguenze assai dispiacevoli tanto per la commiserazione, che destano nel pubblico tante afflitte e querule donne, quanto per lo pericolo, che le più giovani si abbandonino al vizio, e che qualche neofita già ebrea possa cedere agl'inviti de' parenti, e tornarsene in ghetto».

La Casa di S. Alvisè avrebbe dovuto essere chiusa per decreto del 20 agosto 1835 n° 29047. L'operazione poté considerarsi conclusa solo dopo più di quattro anni, ossia l'11 ottobre 1835, giorno in cui avvenne la concentrazione delle ultime esposte di S. Alvisè alla Pietà.

Nel 1831, le ricoverate nella Casa della Pietà erano 157; di queste, 18 erano occupate nel coro, 46 erano a servizio della Casa, 8 erano da ricoverare in ospedale per malattia cronica, 47 erano da trasferire nella Casa di Ricovero, in totale risultavano 119. Le rimanenti esposte erano 38, in perfetta salute, avevano un'età superiore agli anni 24 e inferiore ai 60. Entro 40 giorni, dette esposte avrebbero dovuto lasciare l'Istituto e trovare un altro collocamento.

Perché la sortita di queste figlie potesse avere luogo il prima possibile, il direttore chiese al Governo di mettergli a disposizione i fondi già richiesti per pagare le doti, visto e considerato che, secondo lui, la maggior parte delle esposte, portava in sé «semi d'infermità, gracilità di costituzione e pochezza di sviluppo intellettuale che le rendono individui malsani, fiacchi, ignoranti, impotenti ed alcune imbecilli», quindi molte non erano adatte al lavoro.

Nel maggio del 1832 il Governo stabilì:

«1° che per tutte le figlie quando sieno sole e non abbiano oltrepassata l'età di anni quaranta debbasi ritenere ferma la emanata disposizione di farle sortire gradatamente dall'istituto, o mediante il matrimonio, o per collocamento in case private per servizi domestici, oppure nelle famiglie di artigiani o di lavoratori sì di città che di campagna, corrispondendo però ad esse l'assegno dotale;

2° che indistintamente tutte quelle figlie esposte che hanno compiuto gli anni 40 non sieno da costringersi a sortire dall'istituto non tralasciandosi però dalla direzione colla persuasione di procurare l'allontanamento di quelle che si trovassero ancora in età e stato fisico consistente, assegnando eziandio ad esse il sussidio dotale e disponendo inoltre che fra queste debbano sortire esclusivamente quelle donne, le quali si reputassero necessario per qualunque siasi servizio interno delle due case dell'istituto.

3° che quelle esposte al di sopra degl'anni quaranta le quali risultassero qualificate per la casa di ricovero sieno quando vengano posti vacanti e per esse disponibili collocate nella medesima, eccettuatene però quelle che avessero compiuta l'età d'anni 69 prima che si verifichi il caso del loro trasporto, accordando così alle settuagenarie e ottuagenarie di poter terminare nell'antica loro casa gli ultimi giorni della loro vita».

Mentre a S. Alvisè l'ordine superiore di «uscire» dallo stabilimento fu accolto ed eseguito, e alcune delle esposte vennero passate all'Ospedale o alla Casa di Ricovero, il 2 aprile 1832, nella Casa della Pietà, avvenne una «rivolta» che interessò il nuovo direttore Francesco Castagna, la Delegazione Provinciale, il Patriarca e la Polizia.

Il giorno 2 aprile era stato scelto dal direttore per trasportare un'esposta nella Casa di Ricovero, ma all'interno dell'Istituto insorsero «così tanti clamori» che produssero un «affollamento straordinario di popolo» fuori dello stabilimento e il Delegato Provinciale dovette recarsi nel Pio Luogo per ristabilire l'ordine.

Gli «eccessi» commessi dalle figlie della Pietà vennero considerati inammissibili dal Governo.

Allo scopo di non far uscire l'esposta dalla Pietà, tutte le 166 figlie, indistintamente, «dandosi in preda alla più decisa disperazione, come fosse per loro l'ultimo eccidio, si affacciarono alle finestre del luogo assordando l'aere di gemiti e grida invocando per così dire il soccorso dei passanti per torle da tali trattamenti, facendo sentire le più avanzate maledizioni ed imprecazioni contro tutti quelli che potevano aver consigliata quella lor sorte».

Dalle esposte ricoverate alla Pietà venne umiliata una supplica a sua altezza imperiale tendente a rimuovere le disposizioni precedentemente ordinate per allontanare le esposte che non avessero il titolo per continuare ad essere lì ricoverate e mantenute.

Il Governo però determinò di non «poter emettere nel proposito alcuna diversa determinazione», non potendo continuare a mantenere tanti individui «nel loro ozio a puro carico dello Stato, con danno anche di altri individui non atti a procacciarsi la sussistenza».

Secondo il Patriarca, molte esposte «in età avanzata, o non ancora abbastanza matura, di gracile o malaticcia costituzione, prive di ogni esperienza, inabili a laboriosi mestieri, e abituate fin da fanciulle a vivere insieme fra loro, ed a riguardar come propri quella casa che le accolse, e le

ricoverò fino ad ora, non possono reggere alla sola idea di doversi disperdere senza sapere chi né dove appoggiarsi».

L'ora prescelta dal direttore, le due del pomeriggio, certamente non aveva aiutato, essendo quello uno dei momenti della giornata in cui la Riva degli Schiavoni era più frequentata.

Lo spettacolo infatti aveva richiamato la pubblica attenzione e una folla di circa 400 persone circondò lo stabile, «prendendo parte ai gemiti di quelle infelici». Secondo il Governo non era stata una buona idea nemmeno avvisare le donne dello spostamento due mesi prima.

Il contegno del direttore in quel determinato frangente non era stato visto dal Governo come il più prudente e opportuno, infatti finché la figlia «era decumbente per fisiche indisposizioni, tutti li riguardi di umanità, e di prudenza dovevano persuadere la direzione ad attendere un momento più opportuno pel trasporto della medesima alla casa di ricovero», «né dovevasi scegliere per effettuare il trasporto le ore pomeridiane in cui la Riva degli Schiavoni e tutte le strade della città sono piene di gente», bensì «le prime ore della mattina», «per riservatezza e senza allarmare tutta la casa».

Tuttavia il Governo non sapeva che Nicoletta Caldara, l'esposta in questione, non era a letto per fisica indisposizione, ma fingeva, per posticipare l'eventuale trasloco.

Avvertito dell'emergenza in corso alla Pietà, quantunque indisposto, il Regio Delegato Provinciale, il conte Thurn, accorse a controllare la situazione per assicurarsi personalmente dello stato delle cose, ed entrato nell'Istituto invitò il direttore a sospendere momentaneamente ogni ulteriore disposizione per il trasporto della donna nella Casa di Ricovero.

L'esposta venne trasportata momentaneamente nell'infermeria e venne dato ordine che qualora fosse in grado di alzarsi dal letto, avrebbe dovuto essere condotta alla Casa di Ricovero.

Il disordine durò per più di due ore, tuttavia per tutto il giorno e fino a tarda notte, la gente continuava a soffermarsi davanti allo stabilimento quantunque il delegato continuasse a indurla di sgombrare. Quindi la Polizia ordinò che il trasporto venisse effettuato il giorno successivo.

Le figlie esposte della Pietà avevano appreso come una vera disgrazia la necessità di lasciare il Pio Luogo nel quale speravano, come avevano fatto tutte le altre figlie fino a quel momento, di poter vivere e morire.

Per ciò si era «ordita da diverse una resistenza per impedirne il divisato trasporto, osando anche di prorompere in invettive, e schiamazzi di insubordinazione e compromettendo per tal modo l'ordine interno, la osservanza della disciplina, non che l'esecuzione delle provvide e giuste superiori determinazioni».

Il delegato, dopo aver raccolto tutte le esposte parlò loro con calma, e le ascoltò, «e ben presto conobbi ch'erano mal informate, afflittissime, e tremanti sul futuro loro destino ma con tutto ciò, siccome sensibili alle ragioni ed agli schiarimenti che loro esposi e pieghevoli alle mie esortazioni».

Dicevano che «altro padre non hanno che il munificentissimo e piissimo sovrano nostro e che se vengono da lui abbandonate la maggior parte sarà costretta ad accattare per vivere».

Ecco allora che scaturirono i pianti, la disperazione, le proteste e l'universale spavento per l'«inatteso abbandono» che improvvisamente le faceva «mancare di tutto». Non si trattava quindi di disobbedienza, ma del timore di perdere tutto «in un sol punto».

Secondo il protomedico Derchich era importante scoprire «i veri e principali fautori delle resistenze e contrarietà» che sussistevano nella Casa della Pietà contro l'esecuzione del provvedimento superiormente ordinato.

Secondo lui, alcune delle esposte «debbono forse aver dei motivi o interessi particolari nel promuovere si fatte opposizioni; forse vi contribuiscono le istigazioni od altre cause speciali di interni impiegati o di privati guidati da erronee supposizioni da religione malintesa da pregiudizi».

Fortunatamente, il Governo non obbligò tutte le esposte ad uscire contemporaneamente, ma gradatamente, e auspicava che «l'ignoranza, la mala tendenza, e la caparbieta di molte potrebbe esser vinta col mezzo forse di premurose insinuazioni di quegli ecclesiastici che col loro ministero esercitano nell'interno dell'istituto una importante influenza».

Per assecondare lo scopo, il Patriarca non omise di «raccomandare agli ecclesiastici, che vi hanno ingerenza, di usare la maggior cura possibile, per insinuare la calma e l'ubbidienza alle persone obbligate a partire», e «posso eziandio assicurare l'eccelso Imperial Regio Governo, ch'essi hanno procurato di adempiere diligentemente anche questa parte de' loro doveri».

Così dopo l'avvenuto scompiglio, gli ecclesiastici incaricati cercarono di tranquillizzarle, esortandole «alla cristiana rassegnazione», e «con questo linguaggio, certamente proprio del Ministero ecclesiastico, si potè rimuovere in quiete l'intera comunità, che con altri argomenti, intesi mal volentieri in tanta agitazione, sarebbesi maggiormente irritata».

Il trasporto di altre tre vecchie esposte venne effettuato nei giorni successivi senza ulteriori disordini.

Qualche giorno più tardi, la Polizia chiese al direttore Castagna di minacciare di castigo e di arresto le esposte qualora «osassero di promuovere nuovi inconvenienti».

Alle difficoltà espresse dal direttore in proposito, gli venne risposto che «non si può ammettere quanto asserisce la direzione che non si possono distinguere le figlie più colpevoli negli scandalosi eccessi commessi in codesto stabilimento della Pietà, e che qualunque indagine o ricerca relativa tornerebbe vana. La direzione cui dev'essere nota l'indole di quelle figlie e che specialmente deve ben conoscere quelle che per carattere e l'antecedente condotta si palesarono per le più influenti e pericolose e che fu testimonio oculare coi suoi dipendenti, dei disordini avvenuti, non può trovarsi tanto all'oscuro, né può essere così mancante di ogni mezzo e risorsa da non poter procurarsi sommariamente la certa conoscenza di alcune almeno delle figlie che in quei movimenti tumultuari si riscontrarono particolarmente attive».

Secondo il Governo era necessario «procedere al loro castigo separandole, isolandole, sottraendo ad esse qualche parte di quanto viene ad esse corrisposto pel vitto, minacciandole di maggiori castighi e di arresto qualora osassero di promuovere nuovi inconvenienti».

Il Governo pensava che «alcune delle esposte debbono forse aver dei motivi od interessi particolari nel promuovere sì fatte opposizioni. Tutto ciò merita ed esige una scrupolosa attenzione ed investigazioni», ciò nonostante era ovvio che «le figlie godono di un trattamento che non così facilmente potrebbero trovare in altro pubblico stabilimento. Oltre la diaria di soldi veneti 20, che a ciascuna viene corrisposta ogni dieci giorni, hanno tutte il letto, e la somministrazione della biancheria necessaria, la legna ed una misura d'olio giornaliera importante».

Relativamente allo sgombero delle esposte e al malcontento sparsi nella popolazione, il Governo aveva ricevuto due lettere anonime che ne denunciavano appunto l' "ingiustizia".

Probabilmente l'autore delle due lettere era lo stesso, nonostante la «diversità di scritturazione e la differente qualità della carta usata», ciò nonostante lo stile era il medesimo, le espressioni utilizzate erano simili, e pure alcune lettere dell'alfabeto, sembravano vergate dalla stessa mano.

Più che appartenere alla classe «educata e civile», molto probabilmente l'autore apparteneva «alla classe del volgo». Non trovando il responsabile, se ne concluse, che l'autore dovesse essere uno degli amanti delle esposte.

L'Istituto della Pietà dovette prendere accordi con la direzione dell'Ospedale Civico e con quella della Casa di Ricovero per trovare il metodo e la forma di conciliare l'ammissione delle figlie esposte nei due istituti.

Le soluzioni «furono della maggiore soddisfazione dacché ambedue ossequiando gli ordini superiori si palesarono interessati a cooperare agevolandone i mezzi alla loro esecuzione».

Le figlie affette da infermità sarebbero state dirette all'Ospedale e, dopo aver recuperato la salute, sarebbero state inviate alla Casa di Ricovero, qui venivano raccolti solo i poveri appartenenti al Comune «resi assolutamente impotenti per età e per fisiche indisposizioni e mancanti affatto di qualunque assistenza ed appoggio». Il numero delle piazze era limitato a 600 ricoverati.

Il 24 maggio 1834 venne pubblicato sulla *Gazzetta privilegiata* di Venezia il seguente annuncio:

«La Direzione dell'Istituto Esposti di Venezia – Aggravata questa Casa Centrale degli Esposti di un numero importante di figlie, tra i 12 e 20 anni di età, il di cui ricovero pesa straordinariamente sulla Causa pia venne dall'Eccelso Governo comandato, come dal decreto n° 8992-765 13 marzo pass., che sia promosso il loro allogamento presso private oneste famiglie della città, e provincia. Con tale vista benefica, concedè all'amministrazione dell'Istituto di retribuire le famiglie, che assumono l'impegno del mantenimento ed istruzione indicata di una esposta, di annue austriache lire 108, finché abbia essa compito il vigesimo anno di età; preservatole anche il diritto alla percezione della dote di L. 107:69 nel caso di matrimonio. 1834 – il Medico Dirett. F. Castagna

LA DIREZIONE DELLA CASA CENTRALE DEGLI ESPOSTI DI VENEZIA

Modula del contratto.

Dietro le istanze avanzate dal signor ... domiciliato ... ed in conseguenza delle favorevoli informazioni ottenute tanto sulla morale condotta, che sulla possibilità di caricarsi del peso d'una fanciulla, il sottoscritto Direttore della Casa degli Esposti accorda d'affidar l'Esposta ... nata li ... esistente nelli Locali dell'Istituto, proveniente dalla Provincia di ... alle condizioni seguenti, e relativamente a quanto viene stabilito dall'Avviso n° 514 21 Maggio 1834 pubblicatosi dietro il disposto dal venerato decreto dell'eccelso governo del giorno 13 marzo 1834 n° 8992.765.

- I. Il signor ... riceve la suddetta esposta da ... prescelta fra le ricovrate del locale di ... impegnandosi di occuparla nella professione di ..., d'istruirla perché possa apprendere sicché riesca in seguito capace di procurarsi coll'opera propria quei compensi che valgano ad assicurarle la sussistenza, facendola frequentare la dottrina cristiana, e tutti gli altri doveri di religione, alimentandola, albergandola e vestindola.
- II. Se per impreveduti motivi la Esposta non corrispondesse pienamente alle premure, ed aspettazione del suddetto signor ... si limita il periodo di mesi sei dalla data dell'effettiva consegna per restituirla all'Istituto, spirati li quali non vi sarà più luogo a riconsegna.
- III. Il ricevente avrà in compenso dall'amministrazione annue austriache L. 108 pagabili in quattro trimestrali rate sempre posticipate, sempreché esibisca il Certificato Parrocchiale di vita all'Ufficio d'Amministrazione dell'Istituto che assicuri l'esistenza dell'Esposta affidata, e che frequenti l'esercizio dei doveri di religione, e sui di essa progressi nel mestiere. Avrà questa contribuzione oggi il suo principio, e dovrà durare per anni ... mesi ... giorni ... I quali termineranno li Così convenuto pienamente tra il Direttore, e il signor ... che riceve l'Esposta, e che s'impegna di mantenerla, vestirla, custodirla, ed educarla fino al compimento degli anni venti.
- IV. La fanciulla avrà diritto alla dote di L. 107.69, in qualunque caso, e tempo venga comprovato il suo matrimonio, e sotto le attuali discipline prima d'incontrarlo pei preventivi assensi.
- V. Spirati gli anni venti d'età della fanciulla, cesserà l'Amministrazione di corrispondere il compenso fissato coll'articolo III.

Tanto resta accordato, e stabilito, e del presente formati due esemplari sottoscritti dai contraenti, ne verrà uno conservato d'ambe le parti per la piena sua esecuzione. Il medico direttore Francesco Castagna».

La circolare venne diramata attraverso i parroci della città e della provincia, e dei commissari distrettuali.

Delle 200 ragazze alloggiate a S. Alvise, 169 passarono presso oneste famiglie fra le quali 147 coll'assegno mensile superiormente accordato fino all'età di 20 anni e 22 senza quest'assegno, delle 31 ricoverate solo 16 oltrepassavano l'età normale.

Alla Polizia venne richiesto dal Governo di vegliare attentamente sia sulle figlie che sulle rispettive famiglie e, qualora venisse a scoprire degli inconvenienti, fu incaricata di darne immediato avviso alla direzione della Pia Casa per gli opportuni provvedimenti.

La Delegazione Provinciale si dichiarò soddisfatta e tranquilla del metodo «prudente e cauto» utilizzato dal Governo per assicurarsi dell'onestà, della fama, e della buona condotta delle famiglie che ricercavano le figlie esposte. E si dichiarò soddisfatta anche della sorveglianza effettuata dal Governo sulle ragazze già collocate fuori dello stabilimento, non solo durante il termine di sei mesi prescritto per la riconsegna delle figlie, ma anche oltre, come era constatato per alcuni casi speciali.

C'era solo da rimarcare alla direzione della Pietà, riguardo alle minori collocate, di non aver avvisato il Tribunale Civile, come giudizio pupillare.¹⁶³

§ 5.2. La dote delle esposte

Come i genitori erano obbligati a costituire una dote alla figlia in caso di collocamento, anche il Governo, quale tutore delle esposte minorenni, era obbligato a costituirla per le figlie esposte.

Negli anni esaminati, il Governo disquisì su tale argomento per problemi di ordinaria economia, cosicché la quantità di denaro concessa alle figlie non fu sempre la stessa.

Nel 1817, la Congregazione di Carità di Venezia rifletté sull'opportunità di diminuire il copioso numero delle esposte che si trovavano nel pio luogo di S. Alvise promuovendo quanto più possibile il collocamento delle figlie in matrimonio. Si opponeva però alla proposta, la mancanza di mezzi per assegnare alle suddette figlie una conveniente dotazione.

Con decreto 14 aprile 1817 n° 3464 il Governo approvò un Piano prodotto dalla Congregazione di Carità con cui si proponeva d'impiegare un capitale di

¹⁶³ ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, b. 756, ndp. 6031. ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, b. 756, ndp. 1860; 1881; 1982; 4444. ACPVe, *Opere pie, Istituto S. Maria della Pietà*, b. 14, ndp. 45; 283; 309; 341; 503; 899; 11902/980; 13205/1074; 13124/1094; 18656/1495; 24547/2417; 45040/3344. ASVe, *Delegazione Provinciale*, b. 78, ndp. 309; 514. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4567, ndp. 331/339; 761/113; 899; 6031; 45040/3344; 46654/3167; 7902/724; 29167/2450; 3206/408; 9090; 10228; 11902/980; 1547; 7229/895; 12521/1021; 7401/923; 12521/1021; 7401/923; 12521/1021; 12893/969; 3658; 11902; 1825; 11902/980; 16438/1315; 15015/1213; 16138/1315; 16438/1315; 74; 4618; 5097; 9285; 82; 332; 21559/1695; 29953/2449; 29953/2449; 310; 309. ASVe, *Atti, Governo*, b. 5354, ndp. 45; 15043/1503; 172.

£ 20.000 per la dotazione di 63 esposte assegnando ad ognuna la dote £ 317.14. Tuttavia le esposte che si sposarono nel 1817 furono solo sei, e l'anno successivo non se ne maritò addirittura nessuna.

Non avendo ottenuto i risultati sperati, il Governo ritenne che la dote assegnata alle figlie di S. Alvisè dovesse essere aumentata a £ 500.

Con l'ordinanza n° 8890/525 del 28 maggio 1827 il Governo approvò un Piano, proposto dal cessato direttore nobile Venier, per collocare le esposte dell'Istituto S. Alvisè, come domestiche in private famiglie, grazie al quale effettivamente alcune di esse sortirono dall'Istituto.

Per questo collocamento le esposte uscirono dallo stabilimento senza dote, ma col diritto di averla in caso di matrimonio, e poterono altresì essere riammesse (non già nell'Istituto di S. Alvisè ma in quello della Pietà), ricevendo però un trattamento inferiore a quello delle esposte adulte, per anteriori disposizioni mantenute nella Casa.

Il decreto governativo 23 dicembre 1830 n° 46654/3167 inoltre prescrisse al direttore della Pietà di congedare le esposte dall'Istituto anche prima del compimento dei 24 anni, e lo autorizzava a consegnare loro la dote.

Nel 1832 venne accordata la dote alle ragazze, ma non venne loro pagata, finché non fosse avvenuto il matrimonio. Sempre nello stesso anno, la Delegazione Provinciale emise il suo parere sulle istruzioni da fornire alla direzione degli esposti, in risposta ai dubbi da essa proposti opinando:

«1°. Che siccome la dote che si paga alle figlie esposte che sortono dallo stabilimento (abbiano o non abbiano occasione di contrarre matrimonio) non può avere altro oggetto di quello di procurar loro uno stabile collocamento, così a quelle figlie che sono qualificate ad essere ammesse alla casa di ricovero, non può essere ancor data la dote, mentre restando già provvedute vita loro durante di alloggio vitto e vestito a spese pubbliche, manca l'oggetto di contribuire loro anche una dote a peso del regio tesoro. Solo potrebbe loro esser riformato il diritto ad ottenerla, ove in progresso si verificasse contro ogni aspettazione il caso che taluna da tali figlie trovasse ancor occasione di maritarsi. Il diritto al conseguimento della dote si manterrebbe soltanto, in questo caso, ed in questo punto, restando quindi escluso ogni obbligo da parte dell'istituto esposti a pagare il prò per l'epoca arretrata trascorsa.

2°. Che le figlie inviate allo Spedale civico qualora per recuperata salute o per li leggi statutarie dello spedale medesimo dovessero essere licenziate, abbiano da ritornare alla casa degli esposti per essere poi o inviate alla casa di ricovero se fossero fisicamente impotenti a procurarsi il vitto o per esser di nuovo e definitivamente licenziate a termini delle istruzioni vigenti come le altre che abbiano compiti i 24 anni e non siano inette al lavoro. Ritenuto questo principio, ne segue: che le figlie inviate allo spedale civico e finché restino nello spedale civico non possono percepire dote e ciò tanto meno quantoché questa non servirebbe altrimenti ad assicurare la futura loro sussistenza, ma andrebbe tutto a vantaggio dello spedale a risarcimento delle spese di cura e mantenimento e ciò pel diritto ed obbligo che ha lo spedale di farsi pagare dagli stessi curandi, finché abbiano qualche sostanza

propria, potendo soltanto in difetto di mezzi loro propri ripetere il pagamento ripetere il pagamento dal comune.

3°. Che circa le altre figlie che sortono e queste sono in età minore, ed allora la dote non può loro essere pagata liberamente, ma colle opportune cautele, incombendo alla direzione tutti i doveri di tutore».

Sebbene fosse chiara al Governo la relazione tra l'importo della dote e il numero dei matrimoni celebrati, il problema continuò a persistere e ad essere discusso.

È certo tuttavia che nel Regolamento del 1813, rimasto immutato fino alla sua riedizione nel 1831, la dote per le esposte della Casa di S. Alvisè fosse di £ 317:24, e che nel Regolamento del 1836 la dote venisse abbassata a £ 107:69.¹⁶⁴

¹⁶⁴ ASVe, *Atti, Governo*, b. 1089, nndp. 3464/349; 5642. ASVe, *Atti, Governo*, b. 1324, nndp. 31264/2188; 31764/2788; 3559/779. ASVe, *Atti, Governo*, b. 4560, nndp. 3535; 17397/1400; 5148/643.

CAP. 3 LA LEGISLAZIONE AUSTRIACA

§ 1. La vita e la morte

Il Codice Penale Austriaco, entrato in vigore il 1° gennaio 1804 in tutti gli stati dell'impero, sostituiva il precedente Codice del 1787.¹⁶⁵ Nella prima sezione, dedicata ai delitti e alle pene, nel Capo XVI riguardante l'omicidio e l'uccisione, era incluso il reato d'infanticidio.

L'unica responsabile del delitto veniva considerata la madre. Se la donna aveva ucciso un proprio figlio legittimo, o se non gli aveva prestato i necessari soccorsi durante il parto, veniva punita con il carcere perpetuo durissimo. Se aveva ucciso un figlio illegittimo, la pena era del carcere duro dai dieci a vent'anni; se lo aveva lasciato morire con la deliberata omissione di soccorso, la reclusione andava dai cinque ai dieci anni.¹⁶⁶

Il Capo XVII, comprendente cinque paragrafi, riguardava l'aborto procurato su di sé o un'altra persona. Nel primo caso, la donna che aveva intrapreso quell'azione, togliendo la vita al bambino, si faceva rea di un delitto.

La pena per l'attentato aborto, non seguito, era del carcere tra sei mesi e un anno; invece la pena per l'aborto consumato era del carcere duro da uno a cinque anni. Alla stessa pena veniva condannato il padre del bambino abortito se correo del delitto.

Si faceva reo del medesimo delitto chiunque e per qualsiasi fine, contro la volontà della madre, le causava o tentava di causarle l'aborto. Il delinquente veniva punito con il carcere duro, da uno a cinque anni, e nel caso in cui dal delitto ne fosse derivato alla madre pericolo di vita, o un danno alla salute, la pena variava tra i cinque e i dieci anni.¹⁶⁷

Il Capo XVIII trattava dell'esposizione d'infante in tre paragrafi. Chi esponeva un bambino neonato – incapace quindi di chiedere aiuto per sopravvivere – mettendolo in pericolo di vita o abbandonandolo, commetteva un delitto, qualunque fosse il motivo che l'aveva causato.

Se il bambino fosse stato esposto in un luogo remoto, normalmente non frequentato o in circostanze tali da non poter essere scoperto e salvato, la pena era del carcere duro da uno a cinque anni, e se all'abbandono era seguita la morte dell'infante, gli anni di carcere venivano aumentati dai cinque ai dieci.

Se il bambino veniva esposto in un luogo frequentato, e quindi il suo ritrovamento e la sua salvezza erano probabili, l'esposizione veniva punita con il carcere tra i sei mesi e l'anno.

Nel caso in cui all'esposizione fosse seguita la morte del bambino, la pena era del carcere da uno a cinque anni.¹⁶⁸

¹⁶⁵ *Codice Penale Universale Austriaco*, Milano, Dall'Imperiale Regia Stamperia, 1849, parte I, *Dei Delitti*, pp. III-XII.

¹⁶⁶ *Ibidem*, § 122, pp. 42-43.

¹⁶⁷ *Ibidem*, §§ 128-132, pp. 44-45.

¹⁶⁸ *Ibidem*, §§ 133-135, pp. 45-46.

Allo scopo di provvedere maggiormente al pubblico bene, nel nuovo Codice Penale era stato dedicato più spazio ai delitti di «seduzione all'immoralità», rispetto al vecchio Codice austriaco.¹⁶⁹

Il Capo XV, antecedente all'omicidio e all'uccisione, riguardava lo stupro e altre specie di libidine. Era diviso in sette paragrafi e comprendeva: lo stupro violento; la violazione di una persona impubere; la libidine contro natura e l'incesto; la seduzione alla libidine e il ruffianesimo.

Lo stupro violento veniva commesso qualora un uomo con pericolose minacce verbali, con violenza fisica o con modi che mirassero a «istupire i sensi», mettesse una donna nelle condizioni di non poter far resistenza alle «libidinose sue voglie», e «in tal stato la viola».

La pena era del carcere duro dai cinque ai dieci anni. Se dalla violenza fosse conseguito un danno alla salute o alla vita della persona offesa, la pena veniva aumentata dai dieci ai vent'anni.

Lo stupro verso chi non aveva ancora compiuto i quattordici anni, veniva punito come lo stupro violento, ossia con una pena dai dieci ai vent'anni di carcere.

Venivano puniti come delitti anche la libidine contro natura e l'incesto tra parenti (in linea ascendente e discendente, di parentela con nascita legittima o illegittima). La pena era del carcere tra sei mesi e un anno.

La pena era invece del carcere duro da uno a cinque anni, nei casi di seduzione e di ruffianesimo. Nel primo caso qualora una persona inducesse un'altra, affidata alla sua cura o educazione, alla libidine; e nel secondo caso qualora venisse sedotta «una persona innocente».¹⁷⁰

Nel Codice Penale era ben chiaro dunque che la vita di ogni essere umano aveva inizio con il concepimento, e che l'aborto e l'esposizione d'infante, in un luogo non frequentato, equivalevano a un omicidio.

Lo stesso rispetto per la vita si legge nel Codice Civile Generale Austriaco, in vigore dal 1° gennaio 1812, il quale affermava che «la prole non nata ha, dal momento ch'è concepita, un titolo alla protezione delle leggi [...] essa si considererà come nata».¹⁷¹

Il paragrafo precedente specificava inoltre che le persone che «incapaci d'aver la conveniente cura dei proprj interessi» come «gli infanti, gl'impuberi ed i minorenni, che non hanno rispettivamente compiuto il settimo, il quattordicesimo ed il vigesimo quarto anno di loro età» erano «sotto la speciale protezione delle leggi».¹⁷²

Sugli infanti nati morti, o sui presunti tali, veniva sancito che un figlio nato morto sarebbe stato considerato come se non fosse mai stato concepito. Nel dubbio, se un infante fosse nato vivo o meno, si presumeva nato vivo.¹⁷³

Tuttavia permaneva nella legislazione austriaca quell'enorme limite culturale tra figlio legittimo e figlio illegittimo. Si presumevano legittimi quei figli che nascevano dalla propria moglie nel settimo mese dalla celebrazione

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. IX.

¹⁷⁰ *Ibidem*, §§ 110-116, pp. 40-41.

¹⁷¹ *Codice Civile Generale Austriaco*, Milano, Cesarea Regia Stamperia, 1815, § 22, p. 5.

¹⁷² *Ibidem*, § 21, p. 5.

¹⁷³ *Ibidem*, §§ 22 e 23, pp. 5-6.

del matrimonio, o nel decimo mese dopo la morte del marito o dopo lo scioglimento del matrimonio.¹⁷⁴ I figli legittimi dovevano essere educati, mantenuti, cresciuti ed istruiti.¹⁷⁵

Il mantenimento dei figli era affidato al padre, alla madre invece spettava la cura del corpo e della salute.¹⁷⁶ La patria podestà spettava al padre, quale capofamiglia.¹⁷⁷

I figli illegittimi non godevano degli stessi diritti. «La presunzione legale d'illegittimità ha luogo per que' figli i quali sono partoriti [...] da una moglie [...] avuto riguardo al tempo del celebrato o sciolto matrimonio».¹⁷⁸

I figli che erano nati al di fuori del matrimonio, ma erano entrati in famiglia per susseguente matrimonio del padre e della madre, erano considerati figli legittimi.¹⁷⁹

L'iscrizione del nominativo del padre del bambino nel registro di battesimo, per volontà materna, poteva essere scritto solo con il consenso paterno e con la testimonianza del curato e del padrino.¹⁸⁰

I figli illegittimi avevano diritto solo al cognome materno, nessun'altro diritto di famiglia era loro riservato,¹⁸¹ tuttavia i figli illegittimi avevano il diritto ad essere alimentati ed educati dai genitori in rapporto alle loro sostanze.

I genitori di figli illegittimi avevano sui figli ogni diritto riguardante l'educazione, i figli illegittimi però non erano soggetti alla loro patria podestà, ma veniva dato loro un tutore, che aveva il compito di assisterli e rappresentarli.¹⁸²

I figli illegittimi dovevano essere mantenuti dal padre, in assenza di mezzi, dalla madre.¹⁸³ Nel caso in cui la madre avesse desiderato educare i propri figli, il padre non aveva alcun diritto di toglierli, tuttavia doveva pagare le spese del loro mantenimento,¹⁸⁴ solo nel caso in cui la madre educasse i figli in modo da porli in pericolo, il padre avrebbe potuto separarli, portandoli nella sua dimora o in un altro posto sicuro.¹⁸⁵

I genitori di prole illegittima potevano accordarsi rispetto il mantenimento, l'educazione e il collocamento dei figli.¹⁸⁶ Il dovere di alimentare e collocare i figli illegittimi passava dai genitori agli eredi.¹⁸⁷

La patria podestà terminava con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ossia il ventiquattresimo anno d'età;¹⁸⁸ nel caso in cui il padre avesse

¹⁷⁴ *Ibidem*, § 138, p. 35.

¹⁷⁵ *Ibidem*, § 139, p. 35.

¹⁷⁶ *Ibidem*, § 141, p. 36.

¹⁷⁷ *Ibidem*, § 147, p. 37.

¹⁷⁸ *Ibidem*, § 155, p. 39.

¹⁷⁹ *Ibidem*, § 161, p. 41.

¹⁸⁰ *Ibidem*, § 164, p. 42.

¹⁸¹ *Ibidem*, § 165, p. 42.

¹⁸² *Ibidem*, § 166, p. 42.

¹⁸³ *Ibidem*, § 167, p. 42.

¹⁸⁴ *Ibidem*, § 168, p. 43.

¹⁸⁵ *Ibidem*, § 169, p. 43.

¹⁸⁶ *Ibidem*, § 170, p. 43.

¹⁸⁷ *Ibidem*, § 171, p. 43.

¹⁸⁸ *Ibidem*, § 172, p. 43.

voluto emanciparli anticipatamente, avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del giudice, un'altra possibilità era quella di emancipare il figlio a vent'anni, ma solo nel caso in cui gli venisse permessa la direzione di una propria economia.¹⁸⁹

§ 2. La giurisprudenza sugli esposti: norme e discipline

Con il decreto del 17 gennaio 1812 art. 2 gli esposti, o trovatelli, vennero definiti come «quei fanciulli che, nati da padri e da madri sconosciuti, sono trovati in un luogo qualunque, ovvero sono portati nei luoghi pii destinati a ricoverarli»;¹⁹⁰ e la Casa degli Esposti era definita come l'«ospizio destinato a raccogliere ed aver cura di questi infelici».¹⁹¹

Nel ventennio preso in esame erano state emanate delle norme che regolavano la vita degli esposti: il momento del ricevimento del trovatello nell'ospizio, la collocazione del neonato a baliatico esterno, la restituzione, la tutela dell'esposto, l'emancipazione, il matrimonio, la coscrizione, l'uscita e la vigilanza.

§ 2.1. Il ricevimento

In ogni Luogo Pio delle province appartenenti al Regno Lombardo-Veneto esisteva una ruota, o torno, con lo scopo di raccogliere i figli esposti.¹⁹²

Per annotare l'ingresso di ogni figlio depresso nella ruota erano stati creati degli appositi registri nei quali veniva annotato: la data del loro arrivo, il sesso, l'età, il corredo ed eventuali oggetti che accompagnavano il neonato, utili per un eventuale restituzione ai genitori naturali. Nei registri veniva segnata anche l'eventuale data di morte.¹⁹³

¹⁸⁹ *Ibidem*, § 174, p. 44.

¹⁹⁰ V. Guazzo, *La pubblica beneficenza ossia norme e discipline intorno agl'istituti e stabilimenti pii e di pubblica beneficenza del Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, Tip. Gattei, 1849, p. 66. Cfr. P. Beroaldi (a cura di), *Dizionario della legislazione austriaca intorno la sanità pubblica e la pubblica beneficenza*, Padova, Angelo Sicca, 1840, Tomo I e II (voci: *Esposti, Istituti, Mammane, Tutela*).

¹⁹¹ *Ibidem*, p. 66.

¹⁹² Nel caso in cui le levatrici venissero interrogate dai parroci riguardo «al nome della madre, del figlio, e del suo stato coniugale», esse erano obbligate a rispondere. In caso di falsa testimonianza, oltre alle pene stabilite dalle leggi, venivano punite con il divieto di esercitare la professione. Le nutrici non conosciute erano obbligate a presentare, su richiesta del parroco, il documento che le autorizzava alla professione. Mancando levatrici diplomate, e in attesa dell'istituzione di una scuola ostetricia a Venezia, oltre a quella dell'Università di Padova, la Regia Delegazione poteva indire i relativi concorsi per le aspiranti. Laddove lavoravano levatrici approvate, le altre non approvate erano considerate abusive. Nessuna nutrice poteva essere assunta dai Comuni senza regolare abilitazione. Se in un Comune esistevano delle nutrici non abilitate e senza una pratica decennale, erano tollerate solo se dipendevano da un medico o da un chirurgo, la facilitazione veniva considerata puramente provvisoria. (Not. Gov. 19 gen. 1816; Cir. Gov. 7 ag. 1829, n° 27367). P. Beroaldi, *Dizionario della legislazione austriaca*, op. cit., (voce: *Mammane*).

¹⁹³ Dec. 17 gen. 1812, art. 1,2,5,6 e 23, Boll. p. 42; Circ. Gov. 20 ott. 1818, Coll. L. Vol.

Per eliminare tutti i possibili errori causati, in particolare durante la coscrizione per l'assegnazione dello stesso cognome a tanti trovatelli, venne ingiunto che:

1° «A ogni esposto doveva venir dato un “cognome particolare”»;

2° Se in qualche luogo pio era stato dato agli esposti un cognome comune per volontà di qualche benefattore, avrebbe dovuto l'amministrazione dell'ospizio aggiungerne un altro particolare;

3° La disposizione avrebbe dovuto essere messa in esecuzione entro e non oltre tre mesi e per ogni trovatello di ogni luogo pio, sia che fossero ricoverati all'interno dell'Istituto sia che fossero dislocati presso balie e tenutari;

4° Dalla disposizione venivano esonerati quegli esposti che erano già stati notificati alle Istanze pupillari, i quali avrebbero dovuto conservare il primitivo nome;

5° Dopo detta disposizione, ogni qualvolta fosse accolto un esposto nell'ospizio, gli sarebbe stato fornito un cognome particolare, annotato nel registro;

6° Avrebbe dovuto essere compilato inoltre un elenco di nomi differenti, sufficiente per sei anni, trascorsi i quali sarebbe stato possibile riassegnare gli stessi cognomi scritti in quel determinato ordine dell'elenco. Ogni vocabolo «alterato, composto e ricomposto in diversi modi» era utile alla formazione dei nominativi, era d'obbligo evitare l'uso di cognomi di famiglie «già note e distinte»;

7° Se un esposto fosse stato abbandonato alla ruota con un nome particolare, gli sarebbe stato mantenuto, eventualmente aggiungendone un altro;

8° Se un figlio esposto veniva legittimato o se veniva richiesto dai genitori naturali, avrebbe potuto riprendere il proprio cognome;

9° Se il trovatello veniva adottato, avrebbero dovuto essere osservate le disposizioni del Codice Civile Austriaco, § 182;

10° Ogni tre mesi, ogni luogo pio avrebbe dovuto notificare all'autorità comunale competente, i nominativi assegnati ai trovatelli;

11° Le disposizioni elencate erano comuni sia per i maschi che per le femmine;

II, pr. II, p. 533. *Ibidem*, p. 68.

12° L'attuazione di tutte le disposizioni veniva affidata ai direttori dei pii stabilimenti». ¹⁹⁴

Era stato osservato dal Governo che alcuni parroci, mossi forse «dal timore che la prole presso una madre, divenuta tale per commercio illegittimo, possa recare [...] uno scandalo grave, e quindi dar forse motivo ed esempio a qualche nuova scostumatezza»,¹⁹⁵ avevano obbligato la madre illegittima ad abbandonare il proprio figlio nell'ospizio degli esposti affermando che quegli ospizi erano destinati proprio alla raccolta di tutti i figli illegittimi.

Essendo quel comportamento erroneo una delle cause per cui venivano abbandonati un maggior numero di figli alla ruota dei pii stabilimenti, il pregiudizio doveva essere «sradicato».

Le Case degli Esposti erano state create per raccogliere i figli di genitori «sconosciuti» e con lo scopo di evitare «maggiori inconvenienti e pericoli per la salvezza delle proli». ¹⁹⁶

Sui motivi relativi all'accresciuto numero di esposizioni, erano state fatte alcune osservazioni e prescrizioni, in particolare le autorità comunali venivano invitate a vietare il vagabondaggio notturno, raccomandando lo studio della religione e la frequenza della scuola, e il rispetto della moralità. Era inoltre da vigilare sul comportamento dei maestri di scuola e dell'osservanza dei propri doveri. ¹⁹⁷

§ 2.2. La collocazione a balatico

I neonati avrebbero dovuto esser messi a balia subito dopo l'abbandono, nel caso in cui non fosse stato possibile, i bambini sarebbero stati nutriti artificialmente nell'Ospizio.

Dopo esser stati allattati nel Pio Luogo venivano mandati presso le balie e gli allevatori in campana, dove venivano mantenuti finché l'età avrebbe permesso loro «di servire».

I bambini storpi e infermi venivano allevati nel Pio Luogo e occupati in lavori consoni alle loro forze e capacità. I maschi imparavano il mestiere dagli agricoltori o dagli artigiani; le femmine diventavano donne di campagna o lavoratrici.

I maschi terminavano di fornire i propri servigi dopo essere stati chiamati al servizio militare.

Le autorità civili dovevano sorvegliare sul trattamento e sul mantenimento dato dalle famiglie affidatarie agli esposti, dovendo fornire educazione e sussistenza ai trovatielli.

¹⁹⁴ Circ. Gov. V. 20 nov. 1825, n. 45156, Gov. L. 29 nov. 1825, Coll. L. Vol. II, pr. II, p. 414. *Ibidem*, p. 68.

¹⁹⁵ *Ibidem*, p. 68.

¹⁹⁶ Circ. Gov. V. 27 lug. 1832, n. 25248 e 13 dic. 1832, n. 45723. *Ibidem*, p. 69.

¹⁹⁷ Circ. Gov. 13 giu. 1834, Coll. V. Vol. XXV, pr. I, p. 209. *Ibidem*, pp. 68-69.

Finché il medico dello stabilimento degli esposti non era sicuro della buona salute del neonato, non poteva affidare l'infante ad alcuna balia, per non contagiare le balie con alcun male.

I certificati relativi alla moralità delle balie dovevano essere rilasciati e firmati dal parroco e dall'autorità locale.¹⁹⁸

I pagamenti agli allevatori venivano effettuati ogni tre mesi, cosicché l'esborso dei sussidi avrebbe coinciso con gli assegni forniti dall'Erario per le spese di amministrazione.¹⁹⁹ Per decisione governativa, il *bollettone* sostituì il *libretto*.²⁰⁰

Contro i «gravissimi e dannosissimi» abusi commessi per la vendita e l'impegnata dei libretti, il Governo avrebbe proceduto, contro gli usurari, a tenore delle leggi.²⁰¹

Al risarcimento erano obbligati anche quei contravventori che dichiaravano in vita esposti già morti. I parroci e le autorità civili dovevano quindi assicurarsi dell'esistenza dei trovatelli allevati nel loro circondario.²⁰²

§ 2.3. La restituzione

Avendone i mezzi, i genitori che desideravano riavere con sé il proprio figlio, avrebbero dovuto rifondere il Pio Luogo delle spese sostenute.²⁰³

§ 2.4. La tutela

Secondo le leggi napoleoniche ancora in vigore sulla tutela dei "figli esposti", i bambini accolti nelle Case degli Esposti erano sotto la tutela delle Commissioni amministrative di quegli Istituti.

In caso di necessità, uno dei membri della Commissione avrebbe esercitato la funzione di tutore. Gli altri membri avrebbero formato il consiglio di tutela, il quale aveva le stesse funzioni del consiglio di famiglia.

I fanciulli che venivano collocati fuori dell'Istituto, come artigiani o servitori, e lontani dal Pio Luogo, avrebbero potuto passare sotto la tutela della Commissione amministrativa del luogo, solo compilando un atto amministrativo firmato dal prefetto o dal vice-prefetto.

La tutela degli esposti sarebbe continuata fino alla loro maggiore età o all'emancipazione, per matrimonio o altra causa. Le Commissioni

¹⁹⁸ Cfr. Dec. 17 gen. 1812, art. 7, 8, 9, 10, Boll. p. 42; Dec. 12 ag. 1807, art. 6, Boll. p. 418 e 17 gen. 1812, art. 17, 18, 19, 20, Boll. p. 42; Dec. 17 gen. 1812; Circ. Gov. 3 ag. 1822, Coll. V. Vol. X, p. II, p. 144; Cir. Gov. V. 14 luglio 1825 n. 24469; Dec. Trib. Sup. L. V. 7 apr. 1827, Coll. V. Vol. XVI, pr. I, p. 254, Not. Gov. 15 gen. 1831, Coll. V. Vol. XXII, p. I, p. 16, Coll. L. 15 gen. 1831, pr. I, p. 1. *Ibidem*, pp. 69-70.

¹⁹⁹ Cir. Gov. V. 1 marzo 1832, n. 6599. *Ibidem*, p. 70.

²⁰⁰ Cir. Gov. 17 mag. 1833, Coll. V. Vol. XXIV, p. I, p. 294. *Ibidem*, p. 70.

²⁰¹ Not. Gov. 8 ott. 1822 Coll. V. Vol. X; Cir. Gov. V. 27 nov. 1834 n. 41778. *Ibidem*, p. 71.

²⁰² Cir. Gov. V. 16 lug. 1835 n. 23906. *Ibidem*, p. 71.

²⁰³ Dec. 17 gen. 1812, art. 21, Boll. p. 42. *Ibidem*, p. 71.

amministrative avevano verso gli esposti gli stessi diritti che erano attribuiti ai genitori. L'emancipazione avveniva con una delibera della Commissione.

Nel caso in cui i bambini fossero possessori di beni, l'economista avrebbe dovuto amministrarli, come per tutti gli altri beni dell'Istituto; dopo l'avvenuta emancipazione, il membro della Commissione in veste di tutore avrebbe espletato la funzione di curatore.

Le rendite dei beni degli esposti spettavano agli ospizi indennizzando così l'istituto per il costo di mantenimento. In caso di morte dell'esposto, i suoi beni sarebbero passati all'Istituto.²⁰⁴

In merito alla tutela degli esposti, le Commissioni amministrative vennero sostituite dalle Congregazioni di Carità; se l'esposto fosse stato affidato a un altro comune o provincia, con un atto amministrativo firmato dalla Delegazione rispettiva, la tutela sarebbe passata alla Congregazione di Carità del luogo che ospitava l'esposto.²⁰⁵

Finché gli esposti si trovavano sotto la tutela dell'Istituto, l'Istanza pupillare non avrebbe potuto affidare nessun'altro tutore agli esposti. Solo nel caso in cui all'esposto venisse donata una sostanza, stabile o mobile, di un certo valore, l'Istanza pupillare avrebbe provveduto ad affidare un tutore all'esposto.

Dopo essere stato emancipato dall'Istituto, all'esposto sarebbe stato assegnato un tutore, quindi l'ospizio avrebbe dovuto riferire all'Istanza pupillare tutti i dati riguardanti il fanciullo, come ad esempio l'età, il luogo in cui era nato ecc.²⁰⁶

§ 2.5. L'emancipazione e il matrimonio

In merito all'emancipazione, le direzioni delle Case degli Esposti avevano gli stessi diritti che il Codice Civile attribuiva ai genitori.

L'emancipazione avveniva con la deliberazione delle direzioni degli istituti, i quali avrebbero dovuto comparire davanti un giudice pupillare.

Era permesso unire all'atto di emancipazione anche quello per l'assenso al matrimonio delle esposte.²⁰⁷

§ 2.6. L'uscita dagli Istituti e la vigilanza

Dal momento dell'uscita dalle Case degli Esposti, fino i ventuno anni compiuti, i trovatelli erano sottoposti alla vigilanza della Polizia. Era compito

²⁰⁴ Dec. Ital. 4 dic. 1806, Boll. p. 1041. *Ididem*, pp. 71-72.

²⁰⁵ Cir. Gov. 8 marzo 1819, Coll. V. Vol. VI, pr. I, p. 108. *Ididem*, p. 71.

²⁰⁶ Not. Gov. 8 ott. 1822, Coll. V. Vol. X, pr. II, p. 319, e Coll. L. Vol. II, pr. I, p. 200. Circ. Gov. 25 luglio 1823 n. 25755 e Gov. L. 30 agosto 1823, Coll. L. Vol. II, pr. II, p. 266. *Ididem*, pp. 72-73.

²⁰⁷ Dec. Ital. 4 dic. 1806, Boll. p. 1011, art. 4, e Cir. 20 nov. 1817, Coll. L. 1818, Vol. I, pr. II, p. 8. *Ibidem*, p. 73.

dei podestà e dei sindaci la vigilanza sull'esposto cresciuto nel proprio comune.

A questo scopo, ogni qualvolta un esposto entrava in un certo comune, gli amministratori dei luoghi pii avrebbero dovuto avvisare sia i podestà che i sindaci.

Al termine di ogni anno le suddette autorità civili avrebbero dovuto inoltrare al vice-prefetto la lista degli esposti esistenti nel comune e il comportamento di ognuno di loro.

Il vice-prefetto avrebbe dovuto inviare l'elenco al direttore generale di polizia e questi al ministro del culto.

Compiuti i quindici anni, gli esposti avrebbero dovuto ricevere un certificato – dall'amministrazione del Pio Luogo nel caso in cui il fanciullo fosse ancora lì ricoverato; dalle autorità civili nel caso in cui il ragazzo fosse stato allevato fuori dell'istituto – nel quale veniva valutato il suo comportamento.

Il certificato avrebbe dovuto essere vidimato due volte l'anno dalle autorità civili, finché l'esposto non avesse compiuto i ventuno anni.

Nel caso in cui l'esposto non fosse in possesso del certificato, avrebbe potuto esser consegnato al giudice di pace che lo avrebbe punito con l'arresto per un massimo di dieci giorni.

Nel caso in cui ci fossero dei sospetti sul comportamento dell'esposto, ne sarebbe stato informato il direttore generale di polizia.²⁰⁸

Le autorità civili avevano anche il compito di vigilare sul trattamento degli esposti da parte degli allevatori, e ogni tre mesi informarne il Pio Luogo attraverso una relazione, eventualmente adottando misure speciali. Il regio commissario avrebbe dovuto essere in ciò aiutato dai parroci.²⁰⁹

Nel caso in cui un esposto venisse richiesto in adozione, sarebbe stato necessario osservare la disposizione del Codice Civile, nel quale veniva affermato che: «È un essenzial effetto legale dell'adozione che la persona adottata assume il cognome del padre adottivo o il nome di famiglia della madre adottiva, conservato però quello della propria famiglia, come pure la nobiltà che per avventura le fosse propria. Se i genitori adottivi desiderano di far passare la loro nobiltà e le armi gentilizie nella prole adottiva, è d'uopo chiederne il Sovrano consenso».²¹⁰

Qualora un tribunale criminale facesse delle ricerche su un esposto, le amministrazioni dei pii stabilimenti non potevano rifiutarsi di collaborare.²¹¹

Agli effetti della coscrizione, gli esposti appartenevano ai comuni dove risiedevano; se non abitavano stabilmente in un certo comune, facevano parte del comune dove si trovava la Casa degli Esposti di appartenenza.²¹²

²⁰⁸ Dec. Ital. 12 ag. 1807. *Ibidem*, pp. 73-74.

²⁰⁹ Cir. Gov. L. 12 maggio 1821. *Ibidem*, p. 74.

²¹⁰ *Codice Civile*, op. cit., § 182, pp. 45-46.

²¹¹ Cir. Gov. V. 25 giu. 1835, n. 21732 Coll. V. Vol. XXVI, pr. I, p. 336. V. Guazzo, *La pubblica beneficenza*, op. cit., p. 74. Cfr. P. Beroaldi (a cura di), *Dizionario della legislazione austriaca*, op. cit. (voci: Esposti, Istituti).

²¹² Sov. Pat. 17 sett. 1820 art. 9, Coll. V. Vol. VII, pr. II, p. 269, e Coll. L. Vol. II, pr. I, p. 117. *Ididem*, p. 75.

§ 3. Le spese di amministrazione dei Luoghi Pii per il mantenimento degli esposti

I brefotrofi istituiti per il raccoglimento e la cura dei bambini esposti erano obbligati alla somministrazione dei panni per i neonati e a ogni spesa riguardante il mantenimento degli esposti.

Le Case filiali degli Esposti, le quali avevano il compito di mantenere e trasportare i neonati bambini nelle sedi centrali, dovevano ricevere dai loro rispettivi istituti il saldo delle deficienze.²¹³

Nel caso in cui le Casa degli Esposti non fossero in grado di sostenere le proprie spese con i legati o con altri fondi a loro disposizione, la deficienza dell'istituto sarebbe stata a carico del tesoro dello Stato; inoltre ogni anno, l'Istituto avrebbe dovuto richiedere la somma occorrente.²¹⁴

In caso d'urgenza, il direttore dell'Istituto poteva concedere alla Casa filiale un acconto perché non fosse pregiudicato il servizio. I rendiconti delle Case filiali dovevano essere prodotti ogni sei mesi con un preciso prospetto delle attività e delle passività. Il direttore della Casa centrale aveva il compito di verificarne i consuntivi.²¹⁵

Qualora la madre dell'esposto fosse conosciuta, all'Istituto si doveva il rimborso totale delle spese, in caso di impossibilità da parte di questa, la spesa doveva essere sostenuta dai suoi parenti, o in mancanza di questi dal Comune dove era nata la madre o dove aveva domiciliato negli ultimi dieci anni.²¹⁶

Allo scopo di risparmiare ed evitare la restituzione degli esposti all'Istituto da parte degli allevatori, veniva predisposto che: chiunque richiedesse un esposto in allevamento veniva inserito in una tabella secondo l'ordine di «prenotazione»; chiunque avesse restituito un esposto alla Casa, non avrebbe più potuto richiederne degli altri (quindi tra le Case degli Esposti era d'obbligo scambiarsi l'elenco degli allevatori); chiunque fosse già allevatore di un esposto, e desiderasse allevare un altro neonato esposto, aveva la precedenza su tutti gli altri, purché tenesse con sé il primo esposto fino alla maggiore età.

Ogni direttore delle Case degli Esposti aveva il compito di far uscire dall'Istituto le figlie esposte che avessero superato i 24 anni.²¹⁷

Per decisione imperiale, tutte le Case filiali degli Esposti vennero soppresse, ad eccezione di quelle di Belluno e di Bassano, le quali potevano sostenersi a proprie spese. Gli esposti alloggiati nelle Case filiali dovevano essere accolti nella sede dell'Istituto.²¹⁸

²¹³ Cir. 28 dic. 1821, 28 giu. e 9 ago. 1822, Coll. V. Vol. IX, pr. II, p. 381, e Vol. X, pr. I, p. 487, e pr. II, pag. 149. *Ididem*, p. 75.

²¹⁴ Cir. 18 dic. 1818, Coll. L. Vol. II, pr. II, p. 600; e 21 nov. 1826, Coll. V. Vol. XV, pr. II, p. 172. Cir. Gov. V. 28 giu. 1822, n. 20439. *Ididem*, p. 75.

²¹⁵ Cir. Gov. V. 9 ago. 1822, n. 26282. *Ididem*, p. 75.

²¹⁶ Cir. Gov. 7 feb. 1833, Coll. V. Vol. XXIV, pr. I, p. 46. *Ibidem*, p. 76.

²¹⁷ Cir. Gov. 2 mag. 1833, Coll. V. Vol. XXIV, pr. I, pag. 260. *Ibidem*, p. 76.

²¹⁸ Cir. Gov. V. 27 giu. 1833, n. 24039, Coll. V. Vol. XXIV, p. 350. *Ibidem*, p. 76.

L'importo dovuto all'Istituto, dalle madri illegittime conosciute, doveva essere fissato calcolando la metà della spesa di una balia (poiché ogni nutrice avrebbe dovuto allattare due esposti). Per gli esposti allevati in campagna, il rimborso era relativo alla spesa sostenuta per la balia esterna.²¹⁹

I lattanti ricoverati temporaneamente nell'Istituto degli Esposti perché «figli legittimi di genitori poveri», o di madre «resa incapace per fisica indisposizione» di allattare la propria creatura, venivano mantenuti a spese del Comune di appartenenza.²²⁰

§. 4. La tumulazione

Gli esposti morti durante i primi giorni di vita, giorni nei quali erano ancora ricoverati presso l'Ospizio della Pietà, erano molti.

Secondo il decreto italoico del 3 gennaio 1811, in caso di morte di una persona, era necessario darne la notifica all'Ufficiale dello Stato Civile.

Per le persone morte negli Ospedali, la notificazione doveva essere fatta dai direttori o amministratori. Qualora il medico, il chirurgo o la mammana avessero assistito il defunto durante la malattia, erano tenuti a dichiararne la causa all'Ufficiale dello Stato; in caso di mancata dichiarazione, i contravventori erano obbligati a pagare una multa.

L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo essersi assicurato della morte, ne autorizzava la sepoltura. Ogni individuo doveva essere seppellito entro ventiquattro ore, tranne nel caso di morte repentina o morte apparente, nei quali era necessario effettuare il seppellimento entro le quarantotto ore dopo il decesso.

Nel caso degli esposti, come per gli altri ricoverati negli istituti, per eseguire una sezione anatomica, non era necessario il consenso dei familiari del deceduto.

I cadaveri venivano trasportati dall'Ospedale al cimitero. Il trasporto dei morti si doveva effettuare dopo la mezzanotte. Ogni fossa doveva ospitare un solo cadavere.

La circolare governativa del 27 dicembre 1819 n° 41790 prescriveva, come quella menzionata del 1811, che nessuno potesse essere sepolto esternamente ai cimiteri comunali.²²¹

²¹⁹ Cir. Gov. V. 30 gen. 1834, n. 2715, Coll. V. Vol. XXV, pr. I, p. 28. *Ibidem*, p. 76.

²²⁰ Cir. Gov. V. 9 ott. 1834 n. 36862, Coll. V. Vol. XXV, pr. II, pag. 180, *Ibidem*, p. 76.

²²¹ Cfr. P. Beroaldi (a cura di), *Dizionario della legislazione austriaca*, op. cit. (voce: *Tumulazione*).

CONCLUSIONE

La questione dell'esposizione infantile a Venezia nell'Ottocento è stato un problema – culturale, morale, sociale, legislativo e istituzionale – al quale non venne trovata un'efficace soluzione.

Solo con la legge 19 maggio 1975 n° 151, con la riforma del diritto di famiglia, quello che nel Codice Civile unitario era stato definito come «figlio illegittimo», perché nato da genitori non uniti in matrimonio, venne designato come «figlio naturale».

A causa della scarsità della documentazione reperita durante la ricerca archivistica, questa ricerca non può dirsi conclusa.

Del materiale studiato, risulta inoltre evidente quanto sia rischioso dire, con certezza, a che percentuale ammontassero i figli legittimi, abbandonati nel brefotrofia della Pietà per povertà dei genitori, rispetto ai figli illegittimi, esposti per il timore e la vergogna della madre di essere macchiata dal disonore.

Dopo aver esaminato i segnali di riconoscimento nell'Archivio Storico dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà – fonte attraverso la quale è possibile leggere alcuni dei motivi che spinsero migliaia di genitori ad abbandonare i propri figli – sarebbe interessante conoscere in che paese nacque questo antico sistema di riconoscimento e in che epoca (nonostante i segnali nell'archivio della Pietà siano presenti dalla metà del Settecento).

E sarebbe altresì importante capire se la sua origine è riconducibile: alle varie espressioni pittoriche della pietà popolare settecentesca, all'antica tradizione legislativa che non poteva avvalersi di prove scientifiche, o a una radicata consuetudine popolare.

Sarebbe poi importante conoscere: il numero dei bambini provenienti dalle Case filiali di Portogruaro e di Chioggia; se nei registri d'ingresso delle due Case venisse segnata la provenienza del bambino; quanti siano stati i bambini esposti trasportati nel brefotrofia della Pietà provenienti dai territori non appartenenti al territorio del Lombardo-Veneto, e che quindi non avrebbero dovuto essere inclusi nelle statistiche riguardanti le percentuali dell'esposizione.

Una questione interessante è quella della morte e della tumulazione dei neonati. Erano centinaia i bambini esposti che morivano ogni anno nei primi giorni di vita.

Gli esposti deceduti durante il periodo del baliatico in campagna venivano seppelliti nel paese dove venivano allevati. È da chiarire però se i corpicini dei neonati morti nell'ospizio di Venezia venivano trasferiti nel cimitero comunale nell'isola di S. Cristoforo, poi unita a S. Michele nel 1829, e se venissero seppelliti in singole fosse, come tutti gli altri defunti, dove la sepoltura era gratuita per i poveri; e quanti dei loro cadaveri furono utilizzati per lo studio delle malattie infantili.

Nei *Libri Ruota* infatti, solo dal 1846 iniziò ad essere indicata la causa di morte, quindi probabilmente le cause non erano sempre note.

Nella sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca è conservata la documentazione legislativa riguardante la tutela degli esposti; da anni però lo stabile è chiuso al pubblico, perciò purtroppo non mi è stato possibile studiare un argomento di così rilevante importanza.

In un momento storico di economia depressa e di forte disoccupazione, il Governo austriaco preferì *discutere* di esposti – perpetuando un tipo di mentalità che forse avrebbe potuto essere superata – il che fece produrre una notevole quantità di documenti, ma non produsse concretamente alcunché di importante, perché puntò al già noto “economicismo assistenziale”, limitando il numero degli assistiti senza proporre nessun'altra soluzione.

E da questo deriva il problema del “presunto” aumento degli esposti. Dai dati che ho potuto esaminare nell'Archivio della Pietà, nel ventennio compreso tra il 1815 e il 1835, non ci fu nessun aumento nelle esposizioni, tuttavia erano aumentate le speranze di vita.

Sono numerosi i motivi per cui questa ricerca non può dirsi conclusa, ed per questo che voglio lasciare *aperta* la conclusione, in attesa di poter reperire un'ulteriore quantità di materiale e soprattutto con la speranza che il materiale ancora da esplorare sia qualitativamente migliore di quello già studiato.

APPENDICE DOCUMENTARIA

ASVe, Atti, Governo, b. 3263, *Proclama degl'Illustrissimi ed eccellentissimi Signori Deputati alla regolazione del Pio Ospitale di S.a Maria della Pietà di Venezia*

Addì 30 Luglio 1791

La provvidenza dell'Eccellentissimo Senato, che con paterna costante cura tutelò in ogni tempo l'antico, ed'importante Pio Istituto di S. Maria della Pietà fondato in questa dominante per accoglimento degl'innocenti Esposti, riconoscendo, che sia preferibile come più vantaggioso al Fisico, e al Morale di quest'Individui per la salubrità dell'Aria, e per la semplicità del costume il loro mantenimento, ed educazione in campagna piuttostochè nella Casa, adottò con il recente suo Sovrano Decreto 26 Maggio decorso li più adattati, ed efficaci mezzi di allettamento, ed'invito verso de Villici, ed altri abitanti della Suddita Terra Ferma, ed'insinuazione, e di eccitamento verso de'Parrochi affinchè animati i primi dagli accordati compensi, premj, e Privilegj accorranò di buon grado ad'assumere l'incarico di nutrirli, ed educarli, e condotti li secondi da spirito di Religiosa Carità Paterna propria del loro carattere, e Ministero, e di Suddita fedele obbedienza verso del Principe, cooperino a questo premurosissimo oggetto essenzialmente interessante i riguardi di Religione, di Umanità, e di Stato. Inerendo però questa Magistratura alle Provvidenze col suddetto Decreto nel proposito deliberate tanto rapporto agli Abitanti della Terra Ferma, che assumeranno l'incarico della Nutrizione, Educazione, ed Adozione di questi Esposti, quanto riguarda alli Parrochi chiamati ad avere verso di Essi la più caritatevole cura, e la più attenta vigilanza, fa con il presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere a tutti gli Abitanti della suddita Terra Ferma dell'uno, e dell'altro sesso /esclusi quelli della Dominante, ed Isole adiacenti/ che volendo assumere il caritatevole Ufficio della lattazione, mantenimento, e custodia dei Figli, e Figlie raccolti dal Pio Luogo conseguiranno per effetto della Pubblica Munificenza le seguenti Mensuali mercedi, premj, e Privilegj nuovi, e maggiori dei concessi, e conseguenti fin ora incominciando a goderne dal giorno della pubblicazione del presente tanto per quegli Esposti, che continueranno a trattenerne, mantenere, ed'educare presso di loro, quanto per quegli altri dei quali vorranno in avvenire incaricarsene, purchè adempiano con uniforme esattezza, e carità ai doveri qui sottoespressi. Restano del pari dichiarite ad universale notizia le maggiori Doti, le nuove contribuzioni, e gli ampliati Privilegj, che godranno tutti gl'Individui di questo Luogo Pio educati, e mantenuti nella suddita Terra Ferma giunti che sieno li Maschj al termine di Anni dieciotto, e le Femmine al loro collocamento in Matrimonio, rendendo compartecipi de' medesimi Privilegj i loro rispettivi Mariti.

I. La Mercede mensile stabilita alle Balie per la lattazione, mantenimento, e custodia di ogniuno di questi Esposti sarà in avvenire di £12. pagabili posticipatamente di tre in tre Mesi per il solo primo Anno di Latte da calcolarsi dal giorno dell'ingresso della Creatura nel Pio Luogo previa peraltro di volta in volta la Fede giurata del Parroco del Luogo dove soggiorna

la Balia, dalla quale risulti l'esistenza in vita della Creatura alla stessa affidata, e il di Lei buon governo, mantenimento, e custodia. Avranno le Balie in appresso dal Pio Luogo al momento della consegna della Creatura per una sol volta otto Braccia della solita Tela marcata G.H., quattro Braccia di Rascia, e quattro Fascie, compreso in questi generi li Panni che la Creatura avrà in dosso.

N.B. L'attual allestimento pei Lattanti, che passano alla Campagna è di Braccia 6 Canepina in luogo della Tela G.H., ch'era troppo ordinaria.

II. Passato l'Anno della Lattazione continuando le Balie a mantenere, e custodire gli Esposti ad'Esse consegnati, e volendo ugualmente altri Capi di Famiglia assumersi lo stesso incarico, per quelli però che non abbiano terminata l'età degli Anni sette dal giorno del loro ingresso nella Casa conseguiranno tanto le une, che gli altri il Mensuale assegno di £6, senz'alcun'altra somministrazione di Effetti, se non che quelli per una volta tanto, che avranno indosso al momento della consegna, pagabili le suddette £6 ad ogni posticipato trimestre fin tanto che il Figlio loro consegnato dal Pio Luogo avrà terminati gli Anni dieci, e la Figlia gli Anni quattordici, sempre per altro previa la rispettiva loro Fede di vita, e la prescritta giurata attestazione del proprio Parroco comprovante l'esatto adempimento degli obblighi imposti.

N.B. Presentemente l'assegno pei Figli a Pane è di Austriache £5.89 mensili pari a venete £10.

III. Dopo le suddette età rispettive cesserà ad Esse Balie, e Capi di Famiglia ogni ulterior mensuale Contribuzione: Che se non ostante continueranno a trattener presso di loro li Maschi fino alla compiuta età di dieciotto Anni, e le Femmine fino al loro collocamento in Matrimonio, ovvero non maritandosi fino al termine di Anni vintidue sempre computabili dal loro ingresso nell'Ospedale, e presenteranno al Pio Luogo nei tempi indicati il Figlio, o Figlia da loro educata muniti di Fede giurata del Parroco, che comprovi esser quegli l'Esposito loro affidato, costantemente mantenuto, ed educato con affetto filiale, con tali espresse condizioni li Capi di Famiglia, o le Balie Educatrici conseguiranno in avvenire dalla Cassa del Luogo Pio per una volta tanto il premio di £62, se l'Esposito sarà Maschio, e se Femmine £124.de piccoli.

IV. Riceverà del pari £62 per una sol volta ogniuno di quei Maschj Figli de Luogo Pio, che dopo la pubblicazione del presente, e terminata come s'è detto d'Anni dieciotto si presenterà all'Ospitale unitamente alla propria Balia, o Custode Capo di Famiglia: restando espressamente dichiarato, che da quel momento, tanto li Figli, che i loro Custodi dovranno considerarsi in libertà di continuare a convivere uniti, o a separarsi conforme crederanno più opportuno.

V. Rispetto poi alle Figlie del Pio Luogo allevate nella Terra Ferma, resta fissata la Dote di Duc.40. V.P., e questa sarà ad ogni una corrisposta

indiminutamente, e senz'alcun aggravio dal Ministro Contador del Pio Luogo, mentre si presenti unitamente al proprio Marito, e alla Balia, o Capo di Famiglia, presso di cui sarà stata educata scortata da Fede giurata del proprio Parroco, che comprovi li seguenti Sponsali, e previo un Mandato, che verrà ad'essa Figlia rilasciato dal Pio Luogo sottoscritto almeno da due Governatori pro tempore Deputati alli Figli in Campagna.

VI. Dietro poi li sovrani Assensi espressi nel citato Decreto tanto li Figli, che le Figlie del Pio Luogo allevate in Campagna potranno in avvenire senza verun aggravio, né impedimento sciegliere, ed esercitare qualunque Arte nella Dominante, o nelle Provincie Suddite, rinonziare a quella, e prescieglierne altra, che più credessero loro conveniente, previa però sempre legale notizia alli rispettivi Offizj, e Magistrati Presidi alle Arti medesime.

VII. Sarà esteso in eguali misure il Privilegio antedetto a tutti quegl'Individui, che si assumeranno il debito del mantenimento, custodia, ed educazione di alcuno di questi Figli senz'aggravio del Luogo Pio, adottandoli come proprj prima che abbiano terminati sedici Anni, o incontrando Matrimonio con alcuna delle Figlie, limitato però questo Privilegio finchè esista la Moglie, o alcuno dei Figli del Luogo Pio appresso l'indicato Individuo, e nella sola Provincia suddita di cui esso Individuo fosse nativo, ovvero avesse ottenuto l'Incolato: Dichiarandosi, che al caso della mancanza della Moglie, o del Figlio in grazia dei quali lor deriva il Privilegio suddetto, resta concesso ai medesimi lo spazio di sei Mesi, o per dimettere l'Arte intrapresa, o per rendersene incontinuatione capace coll'associarsi alcun altro Esposto esistente nel Luogo Pio.

VII. S'intenderà però tanto il Marito, che il Padre perennemente investito del Diritto costante dell'Esercizio dell'Arte prescielta, quando provi il Marito la continuatione della vita della Moglie dopo dieci anni intieri di Matrimonio, e il Padre di aver tenuto, se fosse mancato di vita, per lo spazio medesimo come adottivo uno dei Figli dell'Ospedale. Resta poi espressamente dichiarato, che da questa, e d'altra Magistratura Preside a quest'Ospedale sarà incessantemente invigilato colla maggior attenzione, tanto sul carattere, qualità, e costume del Ricercante prima di accordar la consegna della Moglie, o del Figlio, quanto per assicurarsi in continuatione coll'uso degli opportuni mezzi del buon trattamento verso di detti Esposti, che si vuole dalla Pubblica Autorità costantemente osservato: Dichiarandosi in oltre, che la consegna dei Figli adottivi, dovrà succedere in avvenire coll'assenso dei Governatori del Pio Luogo Deputati pro tempore alli Figli, formalmente espresso nel Costituto, che anche in passato era solito di annotarsi dal Padre adottante in Atti di Pubblico Nodaro Veneto, in forza del quale acquistando il Figlio i Diritti di adozione, si costituisce responsabile il Padre di quel buon trattamento, e Cristiana Educazione, che usar dovrebbe verso di un proprio legittimo suo Figlio, e ch'è voluta inalterabilmente dalla Pubblica Autorità.

IX. Tanto alli Figli del Pio Luogo educati in Campagna dopo l'età d'Anni dieciotto, che si presenteranno come si è detto a ricever l'indicato

provisionale soccorso, quanto alli Mariti delle Figlie al momento, che con Esse si portaranno a ricever la loro Dote, sarà dall'Agente dell'Ospedale consegnata gratis una Patente a stampa munita di sigillo del Pio Luogo, e sottoscritta dalli suddetti Governatori Deputati alli Figli contenente le facultà dell'esercizio de' Privilegj suddetti previo peraltro il riscontro della Marca del Pio Luogo.

X. Ma poichè gli Esposti attualmente esistenti in Campagna sono per la maggior parte mancanti di questa Marca recentemente introdotta con metodo facile, blando, ed'innocente, non meno che dell'antico segno dimesso fino dall'Anno 1783. per essere stato riconosciuto insussistente, perciò tutti gl'Individui della Terra Ferma, che avranno presso di loro Esposti di questo Pio Luogo dovranno in avvenire alla prima occasione che si porteranno a riscuotere i loro Mensuali assegni condurre all'Ospitale le Creature loro affidate, onde possa imprimersi sopra di Esse la suddetta indelebile Marca, ch'è il più certo riscontro della Figliolanza di questo Pio Luogo favorita, e prediletta dalla carità del Principe colla concessione degli enunziati Privilegj.

XI. Godranno altresì li Privilegj antedetti anche li Mariti delle Balie, o Capi di Famiglia, che dopo cessate le mensuali contribuzioni dichiarite al secondo Articolo del Presente Proclama, tratteniranno, e manteranno in continuazione alcuno di detti Figli, o Figlie fino al loro collocamento per il solo tempo per altro, che restassero presso di Loro.

XII. Le Balie poi che vorranno addossarsi l'incarico di allattare, e nutrire gli Esposti di questo Pio Luogo invitate dalle maggiori Mercedi, e dalle nuove ricompense a questo caritatevole oggetto accordato dalla Pubblica Munificenza dovranno presentarsi alle Scrivane presidi alli Figli Lattanti di questo Ospitale munite di Fede giurata del rispettivo loro Parroco, che dinoti il loro Nome, e Cognome, l'impiego del loro Marito, il preciso luogo del loro domicilio, e la Provincia a cui questo Luogo appartiene che accerti del loro buon costume e per quanto può esser noto allo stesso Parroco dell'abituale salute della stessa Balia, spiegando pur anco il tempo del loro parto, e mentre questo sopravviva da quanto tempo a un di presso le abbia tolto il Latte.

XIII. Qualunque Villico Capo di Famiglia o altro onesto abitante della suddita Terra Ferma vorrà assumere la custodia, e mantenimento di qualche Figlio, o Figlia di questo Pio Ospitale, dopo l'anno di Lattazione, e prima che compia come si è detto l'Età di sette Anni, dovrà presentarsi alla soprastante de' Figli da Pane di detto Ospitale, scortato da Fede giurata del proprio Parroco che comprovì esser egli Capo di Famiglia di cristiani, ed'Onesti costumi, che dinotti la di lui professione, e spieghi pur anco se sia atto a poter mantenere, e ben educare l'Esposta ricercata.

XIV. Se le Scrivane rapporto alle Balie, e la soprastante rispetto ai Capi di Famiglia, dopo li dovuti Esami, crederanno di affidare alli Ricorrenti un qualche Esposto del Pio Luogo, avranno a consegnare in pari tempo, la Creatura, i suoi Panni, ed'un Libretto sopra del quale ogni volta, che le Balie,

ed i Capi di Famiglia vorranno riscuotere le maturate loro Mercedi, ed i premj rispettivamente assegnati, ricorreranno al loro Parroco per ottenere le prescritte giurate Fedi colle dichiarazioni lasciate in bianco, nella formula estesa nel Libretto medesimo, e qualunque persona produrrà al Ministro dell'Ospitale Deputato al Rollo? l'accennato Libretto comprendente per esteso la Fede indicata conseguirà dalla Cassa del Luogo Pio quanto risulterà di credito dal giorno della consegna dell'Esposito fino a quello della Data della fede sempre per altro dibattuti li contamenti, che fossero stati anteriormente fatti.

XV. Dovranno esse Balie, e Capi di Famiglia mantenere, custodire, ed'educare questi Esposti come se fossero proprj Figli sopra di che essendo incaricato di attentamente invigilare il loro rispettivo Parroco come si ripromette questa Magistratura ch'egli coopererà a quest'oggetto con religioso, e paterno zelo, così precisamente comanda, che debba ogni uno dipendere ad'ogni straordinaria insorgenza dai caritatevoli, e prudenti di lui consigli.

XVI. Saranno in libertà alle Balie, e Capi di Famiglia suddetti di restituire alla Pia Casa gli Esposti loro affidati fintanto che le Femmine avranno compiuta l'Età di dodici anni, ed i Maschj quella degli anni quindici dal loro ingresso nella casa, ma dopo il periodo suddetto, non sarà ad'esso loro accordato di farne la restituzione, e s'intenderanno obbligati a trattenere, e mantenere in continuazione le Figlie fino al loro collocamento, e i Figli fino al termine degli anni dieciotto restando preservato per altro ad'esse Balie, e Capi di Famiglia il conseguimento a tempi prescritti degli assegni, premj, e privilegj sopra dichiariti durante il suddetto tempo.

XVII. Non potranno le Balie, e Capi di Famiglia rinunziare ad'altri gli Esposti loro affidati senza preventiva licenza in iscritto inclusa sopra l'indicato loro libretto dal proprio Parroco, il quale non dovrà giammai accordarla, se non sarà pienamente persuaso, che questa tal rinunzia possa confluire alla miglior educazione, e governo di questi Esposti, nel qual caso s'intenderanno esse Balie, e Capi di Famiglia privi degli assegni, e premj, e decaduti dai Privilegj sopra stabiliti, al godimento indiminuto de' quali subentrerà il nuovo consegnatario, nulla, e di niun valor restar dovendo qualunque Convenzione che facesse contrario effetto.

XVIII. Sè per avventura la Deputazione del Pio Luogo preside alli Figli in Campagna, valendosi dell'opportuno mezzo de'Parrochi rispettivi facesse giungere alle Balie, e Capi di Famiglia un ordine scritto, col quale fossero comandati di restituire al Pio Luogo l'Esposito da loro tenuto, dovranno personalmente ricondurlo colla maggior prontezza, e sul momento della riconsegna riscuoteranno dal Pio Luogo il pareggio del loro Credito calcolato fino al giorno della notizia dell'ordine suddetto, semprecchè dalla prescritta Fede del Parroco risulti l'esatto adempimento de' loro doveri verso l'Esposito riconsegnato.

XIX. Dalla locale sorveglianza de' Parrochi dipendendo singolarmente il conseguimento di quegli oggetti, cui son dirette le Providence emanate a favore di questi Esposti con particolar predilezione riguardati dal Principato, e perciò indispensabile di render note a loro lume, e direzione le attenzioni, e le cure, che la pubblica autorità trovò conferente di addossare al loro Pastoral Ministero.

XX. Sarà dunque sollecito studio di Essi Reverendi Parrochi il far comprendere al Popolo soggetto alla loro cura spirituali quanto sia meritoria quest'Opera presso Dio, quanto grata al Principe, quanto conforme all'umanità insinuandola ad incaricarsene.

XXI. Quindi renderanno intesi li loro Parrocchiani dell'accrescimento delle Mensuali Mercedi, delle nuove ricompense, e dei maggiori, e più estesi Privilegj accordati dalla Pubblica Munificenza a tutti quelli che vorranno adottarli come proprj Figli, onde del tutto esattamente istruiti siano animati per una parte ad'incontrare l'incarico, e si rendano capaci per l'altra di esattamente adempirlo.

XXII. Secondando le disposizioni, che manifestassero le Balie, o Capi di Famiglia di condursi a ricever gli Esposti di questo Pio Luogo, mentre però sieno persuasi li Reverendi Parrochi in loro coscienza dell'attività, e buon carattere di chi li ricerca, dovranno scortare le Balie con Fede espressa nel modo indicato al Articolo duodecimo, e li Capi di Famiglia con altra Fede come al decimo terzo del presente Proclama.

XXIII. Ottenuta che abbiano esse Balie, o Capi di Famiglia qualche Creatura da questo Luogo Pio, viene raccomandato ad'essi Reverendi Parrochi l'uso della maggior vigilanza, onde accertarsi del di lei buon trattamento, ed'a misura che va crescendo in età, com'è proprio del loro Ministero dovranno procurare, che sia cristianamente educata, e fondatamente istruita nella Cattolica Religione, come egualmente applicata a qualche Esercizio, o Professione, e specialmente all'Agricoltura; e se rilevassero per avventura qualche essenziale mancanza del conveniente trattamento, o qualche difetto di Educazione, quando non possano apporvi con prudenza il dovuto riparo, si rivolgeranno con lettera alla Deputazione del Pio Luogo Preside alli Figli in Campagna, rendendola del tutto esattamente istruita per le opportune Deliberazioni.

XXIV. Non potendo le Balie, e Capi di Famiglia riscuoter dal Luogo Pio le loro Mensuali Mercedi senza la Fede del rispettivo loro Parroco conforme all'esemplare a stampa esteso nel principio del Libretto consegnato alli suddetti unitamente alla Creatura, sarà perciò dovere de' medesimi Reverendi Parrochi di estendere la detta Fede tutta di proprio pugno, individuando la Data del Giorno, Mese, ed'Anno in cui la rilasceranno, e ne vacui nell'esemplare lasciati in bianco il Luogo di Abitazione, e la Provincia a cui appartiene, il Nome dell'Esposto, il Nome, e Cognome della Balia, o Capo di Famiglia, che la ricerca, l'esistenza in vita del medesimo Esposto, e il conveniente mantenimento, e cristiana Educazione dalla Balia, o Capo di

Famiglia verso lo stesso costantemente usata. Che se per avventura li Reverendi Parrocchi non fossero in grado di estendere la Fede nel modo prescritto /lo che non dovrebbe succedere attese le preposte Providence/ sospendendo li Parrocchi di accordarla ai Ricercanti, dovranno parteciparne i motivi alla predetta Deputazione, la quale prenderà sollecitamente le convenienti disposizioni, e le farà note con prontezza ad'essi Parrochi per loro lume, e direzione.

XXV. Se per impotenza, mala volontà, o altri motivi alcuno di detti Esposti non ancora giunto all'età dopo la quale è vietato di restituirlo al Pio Luogo, non fosse trattato, custodito, ed educato dalla Nutrice, o Capo di Famiglia, com'è conveniente, e conforme alla Pubblica volontà piuttosto che l'Esposto venga restituito nella Casa, si daranno il merito li Parrochi di procurare, se sia possibile, che sia consegnato in educazione, e custodia di altra Femmina, o Capo di Famiglia atto a tale Ufficio, rendendo istrutta dell'emergente la Deputazione del Pio Luogo Preside alli Figli in Campagna per ottenere il permesso in iscritto di verificare la conciliata consegna.

XXVI. Dietro l'assenso ottenuto dalla Deputazione annoteranno essi Parrochi il giorno in cui seguirà la sostituzione, e cuciranno poi questa Carta in modo da non perdersi nel Libretto appartenente all'Esposto, ricuperandolo dal Rinunciante per passarlo al nuovo Consegnatario a di cui profitto da quel giorno saranno applicati tutti gli assegni, premj, e Privilegj, che avrebbe conseguito il Rinunciante, il quale niente più potrà pretendere, se non che il saldo delle mensuali Mercedi, delle quali risulterà Creditore fino al giorno suddetto.

XXVII. Lo stesso metodo osserveranno li Reverendi Parrochi al caso che alcuno de' Custodi di questi Esposti gli ricercassero il permesso di rinunziare ad altra Persona l'Individuo dal Pio Luogo affidatogli, semprechè per altro di questa fossero essi Parrochi pienamente persuasi in coscienza, onde l'Individuo del Luogo Pio non abbia a risentire in grazia di questa sostituzione né in quanto al Morale, né in quanto al Fisico alcun discapito.

XXVIII. Mancando di vita alcuno degli Esposti del Pio Luogo nel tempo della loro Educazione, e primo che li Maschj sien giunti agli Anni dieciotto, e le Femmine agli Anni Ventidue; se precedentemente non si fossero maritate, non convenendo che li Parrochi restino pregiudicati ne loro diritti, resta stabilito, che saranno compensati per la tumulazione con lire tre previa per altro Fede di morte colla Data del giorno, in cui succederà, dovendo questa essere estesa giuratamente da medesimi Parrochi sopra il Libretto dell'Esposto mancato, all'Esibitor del quale verranno consegnate dal Ministro Contador del Pio Luogo per doverle passare al rispettivo Parroco.

XXIX. Per tutti poi quegli Esposti che non venendo restituiti al Pio Luogo nel tempo della lor educazione continueranno da ora in avvenire nel soggiorno in Campagna sotto la vigilanza, ed'ispezione de'rispettivi Parrochi li Maschj fino agli Anni dieciotto, e le Femmine fino alli ventidue, oppure fino al loro collocamento in Matrimonio, assicurato per non dubbj riscontri l'attento

esercizio de' medesimi Parrochi, sarà loro somministrata dal Pio Luogo in segno del pubblico agradimento una medaglia d'argento del valore di Ducati 10 V.P. al momento in cui verrà contribuito al Custode di cadaun Esposto il Premio per lo stesso motivo assegnato nel terzo Articolo del presente Proclama, col mezzo di quella persona, che dal rispettivo Parroco sarà autorizzata a riceverla con lettera scritta di proprio pugno.

XXX. Se nel esercizio delle importanti loro ispezioni abbisognassero per avventura li Parrochi di consiglio, ed'assistenza, dovranno rivogliersi alla Deputazione del Pio Luogo Preside alli Figli di Campagna, ben certi di ottenere con prontezza il ricercato conveniente appoggio.

XXXI. Benchè non possa porsi in dubbio che la suddita obbedienza de'Parrochi in vista alla grandezza de religiosi oggetti, e delle Pubbliche premure sia per negligere le discipline ad'esse loro raccomandate dalla Pubblica Autorità, ad'ogni modo si dichiara che saranno ad'essa responsabili di qualunque disordine, o difetto di esecuzione attribuibile a rilevata loro trascuratezza, e ritardo. Fatti noti a comune intelligenza de'Villici, ed'altri abitanti Sudditi della Terra Ferma, ed'a norma certa de'Reverendi Parrochi li doveri, e le ispezioni rispettivamente loro incumbenti, per la custodia, mantenimento, ed educazione religiosa, e sociale degli Esposti, dell'uno, e dell'altro sesso di questo Pio Ospitale della Pietà della Dominante, ed individuati pur anco dei maggiori Assegni, Premj, e Privilegj, per questa caritatevole opera accordati dalla Pubblica Munificenza, confida questa Magistratura, che allettati li primi dagli Oggetti del loro interesse, e guidati li secondi dal Onore, dall'umanità dalla Religione, e da un sacro dovere verso il proprio Principe si presteranno uniformemente alla verificazione delle provvidenze deliberate. Ed il presente approvato che sia dalla Pubblica Autorità, sarà stampato, e spedito alli N.N. H.H. Pubblici Rappresentanti Capi di Provincia, e Rettori della Suddita Terra Ferma, e Dogado, onde sia diffuso in tutte le Ville, Terre, e Luoghi delle loro Province e delle annesse giurisdizioni con espresso comando alli Parrochi di doverlo pubblicare per tre successive Domeniche nelle loro Chiese inter Missarum solemnità e di tenerlo di continuo affisso alla porta maggiore della medesima ad'universale notizia, e per l'esatta sua esecuzione. Data dalla Deputazione Extraordinaria alla Regolazione dello Ospitale della Pietà li 30 Luglio 1791.

Giacomo Boldù Deputato

Alessandro Antonio Barziza Deputato

Sebastian Zocchi Ministro Deputato

Addi 6 Agosto 1791

Approvato con Decreto dell'Eccell Senato

Giacomo Sanfermo Segr.

ASVe, *II Dominazione Austriaca, Presidio di Governo*, b. 302, fasc. 18, *Regolamento disciplinare pel riparto Esposti ballottini ricoverati nell'Ospitale Santa Maria della Pietà*, Venezia, Andreola, 1818.

Art. 1. La Casa del Riparto Esposti Ballottini dell'Ospitale Pietà, ricovera tutti que' Fanciulli Esposti, che compiono l'anno settimo di età.

Art. 2. Un Commesso, ed un Sotto-Commesso diriggono, e sopravvegiano la medesima sotto la dipendenza della Sezione Pietà, ed Ospitali.

Art. 3. Vengono assistiti da un Maestro di Calligrafia, un Maestro di Filanda, un Infermiere, un Portinajo, un Cuciniere, ed un Sotto-Cuciniere, e due Guadarobbieri che all'incarico della custodia, distribuzione, e racconcio degl'Effetti di Vestito, e Biancherie, abbiano anche quello di Governanti de' suddetti Figli.

Art. 4. Due Maestri, o Capi d'Arte di Calzoleria, e Sarte addestrano nella propria professione tutti que' figli, che sono capaci per età, e genio.

Art. 5. Il Cappellano dell'Istituto si presta alla morale istruzione, e religiosa direzione de' ricoverati.

Art. 6. Li Fanciulli in questa Casa Ricoverati, si dividono in due Camerate: quella de' grandi presieduta dal Sotto-Commesso; quella de' piccoli dal Maestro Filanda, che in tal caso assumono le ispezioni di Prefetti sotto l'immediata dipendenza del primo Commesso.

Art. 7. La filatura di Canape, l'Arte di Calzolajo, e di Sarte sono le metodiche occupazioni a cui devono applicarsi, in relazione alla capacità, età, e genio di ciascun d'essi dietro li riconoscimenti che fa il primo Commesso.

Art. 8. Tutti poi indistintamente s'applicano allo studio delle Lettere, e della Calligrafia, in quell'ore fissate dalla Tabella Oraria, sicchè abbiano ad acquistare sufficienti cognizioni nel leggere, e conteggiare esattamente, come nello scrivere con chiarezza, e precisione.

Art. 9. Nelle giornate festive, oltrechè devono assistere a due Messe nella Chiesa dell'Ospitale, ricevono pure pel corso d' un' ora, e mezza dell'istruzioni Catechistiche dal Cappellano dell'Ospitale.

Art. 10. Giornalmente poi tanto la mattina appena alzati, che la sera prima di coricarsi recitano per una mezz'ora quelle Preci che il Cappellano loro assegna, ed assistono all'ultima Messa.

Art. 11. L'alzata, lo studio, il lavoro, la Messa, la ricreazione, il riposo, ed ogn'altra metodica azione, viene annunciata da Campanello apposito, situato nel Cortile della Casa, al di cui suono è dovere di ciascun Ricoverato obbedire con tutta prontezza.

Art. 12. Tutti que' Fanciulli, che o per l'età, o per qualche infermità non hanno legittimo ostacolo, sono in dovere d'assetarsi il proprio letto, appena alzati, nonchè assistere i loro vicini compagni impediti, come pure spazzano, e puliscono il dormitorio assegnato per tale oggetto la prima ora della mattina.

Art. 13. Vengono fissate nelle giornate festive due ore del dopo pranzo di passeggiata per quelle vie, che sono riputate più proprie dalla prudenza del primo Commesso. Queste passeggiate sono pressiedute dal Sotto - Commesso, e dal Maestro Filanda; ciascuno alla testa della propria Camerata, ed eseguite in modo, che una Camerata non si unisca con l'altra. Il silenzio, la possibile decenza della persona, ed una modesta compostezza osservata esser devono con tutto rigore dai Figli, che in caso di trasgressione nella successiva festa, rimangono esclusi dal godimento di tale sollievo. Sono assolutamente proibite le visite parziali a qualunque Famiglia. Senza espressa licenza del primo Commesso, è vietato ai Figli di sortire di giorno dalla Casa. Tal divieto non ha eccezione riguardo alla notte.

Art. 14. Giunto al compimento degl'anni dieciotto, qualunque Figlio cesserà d'essere a peso dell'Opera Pia, e verrà quindi congedato colla dotazione di due Vesti, due Camicie, due para Calze, Cappello, ed un pajo Scarpe, e verrà il medesimo dalla Congregazione di Carità procurato un posto di Servente in qualche Ospitale, o verrà indirizzato alla Casa d'Industria, per ritrarvi colle sue fatiche il proprio sostentamento. Da questa disposizione vanno esenti tutti que' Figli, che per fisiche imperfezioni fossero inetti al lavoro, pei quali dalla Congregazione fissato verrà quel destino, che a seconda de' casi giudicherà più proprio. Parimenti non son compresi tutti quegli altri, che prestano un'utile servizio alla Comunità di questo Riparto.

•

Del Primo Commesso

Art. 15. La direzione, vigilanza, e regolare andamento della Casa viene appoggiata al primo Commesso.

Art. 16. È responsabile dell'esatta osservanza del presente Regolamento Disciplinare.

Art. 17. Il Sotto-Commesso, Maestri, e Serventi dipendono interamente dai suoi ordini.

Art. 18. Benchè pressidiate le Camerate parzialmente dal Sotto-Commesso, e Maestro Filanda nell'ore di ricreazione, nonchè dirette le Scuole di Lavoro dai rispettivi Capi Maestri, tuttavia si pratica replicate visite giornalmente, per riconoscere se vi regna il buon'ordine, e se li Fanciulli ricevono assidue istruzioni per quella professione alla quale si sono dedicati, rilevando i progressi che fanno, e facendovi osservare il silenzio nel tempo del Lavoro.

Art. 19. Per quanto riguarda la morale, e Cristiana Istruzione passa d'intelligenza col Cappellano dell'Ospitale per combinare l'ore, ed il metodo da osservarsi su tale proposito. La destinazione dei Fanciulli a qual delle due introdotte professioni fossero capaci, viene interamente affidata alla di lui conoscenza, e disposizione.

Art. 21. La Scuola di leggere, scrivere, e conteggio viene disimpegnata dal primo Commesso nell'ore dalla Tabella Oraria dimostrante, e ciò per quanto riguarda la Camerta dei grandi, poichè pei piccoli vi si dedica il Sotto-Commesso ad ammaestrarli.

Art. 22. Invigila se il trattamento de' Ricovrati viene eseguito a norma del Piano di Diatetica in corso.

Art. 23. Richiama le Guardarobbieri Governanti all'esatta osservanza di polizia pel vestiario, a mutar le biancherie ne' tempi debiti, dovendo all'oggetto dipendere le medesime direttamente da lui, e tenute ad ogni sua richiesta a rendergli esatto conto del Guardarobba, come pure prevenirlo de' bisogni che vi succedono.

Art. 24. Previene l'Economo di tutte l'esigenze della Comunità, che ad ogni ramo economico si riferiscono.

Art. 25. Tiene il Registro dei Ricovrati in Libro alfabetto, e ne marca li movimenti.

Art. 26. Le Chiavi della Casa sono conservate dal primo Commesso nell'ore della notte, nè sono riconsegnate al Portinajo, che la mattina soltanto un'ora dopo la levata.

Art. 27. Abita nella Casa di questo Riparto in una Stanza destinatagli.

•

Del Sotto-Commesso.

Art. 28. Il Sotto-Commesso è la seconda figura, che presiede alla Casa degli Esposti Ballottini, ed assiste il primo nel disimpegno delle sue incombenze.

Art. 29. In caso di malattia, o legittimo impedimento del primo, assumerà le di lui funzioni in ogni ramo, dovendone per altro render conto allo stesso subitochè si sia reso al suo posto.

Art. 30. La Scuola di compitare, scrivere, e rilevar numeri viene data da quest'Ispezionato alla Camerata dei piccoli nell'ore dalla Tabella Oraria dimostrate.

Art. 31. Nel tempo della ricreazione sorveglia la Camerata dei grandi regola li passatempo, impedisce tuttociò potesse apportare cattivo esempio, castigando gl'inobbedienti a norma di quanto gli verrà suggerito dal primo Commesso.

Art. 32. Non può absentarsi dalla Camerata per tutto il tempo che dura la ricreazione senza avvertirne previamente il primo Commesso, all'oggetto non abbiano ad essere abbandonati un sol momento gl'Allievi.

Art. 33. Accompagna al passeggio nelle giornate di festa la di lui Camerata, nell'ore, e per quel tempo gli prescrive il primo Commesso, facendo osservare in corso della medesima il silenzio, la decenza, e la compostezza. Di tuttociò accadesse in contravvenzione, al ritorno ne previene il primo Commesso per le dovute emende.

Art. 34. Nell'ore notturne allorchè riposano li Figli verifica delle visite nei Dormitorj per rilevare se vi regna la quiete, e per togliere tutti que' disordini potessero succedere.

Art. 35. Assiste la Comunità al Refettorio, all'Orazioni della sera e mattina, nonchè alla Messa.

Art. 36. Domicilia stabilmente nella Casa di questo Riparto in Stanza destinatagli.

•

Del Maestro di Calligrafia.

Art. 37. Questo Maestro addestra li Fanciulli, che ne son capaci nell'arte Calligrafia, per renderli capaci di formare un'elegante carattere.

Art. 38. Vi si occupa tre giorni per settimana, ed in quell'ore che gli vengono assegnate dal primo Commesso.

Art. 39. Non ha domicilio stabile nell'Istituto.

•

Del Maestro Filanda.

Art. 40. Alla direzione della Filanda abbina le funzioni di Prefetto della Camerata de' piccoli.

Art. 41. Riceve la materia prima per le filande, ammaestra li Fanciulli piccoli nel filare, e rende conto al primo Commesso dei risultati del travaglio, le di cui utilità son devolute per metà a beneficio dell'Opera Pia, e l'altra dei lavoranti.

Art. 42. In tempo del lavoro fa recitar agli Esposti delle Preci, in conformità a quanto gli verrà prescritto dal Sig. Cappellano dell'Ospitale.

Art. 43. Sopraveglia la Camerata dei piccoli nell'ore di ricreazione, accompagna que' Figli che fossero invitati ad assistere Funerali, scorta il Fanciullo all'estrazione del Pubblico Lotto, presiede alle passeggiate della sua Camerata nelle giornate festive in conformità a quanto incombe al Sotto-Commesso all'Articolo 35.

Art. 44. Dipende direttamente dal Primo Commesso, ed in sua mancanza riconosce per Superiore il Sotto-Commesso.

Art. 45. Domicilia nella Casa di questo Riparto.

•

De' Maestri, o Capi d'Arte di Calzoleria, e Sarte.

Art. 46. Vi sono due Capi Maestri, Sarte, e Calzolajo presi fuori dell'Istituto, e che nel medesimo non domiciliano.

Art. 47. Intervengono giornalmente, eccettuate le Feste, nell'ore dalla Tabella Oraria prescritte pel lavoro, alla direzione degli Eleboratorj di Scarpe, e Vestiti.

Art. 48. Tutte le Scarpe, e Vesti, che abbisognano per uso tanto dei Figli Ballottini, che per quelli da Pane, confezionati vengono, e rimontati, dai suddetti Capi Maestri, nel lavoro dei quali impiegano quel numero di Figli, che verrà loro determinato dal primo Commesso.

Art. 49. Ammaestrano con amorosa diligenza gli Allievi per renderli in progresso di tempo capaci di esercitare da se medesimi quella Professione a cui si sono dedicati.

Art. 50. Dipendono immediatamente dal primo Commesso per quanto riguarda il disciplinare; e dall'Economo in tuttociò concerne l'esigenza di Vestiti, e Scarpe per li due suenunciati Riparti.

Art. 51. Esauriti li bisogni della Casa, possono introdurre lavori presi al di fuori, perchè si esercitano continuamente gli Esposti. Prima per altro d'introdurre questa sorte di Lavori, ne rendono consapevole l'Economo, che riconosce se per il fatto si attivino in perfetto acconcio gli Articoli di Vestito dell'Istituto, nel qual sol caso permette, che si occupino al servizio di estranee persone.

Art. 52. Le utilità, che derivano da questi estranei Lavori sono accumulate in apposita Cassa di cui ne tiene registro l'Economo per devolverne mensilmente il risultato a beneficio della Congregazione, e l'altra metà a vantaggio dei Figli lavoranti, per animarli ad un assiduo travaglio.

•

Dell'Infermiere.

Art. 53. A questo ispezionato è appoggiata l'assistenza de' Malati raccolti in apposita Infermeria.

Art. 54. Accoglie nella stessa tutti quegl'Infermi, che per tali sono giudicati dalli Signori Medico, o Chirurgo.

Art. 55. Assiste li Professori sunnominati nelle visite che metodicamente sogliono praticare, raccogliendo tutte le possibili istruzioni che necessarie si rendono per ben governare il malato.

Art. 56. Tiene i Libri delle Ricette, e li spedisce alla Farmacia generale della Congregazione.

Art. 57. Riceve li Medicinali ordinati, e li distribuisce agl'Infermi che devono pigliarli in sua presenza.

Art. 58. Passa la Nota al Cuciniere della qualità, e quantità delle vivande accordate dal Medico ai Malati, ed invigila perchè quest'ultimi osservino le prescritte diete.

Art. 59. La politezza dell'Infermeria, la ventilazione della medesima, e l'esecuzione de' Suffumigj che prescrive il Medico, formano li principali doveri di quest'Ispezionato.

Art. 60. Senza espressa licenza del primo Commesso da cui direttamente dipende, giammai non abbandona il suo posto, e nel caso di affluenza di Malati può ricercare l'assistenza di un qualche ricovrato, che più addattato risultasse per tale servitù.

Art. 61. Domicilia nella Casa di questo Riparto, e dorme presso l'Infermeria, ed in caso di bisogno è suo dovere pernottare anco nella stessa.

•

Del Portinajo.

Art. 62. A termini della Tabella Oraria, il suono della Campanella, che invita li Ricovrati al lavoro, al riposo, ed a tutte quell'obbedienze, che nella stessa sono indicate; costituisce un de' primi doveri del Portinajo.

Art. 63. Un'ora dopo la levata si presenta al Primo Commesso per ricevere le Chiavi della Porta d'ingresso al quale le riconsegna mezz'ora dopo il tramonto del Sole.

Art. 64. Indefessamente sta di guardia all'ingresso, e dorme nella Stanza pianterrena, che presso quelle s'attrova, nè può absentarsi sotto verun pretesto senza intelligenza, e permesso del primo Commesso da cui direttamente dipende, e che nel caso riputasse opportuno concedergli per qualche momento l'allontanamento sostituisce altro capace Ricovrato, sicchè l'ingresso giammai rimanga senza custodia.

Art. 65. Impedisce la sortita dalla Casa ai Ricovrati, nè permette l'ingresso ad estranee figure senza espresso ordine del primo Commesso, tenendo all'effetto sempre chiusa la Porta.

Art. 66. Nelle sole giornate Festive ottiene due ore di permesso per potersi sollevare col passeggio, ma semprecchè le di lui ispezioni sieno disimpegnate da qualche altro sostituto che riputasse il primo Commesso opportuno.

Art. 67. Custodiscono il Combustibile, distribuiscono il fuoco all'Infermeria, Scuole, Elaboratorj, e Camerate nella Vernale stagione per temperatura locali, e servono all'illuminazione della Casa.

Art. 68. La custodia delle Vivande, che ricevono dalle Governanti forma uno de' primi doveri di quest'Ispezionati.

Art. 69. Assistono le suddette nelle distribuzioni de' Cibi ai Ricovrati.

Art. 70. Custodiscono gli Utensili della Cucina, e li mantengono perenemente mondi.

Art. 71. Dipendono pur essi dal primo Commesso, ed in secondo dalle Governanti, e dormono nell'Istituto.

•

Delle Governanti Guardarobbiera.

Art. 72. Custodiscono in appositi Armadj tutti gli Effetti di Vestiario, e Biancherie ben classati, inventariati, e distinti, li mantengono in perfetto acconcio, dipendono direttamente dall'Economo, e primo Commesso.

Art. 73. Distribuiscono li suddetti Effetti ai ricovrati, e li assistono pei relativi cambiamenti.

Art. 74. Spediscono al bucato le Biancherie, e dal Lavander le ritirano mondate.

Art. 75. Consegnano al Capo-Sarte tutti que' Vestiti abbisognano di rattoppamento, e li recuperano rimontati.

Art. 76. Prevedono anticipatamente l'Economo de' degradi che soffre il Guardarobba per le relative sostituzioni.

Art. 77. S'occupano la mattina specialmente nel tener mondi li ricovrati, invitandoli al Pettine, ed osservando per quelli che affetti fossero da cutanee malattie di testa, il metodo che viene loro dal Chirurgo ordinato.

Art. 78. Ricevono dal Dispensiere dell'Ospitale gl'Articoli di vittuarie, li passano al Cuciniere, invigilando, che il medesimo eseguisca il suo dovere sul cuocerli, partiscono li cibi a norma del Piano Dietetico in corso, ed assistono li Ricovrati alla Tavola.

•

Del Cappellano.

Art. 79. La spiritual direzione, e morale istruzione di questi Figli è interamente appoggiata al Cappellano dell'Ospitale.

Art. 80. Nelle Festive giornate gli ammaestra nella Dottrina, e Catechismo, d'intelligenza col primo Commesso per la scelta dell'ore.

Art. 81. Gl'inizia per condurre a ricevere li Sacramenti.

Art. 82. Determina la qualità, e quantità delle Preci, che devono raccolti giornalmente recitare, assistendoli personalmente tratto, tratto perchè vi osservino un divoto raccoglimento.

Art. 83. Invigila finalmente perchè ogni giorno assistino al Sacrificio della Santa Messa.

Venezia 15 Gennajo 1818.

Vid. F. GRITTI Dep.°

Guglielmo Marchetti Economo.

ASVe, *Atti, Governo*, b. 3263, fascicolo 79, *Regolamento disciplinare della Pia Casa di Sant'Alvise dove sono raccolte le giovani esposte*, Venezia, Andreola, 1813 e 1831.

TITOLO I. **Disposizioni generali.**

Art. 1. La pia Casa di Sant'Alvise raccoglie le giovani Esposte, che all'epoca primo Gennajo 1813, esistevano nell'Ospitale della Pietà, e tutte quelle che in seguito ritornassero dalla Campagna.

Art. 2. Viene sopravvegliata, e diretta da una Priora sotto la dipendenza della Sezione Pietà, ed Ospitali.

Art. 3. La Priora viene coadiuvata dall'opera di quattro Direttrici, che sotto i suoi ordini presiedono alle quattro Camerate, in cui sono divise le figlie.

Art. 4. Le più sperimentate, e capaci fra le ricoverate, vengono costituite Maestre di differenti lavori, e disimpegnano le funzioni d'Infermiera, Cuciniera, Guardarobbiera, ed altre interne corrispondenti occupazioni.

Art. 5. L'Economo dell'Ospitale della Pietà abina l'Economia del nuovo Stabilimento.

Art. 6. Vi è un Commesso, che abita in locale attiguo, ma diviso dall'Istituto; esso dipende dall'Economo, e dalla Priora per tutti i servizj, che far si debbono fuori della Casa.

Art. 7. Un Rettore Ecclesiastico si presta all'istruzione religiosa, ed alle altre esigenze Spirituali della Casa.

Art. 8. Un Maestro di carattere normale addestra le giovani ricoverate nella Calligrafia, e nella Lettura, e rende atte le più capaci ad ammaestrare le altre.

Art. 9. Le norme economiche di costo individuale vengono precisate da un apposito Piano.

TITOLO II. **Delle Figlie.**

Art. 10. Tutte le ricoverate, a norma dell'età rispettiva, si dividono in quattro Camerate, presiedute ognuna da una Direttrice.

Art. 11. Devono esercitarsi per turno nel lavoro, nello studio, e nel servizio interno dello Stabilimento.

Art. 12. La qualità dei lavori viene per ora ritenuta in filatura di canape, lino, e bombace, Gucchieria, e Cucitura di biancheria, e di vestiti, salve in seguito più utili introduzioni.

Art. 13. L'esigenze della Casa in genere de' lavori vengono disimpegnate dalle ricoverate contro la percezione d'un tenue compenso.

Art. 14. Il ricavato d'ogni genere di lavoro viene riscosso dalla Priora.

Art. 15. Essa ne fa il riparto seguente.

1. Alle Maestre, perchè l'impieghino a proprio vantaggio, escluso il minimo abbigliamento, e la minima alterazione del vestito C. 2.
2. Alla Cassa della Congregazione C. 44.
3. Alle ricoverate per spese individuali C. 30.
4. In deposito per il loro collocamento C. 24.

C. 100

Art. 16. Li Centesimi 24. delle figlie vengono versati in via di deposito in Cassa della Congregazione, da cui sono consegnati all'individuo al momento di sua stabile Collocazione dietro ad un conto individuale separato, che tiene la Priora di tale prededuzione.

Art. 17. Li Centesimi 30. vengono versati in una Cassa amministrata dalla Priora, i fondi di questa s'impiegano nel provvedere le ricoverate delle minute giornaliere esigenze, e nel verificare a loro sollievo delle metodiche generali ricreazioni.

Art. 18. Il deposito d'una ricoverata giunta all'età d'anni trenta senza essersi collocata, passa a sua libera disposizione.

Art. 19. Il deposito d'una figlia, che more, passa per metà, in Cassa della Congregazione, e s'impiega per l'altra metà a di lei spirituale vantaggio.

Art. 20. Le Esposte giunte agli anni trenta cessano d'essere a carico dell'Instituto. Perciò o sortono liberamente, o vengono traslocate nell'antico Locale della Pietà, ove si mantengono col ricavato di que' lavori, che deve loro la Congregazione somministrare.

Art. 21. La dote per ognuna delle figlie del nuovo Instituto è fissata in L. 317:24.

Art. 22. Nelle ore stabilite devono le figlie prestarsi ad apprendere la Calligrafia, e la Lettura, e devono ricevere dalle istruzioni del Rettore una morale, e religiosa cultura.

Art. 23. Nel numero fissato dalla Priora devono le figlie occuparsi per turno all'interna polizia dello Stabilimento, ed alla metodica assistenza alla Cucina, Refettorio, Lavanderia, ed Infermeria.

Art. 24. L'unita Oraria determina l'impiego regolare del tempo negli esercizi diversi.

Art. 25. Il vestiario, l'acconciatura del Capo, e l'abbigliamento dev'essere costantemente modesto, ed uniforme.

Art. 26. L'uso de' Parlatoj viene accordato nel solo caso d'assentito matrimonio, sempre però con l'assistenza d'una Direttrice.

Art. 27. Le figlie sortono dall'Instituto almeno due volte al mese divise in Camerate non minori di 30. sotto la sorveglianza d'una Direttrice, osservando il più savio, e modesto contegno.

Art. 28. La Priora, ricevuti gli ordini della Sezione Pietà, ed Ospitali determina le strade, che dovranno percorrere.

TITOLO III. *Della Priora*

Art. 29. Vi è una Priora, che sotto la dipendenza della Sezione Pietà, ed Ospitali sorveglianza superiormente all'andamento regolare dell'Instituto.

Art. 30. Ell'è responsabile dell'esecuzione esatta del Regolamento, e delle discipline d'interna esecuzione.

Art. 31. È abilitata a scegliere una delle quattro Direttrici, che abini il carico di Vice-Priora.

Art. 32. Conserva gli Inventarj di tutti gli Effetti, ed Arredi dello Stabilimento, e firma il duplo, ch'esiste presso la Guardarobbiera.

Art. 33. Ad ogni Semestre eseguisce l'incontro generale del Guardarobba, e propone col mezzo dell'Economo le nuove sostituzioni, ed acquisti, che anche fra un semestre, e l'altro fosse necessario di verificare.

Art. 34. Riscuote, e riparte il ricavato dei lavori a termini dell'Articolo 15.

Art. 35. Tiene li depositi, e li registri individuali, e generali, in esecuzione degli articoli 16. 17. 18. 19., in modo da poter ad ogni momento renderne conto anche alle figlie interessate.

Art. 36. Sull'impianto regolare degli accennati registri conferisce con l'Economo.

Art. 37. A termini dell'articolo 28. determina il nome, il numero delle figlie che devono sortire al passeggio, prepone la più opportuna Direttrice alla loro

sopravveglianza, e prescrive il giorno, la strada, e la durata del passeggio medesimo.

Art. 38. Non accorda l'ingresso a persone estranee all'Instituto, a riserva di quelle, che fossero scortate da licenza della Sezione Pietà, ed Ospitali.

Art. 39. Distribuisce le quattro Direttrici alla custodia, e direzione delle quattro Camerate.

Art. 40. Trasceglie fra le figlie più sperimentate le Maestre ai lavori, ed all'interno regime della Casa.

Art. 41. Tiene l'Elenco generale di tutte le ricoverate con le classi in cui sono divise e col movimento corrispondente.

Art. 42. Invigila sulla morale coltura, sui progressi dei lavori, sulle ricreazioni, e sulla condotta delle ricoverate, verificando all'oggetto ogni giorno delle visite generali, e parziali.

Art. 43. Conserva le chiavi dell'Instituto, e non le riconsegna alle Portinaje, che all'ora stabilita, riservati i casi di qualche notturna, fisica, o morale esigenza.

Art. 44. Corrisponde direttamente con la Sezione Pietà, ed Ospitali, ma può farlo anche con l'organo dell'Economo, che l'assiste nel disimpegno regolare delle sue funzioni.

Art. 45. Ad ogni mese presenta alla Sezione lo Stato attuale economico, e disciplinare dell'Instituto, marcando il grado di miglioramento, a cui in ogni senso fosse stato ridotto.

TITOLO IV. ***Delle Direttrici.***

Art. 46. Vi sono quattro Direttrici, che sotto la dipendenza della Priora presiedono alle quattro Camerate, in cui sono le Esposte divise, dormindo nel recinto delle medesime.

Art. 47. Invigilano per l'esecuzione dell'Oraria, e delle discipline dell'Instituto.

Art. 48. Ricevono in consegna dal Guardarobba le biancherie, vestiti, ed Arredi inservienti ad ogni Camerata, e firmano gli elenchi delle consegne.

Art. 49. Cangiano le biancherie lorde con le espurgate, in modo che resti sempre intatto il numero della prima consegna.

Art. 50. Allorchè le figlie passano dalle rispettive Camerate alle loro inspezioni, e lavori, passa pure una Direttrice a coadiuvar la Priora in qualità di Vice-Priora, sorveglianza la seconda tutti i lavori, s'occupa la terza dell'interno regime, e polizia dello Stabilimento, e dirige l'ultima le sue cure alla Cucina, Refettorio, ed Infermeria.

Art. 51. La Direttrice Vice-Priora assiste la Priora nel disimpegno delle sue incombenze, ed al caso di suo impedimento, la rappresenta.

Art. 52. La Direttrice ai lavori con l'assistenza delle Maestre tiene il registro giornaliero del lavoro rispettivamente dalle figlie eseguito, e ne presenta settimanalmente una copia alla Priora, che dovrà servirsene per base delle annotazioni corrispondenti.

Art. 53. Invigila perchè le Maestre eseguiscano i loro doveri, e perchè le figlie attendano assiduamente ai lavori, e vi si perfezionino gradatamente.

Art. 54. La Direttrice all'interno regime sopravveglia, perchè le Stanze, e Dormitoj siano giornalmente politi, invigila perchè le figlie a norma dell'Oraria passino altre fissate occupazioni, e presiede finalmente al regolare andamento dell'Istituto.

Art. 55. La Direttrice alla Cucina, Refettorio, ed Infermeria invigila sulla salubrità dei cibi, sulla tranquillità della tavola, e sulla caritatevole assistenza delle ammalate.

Art. 56. Soggette le quattro Direttrici alla Priora, che loro divide, le incombenze accennate, sovrastano però alle Maestre, ed alle figlie, che dalle Maestre dipendono, e loro impongono i doveri, che sono a carico rispettivo.

Art. 57. Nel caso di rimarcata indocilità delle ricoverate, e Maestre, le Direttrici, previo l'assenso della Priora, devono all'applicazione del relativo gastigo.

Art. 58. I gastighi si limitano all'apposizione alla rea di qualche distintivo umiliante, alla sottrazione d'una quantità di cibo più gradito, ed alla chiusura in luogo solitario, ma difeso e salubre.

Art. 59. D'altronde le Direttrici propongono alla Priora il premio di quelle figlie, che si distinguono nei lavori, nelle istruzioni, e nella morale condotta.

Art. 60. I premj sono in senso opposto dei gastighi, un qualche abbigliamento modesto, una piattanza distinta, ed in rarissimo caso un duplicato mensile passeggio. Ogni mese però dalla Cassa comune dovranno levarsi dodici premj aggiudicabili alle dodici maggiori Lavoratrici. La qualità, e valore di detti premj vengono proposti dalla Priora alla Sezione Pietà, ed Ospitali.

Art. 61. Le Direttrici hanno comune con le Maestre, e le figlie la tavola.

TITOLO V. ***Delle Maestre.***

Art. 62. Le figlie più sperimentate vengono dalla Priora proposte alla direzione dei lavori di

FILATURA.
GUCCHIERIA.
CUCITURA DI BIANCHERIA,
E VESITO.
LAVANDERIA.
ED ALTRI CHE V'INTRODUCESSERO.

Art. 63. Ricevono dalla Direttrice ai lavori, da cui dipendono, la materia prima, e la distribuiscono alle Allieve.

Art. 64. Sono responsabili della custodia della materia stessa, fino a che la riconsegnino alla Direttrice suddetta lavorata.

Art. 65. Dirigono, ed ammaestrano le figlie nei differenti lavori, e non abbandonano l'Elaboratorio per tutto il periodo del travaglio.

Art. 66. Tengono le prime note del lavoro individuale delle figlie, e le consegnano alla Direttrice.

Art. 67. La Maestra della Lavanderia riceve li panni lordi, rilascia un riscontro alle Direttrici, che li consegna, se ne addebita in apposito registro, e li riconsegna espurgati, ritirando a propria cauzione il riscontro rilasciato con la vidimazione della Direttrice, che in tal forma attesta la riconsegna.

Art. 68. Riceve settimanalmente dalla Cuciniera il combustibile necessario, di cui rende conto all'Economo.

Art. 69. Le Maestre dipendono dalla Priora, e dalle preposte Direttrici, a cui devono prestar obbedienza in ogni rapporto.

Art. 70. Possono col consenso della Priora scegliersi fra le figlie un'Assistente, che al caso d'impedimento funga le loro mansioni.

TITOLO VI. ***Della Maestra Infermiera.***

Art. 71. La Maestra Infermiera vien tratta dalle figlie, e dipende dalla Direttrice alla polizia interna.

Art. 72. Accoglie le ammalate scortate dalle Direttrici, le quali non dovranno trattenere nei Dormitoj alcuna figlia anche lievemente indisposta.

Art. 73. Riceve in custodia gli effetti, ed Arredi necessarj, e la biancheria corrispondente, che farà regolarmente ricambiare secondo le discipline dell'Articolo 67.

Art. 74. Al caso di consunzione di effetti, e biancheria domanda alla Priora, con l'organo della Direttrice, le relative sostituzioni, giustificando il consumo.

Art. 75. Non permette la sortita delle figlie, quando non vi preceda la Medica licenza.

Art. 76. Tiene il Libro delle ricette estese dal Medico, e lo spedisce alla farmacia generale della Congregazione. Può ricevere però, dietro ricetta pure del Medico, in qualche dose, dei farmaci d'uso comune, come calmanti ec., ma deve tener nota dell'individuale consumo, sotto la propria responsabilità.

Art. 77. Dietro alle Mediche ordinazioni passa alla Cuciniera la tabella giornale dei cibi accordati alle inferme.

Art. 78. Accompagna costantemente il Medico, ed il Chirurgo nelle lor visite.

Art. 79. È responsabile dell'assistenza caritatevole alle ammalate, dell'esecuzione dell'esatto metodo di cura, e della polizia del locale; che dovrà metodicamente ventilare, ed espurgare con suffumigj di Smith.

Art. 80. Tiene le tabelle individuali del principio, andamento, e termine della malattia.

Art. 81. Fra le ricoverate col consenso della Priora si sceglie un'Assistente. Al caso però d'affluenza di malattie può domandare alla Priora col mezzo della Direttrice un maggior numero di coadiutrici.

TITOLO VII. ***Della Maestra Guardarobbiera.***

Art. 82. La Maestra Guardarobbiera viene tratta egualmente dalla classe delle figlie.

Art. 83. Dipende dalla Direttrice all'interna polizia, e conferisce con la medesima.

Art. 84. Conserva ben classati, e distinti in appositi Armadj tutti gli effetti di biancheria, vestiti, ed altro dell'Instituto, e se ne rende responsabile.

Art. 85. Tiene dei corrispondenti esatti inventarj, che comprendono ogni proprietà Militare dello Stabilimento.

Art. 86. Consegna alle Direttrici, ed Infermiera la biancheria; e vestiti necessarj alle rispettive Camerate, ed inferme, e le ritira nel solo caso, che abbisognino di sostituzione, o riattamento.

Art. 87. In tal caso consegna un numero eguale a quello ritirato, onde resti sempre perenne la prima quantità rispettivamente assegnata.

Art. 88. Abbisognando il guardarobba di nuovi acquisti, e sostituzioni, ne fa la proposizione alla Priora col mezzo della Direttrice all'interna polizia. Consegna settimanalmente alla Direttrice ai lavori, li vestiti, e biancheria, che meritano d'essere riattati.

Art. 89. Viene coadiuvata da un'Assistente, con la quale eseguisce i piccioli riattamenti metodici, per cui potrà pure ricercare alla Piora due figlie, che in turno egualmente si prestino ad un tale travaglio.

TITOLO VIII. ***Della Maestra Cuciniera.***

Art. 90. La Maestra Cuciniera vien tratta dalla classe delle figlie, e dipende dalla Direttrice all'interna polizia.

Art. 91. Amministra, e dispensa a' termini del Piano dietetico ogni articolo di vittuaria.

Art. 92. È responsabile della custodia, nitidezza, e stagnatura dei vasi, ed utensili di Cucina.

Art. 93. Conserva ancora tutti gli oggetti inservienti al Refettorio sotto le norme dell'Articolo 67.

Art. 94. Dispone, e rassetta prima del pranzo, e della cena, le tavole del Refettorio.

Art. 95. È responsabile della buona qualità dei cibi, ed in caso che li rimarcasse insalubri, deve rifiutarli.

Art. 96. Vieta qualunque benchè minima disposizione del brodo, ed è responsabile della sana cucitura dei cibi.

Art. 97. Custodisce, sotto la propria responsabilità, ogni genere di combustibile, che giornalmente le consegna il Dispensiere, lo distribuisce secondo le esigenze della Casa, e ne rende conto al Dispensiere.

TITOLO IX. ***Della Maestra Portinaja.***

Art. 98. Anche la Maestra Portinaja vien tratta con la sua Assistente, dalla classe delle figlie, e dipende direttamente dalla Piora.

Art. 99. Riceve la mattina all'ora stabilita le chiavi della Piora, e gliele riconsegna la sera.

Art. 100. Tien sempre chiusa la porta, e non l'apre, se non quando abbia riconosciuto ammissibile la persona prodottasi.

Art. 101. Ad ogni ricerca d'entrata, quando non sia di persone adette allo stabilimento, ne previene prima la Piora.

Art. 102. Vieta assolutamente la sortita ad ogni figlia, che non abbia l'ordine in iscritto della Piora.

Art. 103. Egualmente impedisce l'entrata ad ogni estraneo, che non sia munito d'un permesso della Sezione Pietà, ed Ospitali.

Art. 104. Abita costantemente anche la notte, con la propria Assistente in un locale non discosto dalla Porta.

TITOLO X. ***Dell'Economo.***

Art. 105. L'Economo è il centro dell'Amministrazione, e l'organo della Sezione Pietà, ed Ospitali, che sopravveglia allo Stabilimento.

Art. 106. Egli conferisce con la Priora, e l'assiste nell'impianto, e tenuta de' suoi registri, oltre alle incombenze attribuitele nell'Articolo 15, e dagli altri riferibili ad esso.

Art. 107. Invigila per l'esecuzione delle discipline, ed instruisce le Direttrici, Maestre, ed Inspezzionate nella pratica esecuzione dei regolamenti.

Art. 108. Non può minimamente dipartirsi dalle misure di spesa ritenute nel Piano economico, che deve a lui servire d'inalterabile guida.

Art. 109. Consegna al Dispensiere, che da lui dipende, ogni articolo di vittuaria, bevanda, e combustibili, ed invigila per la maggior possibile economia.

Art. 110. Sulla base del Piano economico, e dietro alle norme delle contabilità in corso, presenta mensilmente alla Ragionateria della Congregazione il conto della spesa con le relative giustificazioni.

Art. 111. Conserva gl'inventarj generali d'ogni proprietà dell'Instituto, e ne verifica con la Priora semestralmente il riscontro.

Art. 112. Presiede sotto la dipendenza della Sezione Pietà, ed Ospitali al regolare andamento dell'Instituto, ed al caso di qualche rimarcato disordine subordina le proposte di relativo riparo.

TITOLO XI. ***Del Commesso.***

Art. 113. Il Commesso pernotta, ed abita stabilmente nell'Instituto.

Art. 114. Egli dipende dall'Economo, e da Lui riceve gli articoli di vittuaria, bevanda, a combustibili.

Art. 115. Li distribuisce dietro alle norme stabilite, e ne giustifica all'Economo il giornaliero consumo.

Art. 116. Deve nella parte disciplinare dipendere dalla Priora, e prestarsi anche nelle ore notturne, dietro ai suoi ordini, ad ogni esigenza dello Stabilimento.

TITOLO XII. **Del Rettore.**

Art. 117. L'attuale Vicario della succursale Chiesa di Sant'Alvise viene destinato a fungere le veci di Rettore Ecclesiastico dello Stabilimento, avendo appresso di esso stabile domicilio.

Art. 118. È a lui appoggiata la direzione Spirituale, e la morale coltura dell'Instituto.

Art. 119. Coadiuvato anche da un Mansionario verifica metodicamente delle istruzioni sulle norme del Catechismo del Regno.

Art. 120. Il Mansionario celebra la Santa Messa nelle ore, che verranno indicate dalla Priora, affinché possano assistervi le figlie prima d'intraprendere i loro giornali doveri.

Addi 10 novembre 1812.

VENDRAMIN.

L. Casarini Segr. Aggiunto

Addi 12 gennaio 1813.

PRODOTTO, E PRESO FONTANA ANZIANO

Combi Segr.

Approvato dal Signor Consigliere di Stato Commendatore Prefetto dell'Adriatico con Ordinanza 9 gennaio 1813 N° 28166.

Notificazione. L'Imperial Regio Governo di Venezia.

Con avviso di questo I.R. Governo dei 10 Giugno dell'Anno scorso è stata pubblicata la Sovrana Patente dei 20 Aprile di detto Anno relativa alle prescrizioni sul diritto del Matrimonio, in forza della quale è cessato, fino dal primo di Luglio successivo, il Registro Matrimoniale dello Stato Civile. A termini delle stesse Sovrane disposizioni dovettero parimenti cessare i Registri dello Stato Civile riguardanti le nascite, e le morti col primo gennajo dell'anno corrente. In conseguenza questo I.R. Governo eseguendo gli ordini Superiormente avuti in proposito determina quanto segue:

1°. I Registri ch'erano prima affidati all'Uffiziale dello Stato Civile in ordine agli atti di nascita, e di morte, sono affidati ai rispettivi Parrocchi cominciando dal primo giorno del corrente gennajo. Da questo giorno i predetti Registri hanno forza legale, semprecchè siano tenuti nelle forme che verranno prescritte.

2°. Ciaschedun Parroco avrà libri distinti per le nascite, e per le morti, come anche per i matrimonj. Questi libri saranno disposti in forma di Tabelle, e per la opportuna uniformità verranno ad essi diramati dai rispettivi Regj Delegati Provinciali. La spesa per detti libri sarà ripartita a carico dei sigoli Comuni.

Degli Atti di nascita.

3°. Gli atti di nascita si scriveranno regolarmente dal Parroco in occasione, ed all'atto del Battesimo.

4°. Qualora il Battesimo, pel pericolo di vita nel neonato, fosse stato dato da altri senza il concorso del Parroco, saranno in obbligo tanto chi lo ha amministrato, quanto il raccoglitore del Parto, ed i rispettivi Genitori di darne immediatamente notizia al Parroco, il quale iscriverà la nascita con l'annotazione del Battesimo nel libro delle nascite. Qualora dentro i quattro giorni dalla nascita si eseguiscono le cerimonie, si annoteranno esattamente le indicazioni sotto prescritte generalmente per tutti gli atti di nascita. Quando le cerimonie avessero a differirsi oltre ad un tal termine, sarà obbligo del Parroco di esigere sia dai Genitori, sia dai raccoglitori del Parto la somministrazione delle anzidette indicazioni pel correlativo Registro.

5°. Quando la nascita seguisse fuori dell'ordinario domicilio dei Genitori, ed il Battesimo fosse stato amministrato da un altro Parroco, si farà da questi la corrispondente iscrizione colle mentovate indicazioni, ma dovrà nel termine di giorni quattro darne la corrispondente notizia al Parroco del domicilio dei Genitori, che dovrà farne l'annotazione nel proprio libro.

6°. S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, e l'ora – il luogo della nascita – il sesso dell'infante – i nomi, che gli saranno stati dati, – i nomi, cognomi, condizione, e domicilio dei Genitori, giusta le professioni da essi fatte, e dietro le norme portate dalle istruzioni, e discipline che ben presto si dirameranno alle Autorità competenti – e finalmente il nome, cognome, ed abitazione dei Padrini, e dei Testimonj.

7°. Per la relativa attribuzione di paternità e maternità del fanciullo, che viene loro presentato, i Parrochi dovranno essere certi, o verificare,

- a) Che la persona indicata per Madre del fanciullo lo sia realmente,
- b) Che il nome da essa dichiarato sia veramente il di lei nome,
- c) Che l'uomo manifestato per Padre del fanciullo sia da sette mesi sposo legittimo della Madre del figlio, ovvero,
- d) Ch'egli, qualora non fosse unito in matrimonio colla Madre del bambino, oppure che non lo fosse già da sei mesi, siasi dichiarato Padre del fanciullo,
- e) Che il nome da lui espresso sia il vero.

8°. Per i figli nati fuori di matrimonio non si registrerà il nome del Padre, ancorchè fosse indicato dalla Madre, a meno che il Padre stesso non comparisse avanti il Parroco con due Testimonj, e chiedesse di essere iscritto sul detto registro come Padre del fanciullo, e ciò semprechè sia conosciuta dal Parroco la persona che si dichiara Padre, o si faccia ella riconoscere per mezzo di due Testimonj, ovvero per un atto debitamente legalizzato dalla propria Autorità Locale. Per la dichiarazione e l'assenso del Padre, onde essere iscritto come Padre del figlio illegittimo, possono lo stesso Parroco, ed il Padrino tener luogo dei due Testimonj, semprechè per altro essi ben conoscano la persona del dichiarante. Le anzidette dichiarazioni saranno firmate dal Parroco, dai Testimonj, e qualora taluno di questi non sapesse scrivere, il Parroco ne farà espressa avvertenza.

9° Nel caso in cui, presentandosi un infante, venga espressamente denunciato come figlio naturale senza chiedere la iscrizione del nome del Padre illegittimo, deve pure intieramente ommettersi d'investigare il vero nome della madre d'un tal figlio, inserendo senza difficoltà nel registro il nome che sarà stato detto con apporvi la parola *asserito*.

10°. Qualora venissero presentati infanti recentemente nati trovatisi esposti, l'iscrizione si farà indicando il luogo preciso, ed il giorno, e l'ora, in cui si dirà rinvenuto l'infante, e il giorno parimenti, e l'ora, in cui sarà stato presentato al Parroco. L'atto di ricognizione di un infante, che si facesse posteriormente al Battesimo, sarà iscritto nella colonna delle annotazioni corrispondente al relativo atto di nascita.

11°. I libri Parrocchiali dei battezzati, e de' morti, non meno che quelli dei matrimonj, dovendosi riguardare come atti pubblici, e facienti per loro indole piena fede in giudizio (§§. 169, 170. a.b. Regolamento Generale del Processo Civile) semprechè siano tenuti nelle forme prescritte, ed interessando quindi

moltissimo, anzi essendo necessario per tutti i rapporti che le indicazioni, specialmente in quanto riguardano la esposta paternità, o maternità, od illegittimità della prole, vengano espone in modo, onde si possa riconoscere se le relative circostanze notate in detti libri presentino semplici asserzioni delle parti, oppure presentino quella certezza contemplata dalla Legge, così i Parrochi dovranno esattamente attenersi per norma de' loro registri, e perché si possa distinguere il certo dall'incerto, e dal dubbio, alle istruzioni che verranno loro comunicate, e già vigenti nelle altre Provincie dell'Impero Austriaco.

12°. Tutte le Autorità politiche sono incaricate di prestare in conformità delle dette istruzioni, che egualmente loro verranno comunicate, pronta assistenza, sulle rispettive domande dei Parrochi per rilevare a norma delle Leggi, e de' Regolamenti le occorrenti circostanze di fatto, e rimettere il risultato agli stessi Parrochi incaricati del regolare registro degli atti di nascita.

13°. Le Levatrici, o quelle altre persone, che prestano ajuto ai parti, sono tenute ad istruire con verità i Parrochi di ciò che è a loro cognizione sulle domande, che di conformità al sovraprescritto, ed alle successive istruzioni, da emanarsi, occorresse ai Parrochi di dover rilevare riguardo al nome della Madre, del figlio, e del di lei stato conjugale, o nò. Qualora si scuoprissero falsità nelle loro dichiarazioni, oltre alle pene stabilite dalle Leggi, saranno anche punite colla perdita del diritto di esercitare le loro arti. Le Levatrici, e le altre sovraindicate persone nelle Parrocchie, in cui non fossero conosciute, dovranno sopra richiesta del Parroco presentare i documenti di autorizzazione alla professione da esse esercitata.

14°. Gli Atti delle nascite dei Cristiani Accattolici, dove non esista una Comunione dei medesimi, dovranno notificarsi al Curato cattolico, nella di cui Parrocchia si fossero verificate, il quale dovrà inscrivere ne' suoi registri, esprimendo, oltre tutte le suaccenate indicazioni, la Confessione, o Setta a cui appartengono i Genitori del neonato, ed il nome del Ministro, o della persona accattolica, che lo ha battezzato, secondo il rito della rispettiva Confessione, o Setta, e ciò per la dovuta regolarità e completamento di Atti così importanti.

15°. Gli Atti di nascita degli Ebrei, nei luoghi ove v'abbia la Comunione ebraica, si registreranno dai Rabbini, o Maestri della Religione, i quali sono incaricati di tener a tal uopo gli occorrenti libri sotto le responsabilità, discipline, e forme superiormente prescritte pei libri delle nascite dei Cattolici. In quei Comuni però, ove non esista una Comunione Ebraica, simili Atti di nascita si dovranno, dalle persone indicate al §.4. denunziare alla Superiorità Locale, la quale poi ne darà notizia al Rabbino, o Maestro della Religione Ebraica, alla di cui Comunione appartengono, od appartenevano i Genitori del neonato per l'analogia iscrizione nel suo libro.

Degli Atti di morte.

16°. In quei comuni ove risiede un medico, od un chirurgo approvato, non si darà sepoltura a nessun cadavere se non precederà la visita, o l'analogha dichiarazione di morte rilasciata dal Medico, o chirurgo anzidetto, che dovrà a tal intento trasferirsi presso il defunto, ove accertatosi della morte del medesimo, stenderà un Atto, in cui si farà carico d'inserire le seguenti indicazioni:

- a) L'anno, il mese, il giorno, e l'ora in cui ha visitato il defonto, e l'epoca della morte del medesimo,
- b) Il nome di esso,
- c) La paternità e la maternità
- d) La condizione,
- e) L'età,
- f) La malattia, o l'accidente che produsse la morte.

17°. Questo Atto verrà consegnato al Parroco, il quale fatta la opportuna iscrizione della morte nel relativo libro, farà procedere alla inumazione del cadavere, trascorsi che siano i termini rispettivamente stabiliti pei diversi casi di morte dai veglianti regolamenti di sanità, e dietro l'analogo permesso avuto dalle Autorità competenti.

18°. Nei comuni, in cui non esistessero medici, o chirurghi, la tumulazione de' cadaveri avrà luogo semplicemente ne' modi prescritti dai Regolamenti, e segnatamente dal Decreto 3 Gennaro 1811, restando sostituite le rispettive Municipalità agli Ufficiali civili contemplati dal detto Decreto.

19°. L'iscrizione dell'Atto di morte consisterà nel trascriversi dal rispettivo Parroco, immediatamente dopo la seguita tumulazione, nel registro a ciò destinato il nome, e cognome del defunto, la precisa età, la paternità, e maternità, la condizione, ed il domicilio, il giorno, e l'ora della morte, e la malattia, dietro alla quale è soccombuto, secondo l'informazione che gli verrà data dal Medico, o chirurgo. Accadendo la morte fuori del domicilio, il parroco del luogo, ove seguì la morte dovrà farne l'analogha iscrizione nel proprio libro, ed entro quattro giorni comunicare l'accaduto al parroco del domicilio, il quale ne farà la corrispondente annotazione nel suo libro. Negli ospitali civili, nelle case di ricovero, e di beneficenza, nelle case di arresto, nelle carceri, i rispettivi amministratori, e direttori dovranno dare avviso immediato al parroco del circondario d'ogni morte d'individuo che vi accade per le relative stabilite annotazioni nel suo registro. Per le morti che succedono sopra navi, e bastimenti del Regno di persone che non appartengono al militare, l'iscrizione nel registro particolare dovrà farsi dal parroco principale della città e paese, dove approdano le dette navi, ed i bastimenti, e ciò dietro l'avviso della Delegazione Provinciale, o della competente autorità sanitaria, ed anche della municipalità locale, come egualmente dei capitani del porto.

20°. Pei cristiani accatolici, dove non v'abbia una comunione dei medesimi, il disposto nei precedenti paragrafi si eseguirà dal curato cattolico nelle stesse forme superiormente indicate, ed aggiuntevi le indicazioni portate dal §14 riguardo alla confessione, o setta, cui appartengono.

21°. In que' luoghi, ove esiste una Comunione ebraica, i rabbini od i maestri della religione dovranno essi pure tenere i registri delle morti, e farsi carico d'inserirvi tutte le suaccennate indicazioni in occasione di seppellimento di coloro, che professarono il culto giudaico. In que' luoghi, ne' quali non esistesse una comunione ebraica, avrà luogo anche riguardo agli atti di morte degli ebrei quanto si è stabilito al §15 rispetto agli atti di nascita dei medesimi.

Disposizioni generali.

22°. I nuovi libri sia delle nascite, sia delle morti, com'anche de' matrimonj, che verranno in seguito rimessi ai singoli parrochi, dovranno tenersi in doppio. L'uno di essi rimarrà presso la rispettiva parrocchia, e l'altro dovrà in fogli volanti rimettersi di trimestre in trimestre alle rispettive Delegazioni Provinciali per l'effetto contemplato nel § 28. Queste poi, fattone l'uso opportuno, li rimetteranno senza indugio alle Curie Patriarcale, Arcivescovile, e Vescovili, le quali in fine d'anno riuniranno tutti questi fogli in tre volumi distinti secondo la rispettiva classificazione, cioè l'uno per gli atti di nascita, l'altro per quelli di matrimonio, e l'ultimo per quelli di morte, corredandoli di un indice alfabetico pel facile rinvenimento de' singoli nomi.

23°. I signori ordinarj, i vicari capitolari in sede vacante, ed i vicari foranei nelle loro visite di diocesi, o vicariato, dovranno visitare i suddetti libri parziali, onde accertarsi che il tutto proceda colla sovra prescritta regolarità, notando sui detti Registri l'ispezione da essi fatta, ed il risultato della medesima. Parimenti i Signori Delegati Regj, ed i cancellieri censuarj dovranno di tanto in tanto nelle loro visite provinciali, e distrettuali, ispezionare i ridetti registri, marcando essi pure sui medesimi l'eseguita ispezione.

24°. I registri delle nascite, dei matrimoni, e delle morti, formati a norma delle leggi anteriormente esistenti dai funzionarj civili, continueranno ad essere custoditi colla maggiore cura dai Podestà, e sindaci, dalle corti di Giustizia, e dai Tribunali di Prima Istanza rispettivamente per gli esemplari depositati negli archivj municipali, e giudiziarij.

25°. Per tutti i casi relativi all'epoca, in cui i registri delle nascite, dei matrimoni, e delle morti erano affidati agli ufficiali dello stato civile, continueranno i medesimi a riguardarsi per atti pubblici, e ad avere la forza di prova legale, la quale però si potrà rendere inefficace col mezzo di una conveniente controprova a termini di diritto.

26°. I parrochi avranno facoltà di avere per l'uso della parrocchia l'ispezione de' registri stati tenuti dai funzionari civili, onde confrontare le risultanze, e cavarne i rispettivi estratti per l'integrità dei registri parrocchiali.

27°. Tanto i nuovi libri da somministrarsi ai parrochi, quanto gli estratti dei cessati registri dello stato civile, che occorressero ai parrochi medesimi per uso della rispettiva parrocchia, non saranno in carta bollata. Gli estratti di detti registri dello stato civile richiesti dai terzi, o ad uso dei terzi, dovranno essere in carta bollata, a meno che non giustifichino il proprio stato d'indigenza.

28°. Pel risultamento della popolazione, e per la compilazione delle relative Tavole Statistiche dovranno le Delegazioni provinciali sulle risultanze dei fogli trimestrali, che vengono loro rimessi dai parrochi, a norma del §22., formare l'estratto dei diversi atti di nascita, matrimonio, e morte, ed in fine d'anno compilarne l'elenco complessivo da rimettersi al Governo, non più tardi del mese di febbraio di ciascun anno. Le autorità politiche, ed ecclesiastiche dipendenti da questo imperial regio governo sono incaricate della esecuzione delle presenti disposizioni, in quanto rispettivamente loro appartiene.

Venezia 23 gennaio 1816

IL GOVERNATORE PIETRO CONTE DI GOËSS.

IL VICE-PRESIDENTE ALFONSO GAB. CONTE DI PORCIA

ISTRUZIONI E NORME PROVVISORIE
PER LA NUOVA SISTEMAZIONE DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA.

1. Gli stabilimenti di beneficenza finora amministrati dalle Congregazioni della carità verranno separati, e separatamente amministrati e diretti.
2. A ciascun Istituto secondo il progetto di separazione superiormente approvato sarà dato un direttore, ed un amministratore. Tuttavia se la grandezza, la posizione, e la qualità delle fondazioni non lo impedissero, potrà essere affidato ad uno stesso individuo la direzione, ed egualmente ad uno stesso individuo l'amministrazione di diversi istituti coll'avvertenza però che le rispettive amministrazioni sieno affatto separate e indipendenti.
3. I direttori degli istituti di beneficenza assumono ed esercitano la direzione disciplinale, e politica de' medesimi, ed anche la economica, tranne nella parte di cui vengono particolarmente incaricati gli amministratori.
4. Gli amministratori trattano e sorvegliano la parte economica che riguarda le attività e passività ordinarie e straordinarie dipendenti da benefondi, capitali, censi, canoni, corrisponsioni, affittanze, nonché gli appalti e contratti di vendite, di acquisti, di locazioni, di somministrazioni, e generalmente tutti gl'introiti, e i pagamenti.
5. Tra i direttori e gli amministratori alcuni prestano un servizio gratuito, come hanno offerto, altri ricevono uno stipendio a carico degl'istituti rispettivi. Tali stipendi saranno fissati provvisoriamente dal governo, e pei casi, nei quali più istituti avessero uno stesso direttore ed amministratore, contribuiranno essi al detto stipendio con quella proporzione, che avuto riguardo alle rispettive incombenze sarà trovata la più giusta e conveniente.
6. La nomina dei direttori e degli amministratori degli istituti di beneficenza separati a tenore del riparto indicato nell'art. 2 verrà fatta provvisoriamente dal governo colla riserva d'invocarne in seguito la sovrana approvazione.
7. In quegli istituti che servono esclusivamente per infermi, esposti, pazzi e partorienti i direttori dovranno essere necessariamente medici. Nella detta categoria non si comprendono gli orfanotrofi, o quegli ospitali che specialmente ne' comuni campestri possono piuttosto essere considerati per case di ricovero.
8. Tostochè le regie delegazioni avranno comunicato alle attuali congregazioni della carità il nuovo riparto degl'istituti di beneficenza, e ai

nuovi direttori ed amministratori la loro destinazione, e le une e gli altri si presteranno immediatamente ad eseguire quanto rispettivamente viene qui appresso prescritto.

9. Le congregazioni della carità prendono le occorrenti misure, onde sieno posti immediatamente in regola tutti i registri e le operazioni di economia interna ed esterna, e sia pur predisposto tutto ciò che si richiede per effettuare la divisione materiale ed economica degli istituti finora concentrati nella loro gestione e tutela.

10. I direttori assistiti dagli amministratori si prestano a riconoscere in concorso della rispettiva congregazione della carità, o di uno o più membri da essa prescelti ed incaricati l'asse attivo e passivo de' rispettivi istituti, nonché le restanze attive e passive che ad essi appartengono.

11. Il risultato di tale esame, con cui sarà stata riconosciuta e convenuta tra i direttori e la congregazione della carità l'appartenenza e proprietà dell'asse e delle restanze suddette, dovrà essere immantinente assoggettato in duplice copia alla regia delegazione, la quale sentita la congregazione provinciale, ove non le emergano eccezioni, ne ordina l'interinale esecuzione, determinandone, ove occorra le opportune modificazioni, e contemporaneamente ne rimette l'altra copia al Governo, indicando se ne avrà ordinato l'esecuzione, e con quali modificazioni. Il Governo sentito il parere della Congregazione Centrale, e dietro gli esami che saranno fatti dalla ragionateria centrale sui registri generali di pubblica beneficenza pei relativi confronti e rilievi lo approva definitivamente.

12. Ritenuta la divisione economica approvata come all'articolo precedente, le congregazioni della carità col mezzo di due membri del loro corpo da esse destinati e coll'assistenza del segretario e del ragioniere o di chi ne fa le veci, eseguono immediatamente la divisione e la consegna degl'istituti al direttore rispettivo, e contemporaneamente di tutti gli atti, e documenti, non che dei registri, dei mobili, e degli effetti di qualunque natura, che loro competono, salvo sempre ogni ulteriore conguaglio che fosse trovato di ragione per la riserva espressa nell'articolo antecedente.

13. Effettuata una tale consegna cesserà la congregazione della carità da ogni ingerenza e funzione per quell'istituto, di cui è seguita la consegna, e si riterrà anche definitivamente soppressa, tostochè avrà terminata una simile consegna di tutti gl'istituti da essa amministrati, ma gl'individui, che la compongono, potranno essere nonostante chiamati a fornire quelle indicazioni, o a render conto di quegli oggetti, che dipendessero dalla antecedente loro gestione o direzione di detti stabilimenti, in quanto potesse averne parte la loro responsabilità.

14. La consegna sarà fatta ai direttori, i quali però cederanno immediatamente agli amministratori, che dovranno pure assistere all'atto,

tutte le ispezioni concernenti la parte economica, come si è indicato dianzi, e come si dirà ne' seguenti articoli.

15. Per la detta consegna si estenderà un apposito processo verbale in triplice copia, per rimetterne due esemplari alla regia delegazione, uno dei quali verrà spedito al governo. il processo verbale dovrà essere sottoscritto oltrecchè dagli individui destinati a rappresentare la congregazione della carità e dai direttori, anche dagli amministratori, indi dal segretario e ragioniere della stessa congregazione o da chi ne fa le loro veci, e fuori dei capiluoghi di provincia, vidimato dal commissario distrettuale.

16. I direttori cedendo agli amministratori la parte economica, di cui sopra, in quanto da' subalterni cassieri od economi non fosse altrimenti garantito l'interesse della pia causa, dovranno stabilire quelle controllerie ed esigere dagli amministratori quelle cauzioni che riputassero necessarie per la maggior sicurezza e regolarità dell'azienda.

17. In questi casi, nei quali a cagione della suddetta separazione gli uffizi di segreteria e contabilità, che fin allora saranno stati addetti alle rispettive congregazioni di carità, dovranno prestarsi interinalmente fino a tanto che verranno sistemati i nuovi uffizi dei direttori ed amministratori per le incombenze ed operazioni incumbenti ai medesimi e sotto la loro dipendenza, le spese e gli stipendi de' singoli rispettivi impiegati resteranno a carico degli istituti separati proporzionatamente all'entità ordinaria della loro annuale amministrazione.

18. Seguendo la vigente massima, nella di cui applicazione l'articolo 235 del Codice dei Podestà e sindaci prescrive che per l'amministrazione de' patrimoni di pubblica beneficenza comunale non oltrepassanti le Lire trecento annue di reddito netto dovrà essere provveduto dai comuni per mezzo di proprij impiegati e con gli oggetti di cancelleria del loro officio, si ritiene che per tali istituti non verrà destinato un amministratore e che un apposito direttore eserciterà nel rimanente le attribuzioni fissate dall'Articolo 3.

19. In pendenza di una nuova sistemazione non potranno essere assunti nuovi impiegati, né licenziati quelli che esistono i quali saranno obbligati di dipendere nell'esaurimento delle incombenze che verranno loro affidate dai nuovi direttori ed amministratori come si dichiarerà in seguito, ritenendo che ogni qualvolta insorgessero differenze tra i detti direttori ed amministratori, nonché colle congregazioni di carità per quel tempo che rimanessero in attività sull'uso degli impiegati che esistono, la decisione nel capoluogo della provincia sarà data dal regio delegato, e negli altri distretti dal rispettivo commissario distrettuale.

20. Avendo colle surriferite predisposizioni i direttori e gli amministratori assunto la direzione e l'amministrazione degli istituti loro rispettivamente

consegnati s'intenderanno ipso facto cessate le congregazioni di carità che amministravano e dirigevano i predetti istituti, ed ogni rappresentanza attiva e passiva disciplinale ed economica dei medesimi resterà devoluta e concentrata nel direttore, che per gli oggetti economici indicati nell'articolo 4, sarà rappresentato di diritto dall'amministratore.

21. La prima cura del direttore sarà di rilevare in concorso dell'amministratore tutti i mezzi propri e necessari per supplire ai bisogni ed alle spese del corrente esercizio, adottando o invocando le opportune provvidenze in conformità delle leggi e discipline vigenti.

22. Entro due mesi al più tardi dovrà egli presentare un piano disciplinale economico dell'istituto, o di ciascun istituto, di cui avesse la direzione, unendovi le istruzioni parziali per tutti i subalterni. fra le massime generali del detto piano dovranno essere conservate possibilmente le prescrizioni che sono in vigore per le congregazioni della carità compatibilmente colla diversità delle circostanze e della nuova sistemazione.

23. Frattanto restano sussistenti e in piena osservanza le discipline che fossero rispettivamente in attività fino alla superiore sanzione del nuovo piano, e con quelle modificazioni che fossero inevitabili per l'avvenuto isolamento e cambiamento di sistema disciplinale ed economico. Egualmente saranno da ritenersi in vigore e si applicheranno alla presente nuova sistemazione tutti i regolamenti disciplinali ed economici finora emanati ed osservati per gli stabilimenti di beneficenza, e per la loro amministrazione.

24. Contemporaneamente alla trasmissione del nuovo piano il direttore col voto dell'amministratore accompagnerà le sue proposizioni per la pianta morale e personale degl'impiegati e stipendiati necessari tanto per la direzione ed amministrazione, quanto pel servizio dell'istituto, procurando d'introdurre tutte le possibili restrizioni e risparmi, ed usando tutti i riguardi ai servizi e meriti degl'individui che si trovassero presentemente addetti o alle congregazioni della carità o agl'istituti, per quanto i nuovi impieghi e i relativi assegni fossero combinabili colle loro convenienze.

25. Il direttore nei comuni capoluoghi di provincia dipende esclusivamente dalla regia delegazione e con essa corrisponde per tutti gli oggetti disciplinali e politici dell'istituto. negl'altri comuni la corrispondenza viene diretta dal rispettivo commissario distrettuale, il quale ove non istia in sua facoltà di provvedere, la inoltra alla superiorità, senz'averè però alcuna ingerenza né nella direzione, né nell'amministrazione degl'istituti, essendo soltanto incaricato di sorvegliarne l'andamento per informare l'autorità superiore ogni qualvolta ne fosse ricercato.

26. Tutta la corrispondenza esterna viene generalmente sostenuta dal direttore, da cui anche in massima dipendono tutti gl'impiegati, stipendiati

ed inservienti dell'istituto, salve però le eccezioni e riserve indicate negl'articoli 34, 36, 43.

27. Il direttore estende le proprie indagini sulle spese di culto, e propone alle superiorità quelle riforme che reputa opportune pel rispettivo istituto.

28. Esamina giornalmente i cibi, le bevande, i medicinali, la nettezza e ventilazione dei locali, e si assicura dell'esatto servizio in ogni parte dell'istituto.

29. Presiede alle este o trattative per gli acquisti da' generi occorrenti alle ordinarie consumazioni e costruzioni. Allorquando si tratta di locazioni d'immobili, di vendita dei prodotti, e di esecuzione di opere ne' fondi e stabili, presiede alle aste o trattative l'amministratore, ma la delibera prima di essere ammessa, o portata alla superiore sanzione, quando ciò fosse prescritto, dev'essere in ogni caso portata a cognizione del direttore e da lui vidimata.

30. Per quegli appalti e contratti sui quali dev'essere invocata la superiore approvazione, gli atti relativi sono accompagnati all'autorità superiore dal direttore.

31. Per quegli istituti, nei quali non esiste un apposito cassiere, la cassa sarà tenuta dall'amministratore, fermo il disposto dall'art. 16.

32. Tutti i reversali d'introito, e tutti i mandati di uscita debbono essere firmati dall'amministratore, e vidimati dal direttore. Se l'amministratore è anche cassiere, i detti reversali e mandati dovranno essere firmati soltanto dal direttore.

33. Nessuna partita potrà essere addebitata, od accreditata, quando non sieno osservate le suddette prescrizioni.

34. L'amministratore è particolarmente incaricato d'invigilare e di attendere alla regolare tenuta dei registri, ed all'esecuzione di tutte le operazioni di economia e contabilità; quindi da lui debbono dipendere immediatamente gl'impiegati destinati a quelle incombenze. All'incontro gl'impiegati per la corrispondenza e per le disposizioni disciplinari saranno esclusivamente soggetti al direttore.

35. Ogni qualvolta accada di promuovere e sostenere liti, l'amministratore rappresenta l'istituto, e procede a tutte quelle operazioni che fossero utili o necessarie per l'interesse della pia causa.

36. Per richiedere la superiore autorizzazione di agire in giudizio, o di divenire alla stipulazione di contratti, di affittanze, e di affrancazioni, di appalti, e simili, l'amministratore direttamente nel capoluogo, e col mezzo del

commissariato distrettuale negli altri comuni si rivolge alla regia delegazione, la quale secondo che sia d'obbligo e dietro il parere della congregazione provinciale invoca le relative determinazioni della congregazione centrale e le decisioni del governo.

37. Spetta all'amministratore l'incombenza di formare, previe le debite intelligenze col direttore, i preventivi e consuntivi annuali i primi entro il mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo, i secondi entro il mese di marzo per l'anno antecedente. Per gli istituti degli esposti, de' pazzi e delle partorienti, in quanto le loro deficienze vanno a carico del regio erario, i preventivi dovranno essere tutti assoggettati entro i primi quindici giorni di giugno, e i consuntivi entro il primo trimestre dell'anno camerale. In complesso poi i detti preventivi e consuntivi dovranno essere trasmessi alla regia delegazione, la quale col parere della congregazione provinciale approva quelli degli istituti il di cui reddito annuo non sia maggiore di L. 10000. Gli altri saranno trasmessi alla superiorità col metodo fissato dall'Art. 36.

38. O negli ultimi cinque giorni del mese, o nei primi cinque giorni del mese successivo l'amministratore è tenuto di far conoscer al direttore lo stato economico dell'istituto. in seguito di che il direttore, sentito l'amministratore, determina le spese del mese corrente, e stabilisce tutte le relative disposizioni.

39. L'amministratore rettifica l'asse immobiliare dell'istituto, e sull'appoggio di questo pianta i quaderni che devono essere sempre tenuti in giornata.

40. Conferma inoltre l'asse mobiliare dell'istituto, e vi registra costantemente le alterazioni, tanto in più quanto in meno, onde a colpo d'occhio conoscere la reale esistenza d'ogni articolo.

41. Tutte le riparazioni, gli adattamenti ed i lavori, che si rendessero necesari urgentemente nell'istituto, debbono essere approvati ed ordinati dal direttore.

42. Le operazioni, che occorsero nei beni-fondi e stabili, verranno ordinate e fatte eseguire sotto l'osservanza delle vigenti discipline dall'amministratore, prevenendone il direttore, che avrà il diritto di sospenderli, riferendone tosto alla superiorità i motivi.

43. Incombe esclusivamente all'amministratore il dirigere il metodico andamento dell'amministrazione de' fondi e capitali, il corrispondere per l'ordinaria gestione colle dite debitorici e creditorici, nonché il disporre la rinnovazione delle affittanze, la reinvestita dei capitali, il congedo de' conduttori, e tutte le altre misure riguardanti una regolare amministrazione economica.

44. Resta in vigore la prescrizione per cui tutte le affittanze dovranno essere combinate in denaro effettivo, vietandosi in queste ogni corrisponzione di generi di natura.

45. Ogni trimestre l'amministratore compila un foglio indicante le restanze attive e passive, correnti ed arretrate, proponendo i mezzi di esiger quelle e di pareggiare le ultime, tenendo però sempre separata la gestione delle restanze antecedenti all'attivazione del nuovo sistema, onde allontanare dalla metodica gestione corrente i disordini dell'arretrato, e perché i fondi rispettivamente attribuiti ai due rami debbono avere una diversa applicazione, e finalmente perché il pareggio delle deficienze correnti deve procurarsi coi mezzi proprj de' rispettivi istituti, ed il conguaglio dell'arretrato dev'essere a carico delle amministrazioni che nelle epoche diverse dovevano sostenerli o sovvenirli.
Venezia, 28 giugno 1821

ASVe, *Atti, Governo*, b. 2616.

Piano disciplinare per la sistemazione provvisoria e del Pio Istituto della Maternità

1. L'andamento disciplinare di questo istituto sarà affidato al soggetto che abbina le qualità di direttore, di professore d'ostetricia e di medico puerperale.

2. Il personale subalterno sarà composto di

1 Chirurgo assistente capace pel disimpegno di quelle competenti incombenze che gli verranno dal direttore affidate e per supplire in caso d'impedimento al professore

1 Capo-mamma

1 Donna assistente alla stessa

1 Guadarobbiera

9 Donne serventi

2 Portinaie

1 spenditore e dispensiere

1 cuoco

1 facchino

Totale 18

Regole pel ricevimento delle donne gravide

3. L'istituto è compreso nel locale di S. Maria della Pietà, ma segregato totalmente.

4. Si comunicherà all'istituto col mezzo di due ingressi, l'uno segreto, e l'altro comune con la casa degli esposti.

5. Il primo ingresso servirà per le donne contemplate dalle 3 prime classi, di cui all'art. 20 e l'altro per quelle della 4ta (ivi).

6. Tutte le donne gravide, nessuna eccettuata, che toccano il nono mese hanno diritto di essere ammesse all'istituto compatibilmente con la capacità materiale del locale.

7. Quelle però comprese nelle prime due classi potranno essere ricevute anche prima del nono mese.

8. Possono essere accettate anche le non paganti, allorquando o circostanze particolari o prudenziali riguardi tendenti ad evitare un pubblico scandalo lo richiedessero.

9. Al suono d'una campana collocata nel primo vestibulo, che in parte rimota resta sempre aperto, vengono le donne gravide ammesse dalle portinaie ad un luogo terreno, ove non sono vedute che dalla sola capo-mammana.

10. La capo-mammana, riconosciuto lo stato, e lo stadio della gravidanza le interroga esclusivamente. Se intendono essere mantenute gratis, o a loro spese. Se vogliono tener segreto il loro nome, o se non hanno riguardo a palesarlo.

11. Ciò eseguito sarà sua cura di collocarle in quella delle classi che avrà rilevato di loro convenirsi.

12. La donna pagante o non pagante che svela il suo nome viene dalla capo-mammana inscritta in un registro ov'è marcato il giorno e l'ora del suo ricevimento, e il numero della stanza e del letto in cui verrà collocata.

13. Tale registro è sotto la salvaguardia della fede pubblica, e non può essere ispezionato da alcuna autorità politica o giudiziale.

14. La donna pagante, che tien segreto il suo nome, esibisce in luogo di quello un biglietto sugellato, che contiene il nome e cognome della stessa e la paternità. A tergo di esso si fanno dal direttore, senza aprirlo, le medesime annotazioni dell'ora e del giorno del ricevimento che vengono poi riportate nel registro, e dopo glielo restituisce.

15. La donna non pagante, e che svela il suo nome e cognome, deve recar seco la fede di miserabilità estesa dal parroco e controfirmata dai promotori.

16. Sulla base della fede di miserabilità, il direttore estende una fede con la quale attesta, che la puerpera al tal numero della sala è miserabile, affinché con tale documento l'amministrazione sia garantita nel sostenimento del relativo dispendio.

17. La donna non pagante, e che non scopre il suo nome presenta il biglietto come all'art. 14, il quale però viene aperto dal direttore alla presenza della interessata, onde sotto il sigillo del più alto segreto procurarsi dal parroco della puerpera la fede di miserabilità senza di cui non può aver luogo il trattamento gratuito.

18. Nel caso però si presentasse per essere accettata fra le non paganti, una forestiera senza la fede di miserabilità, ovvero una tale che appartenesse a famiglia non miserabile, ma che o per l'una o per l'altra fossero applicabili i casi contemplati dagli articoli 7 e 8, allora il direttore sarà autorizzato ad accettarle coll'obbligo di farne special referta all'autorità tutoria.

19. I biglietti contenenti il nome e cognome delle puerpere non paganti, conservati gelosamente dal direttore coll'apposizione del numero del registro della capo-mamma, vengono loro restituiti unitamente alle fedeli di miseria ed alla fede battesimale del neonato, allorchè sortano dall'istituto.

Classificazione, trattamento e cura delle ricoverate

20. Le donne gravide, che verranno accettate nel pio luogo dovranno essere distinte in 4 classi. Quelle della 1° classe pagheranno al giorno £2,50. Quelle della 2° £1,25, e quelle che spettano alla 3° e 4° classe verranno accettate gratuitamente, salva però la condizione espressa all'art. 15.

21. Le donne della 1° classe avranno una stanza per ognuna assegnata e separata, e non potranno essere visitate che dal professore direttore, ove lo richiedesse il bisogno, dalla capo-mamma e da un apposita servente, la quale per maggior comodo delle ricoverate alloggerà in un camerino contiguo alla loro stanza.

22. Quelle della 2° classe abbenché unite in una stanza insieme saranno però distinte dalle classi 3° e 4° mentre, oltre di restare separate ed essere fornite di letti diversi, saranno servite sole dalla servente destinata, e dal professore, venendo chiamato ed avranno un trattamento di tavola relativo alla dozzina che pagano.

23. Le donne contemplate nella 3° classe sono quelle vittime della seduzione, le quali atteso lo stato di assoluta loro miseria, cercano una gratuita assistenza dal pio luogo. Verranno desse pure unite in locale separato, e servite con i maggiori riguardi perché non sia penetrato il segreto. Il trattamento di tavola e di letto sarà però eguale a quella della 4° classe.

24. Le donne collocate nella 4° classe alloggeranno tutte insieme in una sala a tal uopo destinata.

25. Le ricoverate delle prime due classi surriferite dovranno al momento della loro accettazione nel pio luogo, pagare anticipatamente per giorni 15, secondo la classe a cui avranno dichiarato di voler appartenere, e saranno in arbitrio, dopo soddisfatta la quota di pagamento loro incombenza di partire anche subito.

26. Continuando le stesse a rimanere nel pio luogo, dovranno sempre anticipare il pagamento di giorni 15, ritenuto che qualora manchino a questa prescrizione, verranno immediatamente passate alla 3° e 4° classe.

27. Se alcuna delle medesime ricoverate uscisse dal pio luogo prima che fossero spirati i 15 giorni verrà ad essa restituito quanto se le compete.

28. Verrà adottato un sistema dietetico tanto per le paganti che per le non paganti, ma le prime potranno farsi procurare dalla capo-mamma a proprie loro spese, un miglior trattamento.

29. Sopravvenendo ad alcune di esse qualche malattia, verranno assistite di ogni cosa gratis e con la possibile premura, salvo però per le prime due classi il pagamento della summentovata dozzina.

30. La capo-mamma dovrà penetrarsi dello spirito del suo ministero destinato ad alleviare i mali dell'umanità, ed a prevenirne le tristi conseguenze, e perciò deve spiegare in un contegno dignitoso i caratteri della religione e della Pietà.

31. Viene inoltre tenuta responsabile del regolare andamento, servizio e moralità delle subalterne donne, pel quale importantissimo oggetto sarà tenuta far presente al direttore ogni emergenza per le opportune provvidenze.

32. Sarà obbligata di assistere ai parti di tutte le ricoverate indistintamente, di prendere cura dei bambini, e di comunicare riservatamente col direttore per cooperare al ben essere delle une e degli altri.

Disposizioni pei lattanti

33. Ogni puerpera è in arbitrio di tenere la prole presso di se, o di consegnarla alla capo-mamma perché col mezzo del turno sia posto nel riparto degli esposti. In quest'ultimo caso però le donne della 1° classe pagheranno una tassa di £48, quelle della 2° sole £24, quelle della 3° attesa la particolarità delle circostanze, restano esonerate da qualunque obbligo. Ma quelle della 4° classe dovranno, riconosciute che siano abili, restare per balie al pio luogo, se nessuna peculiar circostanza s'opponga.

34. Se la madre, che tiene il figlio presso di se, non è fornita di latte, la capo-mamma lo farà metodicamente allattare da una balia del riparto lattanti.

35. Tutti i bambini nati dalle ricoverate verranno consegnati al rettore degli esposti perché gli amministri il santo battesimo a quali verrà imposto il nome voluto dalla madre.

36. Il rettore terrà un registro de' figli battezzati riportando fedelmente l'annotazione fatta nel registro generale al momento dell'ingresso della madre.

37. Sarà in dovere la capo-mammama di porre al bambino che passa agli esposti, un segnale che in ogni tempo comprovi la sua identità, e dia le tracce pel suo ricupero.

38. La capo-mammama conserva questo segnale marcandolo col numero del registro sotto cui è iscritta la madre.

Disposizioni generali

39. Il personale subalterno, di cui tratta l'art. 2° dipenderà unicamente dagli ordini del professor direttore, dal quale emaneranno gli ordini tutti relativi al buon andamento del pio luogo.

40. Tutti gli ispezionati conserveranno il più alto segreto sull'esistenza e circostanze particolari delle puerpere, né potranno essere chiamati in giudizio a svelarlo.

41. Perciò nell'assumere il loro incarico presteranno nelle mani del direttore solenne giuramento constatato da processo verbale che sarà firmato da tutti i concorrenti, cosicchè alla minima infrazione saranno licenziati non solo, ma potranno essere inquisiti sopra domanda del direttore.

42. Il rettore è incaricato di ricondurre le puerpere ai doveri di religione, e può procurare nell'esercizio del suo ministero, il doveroso ristabilimento dell'ordine sociale.

43. Verrà proibita qualunque visita alle puerpere, null'ostante la capo-mammama conferendo col direttore e sotto i maggiori prudenziali riguardi, può introdurre alla puerpera, ove lo assenta e sempre in sua presenza, qualche persona, che le appartenga, o per sangue o per acquistati diritti, avendo di mira in simili occasioni di procurare o la regolarizzazione di questo o una virtuosa riconciliazione.

44. Per qualunque classe verranno somministrati dei lavori addattati allo stato delle puerpere, come sarebbe a dire il filare, far calzette onde con ciò facilitare loro il mezzo di soddisfare alla dozzina, ovvero di procurarsi un miglior trattamento.

45. Non potrà essere licenziata alcuna delle donne ricoverate nel pio luogo se non apparisca manifestamente il suo ristabilimento in salute, restando perciò esclusa qualunque prescrizione di tempo e servendo di norma le sole individue circostanze de' vari casi.

46. Al caso di morte d'una pagante il direttore apre il biglietto onde verificare le opportune comunicazioni ai parenti della decessa.

5 ottobre 1823

ASVe, II Dominazione Austriaca, *Presidio di Governo*, b. 536, ndp. 47112/3906, *Regolamento disciplinare della Casa di Maternità in Venezia*, 1825.

Titolo I. **Disposizioni generali**

Art. 1. Le Case di Maternità hanno per scopo l'accoglimento di quelle donne incinte, che per qualsivoglia motivo, o riguardo hanno bisogno di nascondere la loro fecondità.

2° La Casa di Maternità è eretta in Venezia presso l'Ospitale degli esposti, di cui diventa una separata sezione.

3° Viene essa amministrata nella parte disciplinare da un direttore medico, che sarà lo stesso direttore della casa degli esposti. L'amministratore della casa degli esposti sarà pur quello della casa di maternità.

4° Il direttore medico alla parte disciplinare riunisce la cura delle malattie interne, che si sviluppassero fra le ricoverate; eccettuata sempre la parte ostetrica, e chirurgica.

5° Ad un chirurgo scientifico operatore è interamente affidata la parte ostetrica, e chirurgica, e tutte le operazioni relative.

6° Questo chirurgo ostetricante dev'esser fornito di tutte le cognizioni teoretiche relative all'ostetricia, onde sostenere la cattedra di ostetricia, ove questa venisse eretta nella casa di maternità.

7° Sono adetti in oltre allo stabilimento, un rettore religioso, un capomamma, una assistente alla capo mamma, che riunisce le ispezioni di guardarobbiera, una portinaia, sei serventi, un dispensiere, spenditore, e cuoca, un facchino assistente al dispensiere.

8° I doveri di tali impiegati, ed inservienti sono tracciati dalle disposizioni ad essi relative contenute nel presente Regolamento.

9° Le Case di Maternità entrano nella Classe degl'Istituti Universali, e quindi sono a carico del regio erario a termini della sovrana risoluzione, abbassata coll'aulico dispaccio 11 febbraio 1819 n°2675.

10° Si ritiene nella prima Istituzione il numero di quaranta piazze in riserva di aumentarlo secondo il bisogno.

Titolo II. **Accoglimento e cura**

11° Tutte le donne gravide che toccano il nono mese di gravidanza hanno diritto di essere accolte nell'Istituto, compatibilmente però colla capacità materiale del medesimo, ed il numero determinato delle piazze.

12° Al tocco di una campana che si suona nel primo vestibolo situato in parte remota, e che dev'essere sempre aperto, vengono le ricoverande introdotte in un Luogo terreno, dove sono ricevute dalla sola capo mammana, la quale ad esse ricerca se intendono di esser mantenute gratis, ovvero a loro proprie spese, e se vogliono tener segreto o no il loro nome.

13° Le paganti possono essere ricoverate anche prima del nono mese.

14° Possono essere ricevute prima del nono mese anche le non paganti, né soli casi però quando o circostanze particolari, o riguardi di evitare un pubblico scandalo espressamente il richiedano.

15° Le Incinte che desiderano di tenersi occulte, possono presentarsi allo stabilimento velate, travestite, e mantenersi, volendo, anche sempre mascherate.

16° Se la donna gravida che si presenta all'Istituto (sia essa pagante, o gratuita) svela il suo nome, viene questo iscritto tosto dalla capo-mammana in un registro apposito, ov'è notato il giorno, e l'ora del suo ricevimento e il numero della stanza, e del letto in cui verrà collocata.

17° La gravida pagante che vuol tener segreto il suo nome, in luogo di svelarlo per essere scritto nel Registro, esibisce un Viglietto sigilato che lo contiene. A tergo del detto Viglietto la Capo mammana vi fa le annotazioni stesse indicate nell'art. precedente, e le inserisce nel Registro.

18° La gravida non pagante, e che vuol tener segreto il suo nome, presenta essa pure il Viglietto, come nell'Articolo precedente; ma la capo mammana ha il diritto di aprirlo alla sua presenza, onde sotto il sigillo del più alto segreto procurarsi dal parroco della contrada a cui appartiene la puerpera, la fede di miserabilità, senza di che non può aver luogo il trattamento gratuito.

19° Sulla base della fede di Miserabilità, che sotto il più inviolabile segreto il comunica la mammana al rettore ecclesiastico, estendono ambidue un certificato ove attestano che la puerpera al n° tale è miserabile, affinché l'amministrazione ne sia garantita da tal documento per sostenere il relativo dispendio.

20° La gravida non pagante, e che non ha riguardo di svelare il suo nome, deve procurarsi anticipatamente la fede di miserabilità, e portarla seco, e presentarla alla capo mammana all'atto del ricevimento.

21° Tutte le gravide che restar vogliono velate, e possibilmente anche le altre, sono accolte in separate stanze, e non vedute che dal Professore Ostetricante, dalla capo mammana, e da un apposita servente. È proibito l'ingresso nel locale delle gravide dozzinanti a qualunque persona, eccetto la capo mammana, il rettore ecclesiastico, per motivi del suo ufficio, od un altro sacerdote avente la confessione, e ricercato dalla ricoverata e la donna ordinaria di servizio. Né il medico direttore, né il chirurgo ostetricante vi entreranno se non quando saranno espressamente chiamati da un effettivo

rimostrato bisogno. Ed anco in questi casi resta loro vietato di condur seco qualunque pratico, od altro impiegato dello stabilimento. Il sacerdote confessore richiesto dalla ricoverata non potrà esser ammesso nello stabilimento senza licenza espressa del direttore.

22° Il registro che contiene il nome, e le indicazioni delle ricovrate è sotto la salvaguardia della fede pubblica, e non può essere ispezionato da alcuna autorità politica o giudiziale, salvi i diritti della punitiva giustizia.

23° Il Viglietto contenente il nome della gravida viene gelosamente custodito dal direttore dello stabilimento. Ad esso viene apposto il numero del registro suindicato che si tiene capo mammana. Questo viglietto poi, così sigillato, unitamente alla fede di miserabilità, ed alla fede battesimale del Neonato, viene restituito alla ricoverata all'atto del suo sortire dall'Istituto.

24° Tutti gl'impiegati, ed inservienti dell'istituto conservar debbono il più rigoroso segreto sull'esistenza e sulle circostanze tutte che hanno rapporto alle gravide, e puerpere ivi ricoverate; ed allorchè fossero chiamati in giudizio, sono obbligati a non rispondere in oggetti di giurisdizione civile; non così però allorchè venissero chiamati a rispondere dai tribunali competenti in oggetti di punitiva giustizia.

25° Perciò nell'assumere il loro carico presso l'Istituto ridetto debbono prestare innanzi la regia delegazione provinciale solenne giuramento di segretezza, constatato da relativo processo verbale. Il perché alla minima infrazione sono licenziati, e possono essere inquisiti come spergiuri.

26° Viene adottato un sistema dietetico uniforme per tutte le ricovrate. Le paganti però possono procurarsi a loro spese col mezzo della capo mammana un trattamento migliore, e più relativo alla fisica loro costituzione, ed alle loro abitudini.

27° La diaria per le paganti è fissata a £ 2 austriache /due/.

28° Se fra le non paganti si presentasse una forastiera, senza la fede di miserabilità, e senza alcun altro documento comprovante appartenere essa ad una famiglia miserabile, ne il suo caso fosse della classe di quelli contemplati dall'art. 3° e 14°, la Capo mammana può accoglierla, e di concerto col Rettore Ecclesiastico deve rappresentare l'emergente al direttore dell'Istituto senza però svelare il nome della ricoveranda; il quale ne fa relativo Rapporto alla Regia Delegazione per ottenerne la necessaria approvazione.

29° Le puerpere non sono licenziate dall'Istituto se non perfettamente ristabilite.

30° Le paganti dovranno anticipare di 15 in 15 giorni l'importo delle loro diarie in mano della capo mammana che lo passerà immediatamente al contabile della casa degli esposti cui sarà affidata la contabilità dell'Istituto, e questi ne darà parte al Direttore facendo le occorrenti annotazioni nei

Registri. Qualora le paganti mancassero alla regolare corrisponsione delle diarie dovute all'istituto, saranno passate alla classe delle non paganti, e trattate di conformità.

31° Nel caso di morte di una puerpera segreta, il Direttore dell'Istituto, alla presenza della Capo mammana e del Rettore ecclesiastico apre il biglietto che contiene il di lei nome, e dirige alla famiglia la relativa comunicazione.

Titolo III. **Neonati, e Lattanti**

32° Ogni puerpera è in arbitrio di tenere la prole presso di se, o di consegnarla alla capo mammana perché col mezzo del torno sia rimessa al riparto degli esposti, così pure di mandarla fuori della casa ove essa il credesse. In alcun caso però potrà esser mandata fuori dell'Istituto senza che ne sia dato previo avviso al Direttore. Uscita che sia una volta detta prole dal luogo, dovrà considerarsi uscita deffinitivamente, e senza verun aggravio ulteriore dell'Istituto.

33° Nel caso che il bambino dovesse esser rimesso alla casa degli esposti la capo mammana è in dovere di apporre ad esso un segnale, il quale in ogni tempo comprovi la sua identità, e dia base al di lui ricupero.

34° La capo mammana conserva il riscontro relativo di questo segnale, marcandolo nel numero del registro sotto cui è iscritta la madre.

35° Prima però, la capo mammana stessa consegna il bambino al rettore, acciò gli somministri il Santo battesimo; imponendogli il nome voluto dalla madre.

36° Il Rettore tiene un registro dei figli battezzati eguali a quello della casa degli esposti; riportando precisamente l'annotazione che viene fatta nel Registro Generale al momento dell'ingresso della Madre.

37° Nel caso che la Madre, la quale tiene il figlio presso di se non fosse fornita a sufficienza di latte per alimentarlo, la capo mammana avrà cura di procurare al bambino il soccorso di una nutrice della casa degli esposti per quanto gli potesse occorrere.

38° Le puerpere non paganti, prive del proprio figlio da allattare, porgono il latte ad uno dei fanciulli esposti che verrà ad esse assegnato dalla capo mammana ed inoltre sono esse occupate in lavori a vantaggio dello stabilimento, relativi alla loro capacità e fisica costituzione, tuttociò in compenso qualunque del gratuito loro accoglimento. Ben inteso però che dette puerpere miserabili non sono obbligate a tale allattamento se non pel tempo che rimangono nella casa, cioè fino a che sieno ristabilite dal puerperio a termini dell'art.° 3°.

Titolo IV. **Regime Interno**

39° Il direttore sorveglia e dirige la parte disciplinare dello Stabilimento, ad esso specialmente affidato. Sostiene pure la cura medica di tutte le ricoverate.

40° Al prof.e chirurgo ostetricante appartengono la cura ostetrica delle ricoverate; le operazioni relative, la sorveglianza delle balie, l'istruzione della mammane e tutta la parte dell'insegnamento relativo alla clinica ostetrica, allorchè tali Istituti verranno attivati a Venezia, e nelle altre città capo luogo di Provincia.

41° Il contabile della casa degli esposti cui resta affidata la contabilità dell'Istituto si presta sotto l'immediata dipendenza del direttore a tutt'i lavori di concetto, e di contabilità, che appartengono alla gestione economica, ed alla parte disciplinare dell'Istituto.

42° Il rettore ecclesiastico coadjuva la capo mammana nella regolare esecuzione delle pratiche fissate dal Titolo I riguardanti l'accoglimento delle ricovrande.

43° Esso signor rettore è particolarmente incaricato di ricondurre le ricoverate ai doveri della religione; e nell'esercizio del suo ministero deve procurar di ristabilir nelle loro relazioni famigliari quanto è più consono ai principi di morale e d'ordine pubblico.

44° La capo mammana è particolarmente incaricata della parte disciplinare interna, e del buon ordine dell'Istituto. Ad essa incombe il regolare ricevimento delle gravide, la loro distribuzione nelle camere separate; o nelle sale; il riconoscimento dello stato loro, e dei loro bisogni. Assiste ai parti di tutte; e prende cura dei bambini; tiene il registro delle ricoverate, colle annotazioni indicate al Titolo I°; conferisce riservatamente col rettore ecclesiastico sui mezzi di cooperazione secondo l'evenienza al miglior bene delle ricoverate, e procurare nelle forme prescritte le fedi di miserevolezza; conserva i segnali dei bambini passati al torno, e non li palesa che alle madri; impedisce qualunque visita alle puerpere, e sorveglia l'ordine, e la pulizia interna dello stabilimento, porta la più attenta vigilanza sulla condotta delle serventi, e sull'accurato, e fedele adempimento delle loro incombenze. Penetrata dallo spirito del pietoso suo ministero destinato ad alleviare i mali dell'umanità, e ripararne le conseguenze deve spiegare un contegno dignitoso, e nello stesso tempo trattare le ricoverate con amore, ed affabilità.

45° L'assistente alla Capo Mammana si presta a coadiuvare la capo mammana medesima nel disimpegno delle molteplici sue incumbenze, e la rimpiazza provvisoriamente in caso di malattia, o di assoluto impedimento.

46° La portinaia permette libero nello stabilimento l'ingresso alle donne incinte che chiedono di esservi ricoverate, e fa chiamare tosto la capo

mammana. Però senza il permesso della capo mammana suddetta o di chi ne fa le sue veci non possono aver accesso nelle stanze e sale dello stabilimento.

47° La portinaia non può condurre alcuno nello stabilimento, ne permettere l'ingresso nel medesimo ad alcuna persona estranea al luogo pio (tranne le gravide come all'art.° precedente) senza un'apposita licenza in iscritto del direttore, o in sua assenza dal chirurgo ostetricante, o della capo mammana; i quali trattandosi di persone non contemplate dal presente Regolamento no si terranno autorizzati a rilasciarla se non alla vista di un urgente imperioso bisogno, come per esempio incendio o simili. Negli altri casi straordinari dovranno chiederne l'autorizzazione dalla Regia Delegazione.

48° Se la portinaia si lasciasse sedurre con doni, o per altro modo si lasciasse indurre a trasgredire qualche parte de' suoi doveri sarà immediatamente licenziata dal servizio, ed anco trattata più rigorosamente secondo le circostanze.

49° Si dovrà aver cura particolarmente nella scelta delle serventi, specialmente in riguardo alla loro condotta, o moralità. Esse dovranno poi prestarsi con fedeltà ed amorevolezza in servizio delle gravide o puerpere a cui saranno destinate. La capo mammana e la levatrice assistente sono particolarmente incaricate di sorvegliarle per la più esatta e fedele esecuzione delle loro incombenze.

50° È rigorosamente vietato alle serventi, ed a qualunque altro impiegato dello stabilimento di trar profitto dalle disgrazie delle incinte, e delle puerpere, sia istigandole sia obbligandole sotto certe minacce a pagamenti straordinari, al momento del parto, del battesimo, del licenziamento del fanciullo, della madre ecc. Rilevando qualcuno di cotai fatti, ancorchè fosse un semplice attentato, gl'impiegati dello stabilimento sono tenuti d'ufficio a denunziarlo alla regia delegazione per l'effetto delle corrispondenti misure di rigore contro i colpevoli.

Titolo V. **Trattamento delle gravide e puerpere**

51° In tutto il tempo della gravidanza, del parto, e del puerperio, viene alle donne somministrato dal pio luogo tutto il bisognevole, cioè vitto, medicinali, biancheria da letto, assistenza medica, chirurgica ed ostetrica. Il vito di una gravida consiste .. distinta dietetica (non trascrivo).

52° Nel caso di qualunque malattia che sopravvenisse alle ricoverate, verranno assistite di tutto gratis, salvo l'enunziata dozzina per le paganti.

53° La contabilità relativa a tale istituto corredata delle necessarie pezze giustificative verrà compilata, e rassegnata di trimestre in trimestre, giusta le norme stabilite dalle istruzioni 6 maggio 1819; e così riguardo alla produzione dei preventivi, e consuntivi annuali saranno osservate le stesse norme, e discipline che sono in corso pegli altri luoghi pii di queste province.

54° Alla sortita di ciascuna ricoverata verrà estesa dal chirurgo ostetricante una dichiarazione indicante il giorno, e l'ora della sortita le giornate di permanenza nella casa, il numero del registro, quello del letto, o della stanza da essa occupato, se gratuita o pagante. Questa dichiarazione sarà firmata dalla capo mammana e visata dal direttore e così autenticata servirà di appoggio alla relativa contabilità.

ASVe, Atti, Governo, b. 4621, *Piano disciplinare economico in corso nella casa centrale degl'esposti nel Friuli in Udine*, onde allettare i villici a trattenere presso di essi fino all'età maggiore gli esposti che vengono loro confidati al baliatico nelle campagne compilato in obbedienza al dispaccio della IR centrale congregazione nonché al venerato decreto dell'IR delegazione provinciale del Friuli in Udine del 28 novembre 1827 n°24642/1138.

Piano in corso presso la direzione della casa centrale degl'esposti in Udine pel ricevimento dei medesimi nella pia casa, loro collocamento presso nutrici in campagna e loro trattamento onde allettare le medesime a trattenerli presso di loro sino all'età maggiore, avuto per iscopo il miglior essere di quegl'infelici ed il disaggravio maggiore dello stabilimento.

Parte Prima

Ricevimento degl'esposti d'ambo i sessi e loro trattamento fino a che vengono consegnati alle nutrici di campagna.

Art. 1° È principal cura della priora di ritirare appena introdotti nel torno i bambini, e sollecitamente informa l'amministratore dell'entrata come di quei segni parziali, dinari, et et. che con quelli avesse trovato, e ne fa la consegna al medesimo ed egli all'istante ne fa le debite annotazioni sui relativi registri.

Art. 2° Cambia loro i pannolini e li pone nella stanza di contulmazia prestando loro caritatevolmente le prescritte assistenze finché vengono visitati dal medico e dal chirurgo, indi possa ad avvertire il reverendissimo parroco per il s. battesimo dopo il quale l'ispettore li applica al collo una medaglia portante da una parte una lettera dell'alfabeto e dall'altra il numero progressivo ed anno dell'esposizione che serve poi di controlleria al quaderno generale.

Art. 3° Giunta l'ora della visita il medico ed il chirurgo esaminano lo stato della loro salute, rilevano i loro incomodi o morbi di cui fossero affetti ed intraprendono se fa duopo la cura di cui sono meritevoli prescrivendo specialmente le opportune precauzioni allorchè si conoscono affetti di malattie attaccaticcie onde non vengano a comunicarsi alle nutrici ed agli altri fanciulli.

Art. 4° La priora in seguito sorveglia le balie onde ai bambini non manchi il nutrimento e perché sieno tenuti netti e umanamente maneggiati ed impedisce scrupolosamente qualunque comunicazione cogl'esposti separati con apposite nutrici che li allattano anche artificialmente se fa duopo onde non vada a comunicarsi né sani qualunque infezione contagiosa.

Art. 5° Il medico ed il chirurgo si recano ogni giorno alla visita tanto degl'esposti che del resto della famiglia e ripetono anche occorrendo le loro visite giornaliere né mai sortono dal pio luogo senza aver a voce od in iscritto ragguagliato il direttore od altri per lui delle loro osservazioni e del loro operato.

Art. 6° Conosciuto il stato di salute dopo otto o dieci giorni vengono vaccinati e riconosciuta vera la vaccina dopo il settimo giorno, nonché ottimo lo stato di loro salute, vengono con apposito viglietto posti in libertà ond'essere consegnati alle nutrici di campagna.

Parte seconda

Modo che si affidano alle nutrici di campagna, ed allettamento che si dà loro onde venghino trattenuti presso di esse sino all'età maggiore.

Art. 7° Prima di consegnare esposti ad allattare in campagna è requisito necessario che ogni donna che si presenta per riceverli e nutrirli fuori dell'istituto sia munita d'un certificato del proprio parroco d'onde consti essere di ottimi costumi nonché si ha la preferenza di consegnarli.

- A. Se è possibile a nutrici agricole
- B. Di preferire le nutrici di comuni più vicini per facilitare le visite
- C. Di anteporre le nutrici de' villaggi aventi un suolo fertile, dove gli esposti saranno impiegati all'utilissima fra tutte le arti, l'agricoltura, in paesi sterili potrebbero essere un giorno abbandonati alla questua o peggio
- D. Che le nutrici appartenghino possibilmente a famiglie benestanti
- E. Che in ogni caso sieno morigerata perché non sarebbe carità il salvare agl'esposti la vita per abbandonarli al mal costume
- F. Che sieno sane, fresche di latte e ne abbiano a sufficienza

Art. 8° Non si presta ai attestati parrocchiali alcuna fede qualora in aggiunta alla sottoscrizione del parroco non sieno muniti del timbro parrocchiale.

Art. 9° Al momento che si consegnano esposti alle nutrici, le si consegna un libretto chiamato questo foglio pagatoriale, in fronte del quale è notato il giorno della consegna, il nome e il pronome del bambino, il giorno, mese

ed anno in cui fu esposto, il nome della nutrice medesima i di lei obblighi, i tempi periodici nei quali dovrà portarsi a ricevere le dovute corrisposizioni, il numero ed effetti che le si consegnano, ed interamente nel detto foglio il salario patuito decrescente di anno in anno cioè fino al XIImo di loro età nelle misure e forme stabilite dall'eccelso imp. reg. governo col venerato decreto 29 novembre 1823 n° 41043/3388 reg. VIImo come lo dimostra l'allegato A.

Art. 10° Non si fa alle nutrici di campagna alcun pagamento, anche ai tempi patuiti che sono all'esprio di ogni trimestre dell'anno camerale, qualora non sieno di volta in volta munite d'un certificato del rispettivo parroco, semre però munito del parrocchiale sigillo il quale indicar deve in aggiunta allo stato di vita degl'esposti il suo buon mantenimento e trattamento.

Art. 11° Per meglio sorvegliare la buona tenuta e mantenimento degl'esposti che si affidano alle nutrici nei villaggi oltre al valersi della carità dei r. r. parrochi, si ricorre alli regi commissari distrettuali ed alle deputazioni comunali.

Art. 12° Venendo restituiti esposti al pio luogo per qualunque ragione prima che abbiano compito il XIImo anno di loro età vengono accettati, indi trattati secondo il stato in cui ritornano quindi in seguito non è difficile il consegnarli ad altre nutrici esterne sempre però coi metodi sopradetti all'art. 7mo ed alla prima nutrice le si ritira il foglio pagatoriale.

Art. 13° Appena gli esposti hanno compito il XIImo anno di loro età la direzione da parte ai rr commissari distrettuali a cui sono soggetti per metterli sotto sorveglianza nonché alle rr preture onde li venghi assegnato un tutore a mente della circolare 12 agosto 1822 n°9859 dell'IR tribunale d'appello così cessa il pio luogo d'ogni ingerenza.

Art. 14° In caso di morte di qualche esposto fuori dell'ospitale sono obbligati i rr parrochi di rimettere la fede relativa alla direzione onde in seguito l'offizio di amministrazione ne fa le opportune annotazioni.

Parte terza

Qual premio si da ai villici nel caso che venghino restituiti esposti d'ambo i sessi dopo compito il XIImo anno di loro mantenimento, nonché quali doti, in qual numero ed in che misura onde facilitare all'esposte l'uscita dalla casa, è la cessazione corrispondente del loro mantenimeto di ambo i sessi.

Dei maschi

Art. 15° Al caso che per malattie od altre ragioni imprevedute restassero abbandonati dalle nutrici, si raccolgono nuovamente nell'istituto e quindi trattati secondo il stato in cui ritornano, vengono di nuovo riconsegnati ad agricoltori, coi metodi sempre però come all'art. 7mo corrispondendo loro un emolumento mensile di £ 6.89 austriache e non maggiore di anni sei, dopo del quale cessa l'istituto definitivamente d'ogni ingerenza. Per tale mantenimento però venne provvisto da diversi benefattori con tanti capitali lasciati per questo titolo come si rileverà dall'allegato B.

Delle femmine

Art. 16° Al caso che venissero abbandonate dalle nutrici per qualche ragione, vengono ancor esse raccolte nell'istituto, trattate, e riconsegnate come gli esposti e con li stessi metodi, e misure e per le stesse ragioni e volontà dei benefattori come all'art. 15.

Art. 17° Anche per la loro dotazione provvidero i caritatevoli benefattori lasciando diversi capitali onde coi loro prò abbiansi ad estrarre annualmente n°10 grazie per quelle più prossime al matrimonio come dall'attergato C.

Art. 18° Quantunque l'istituto cessi definitivamente anche sopra di esse d'ogni ingerenza dopo il periodo sumenzionato pegl'esposti, cioè all'art. 15 è non sieno passate in matrimonio ciò non ostante al caso di matrimonio quantunque cessata definitivamente l'ingerenza dell'istituto hanno esse il diritto alla dotazione.

Art. 19° Finalmente questo piano e metodo di allettare i villici fa sì che non rimanghino esposti di sorte a carico del r tesoro dopo il XIImo anno di loro età, e l'istituto di Udine quantunque aggravato da 800 esposti circa, ne conta soli tre che si ritrovano per impotenza quasi assoluta nella pia casa ricovrati e tre fuori dell'istituto per le ragioni come all'art. 15 e quindi sempre però il loro mantenimento è a carico dei capitali per questo solo titolo lasciati dai benefattori come si parlò all'art. 15.

Dalla direzione della casa centrale degli esposti

Udine 18 dicembre 1827

Il direttore

Allegato A. Tabella dimostrante il salario mensile che viene corrisposto alle nutrici di campagna, quantità e qualità d'indumenti che vengono loro consegnati, e gratificazione che ad esse si corrisponde per il viaggio e ciò in obbedienza al venerato governativo decreto 29 novembre 1823 n°41043/3388 reg.o VII

Anni di cura dell'esposto	Salario decrescente di anno in anno per ciaschedun esposto mensile	annuale
1	10.25	123.00
2	8.25	99.00
3	7.00	84.00
4	7.00	84.00
5	6.00	72.00
6	6.00	72.00
7	6.00	72.00
8	5.00	60.00
9	5.00	60.00
10	3.00	36.00
11	3.00	36.00
12	3.00	36.00
Totale		834.00

Dimostrazione	
Costo di anni 12 di salario	834.00
Costo dei indumenti	11.75
Costo di spese per il viaggio	1.50
Totale costo per mantenimento di un esposto	847.25

ASVe, *Atti, Governo*, b. 5353, *Regolamento disciplinare-economico per l'Istituto degli Esposti di Venezia*, Venezia, Andreola, 1836.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. L'Istituto degli Esposti di Venezia è destinato al ricovero, cura, e nutrimento fino all'età normale de' bambini non procreati da legittimo matrimonio, di questa Città e Provincia.

ART. 2. Si accolgono del pari li figli legittimi di genitori poveri e di madre resa incapace di allattare la sua prole per fisica indisposizione, pel solo anno però dell'allattamento, e le spese devono venir compensate all'Istituto dal Comune nel quale hanno detti genitori legale domicilio.

ART. 3. La Direzione dell'Istituto è affidata ad un apposito Medico che ha il titolo di Direttore; gli affari dell'Amministrazione lo sono ad un Amministratore: il Direttore e l'Amministratore nelle rispettive loro incombenze ed attribuzioni sono assistiti da un conveniente personale subalterno.

ART. 4. Le somministrazioni dei viveri, combustibile, oggetti d'indumento, mobilie, medicinali ec. si ottengono mediante appalti separati, avvertendo che in proposito di quest'ultimi l'appalto dovrà essere esclusivamente deliberato ad un Farmacista con patente e proprietario d'una Spezieria.

CAPITOLO I.

DEL DIRETTORE.

ART. 5. Gli attributi e doveri del Direttore sono determinati dall'Istruzione annessa (A) approvata dalla Sovrana Risoluzione 31 Dicembre 1824.

ART. 6. Il Direttore sostanzialmente è il Capo dell'Istituto, ed in tal qualità ha l'obbligo d'una generale sorveglianza anche sugli oggetti amministrativi, e sul buon andamento della parte economica.

ART. 7. Non può egli dispensarsi dall'aver sempre piena cognizione dello stato attivo, e passivo della Casa, e dal tenersi presente anche con dimostrazioni periodiche ogni eventuale differenza adoprando altresì quelle controllerie che per mettersi al fatto di tutto rilevare trovasse utili, e necessarie.

ART. 8. Il Direttore in concorso dell'Amministratore rileva, e riconosce i bisogni e le spese d'ogni genere ordinarie, e straordinarie, annuali e trimestrali, ed i mezzi necessarj a farvi fronte pel buon andamento dell'Istituto, e quindi li corrispondenti bilanci preventivi dovranno essere firmati dal Direttore, e dall'Amministratore fra i quali in ogni caso devono prendersi quei concerti ed intelligenze che possono richiedersi, e giovare al buon servizio, ed all'interesse della Pia Causa.

ART. 9. Fra gli ultimi cinque giorni di ogni mese, ed i primi cinque del susseguente devono fissarsi le spese per quest'ultimo, la quale operazione sarà fatta dal Direttore in concorso dell'Amministratore.

ART. 10. Gli adattamenti e riparazioni nel locale dell'Istituto non possono eseguirsi che dietro gli ordini, e disposizioni del Direttore.

ART. 11. Se non vi precede l'ordine per iscritto del Direttore non s'incontra alcuna spesa avvegnachè compresa nel Preventivo annuale od assentita da particolari autorizzazioni per tutto ciò che riguarda oggetti economici, e disciplinari interni dell'Istituto.

ART. 12. Non è in facoltà del Direttore l'accordare per verun titolo gratificazioni agl'Impiegati, sussidj straordinari, od anticipazioni di soldo, e nemmeno permissioni di assenza per più di otto giorni senza la Superiore autorizzazione.

ART. 13. Il Direttore e l'Amministratore prestano il giuramento d'Ufficio nelle mani del Regio Delegato Provinciale, tutti gli altri Impiegati dell'Istituto lo presteranno nelle mani del Direttore.

CAPITOLO II. DELL'AMMINISTRATORE.

ART. 14. Le incombenze dell'Amministratore abbracciano tutti quegli oggetti di economia dell'Istituto che sono ad esso particolarmente attribuiti nelle Istruzioni dell'Amministratore dello Spedale Civile di Venezia inserite nel Regolamento approvato da S. A. I. R. li 7 febbrajo 1833 ommessi gli Articoli 25. 26. 27. 28. 29. E 69.

ART. 15. Sostiene il carico di Cassiere e come tale prestar deve una fidejussione, la quale corrisponderà ad un anno e mezzo del suo onorario.

ART. 16. In tutto ciò che si riferisce ai beni, ed alle rendite o passività patrimoniali, l'azienda è affidata particolarmente alla persona, e responsabilità dell'Amministratore. Le misure da prendersi contro gli affittuali debitori, od altri, le locazioni degli immobili, i lavori necessarj nei Beni fondi, e nei Fabbricati fuori dell'Istituto, le investiture, o affrancazioni di capitali sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione nei limiti delle fissate sue attribuzioni. Quindi esso non dipende dal Direttore per la conclusione degli Atti, e dei Contratti che riguardano l'Amministrazione dei Beni fondi e delle altre proprietà che costituiscono il patrimonio dell'Istituto. Di questi Atti poi deve renderne consapevole il Direttore.

CAPITOLO III. UFFICJ DELLA DIREZIONE, ED AMMINISTRAZIONE E CASSA.

ART. 17. Oltre il Direttore e l'Amministratore vi sarà un Contabile anche qual Controllore, un Assistente Contabile, due Scrittori Contabili, un Economo, due Alunni gratuiti, ed un Portiere.

ART. 18. Pel servizio dell'Istituto in ciò che riguarda perizie, e stime degli Stabili di proprietà del medesimo, la Direzione e Amministrazione si valeranno secondo i bisogni dell'opera d'Ingegneri civili, restando soppresso il posto d'Ingegnere del Pio Stabilimento, tostochè l'attuale provvisorio Ingegnere Lavezzari abbia ultimata la rilevazione e stima di tutti gli Stabili del L. P. situati in Venezia.

ART. 19. Presso l'Ufficio dell'Amministratore starà la Cassa dell'Istituto, essendone esso il Cassiere.

ART. 20. La Cassa detta Depositorio avrà tre chiavi diverse, una delle quali resterà appresso il Direttore, un'altra presso l'Amministratore Cassiere, la terza presso il Contabile Controllore. Un'altra Cassa poi detta Manuale avrà una sola chiave custodita dall'Amministratore Cassiere, che non potrà contener mai più di L. 3000, colle quali si farà fronte alle spese della giornata.

ART. 21. Nessun pagamento, né l'erogazione di alcuna somma può effettuarsi dall'Amministratore Cassiere, ed i Mandati di pagamento, e Reversali d'introito non si estinguono se non vi è previamente apposta la firma, o vidimazione del Direttore.

ART. 22. Il Ruolo ossia Pianta morale degl'Impiegati addetti agli Uffizj della Direzione ed Amministrazione, ed al servizio interno dell'Istituto risulta dal Prospetto C posto in fine del presente Regolamento, e le incombenze de' singoli Impiegati, e Salariati in quanto non fossero determinate dal medesimo, potranno venir particolarizzate vie maggiormente con separate Istruzioni.

ART. 23. Non è permesso di accrescere il numero degl'Impiegati né alterare in verun modo il loro rango ed assegno senza la Superiore autorizzazione.

ART. 24. Quantunque dal Direttore dipendano individualmente tutti gl'Impiegati dell'Istituto, tuttavia quelli che sono particolarmente addetti all'Ufficio d'Amministrazione in tutto ciò che concerne l'esecuzione delle rispettive loro incombenze, e dei loro obblighi rispettivi sono soggetti principalmente all'immediata sorveglianza dell'Amministratore, il quale in ogni caso di disordine, d'insubordinazione alla sua persona, o di mancanza di adempimento ai loro doveri ne fa rimostranza in iscritto od a voce al Direttore che vi provvede a seconda delle circostanze, ed a termini delle Istruzioni pei Direttori.

ART. 25. Nei casi di mancanze contemplate dall'Istruzione suddetta, dovendo sospendersi o dimettersi taluno degl'Impiegati, incombe al Direttore di farne le relative sue proposizioni alla competente Superiorità.

ART. 26. Quando si tratta avanzamento, o di sostituzione ad Impieghi vacanti si dovranno premettere li regolari concorsi in relazione ai quali il Direttore avanzerà le sue proposizioni alla R. Delegazione.

ART. 27. Si ritiene di competenza della R. Delegazione di procedere alla nomina dietro le suddette proposizioni degl'Impiegati il di cui soldo o salario non è maggiore di L. 900 (per Venezia).

ART. 28. Ogni qualvolta si trattasse di nomina, avanzamento, sospensione o dimissione d'Impiegati soggetti particolarmente all'immediata sorveglianza, e dipendenza dell'Amministratore questo deve essere sentito dal Direttore il quale si farà carico di unire alle sue proposizioni il di lui voto, ed in caso di discrepanza sulle misure da prendersi verso li suddetti Impiegati nessuna determinazione potrà essere portata ad effetto senza la Superiore approvazione.

ART. 29. Nei casi di malattie che siavi fondamento di supporre di breve durata, il Direttore provvede da sé al buon andamento del servizio, sentito in quanto occorresse l'Amministratore pegli Impiegati indicati nell'Articolo 24. In caso diverso propone alla Superiorità le disposizioni, e provvedimenti che fossero indispensabili ed invoca la relativa approvazione colle avvertenze però ingiunte dagli Articoli 24. e 28.

ART. 30. Lo Scrittore sarà incaricato del Protocollo, tranne il riservato della Direzione, e sotto la dipendenza del Direttore pegli esibiti tutti che vi affluiscono, ricevendoli dal Direttore e diramandoli a chi di ragione dietro le disposizioni del Direttore medesimo. Disimpegna inoltre gli altri oggetti concernenti la Cancelleria, Spedizione ed Archivio, si presta inoltre in sussidio degli altri Impiegati in quelle mansioni tutte si riputasse dal Direttore opportuno d'incaricarlo nell'Ufficio medesimo, ed in particolar modo sulla tenuta dell'Indice, o repertorio che dovrà ritrovarsi sempre in giornata.

ART. 31. Il Contabile è il primo Impiegato dell'Ufficio d'Amministrazione, ed in caso d'assenza od altro legittimo impedimento dell'Amministratore può, se così piace al Direttore, sostenerne le veci nella parte esecutiva dell'ordinario andamento degli affari, dirigendosi a seconda delle regole d'Ufficio, e di quelle ulteriori prescrizioni che fossero fissate dall'Amministratore, o nel caso speciale dal Direttore medesimo.

ART. 32. Il Contabile è pure Controllore della Cassa, e come tale deve prestar una fidejussione che corrisponda ad un anno, e mezzo del suo soldo.

ART. 33. Egli dirige ed eseguisce tutte le operazioni di Contabilità, e nell'esercizio delle proprie incumbenze si attiene alle Istruzioni che gli saranno rilasciate dall'Amministratore, ed osserva rigorosamente tutte le norme, e discipline stabilite.

ART. 34. Per le Carte od Istanze private che venissero prodotte agli Uffici della Direzione, e dell'Amministrazione, o che dai medesimi fossero rilasciate per interessi dei privati sono sempre da osservarsi le prescrizioni di Bollo o Registro conformemente al Governativo Decreto 28 Marzo 1817.

ART. 35. Incombe al Computista la compilazione de' conti Preventivi, e Consuntivi nelle epoche superiormente prescritte, dipendendo all'uopo dal Direttore, o dall'Amministratore pegli oggetti che concernono le rispettive loro attribuzioni, ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni stampate 10 Gennajo 1833 N. 45326-3550.

ART. 36. Gl'incombe inoltre la compilazione trimestrale del prospetto delle restanze attive insolute per essere rassegnate come esigono li regolamenti in corso all'I.R. Delegazione Provinciale, ed inoltre li prospetti trimestrali de' compensi dovuti all'Istituto dalli Comuni per mantenimento de' figli legittimi di genitori poveri in senso della Circolare Delegatizia N. 16694-1668 8 Agosto 1835.

ART. 37. Deve il Contabile sotto la personale sua responsabilità far presenti tanto al Direttore quanto all'Amministratore gl'impegni che vi fossero per Passività correnti ed arretrate, ed inoltre al più tardi entro 15 giorni dall'epoca delle scadenze sì di rendite che di altre Attività, sottomettere la nota dei rispettivi debitori all'Amministratore, onde dal medesimo vengano promosse le relative riscossioni. Per l'esatta osservanza di tal Articolo dovrà egli sorvegliare che sieno tenuti in giornata li Quaderni dello Stato Attivo, e Passivo, e che corrispondino giornalmente cogli introiti ed uscite de' giornali di Cassa.

ART. 38. L'Assistente Contabile oltre le operazioni di Contabilità che gli saranno commesse dall'Amministratore e dal Contabile è essenzialmente obbligato di tenere in regola li Quaderni non che in un registro apposito dovrà prenotare tutte le disposizioni della Superiorità già di massima che parziali, e con un indice in cui sieno descritte per titolo, o rubrica.

ART. 39. Gli Alunni si presteranno poi in tutto ciò di cui può incaricarli la Direzione e l'Amministrazione per operazioni di Contabilità, o per trascrizioni e Copie, Mandati, Rapporti, ec.

ART. 40. Tutti gl'Impiegati nessuno eccettuato dovranno a tenore del bisogno prestarsi nel disimpegno de' proprj doveri anche fuori dell'orario d'Ufficio escluso in massima ogni diritto a compenso.

ART. 41. L'Ingegnere rileva dietro ordini del Direttore li bisogni de' fabbricati che costituiscono lo Stabilimento; e dietro quelli dell'Amministratore l'esigenza degli stabili di Città di ragione dell'Istituto, estendendone li relativi fabbisogni e Capitoli d'Asta ed investendone gl'Imprenditori ed Artieri che sorvegliar deve durante il lavoro, e rivede, e liquida tutte le Polizze relative a spese per la loro poca entità non precedute da fabbisogno.

ART. 42. Pegli oggetti relativi a suo servizio comunica mediante Rapporti quelle notizie, illustrazioni, o pareri che possono essergli ricercati dalla Direzione ed Amministrazione.

ART. 43. Ad ogni ordine poi della Amministrazione assentito previamente dal Direttore l'Ingegnere deve soddisfare in Campagna a quei rilievi, operazioni ec. che gli fossero comandati.

ART. 44. Il Portiere attende al servizio della Direzione ed Amministrazione, mantiene la polizia delle stanze, porta e riceve la corrispondenza degli Uffici, consegna lettere ed inviti anche a privati. Delle consegne, e corrispondenze tiene particolare Registro.

CAPITOLO IV. **DELLA CONTABILITÀ.**

ART. 45. L'Ufficio della Contabilità dev'essere ordinato in modo, che sia tenuto in continua evidenza lo stato Attivo e Passivo dell'Istituto, e delle fondazioni che fossero annesse al medesimo, sempre però con Conti e Registri separati.

ART. 46. Qualunque introito sia di denaro, o di generi ed effetti non può effettuarsi che col mezzo di Reversali ossia ordini di ricevimento all'Amministratore od Economo incaricato di riceverli, e custodirli, verso Confessi, dal primo se trattasi di danaro, e dal secondo se trattasi di generi od effetti. Le Module dei Reversali sono quelle N,O qui unite, e pei Confessi quelle segnate G ed E nelle citate Istruzioni a stampa 10 Gennajo 1833 N. 45326 ommesso in calce il visto dell'Amministratore trattandosi che per le Case Esposti è anche Cassiere.

ART. 47. Qualsiasi spesa deve verificarsi col mezzo di Mandati ossia ordini di pagamento ed esser coperta da ricevuta delle parti prendenti e dalle Polizze, e dagli altri documenti che vi hanno relazione seguendo il Modello E inserito nelle suaccennate Istruzioni 10 Gennajo 1833.

ART. 48. I Registri saranno formati e tenuti in modo che presentino tante partite ed intestazioni generali di rendita e spesa quante sono le voci, i titoli, e le Rubriche dei Conti preventivi, coi rispettivi riferimenti alle singole partite o dite parziali corrispondenti alle generali, in guisa che per la compilazione dei Conti Consuntivi annuali basti la semplice trascrizione dei Registri medesimi in altrettanti separati Allegati, ai quali non resti che unire i Documenti, e coi quali non si abbia che a formare il Prospetto Generale.

ART. 49. Li documenti dovranno essere tenuti in separate filze quanti sono li titoli, e le rubriche, ed in ogni filza colla progressione delle singole partite, o dite parziali, ritenuto che dovendosi talora prelevare uno de' documenti o per disposizione d'Ufficio, o per la compilazione d'un conto si dovrà in luogo del documento porre nella filza una memoria indicante ove esista il documento stesso, ed a chi venne consegnato, lo che anche in tal parte faciliterà di molto la compilazione de' Conti Consuntivi annuali.

ART. 50. La base principale dei Registri sono i giornali d'Introito e d'Uscita, che l'Amministratore come Cassiere è obbligato di tenere come si darà

parlando in seguito delle sue incombenze, e che il Contabile deve rigorosamente rivedere e confrontare col Registro di Cassa ch'egli pure deve tenere per la dovuta Controlleria.

ART. 51. Ogni partita sì parziale che generale dev'essere scritturata con due colonne per la quantità degli importi, ad oggetto di dividere le restanze dalle annualità in corso, cioè l'arretrato ed il corrente.

ART. 52. Le spese minute e le altre che riguardano somministrazioni metodiche giornaliere si pagano di mese in mese; le altre quando seguono le consegne se trattasi di generi ed effetti, o quando sieno stati eseguiti e collaudati i lavori se trattasi di fatture di Artisti, ma nei tempi e modi stabiliti dai relativi Contratti.

ART. 53. Per tutte le spese (tranne le minute giornaliere) che si fanno fuori di Asta se minori di L. 300 od a mezzo dell'Asta se maggiori, debbono usarsi le seguenti avvertenze. Quando il Direttore riceve le polizze dei somministratori od Artisti, oppure i Contratti viene incaricato il Computista della emissione del Reversale ossia dell'Ordine di ricevimento del genere, ed effetto. In conseguenza di ciò l'Economo dell'Istituto riceve il genere od effetto e stacca a favore del consegnante il Confesso passandolo al Contabile il quale a tergo del Confesso medesimo, o coll'appoggio della polizza o del Contratto estende la liquidazione del Credito. Questa liquidazione viene poscia presentata dal Contabile al Direttore il quale, previo quei riconoscimenti che sono di suo dovere, vi aggiunge l'autorizzazione all'emissione del Mandato, sempreché esistono li fondi corrispondenti. Esso mandato si stacca e si consegna alla parte creditrice dalla quale viene presentato all'Amministratore Cassiere. La Reversale viene dal Cassiere od Economo attaccata di fronte alla Bolletta Madre del Confesso che rilascia, il qual Confesso se trattasi di versamento di danaro o di consegna di generi dipendenti dal patrimonio dell'Istituto viene consegnato alla parte versante a sua cauzione, ma se trattasi di consegna di generi ed effetti acquistati viene recuperato dal Contabile ed attaccato alla Madre del Mandato che da lui si emette.

ART. 54. Pei pagamenti o spese di Baliatico, presentato il Bollettone di credito dalla Balia al Contabile, e, trovatolo in regola, viene da esso liquidato, e contemporaneamente registrata la partita a cura dell'Economo incaricato della tenuta del relativo registro. Il Bollettone firmato dal Contabile forma base del pagamento da eseguirsi dalla Cassa, e serve nel tempo stesso di quietanza per cui dev'essere trattenuto a corredo de' documenti d'Ufficio, col contemporaneo rilascio di un nuovo trascritto dal Diurnista. Di tutti li Bollettoni pagati si fa ciascun giorno un Riassunto che serve d'appoggio all'emissione del Mandato e regolarizzazione di Cassa.

ART. 55. In appoggio de' conti Consuntivi annuali devono esser prodotti le Madri, ossia li Bollettarj dai quali si rilasciano i Confessi dall'Amministratore Cassiere, o dall'Economo, e che vengono a costituire i giornali d'introito; inoltre i ruoli mensili degli Esposti sì in Casa che fuori, i ruoli mensili delle Nutrici in Casa cogli stati de' movimenti giornalieri sì degli Esposti che delle

Nutrici, e quelli delle giornaliere distribuzioni del vitto coi loro riassunti mensili epilogati in un riassunto generale dell'anno; e finalmente lo stato de' mobili col valore parziale di essi, lo stato del magazzino o guardaroba degli indumenti, e del movimento e rimanenza degli effetti, nonché lo stato dei monti de' generi di vitto e combustibili, ed il conto di Cassa relativo, e tutto ciò che prescrivono le ripetute Istruzioni 10 Gennajo 1833.

CAPITOLO V.

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE QUAL CASSIERE.

ART. 56. L'ufficio del Cassiere è disimpegnato dall'Amministratore come si è detto all'Art. 15 ed in tale qualità dipende principalmente dal Direttore.

ART. 57. La Cassa dell'Istituto sarà separata da quella di ogni altro Stabilimento di Beneficenza, e riceverà tutti gl'introiti, non meno che eseguirà li pagamenti in denaro che si facessero per conto dell'Istituto e delle altre fondazioni annesse all'azienda dal medesimo tenendone giornali e registri separati, e riceverà pure le Cartelle pubbliche di proprietà dell'Istituto, non che i depositi e carte di credito dei particolari per cauzioni di affittanze o di Aste, tenendone anche per quest'ultimi, giornali, e registri separati.

ART. 58. Tanto le riscossioni che li pagamenti tutti si dovranno effettuare col metodo della Sovrana Tariffa.

ART. 59. Il Direttore dovrà eseguire lo scandaglio alla Cassa periodicamente od all'improvviso; periodicamente alla fine d'ogni mese, ed all'improvviso tutte le volte che ciò da viste peculiari venisse richiesto oppure ordinato dall'Autorità Tutoria a cui devono rassegnarsi li relativi Processi verbali che in ogni occasione si erigono colla sottoscrizione del Direttore, Cassiere, e Computista qual Controllore, e dagli altri intervenuti.

ART. 60. Tutte le riscossioni si fanno coll'appoggio della Reversale staccata dal Contabile, e firmata da lui e dal Direttore, ed i pagamenti si fanno parimenti sopra ordini o mandati staccati e sottoscritti dal Contabile e firmati dal Direttore.

ART. 61. Il Cassiere rilascia ai paganti il Confesso tratto dal giornale d'introito, e di contro alla madre del Confesso medesimo attacca la Reversale che gli viene consegnata e che deve ritenersi unita a corredo del giornale stesso.

ART. 62. Ritira dalli percipienti la ricevuta corrispondente nella quale dev'essere espressa la somma in lettere ed in Cifre numeriche unendola al Mandato avuto, e scrivendo tosto la partita nel giornale d'Uscita giusta il Modello D delle succitate Istruzioni 10 Gennajo 1833. La ricevuta sarà con bollo o senza secondo che prescrivono le normali vigenti.

ART. 63. Li pagamenti non possono esser fatti che in mano dell'assegnatario; quando però si trattasse di Procuratore o rappresentante,

il di cui nome dovrà essere indicato nel Mandato, dovrà unirsi al Mandato il titolo relativo esteso in forma legale. Qualunque pagamento fatto in contravvenzione alli due Articoli precedenti, o non coperto dall'ordine di cui sopra non è accreditato al Cassiere.

ART. 64. Entro li cinque primi giorni di cadaun mese il Cassiere deve consegnare alla Direzione li giornali originali del mese antecedente coi relativi documenti li quali devono unirsi alle annuali rese di conto, per il che, ove nulla emerga al Direttore se ne fa la consegna al Contabile per la loro diligente custodia dandosene una dichiarazione di ricevuta al Cassiere. Lo stesso dicasi dei Bollettarij a genere, ed i giornali d'Introito, e del numero delle Bollette consunte consegnate alla Cassa medesima.

ART. 65. È proibito al Cassiere di tener nella Cassa dell'Istituto danaro di ragione sua particolare, o d'altri sotto la comminatoria che se all'atto d'una verificazione di Cassa si trovasse qualche somma sovrabbondante per l'esposto motivo, sarà girata in introito come proprietà dello Stabilimento.

ART. 66. Succedendo qualche sbaglio di scritturazione in qualche Confesso non è permessa la correzione, o qualsiasi raschiatura, ma cancellato il Confesso con linee nere lo si lascia attaccato alla Madre, oppure vi si contrappone se si fosse staccato.

ART. 67. Li Mandati e le quietanze annessevi devono esser forate in situazione non scritta onde impedirne la evenibile dolosa riproduzione.

ART. 68. Nelli scandagli contemplati qui sopra si dovrà premettere il riconoscimento del depositoryo contenente danaro apponendovi nell'istante il suggello dell'Istituto, od anche particolare, indi si passerà a rilevare con ogni diligenza se li documenti d'introito, e di Uscita siano stati registrati nelli corrispondenti giornali, dopo di che, in caso affermativo, saranno puntati coi gionali medesimi, e quando sia trovato tutto in perfetta regola si riassumeranno in una sola tutte le somme di cadaun giornale riportandolo in un prospetto conforme al Modello I del Regolamento, dietro il quale sarà da stabilirsi il fondo o la deficienza di Cassa mediante la sottrazione del complessivo introito dalla pur complessiva Uscita, o viceversa. Terminate queste operazioni si eseguirà il materiale incontro del denaro che deve costituire il fondo di Cassa se ed in quanto dalla suddetta operazione debba risulturne, dimostrando in tal caso tutte le specie delle monete le quali devono comporre il detto fondo, in una specifica conforme al Modello medesimo.

ART. 69. Siccome tutte le somme di uscita devono dal Cassiere essere registrate nel corrispondente giornale all'atto medesimo di pagarle, così ne segue che qualunque residuo di Cassa dee consistere in effettivo numerario. Se per avventura eseguendo lo scandaglio si rinvenissero recapiti di uscita non giornalizzati, il Direttore riconosciuta la regolarità, ed attendibilità di essi e prima di chiudere li giornali commette che vi sieno registrati. Ove poi fra tali recapiti se ne rinvenissero d'irregolari, e per qualche motivo non

ammissibili, prescindendo dalla suindicata registratura, il Direttore li prenderà in custodia lasciandone una copia concordata al Cassiere, e quindi li assoggetterà unitamente al Processo Verbale, ed alle giustificazioni del Cassiere sulle marcate irregolarità alla competente Tutoria Autorità.

ART. 70. Spetterà specialmente al Direttore di esaminare nella visita della Cassa se la scritturazione dei giornali, ed altri registri sia tenuta in buona forma per modo che non si scorgano alterazioni o cancellature, se abbiassi avuta l'attenzione di sommarli facciata per facciata riportando le somme sempre progressivamente sino al termine dell'Esercizio, e se sia stata osservata la pratica di annullare quei Confessi che fossero stati errati, e di traforare li ricapiti pagati.

CAPITOLO VI. **DOVERI DELLA PRIORA.**

ART. 71. La Priora non dev'essere figlia della Pia Casa. La sua età, intelligenza, attività, condotta di vita devono essere in relazione all'Ufficio importantissimo che esercita tendente allo scopo precipuo di dare una buona educazione alle figlie Esposte la quale contempra la mente ed il cuore, insinuando alle stesse massime di buona morale, ed amore al lavoro.

ART. 72. Essa immediatamente dipende dalla Direzione colla quale corrisponde direttamente, e ne eseguisce con esattezza gli ordini, e le prescrizioni.

ART. 73. Affidata esclusivamente alla Priora la custodia, la buona tenuta, il governo, e l'educazione delle Esposte, viene coadiuvata dalle maestre addette all'istruzione delle medesime tutte subordinate alla Priora stessa.

ART. 74. Tiene un esatto elenco generale di tutte le ricoverate divise nelle diverse loro classi, e categorie, e ne registra giornalmente li movimenti che ne avvengono.

ART. 75. Conserva gl'inventarj degli effetti, mobilie, e letti sparsi per l'Istituto, registra diligentemente gli articoli di vestiario, biancheria ec. ad essa consegnati dall'Economo onde provvedere ai bisogni della Casa. Di questi oggetti e masserizie si carica, e scarica mediante confessi di ricevuta da essa rilasciati all'Economo e da questo alla stessa. Essa ne diventa con ciò responsabile verso l'Economo di ciò che mancasse o venisse mal a proposito consumato, o manomesso.

ART. 76. Dovrà la Priora precedere le Maestre dell'Istituto nel dimostrarsi mai sempre diligente nell'eseguire i proprj doveri, ed attiva per modo d'animare le altre col proprio esempio ad imitarla.

ART. 77. Ritenuto fermo che l'educazione da darsi alle Esposte dev'essere quella di renderle attive e capaci ad eseguire le incombenze tutte necessarie al disimpegno degli affari domestici, dovrà la Priora istudiare nella miglior forma possibile di tenerle in continuo esercizio pratico in tutti quei lavori che

alla presente e futura condizion delle Esposte addicono, vale a dire, ridurle brave donne di casa, e come tali in istato di prestar utile servizio od all'Istituto finché sono in esso ricoverate, o presso oneste famiglie in qualità di domestiche, od a' proprj mariti passando a matrimonio.

ART. 78. Viene in essenzial modo inculcato alla Priora di rigorosamente invigilare perché le figlie dell'Istituto curino di continuo la mondezza del corpo, ed a tale effetto dovrà saltuariamente invitarne tratto tratto alcune nella propria stanza onde accertarsi di fatto se si trascuri da esse ogni mezzo per conseguire questo scopo tanto essenziale anche al ben essere del fisico, e non mai abbastanza raccomandato.

ART. 79. Sorvegliar deve la Priora perché le Maestre abbiano ad eseguire a dover tutto ciò che viene ad esse imposto dal Piano disciplinare, e serbino un contegno esemplare a tutte le altre figlie minori sì per subordinazione a' voleri de' superiori, come per moralità e diligenza nell'eseguire i proprj incumbenti.

ART. 80. Visiteranno di frequente le scuole, li dormitorj, anche in tempo di notte, ed i luoghi di ricreazione, per conoscere se nelle prime vi si attrovino tutte le ricoverate intente ne' proprj lavori, ne' secondi vi si mantenga la necessaria decenza e tranquillità, negli ultimi se si eviti o l'eccessivo schiamazzo, o l'introduzione di giuochi pericolosi, o nocivi alla persona.

ART. 81. Userà diligente attenzione perché le figlie della Casa abbiano ad essere tutte di continuo riunite, e sorvegliate dalle Maestre, onde non permettere che, o dal luogo della ricreazione, o dalla scuola, dormitorio, Coro ec. se ne separi alcuna senza averlo prima annunziato alla Maestra e da essa ottenuto il permesso, che non verrà accordato in via ordinaria senza ragione sufficiente, né a più d'una per volta.

ART. 82. Proibite essendo le converticole segrete fra le figlie, resta obbligata la Priora particolarmente d'invigilare quelle tali che si sogliono legare con troppa intrinseca familiarità, non permettere di allontanarsi dalle altre di frequente in onta alla proibizione ad esse fatta dalle Maestre, e dividerle per quanto è possibile, ed anche punirle se insistessero nel trasgredire, rendendone anche intesa la Direzione.

ART. 83. Proibita rigorosamente nell'Istituto l'alterigia, l'insubordinazione, la menzogna, si ritiene assolutamente obbligata la Priora di denunziare al Direttore quelle fra esse che si dimostrassero insubordinate, menzognere, e scandalose, nel qual caso prenderà egli quelle determinazioni che stimerà più opportune provocandone anche dalla Superiorità l'allontanamento di queste dall'Istituto se pervicaci non avessero a mutar condotta dopo li sofferti castighi.

ART. 84. Tanto più dovrà la Priora calcolare il difetto di subordinazione nelle maggiori di età quanto che son desse obbligate di dar buon esempio alle minori, perciò più grave nè sarà per le prime il gastigo, e tale da estendersi

anche alla destituzione dal posto se fossero Maestre, o sotto-maestre, dopo però averne resa consapevole la Direzione.

ART. 85. Necessario rendendosi che la Priora procuri di cattivarsi la benevolenza delle ricoverate in un alla stima, userà nel rimproverare la necessaria moderazione onde non inasprire l'animo di nessuna, senza prodigalizzare in benevolenza con altre, mentre, l'oltrepassare i limiti del rimprovero, e punizione con alcune, ed il troppo ben volere ad altre, diventano cause efficacissime onde far insorger dei partiti, in forza de' quali ne va a risentirne detrimento la disciplina del luogo.

ART. 86. Dovrà la Priora trovarsi presente alla distribuzione delle vivande, le quali saranno dispensate nella quantità voluta dalle normali a proporzione dell'età di ciascuna ricoverata, ben cotte, e condite per modo da non esser nocive alla salute.

ART. 87. Nell'ultimo giorno d'ogni mese la Priora presenterà alla Direzione l'elenco delle ricoverate coll'indicazione *giusta* ed *imparziale* di tutte quelle che si saranno nel corso del mese bene o male diportate, nonché di quelle che si distinsero per diligenza ne' lavori e subordinazione alli comandi delle Maestre. Ad un tale elenco dovrà essere unito l'altro delle figlie da essere nel corso del mese impiegate nel disbrigo degli affari domestici, al qual Elenco il Direttore vi apporrà la propria firma senza la quale non potrà farsi innovazione alcuna dalla Priora.

ART. 88. Spetta alla Priora il decidere quali figlie esser debbano addette ad una o ad un'altra scuola a seconda della capacità di ciascheduna, e di avvanzarle a tenore de' progressi nel lavoro che avran fatto.

ART. 89. Richiamerà la Priora al dovere le ricoverate per difetti non gravi la prima volta amorevolmente, nel caso di recidiva con qualche mortificazione maggiore, vale a dire col trattenerle ad esse la colazione, e la cena, che saran dispensate alle buone; e nei casi più gravi con più rigore, cioè chiuse nella Camera di correzione. In quest'ultimo caso però ne sarà avvertito il Direttore al quale solo spetta determinare la durata d'una tal pena, ed aggravarla anche col digiuno.

ART. 90. Invariabile ed uniforme dovendo essere la forma e la qualità del vestito per tutte le ricoverate sarà obbligo della Priora l'invigilare acciocchè ne' estranei abbigliamenti, nè capricciose attillature vengano dalle stesse introdotte, proibita essendo assolutamente ogni distinzione tanto nel vestito che nella acconciatura de' capelli. Alle sole Maestre come si dirà in appresso sarà permessa una distinzione, limitata però al solo fazzoletto da spalle che non potrà anche questo non essere uniforme fra tutte le stesse, nè indossato senza l'espresso permesso della Priora.

ART. 91. Viene alla Priora accordata una figlia dell'Istituto per suo domestico servizio, ben inteso però che anche questa dovrà essere al pari di tutte le altre licenziata dall'Istituto compita l'età normale.

ART. 92. Senza l'assenso del Direttore non potrà mai la Priora allontanarsi dall'Istituto, ottenuto il quale lo farà in compagnia d'una o due fra le più diligenti figlie del luogo alternativamente scegliendo ora l'una ora l'altra, sentito prima il Direttore, nè potrà rimaner fuor dall'Istituto dopo il tramonto del Sole, come pure non dovrà la Priora lasciar sole le dette figlie in qualche officina, o famiglia per qualunque siasi motivo obbligata essendo a tenerle sempre presso di se custodite.

ART. 93. Non essendo permessa nell'Istituto l'introduzione ad alcuna persona straniera allo stesso senza l'assenso del Direttore, sorveglierà la Priora onde non meritarsi de' dispiaceri nascendone in ciò abusi, come del pari è tenuta d'accompagnare e trovarsi sempre presente a quelle tali che ne avessero ottenuto il permesso.

ART. 94. Sorveglierà del pari la Priora scrupolosamente e perché non abbiano ad essere introdotti nella Casa scritti, regali od altro per alcuna delle figlie, e ad esse consegnati senza sua saputa. In quanto allo scritto dovendo questo giunger prima in sue mani, potrà essa consegnarlo a chi è diretto dopo però aver dessa rilevato che niente contiene di contrario alle buone regole dell'Istituto, dacchè in caso diverso, dovrà trattenerlo per renderlo ostensibile al Direttore. In quanto poi, alli regali, nè sarà di questi avvertito il Direttore dalla Priora, la quale è tenuta a dispensarli a chi sono diretti, o serbarli, a seconda di ciò che le verrà dal Direttore stesso prescritto.

ART. 95. Dovrà la Priora tenere un esatto registro degli oggetti di lavoro che vengono introdotti nella Casa da particolari, da confezionarsi dalle figlie, registro nel quale verrà indicato il Nome, e Cognome di chi ne è il proprietario; quantità, e qualità del genere introdotto, e data della consegna; riduzione del genere stesso, prezzo fissato pel lavoro, ed indicazione delle figlie alle quali venne consegnato. Ben inteso però che detti lavori dovranno essere accettati nel solo caso che questi non abbiano a impossibilitare o porre ostacolo alla pronta confezione, e riattamento de' vestiti, e biancheria della Casa od agli altri lavori necessarj all'Istituto, lavori che devono sempre anteporsi a qualunque altro eventuale.

ART. 96. La Priora sarà responsabile onde non abbia a venir trafugato, consumato nessun effetto introdotto per lavori da estranei, e ne renderà conto ad ogni inchiesta della Direzione dell'utile ricavato dai lavori stessi.

ART. 97. Il prodotto dei lavori la Priora lo versa di mese in mese regolarmente in Cassa dell'Istituto, ed ogni sei mesi il Contabile sulla base del Registro della Priora istituisce la divisione, dopo averne però detratte le spese sostenutesi per acquisto reffe, aghi, cordelle, ed altri oggetti occorrenti al lavoro; il rimanente verrà ripartito fra l'Istituto, le Allieve, e le Maestre nella base seguente.

A favore dell'Istituto ogni 100 parti N. 40.

Alle figlie che si son presentate al lavoro N. 30.

Alle Maestre, e sotto-Maestre ... N. 30.

Fra quest'ultime la divisione viene determinata così: che doppio sia il profitto della Maestra in relazione a ciascuna sotto-Maestra dipendente dalla stessa.

ART. 98. Li Centesimi trenta delle ricoverate, e delle Maestre per compenso lavori vengono versati in una Cassa amministrata dalla Priora la quale ne fa il riparto alle figlie, ed alle Maestre a termini dell'Articolo precedente.

ART. 99. Ritenendosi che il locale destinato a Depositorio di generi di vittuaria pane, olio, ed altro, non che sapone, scope, burro, ova ec. abbia ad avere la porta munita a doppia chiave; che la Priora in un all'Economo ed alla dispensiera tanto dell'Istituto quanto del Baliatico abbiano ad esser presenti ad ogni distribuzione di detti generi, tanto la prima che il secondo dovranno custodire una di dette chiavi per modo così che uno non possa entrarvi senza l'intervento dell'altra. Le Dispensiere poi vi avranno accesso onde ricever detti generi ogni sera nella quantità necessaria al bisogno della seguente giornata, ciascuna pel proprio riparto.

ART. 100. Ogni qual volta si rendesse necessario nell'Istituto l'intervento del Cappellano per la spirituale assistenza di alcuna fra le ricoverate degenti a letto per malattia, si ritiene obbligata la Priora d'invitarlo col suono del Campanello a ciò destinato, di accoglierlo alla porta d'ingresso nell'Istituto, d'accompagnarlo alla camera della paziente, e poscia ricondurlo alla porta di sortita chiudendola a chiave che dovrà esser sempre da essa custodita. Così pure sarà obbligata di fare ad ogni comparsa nell'Istituto sì dal Medico che dal Chirurgo, i quali nelle loro visite alle malate dovranno esser sempre scortati da essa fino alla loro partenza.

ART. 101. In ogni caso la Priora nell'esecuzione di quanto superiormente le si prescrive non potesse per plausibile motivo prestar l'opera sua, dovrà sempre farsi rappresentare dalla più savia ed attempata Maestra.

ART. 102. Ogni sera riceverà la Priora dalla Portinaja dell'Istituto le chiavi della porta d'ingresso, e dovrà custodirle riconsegnandole alla stessa nella mattina seguente.

CAPITOLO VII.

ULTERIORI DOVERI DELLA PRIORA, E DELLE MAESTRE.

ART. 103. La Priora dirigerà e sorveglierà li lavori nei quali verranno addestrate le figlie della Casa, e saran i seguenti:

Filatura di canape.

Gucchieria.

Tessitura.

Sartoria.

Cucire.

Stirare, ed incolare la biancheria.

Questi lavori verranno eseguiti in altrettante Scuole presiedute da una Maestra che sarà figlia della Casa, e dipendente dalla Priora.

ART. 104. Viene alla Priora caldamente raccomandato di ben addestrare le figlie in detti lavori, ed in particolare nel cucire, e sartorare, e quest'ultimo non tanto per cucire, e tagliare abiti nuovi, ma ben anche per rappezzarli con tutta diligenza ed economia benchè vecchi, istruzioni queste che potranno tornare molto utili a dette figlie sortite che saranno dall'Istituto.

ART. 105. Avutosi riguardo all'età, alla fisica costituzione, e capacità delle ricoverate verranno desse dalla Priora, divise nelle varie scuole colla avvertenza però di non passare mai ai lavori più fini le figlie, quando non sieno destre assai e consumate in capacità nell'esecuzione de' più grossolani dai quali deve ogni esposta cominciare la sua educazione.

ART. 106. La Priora, potrà accordare ad una Maestra la cooperazione di una figlia della Casa fra le migliori in capacità e saviezza quando però le allieve d'una scuola eccedino il numero delle quindici, e questa si dirà sotto-Maestra.

ART. 107. Le Maestre e sotto-Maestre scelte fra le figlie aventi età corrispondente all'ufficio che vanno ad occupare, e la maggiore poi, e più distinta condotta, capacità, e subordinazione saranno proposte dalla Priora al Direttore, il quale persuaso della scelta ne accorderà l'assenso.

ART. 108. Tanto le Maestre che le sotto-Maestre, che non sono poi alla fine che figlie della Casa adulte, devono sottostare alla legge d'uniformità come le altre tutte, tranne il concesso dall'Art. 91.

ART. 109. Incombe alle Maestre, e con esse e per esse alle sotto-Maestre il prestare più da vicino di quello possa farlo la Priora, educazione ne' lavori alle figlie ad esse soggette, mantener l'ordine, la disciplina, ed il dilenzio nelle scuole, e non permettere che le allieve si allontanino capricciosamente dalle altre, senza averne prima chiesto ed ottenuto il permesso.

ART. 110. Appeso alla porta d'ogni Scuola vi dovrà essere l'Elenco nominale delle allieve coll'indicazione della Maestra, o sotto-Maestra, ed ogni aggiunta, diminuzione, o cambio di fanciulle dovrà essere rettificato dalla Priora.

ART. 111. Riceve la Priora gli oggetti che vengono portati da particolari alla Casa per lavoro, e li dispensa alle allieve a seconda della qualità del lavoro che esigono, ed a cura delle Maestre vengono ad essa ritornati nello stato nel quale dovevano esser ridotti onde conservarli alli proprietarj.

ART. 112. La Priora nel ricever questi oggetti registra nell'istante in libro apposito la consegna, e relativa commissione, e successivamente la distribuzione di essi fra le Maestre, e le allieve, e la riconsegna dei lavori corrispondenti agli oggetti consegnati alle parti.

ART. 113. Di ogni mancanza e guasto che potessero incontrare gli oggetti consegnati alla Priora dagli esterni per lavoro, responsabile ne è d'essa, e tenuta perciò all'indennizzo a chi è di ragione, salvo il caso nel quale il difetto potesse attribuirsi alle Maestre cui avesse affidato il lavoro, contro le quali essa ne avrà il regresso.

ART. 114. Ogni trascorso tanto in riguardo a subordinazione alla Priora quanto nell'esercizio de' proprj doveri verso le allieve, è punita tanto nelle Maestre, che nelle sotto-Maestre colla destituzione dal posto che le fa rientrare nella condizione delle altre figlie della Casa, e quindi soggette alle leggi comuni di queste. La destituzione delle Maestre dovendo derivare dal Direttore verrà prima a lui proposta dalla Priora, pelle sotto-Maestre potrà essere ordinata dalla Priora, e notiziata al Direttore.

ART. 115. Vi sarà anche una Maestra pella istruzione delle allieve nel leggere e scrivere, e principj d'aritmetica, e questa tratta dalle figlie adulte la più istruita. Avrà questa pure una sotto-Maestra.

ART. 116. Generalmente tutte le esposte dovranno intervenire alla scuola elementare, ma sarà del giudizio della Priora il prostrarre il corso della Istruzione a quelle figlie che dimostreranno di meglio approfittare.

ART. 117. Ogni giorno meno nelli dì festivi in ora determinata concorreranno le figlie alla scuola elementare divise per camerate, parte nella mattina altre nel dopo pranzo.

ART. 118. Dovrà la Priora osservare attentamente che le Maestre le quali sono da essa dipendenti eseguiscano a dovere gl'incombenti ad esse dovuti, visitando non solo assiduamente le scuole, e i luoghi di ricreazione, ma ben anco li dormitoj in particolare nell'ora che le figlie si alzano dal letto, perchè usar debbano esse nel vestirsi la necessaria decenza e sollecitudine, non che il resto di quanto viene prescritto dal disciplinare.

CAPITOLO VIII. DELL'ECONOMO.

ART. 119. L'Economo è il centro dell'Amministrazione economica dell'Istituto degli Esposti.

ART. 120. Egli dipende immediatamente dal Direttore al quale comunica o verbalmente, o con rapporto i bisogni della Casa, e ne eseguisce gli ordini; per rapporto alla Contabilità è in comunicazione diretta col Contabile.

ART. 121. L'Economo è il depositario di tutti gli oggetti di mantenimento, vestito, biancheria, utensili, massaricie, segnali de' bambini che vengono introdotti nel Torno, combustibili ec. dell'Istituto; esso è il custode degli oggetti di Culto, salvo però quei che più da vicino servono ad esso, essendone di questi responsabile il Rettore Cappellano che deve farne all'Economo regolare quietanza.

ART. 122. Tiene distinti Quaderni o Registri di Carico, e Scarico dei diversi oggetti separati in altrettanti Depositorj, de' quali tutti è il solo responsabile, fermo però che quegli oggetti da affidarsi alla Priora, ed all'Ispettrice, come si dirà in seguito, stia per questi la responsabilità in esse verso l'Economo.

ART. 123. Di tutti gli oggetti suindicati è provveduto mediante somministrazioni che verificano li diversi fornitori dietro quelle notizie che gli derivano dalla Direzione. Di essi ne fa all'occorrenza ricerca per iscritto al Direttore a tempo congruo onde possano verificarsi le pratiche pel loro acquisto e fornitura, salvo il caso d'appalto pel quale basta l'ordine di somministrazione firmato dal Direttore. Alcuni oggetti però muniti, e di dettaglio li provvede l'Economo mediante particolari acquisti che verifica dietro una somma di scorta che non può eccedere le lire cinquanta la quale gli verrà anticipata mensilmente dall'Amministrazione, e della quale deve render conto alla fine d'ogni mese col mezzo di specifica corredata delle regolari pezze di appoggio. Con questa somma fa fronte anche a qualche spesa minuta occorribile alla giornata.

ART. 124. L'Economo dev'esser fornito degli opportuni Quaderni, registri di Carico, e Scarico, giornali a madre e figlia pegli usi del suo Ufficio, e pel rilascio di quei Confessi che deve staccare ai fornitori, in cauzione delle verificate consegne, e per abilitarli ad esserne soddisfatti dall'Amministrazione.

ART. 125. Sulla base del ruolo distinto di tutti li ricoverati, e delle nutrici a vitto esistenti nell'Istituto che riceve ogni primo del mese dalla Contabilità, compila l'Economo ogni mattina sul luogo il movimento, o *Stato Giornale* di presenza dei ricoverati, classificati nelle diverse loro categorie, tanto sani, che ammalati, traendo la notizia de' primi dalla Priora e dall'Ispettrice, e pei secondi dalla tabella giornaliera che rilasciano in comune tanto il Medico che il Chirurgo. In detto movimento calcola l'Economo la quantità dei diversi generi di vittuaria accordati dal Quadro o tabella dietetica alli differenti ricoverati, e li consegna alle dispensiere, ed Infermiere pel mantenimento del rispettivo riparto. Di ciò che consegna se ne scarica nei proprj registri di Carico, e Scarico.

ART. 126. Al termine di ciascun mese presenta alla Direzione che li passa quindi alla Contabilità, li resoconti distinti del consumo di questi generi di vittuaria, giustificato dai movimenti che in appoggio inserisce pei dovuti esami col confronto delle somministrazioni verificate al principio, e nel corso del mese.

ART. 127. Li residui, o le restanze di questi generi di vittuaria del mese caduto devono esser riportate nel Quaderno, e figurare come la prima partita della somministrazione del mese che va a decorrere. Nel caso che questi residui fossero minori di quello che li resoconti presentati e trovati in regola dalla Contabilità dimostrano dover effettivamente costituire la restanza del mese, l'Economo è tenuto a rispondervi restando a tutto suo carico le differenze non giustificate.

ART. 128. Dalli Depositi rispettivi trae pure ogni giorno e consegna alle Dispensiere quella quantità di Legna, Carbone, Olio, Sapone ec. che son necessarj al mantenimento del fuoco nelle Cucine, Lavanderia, Stufe nell'Inverno, ed illuminazione della Casa, ed Ufficj secondo ciò è prestabilito od a lui ordinato dalla Direzione.

ART. 129. Soprintende il Guardarobba, ed è direttamente responsabile della esistenza, e conservazione di tutto ciò che in linea di biancheria, Rami, Utensili, Vestiario, Letti, Mobili appartiene allo Stabilimento.

ART. 130. Qualunque introito, o scarico di questi effetti deve essere constatato da apposita Bolletta staccata dai Giornali a madre e figlia.

ART. 131. Esso tiene un Quaderno nel quale registra in tante partite separate tutti gli effetti ad esso consegnati nelle diverse loro quantità, e distinti secondo la rispettiva qualità, nonchè il carico e scarico degli effetti stessi. In altro Quaderno registra il carico delle Tele, Panni ed altri generi somministrati per supplire alle deficienze del Guardarobba, ed il successivo impiego nella costruzione di tanti Articoli nuovi, dei quali l'Economo si addebiterà alla corrispondente partita in base dello stacco di una nuova bolletta.

ART. 132. Ha un altro Registro filiale che contiene l'esatto inventario e movimento di tutti quegli effetti affidati, e che esistono presso il Rettor Cappellano, Priora, ed Ispettrice perchè servano direttamente al Culto, ed al servizio dei diversi riparti dello Stabilimento. Di questi effetti consegnati ritira corrispondenti confessi a propria cauzione.

ART. 133. Li sovraccennati registri devono esser tenuti dall'Economo con nitidezza, precisione, rigorosamente in giornata, ed in forma che ad ogni momento si possa riconoscere l'effettiva esistenza di cadaun effetto, tanto esistente nel Guardarobba, che consegnato agli indicati impiegati.

ART. 134. L'Economo riceve alla metà di ciascun mese dalla Priora, e dall'Ispettrice la biancheria sporca che servi ad uso de' ricoverati pei Letti, Tavola, Cucina, Infermeria ec. la quale ricambia sul momento con altrettanta di netta avendo cura che tutta la biancheria faccia la conveniente circolazione; pel vestito poi questo cambio si fa per stagione.

ART. 135. Per la Biancheria poi ed altri oggetti che servono ai Lattanti, ed ai figli a pane, vale a dire, quelli che non son giunti per anco al settimo anno, fattane la consegna di essi una volta dall'Economo alla Ispettrice, la rimette ogni tre mesi, mediante sostituzione di effetti nuovi alli consunti, locchè si verifica dietro incontro di tutti, e ritiro per parte dell'Economo di questi ultimi. Delle sostituzioni fatte, e dell'indicato ritiro, come di quelle aggiunte che in causa di particolari circostanze fosse obbligato a fare si carica, e scarica nel giornale come di metodo. Il bucato per questi oggetti si fa nella Lavanderia delle Balie sotto la sorveglianza della Ispettrice.

ART. 136. Non mette in circolazione effetti di Biancheria e vestiario bisognosi di riattamento, anche di poca importanza, senza averlo fatto eseguire mediante consegna alla Priora; gli effetti poi il cui racconcio fosse assolutamente impossibile, od anco non utile, li ritiene per assoggettarli a suo tempo alle osservazioni del Direttore che deve giudicare della loro inservibilità.

ART. 137. Almeno una volta ogni tre mesi deve riscontrare, e riconoscere l'esistenza e stato dei diversi oggetti di Biancheria, Letti, Utensili, Massericchie affidati pegli usi della Casa alla Priora, ed Ispettrice, e ciò coll'appoggio degli inventarj di consegna. Nel caso che il Direttore trovasse qualche mancanza o deperimento prodotto da trascuranza di essi Impiegati, provvederà all'indennizzo dovuto alla Pia Casa a carico dell'Economo, il quale si farà risarcire da chi ne è di ragione.

ART. 138. Riceve l'Economo dalla Priora, e dall'Ispettrice quegli effetti d'indumento che sono portati dagli Esposti reduci dalla Villa ed accompagnano li bambini che son posti nel Torno o quelli da pane. Di tali effetti se ne carica nel proprio Registro, e ne rilascia quitanza alla Priora, od all'Ispettrice.

ART. 139. Pegli oggetti poi inservienti al Culto consegnati al Cappellano l'incontro de' stessi dovrà esser fatto dall'Economo, di dovere, una volta all'anno, e più anche se il Direttore potesse aver ragioni per ordinarglielo.

ART. 140. L'Economo dovrà ogni sei mesi invitare il Direttore all'esame di quegli effetti tutti giudicati inservibili, o bisognosi di riattamento integrante e perciò posti fuori di giro. Gli Articoli tuttavia usabili vengono rilasciati ad esso unitamente alle scorte necessarie per ridurli in conveniente acconcio da prelevarsi dal monte effetti inservibili.

ART. 141. Gli effetti poi assolutamente inservibili tra i quali generalmente devono essere considerati quelli derivanti dallo spoglio degli esposti reduci dalla Campagna, ed ammessi nello Stabilimento, vengono portati ipso facto in un monte, o deposito separato, e che non deve esser disposto quando dalla Direzione non derivi l'ordine, che per la vendita che dovrà seguire per mezzo di licitazione e processo verbale. Da questo Monte però possono esser detratti tutti que' ritagli di biancheria non intieramente laceri che possono servire al riparto Lattanti ed alle Infermerie per pezze e filacce. Anche in quest'ultima operazione dovrà precedervi l'assenso della Direzione.

ART. 142. L'Economo sorveglia la costruzione degli effetti nuovi, ed il riattamento de' vecchi onde conoscere e la quantità della materia impiegata pei primi e l'accessoria pei secondi, giustificandose vi fosse per causa straordinaria un consumo maggiore.

ART. 143. In massima riguardo alla costruzione degli effetti si ritiene che debbano essere uniformi secondo la classificazione della diversa età delli ricoverati cui devono servire; essendo rigorosamente vietato all'Economo di

praticare nessuna innovazione senza l'espresso assenso in iscritto del Direttore, potendosi coerentemente a queste discipline calcolare la corrispondenza tra gli effetti lavorati, e la materia impiegata pella costruzione.

ART. 144. Sorveglia particolarmente la consegna della carne, pane, riso, vino, olio, legna ec. oggetti nei quali i fornitori possono assai facilmente mancare alli Contratti, e possono operarsi delle facili distrazioni. In ognuno di questi oggetti trovando mancanze per parte delli somministratori li rifiuta impreteribilmente; lo stesso fa nei casi di consegne di tela, panno, lane, effetti di vestito ec. che ricusar deve di ricevere, quando, o non sieno eguali ai campioni su cui si sono acquistati, o di qualità non buona, e corrispondente alla contrattata.

ART. 145. Essendo assolutamente vietato all'Economo come a qualunque altro Impiegato dell'Istituto il fare spesa alcuna benchè picciola senza l'assenso del Direttore, dovrà così l'Economo partecipare in iscritto alla Direzione anche li più minuti bisogni sia per riparazione a moblie, riattamento utensili, acquisto terraglie, vetri, reffe, spille, carta, penne ec.; riportandone l'assenso parimenti in iscritto dell'acquisto da farsi. Per la spesa che sarà per incontrare presenterà la polizza alla fine del mese al Direttore accompagnandola alle pezze giustificative saldate, sull'appoggio delle quali gli verrà emesso il mandato di pagamento.

ART. 146. Dovrà del pari l'Economo tenere in esatta regola di scritturazione il registro del Torno vale a dire quello de' bambini consegnati all'Istituto, (vedi Modula B) trascrivendo con esattezza nome, e soprano impostato al bambino, provenienza se nota, ora della consegna, segnali che lo accompagnarono, scritti, cifre, numeri, indumenti, e questi nella loro precisa qualità, e quantità, se laceri, buoni, colorati ec. Tali indicazioni verranno ad esso offerte di caso in caso dall'Ispettrice dalla quale gli verrà consegnato anche il segnale, o lo scritto se da questo fosse stato accompagnato il bambino.

ART. 147. Si ritiene dalla Direzione l'Economo qual religioso depositario de' segnali che accompagnano li bambini, li quali segnali dovranno esser marcati col numero del registro del Torno onde non canfonderli con altri, colla precisa data dal giorno della consegna del bambino, nome e cognome dell'Esposto, numero, e lettera di Quaderno dello stesso.

ART. 148. Tali segnali dovranno essere dall'Economo custoditi a chiave, e lui solo nè sarà responsabile nel caso di smarrimento delli stessi. Così pure a chiave da lui dovranno esser custoditi li registri del Torno.

ART. 149. Sarà tenuta per una fra le più gravi mancanze, e degna di provocarne tosto l'immediata dimissione dell'Economo dal suo posto quella d'abusare del segreto d'Uffizio, o col promulgare il nome degli autori de' giorni dell'esposto, od indicare a chicchessia a qual Tenutaria il bambino sia stato affidato ed in qual luogo spedito.

ART. 150. Presentandosi all'Istituto chi volesse conoscere se esisti o no un esposto, dovrà essere inviato all'Economo, il quale solo, ispezionati li registri, dovrà rispondere con verità all'inchiesta senza aggiungere di più. Nel caso si pretendesse dal petente sapere qualche cosa d'avvantaggio dovrà l'Economo consigliarlo a rivogliersi dal Direttore al quale solo spetta il conoscere il motivo delle ulteriori inchieste, indicare li mezzi, o curar di togliere le difficoltà pel ricupero dei bambini.

ART. 151. Tiene l'Economo in regola li registri degli Esposti presso Artieri, e delle Esposte presso private famiglie, erigendo trimestrali Prospetti delle somme relative, e consegnandoli al Contabile pegli incumbenti, dovendo egli custodire anche li relativi contratti.

ART. 152. Si ritiene per assolutamente obbligato a registrare nell'istante stesso che giungono all'Ufficio le fedì Parrocchiali di morte, cambio, o ritiro nell'Istituto d'ogni Esposto tanto presso nutrici di campagna che presso Artieri, o private famiglie sotto alla sua personale responsabilità, se per sua colpa, ciò ommettendo, accader potesse danno all'Istituto.

ART. 153. Sarà pure dovere strettissimo dell'Economo di riferire alla Direzione sulla scadenza delli Contratti di appalto per la fornitura de' comestibili medicinali ed altro aventi un periodo determinato, onde sia, provveduto in tempo utile pegli esperimenti dell'Asta, e rinnovazione de' Contratti medesimi sotto l'osservanza delle normali in corso, e tutto ciò a fine di togliere le private licitazioni he s'intendono abolite senza la Superiore approvazione.

CAPITOLO II.

ISPETTRICE AL BALIATICO E SUOI DOVERI.

ART. 154. L'Ispeatrice al Baliatico nella Casa degli Esposti sarà la Superiora destinata per questo riparto, dipendente dal Direttore, agli ordini del quale dovrà essere subordinata, nonchè prestarsi a quanto verrà ad essa prescritto dal Medico, e Chirurgo della Casa intorno a quelle mansioni che ad essi riguardano.

ART. 155. Fra le concorrenti al posto d'Ispeatrice sarà preferita quella la quale oltre a fama, salute, moralità e coltura, sarà fornita di cognizioni d'Ostetricia, e franca nel leggere e scrivere.

ART. 156. Dovrà prima d'essere ammessa al disimpegno delle proprie incombenze prestare innanzi al Direttore il giuramento di metodo di curare tutta la segretezza possibile intorno al ricevimento, destinazione e ricupero, maternità e paternità degli Esposti ch'entrano nell'Istituto, ed eseguire gli ordini della Direzione.

ART. 157. Sua primaria occupazione sarà la sorveglianza la più esatta pella opportuna cura dei fanciulli, e delle Balie che si trovano nella Casa, dove

curerà che regni, ordine, quiete, e pulitezza, regolandosi in generale secondo le istruzioni che verranno ad essa date dalla Direzione.

ART. 158. Onde dar buon esempio alle Balie condurrà dessa una vita morale e pacifica, trattando placidamente ed umanamente le Lattanti che sono sotto la sua sorveglianza, governando, e facendo governare i fanciulli con attenzione ed amore.

ART. 159. Le Balie stabili dovranno essere in via ordinaria non più di sei, e queste mantenute e stipendiate dall'Istituto; sei altre poi straordinarie, e queste tratte da quelle le quali munite di regolare fede del Parroco vidimata dalla Deputazione vengono dalla Campagna a ricercare Esposti. Quest'ultime verranno ammesse nello Stabilimento tosto che saranno state rinvenute idonee all'allattamento dal Chirurgo della Casa, e partiranno di mano in mano che il numero de' bambini accolti nel Baliatico sormonterà quello dei dodici. Partite queste, verranno sostituite da altrettante altre, e nella sostituzione si curerà di preferire le migliori, e le più anziane presentatesi alla Casa.

ART. 160. Una Balia non dovrà allattare, tutt'al più, che due bambini.

ART. 161. È vietato all'Ispettrice di concedere alle Balie l'assenso di sortire dallo Stabilimento senza il permesso del Direttore.

ART. 162. Se ad alcuno interessasse di parlare ad una Balia non dovrà ciò effettuarsi che in una stanza attigua al baliatico (nel quale è proibito assolutamente a qualunque estraneo l'entrare senza l'assenso del Direttore), e ciò alla presenza dell'Ispettrice, o di chi ne facesse le veci.

ART. 163. Tosto che si presenterà all'Istituto una femmina ond'essere accolta fra le Balie dovrà l'Ispettrice dietro assenso del Direttore, che dev'essere sempre prima sentito, presentare la stessa al Chirurgo della Casa il quale diligentemente visitatala per conoscere se atta sia o no all'allattamento, o se affetta da qualche male, ne rilascerà analogo certificato. Una tale Chirurgica attestazione dovrà essere convalidata dal voto dell'Ispettrice, e presentata al Direttore al quale solo spetta decidere tanto sulla ammissibilità, che sul licenziamento d'una Balia.

ART. 164. È assolutamente vietato all'Ispettrice di ricever doni in oggetti di servizio da chicchessia sotto qualsiasi titolo o pretesto.

ARTT. 165-167. Mancanti.

ART. 168. Insorgendo dissenzioni o contrasti fra le Balie, l'Ispettrice dovrà con placidezza richiamarle al dovere onde non venga turbata la necessaria tranquillità dell'Istituto. Inutili però rendendosi le ammonizioni, ne darà parte al Direttore, con tutta sincerità però ad imparzialità.

ART. 169. Deve l'Ispettrice, col mezzo anche della sua Assistente che sarà la Custode de' figli a pane invigilare onde il contegno delle Balie nelle Sale sia

decente e morigerato, che non tengano discorsi alle finestre con estranei, che non cantino, schiamazzino, gridino importunemente, e che adempiano ai doveri di Religione.

ART. 167. Sarà inoltre particolar dovere dell'Ispettrice di aver cura per tutto ciò che ha relazione allo stato di salute delle Balie, ed allontanare tutto ciò che potesse esser dannoso alle stesse, come pure alla mansione di esse di allattare.

ART. 168. Non dovendo mai la Nutrice mancare di un nutrimento buono e sano, dovrà l'Ispettrice invigilare sopra la dispensa del cibo onde accertarsi, se le vivande sieno ben preparate, e somministrate nella opportuna quantità, e qualità e nel caso riscontrasse il contrario, nè darà tosto avviso alla Direzione.

ART. 169. Responsabile l'Ispettrice di quanto entra e sorte dal Baliatico invigilerà perchè non sieno recati alle Balie, cibi, o bevande dannose alla salute delle stesse, come pure avrà scrupolosa cura perchè fra esse non nascano contratti di vendita dell'alimento a ciascheduna destinato privandosi così del necessario sostentamento a danno de' bambini ad esse affidati.

ART. 170. Presterà attenzione perchè le nutrici adoprinno vestiario, e biancheria conveniente alla stagione; che non girino pei corridoj e Sale col petto scoperto, ed a piedi nudi, e nell'inverno non abbastanza guarentite dal freddo.

ART. 171. Sarà strettissimo dovere dell'Ispettrice visitare di frequente le Sale delle Balie, e dei fanciulli non solo di giorno, ma più volte anche nella notte in ore differenti, onde scoprire, e togliere anche sull'istante le mancanze che le emergessero.

ART. 172. Uno fra gli obblighi principali dell'Ispettrice si è il mantenimento costante della maggior nettezza nel Baliatico, curandone anche in tempi opportuni la giornaliera ventilazione della Sale, Corridoj, ritirate ec. Viene perciò proibito rigorosamente asciugare o lavare biancheria, fascie od altro nelle Sale o nelle stanze de' fanciulli a pane, non che lasciar nelle stesse agglomerare immondezza alcuna. Onde mantenere una maggior decenza, e schivare un qualche pericolo è vietato a tutti quelli che dimorano nel Baliatico il tenere Cani, Gatti, Colombi, Conigli, ed altri animali domestici di specie maggiore.

ART. 173. Onde evitare i pericoli d'incendio dovranno essere le Sale del Baliatico a sufficienza illuminate durante la notte per mezzo di fanali chiusi, proibito assolutamente il tenere nessun lume vicino al letto ed il girare pel Baliatico con altro lume che con quello del fanale chiuso. Proibito è del pari far disseccare la legna presso alla Stufa, ed il tener la cenere in luogo pericoloso pel fuoco.

ART. 174. Onde l'Ispettrice abbia ad esser sicura che durante la notte nessuno può introdursi nel Baliatico, dovrà sotto la personale sua responsabilità accertarsi che la porta d'ingresso nello stesso sia di buon'ora chiusa a chiave, della quale ne sarà dessa gelosa custode, ed in conseguenza responsabile di ogni disordine che per sua non curanza in ciò derivare ne potesse.

ART. 175. Tosto che il Direttore avrà per mezzo dell'Ispettrice accordato il permesso di sortire per sollievo a qualche Balia fuori dello stabilimento, non potranno farlo che a due sole per volta, e nella mattina, accompagnate sempre dalla Custode de' figli a pane responsabile verso la Direzione del contegno sodo e tranquillo che dovranno tenere dette Balie anche fuori dell'Istituto, e non accordato per assoluto alle stesse di allontanarsi l'una dall'altra, passare all'Osteria, od altri luoghi sospetti, mentre in tal caso sarebbero di tosto licenziate dallo stabilimento. Il ritorno alla Casa di dette Balie dovrà esser limitato al solo tempo accordato dal Direttore.

ART. 176. Tutti li bambini consegnati alla Ruota vengono indilatamente affidati all'Ispettrice: ed essa aver deve cura di apprestar ad essi tutti que' soccorsi de' quali abbisognassero.

ART. 177. Se lo stato di salute del bambino non fosse del tutto buono dovrà l'Ispettrice invitar tosto il Cappellano curato della Casa dal quale gli verrà amministrato il Battesimo quando però dalla fede Battesimale non fosse stato accompagnato.

ART. 178. Il nome e soprannome d'apporsi all'Esposito verrà tratto sempre dall'Elenco che a cura della Direzione sarà consegnato all'Ispettrice, alla quale non è permesso di allontanarsi da una tal pratica.

ART. 179. La Religione degli Esposti è la Cattolica, Appostolica Romana.

ART. 180. Pel solo mezzo del Torno potendo entrare per la prima volta gli esposti nello Stabilimento, tosto pervenuto un bambino verrà dalle custodi del Torno consegnato all'Ispettrice la quale dovrà apporgli per primo al collo un segnale numerato per distinguerlo dagli altri, spogliarlo degl'indumenti, e numerarne di questi la quantità, qualità, colori, segni, lettere iniziali, se vene fossero, marche od altro, registrando il tutto scrupolosamente in apposito libro, (vedi Modula D) nel quale verrà indicato pure oltre al nome e cognome applicato al bambino, anche l'ora precisa nella quale venne fatta la consegna dello stesso al Torno.

ART. 181. Anche le marche visibili che si riscontreranno nel corpo de' bambini, l'imperfezioni, ed alterazioni di parti dovranno essere a dovere dalla Ispettrice registrate, come pure indicato il colore de' capelli, e l'apparente età desunta dallo stato del cordone umbilicale, dalla grandezza del corpo, e dal maggiore o minore sviluppo delle parti.

ART. 182. Se dalla fede di Battesimo che alle volte accompagna il bambino tosto che viene presentato al Torno, si rilevasse essergli stato apposto un

nome, si riterrà questo per secondo, ma il primo, dovrà esser sempre quello della Casa col quale verrà indicato nel Bollettone da rilasciarsi alla Nutrice fuori dell'Istituto, e ciò, onde evitare quegli abusi che potrebbero derivarne dal riconoscimento del bambino fattosi dalle persone che ne possono avere interesse.

ART. 183. Pressoché tutti li bambini consegnati al Torno si trovano muniti d'un segnale consistente in uno scritto, o immagine smezzata, o pezzo di medaglia o moneta tagliata ec., anche questi segni dovranno essere con esattezza indicati, e descritti in detto registro dall'Ispettrice, ed in seguito dalla stessa consegnati fedelmente all'Economo che ne dev'essere il custode, ond'ei pure possa registrarli al nome dell'Esposto nel libro Ruota.

ART. 184. Prima di consegnare il bambino entrato nel Torno alla balia dovrà l'Ispettrice osservare se, oltre alli difetti corporali, avesse un qualche indizio di malattia nella cavità della bocca, nel qual caso esistendovi, lo farà visitare dal Chirurgo, e seguirà l'istruzione che da lui le sarà data.

ART. 185. Li bambini affetti da malattia ritenuta dal Chirurgo per Venerea, o sospetta per contagiosa, dovranno essere dall'Ispettrice collocati in apposita stanza, e le balie ad essi destinate non dovranno avere comunicazione alcuna colle altre, e molto meno coi bambini sani.

ART. 186. In seguito alle pratiche preannunziate farà vestire l'Ispettrice il bambino cogli indumenti della Casa e lo affiderà ad una balia la quale dovrà averne cura esclusiva, e non potrà consegnarlo o cangiarlo con quello d'un'altra senza l'assenso dell'Ispettrice.

ART. 187. Tutto ciò che reca seco il bambino entrato nel Torno di biancheria, vestiario, segnali, od altro, divenuta assoluta proprietà dell'Istituto, ed il tutto, registrato esattamente dall'Ispettrice, lo consegnerà all'Economo il quale né disporrà a seconda delle proprie Istruzioni.

ART. 188. Il registro che dovrà tenere l'Ispettrice degli entrati, usciti, e morti sarà in istampa a madre e figlia a seconda dell'annessa formula E col numero progressivo de' bambini entrati nell'anno e morti nel baliatico, registro che dovrà essere tanto più esatto quanto che servir deve di Controllo alla Contabilità.

ART. 189. Dovrà ogni mattina l'Ispettrice far tenere all'Economo le bolette figlie di tutti li bambini entrati, usciti, e morti nella giornata, e notte precedente, colle necessarie indicazioni come si disse all'Art. 146, non che li segnali che devono essere da lui gelosamente custoditi e registrati nel libro ruota alla voce dell'Esposto.

ART. 190. Terminato l'anno Camerale l'Ispettrice consegnerà li proprj registri alla Direzione tenuta a custodirli.

ART. 191. Non essendo l'Istituto destinato a trattenere in suo seno li bambini ma bensì a convenientemente collocarli presso nutrici di campagna,

sarà dovere dell'Ispeatrice render noto al Direttore il numero degli esistenti nel Baliatico, onde possa egli ordinare il licenziamento di quelli sani e vaccinati che stimerà opportuno, dietro la riferita del Chirurgo della Casa.

ART. 192. L'Ispeatrice nella distribuzione de' bambini al petto delle balie agirà con tutta imparzialità, lasciando ad ogni nutrice il fanciullo ad essa affidato fino a che sortir egli deve per la campagna.

ART. 193. Sarà sua cura costante di procurare col maggior sentimento di umanità, e di tenerezza materna, che li bambini siano tenuti e governati con amore, e sollecitudine non che di denunziar tosto alla Direzione se qualche balia negasse ad alcun d'essi il necessario nutrimento, come pure è suo dovere d'invigilare senza intermissione perché i letti e quanto li compongono, la biancheria, ed il vestiario dei bambini siano netti, le fascie che li avvolgono non troppo assettate, e non troppo avviluppati li pannolini, facendone anche sfasciare alcuni per accertarsi, sentendoli piangere, della mondezzezza del loro corpo.

ART. 194. Proibito rigorosamente essendo alle balie dormire co' bambini in letto, dovrà l'Ispeatrice portare la sua sorveglianza in tempo di notte alle Sale del Baliatico per conoscere se alcuna in ciò mancasse.

ART. 195. Resta del pari proibito l'usare dolci, o narcotici onde procurare la quiete, ed il sonno ai bambini senza l'espresso consiglio del Medico, o Chirurgo, e nella forma diversa da quella da essi prescritta. Così pure lasciar li bambini di troppo giacenti a letto, portarli colla testa penzolone, né esporli nella fredda stagione a contrarre costipazioni col portarli fuori della stanza del baliatico in giro per l'Istituto.

ART. 196. Nel caso di sproporzionata affluenza nell'Istituto di bambini in confronto delle Balie, e di mancanza di nutrici dalla campagna, ritenutosi che una balia non potrà allattare più di due figli, in due modi si supplirà alla deficienza, o per mezzo di altre nutrici della città le quali in ore determinate dovranno recarsi al Baliatico onde allattar qualche bambino, e queste oltrecchè pagate di giorno in giorno dall'Istituto saranno sorvegliate dall'Ispeatrice; o col mezzo dell'allattamento artificiale, e della panatella composta di fior di farina e latte, leggiera, ed abbastanza cotta. Per tutte queste straordinarie prestazioni dovrà l'Ispeatrice diligentemente curare l'esecuzione di quanto verrà ad essa in proposito prescritto dal Medico della Casa.

ART. 197. L'allattamento artificiale si praticherà anche per quei bambini i quali affetti da esulcerazioni alla bocca ritenute dal Chirurgo per veneree, non potranno ricever latte dal petto della Balia. Siccome poi li fanciulli malati abbisognano di un governo più esatto de' sani, sarà dovere dell'Ispeatrice d'usare pei primi una più diligente attenzione.

ART. 198. Dovrà l'Ispeatrice seguire il Medico, e Chirurgo nelle visite che praticheranno a malati, incaricandosi della distribuzione ed amministrazione

de' medicinali prescritti, e di eseguire, e far eseguire le prescrizioni consistenti in lavande, clisteri, frizioni, fomentazioni ec. con esattezza, e ritenendo per inumano il pretesto di lasciar privi di soccorso que' bambini che mostrassero di aver corta vita per non molestarli.

ART. 199. Dovrà l'Ispettrice informare il Direttore non solo di tutto ciò che accader potesse nel Baliatico giornalmente contrario alle vigenti Discipline, ma ben anco propor a lui quanto stimasse opportuno al miglior andamento dello stesso, senza però nulla innovare senza il suo espresso assenso.

ART. 200. Non potrà mai l'Ispettrice assentarsi dall'Istituto, e molto meno rimanervi lontana in tempo di notte senza il permesso della Direzione. In sua assenza, o nel caso di malattia ne fungerà le veci la custode de' figli a pane che sarà la prima Nutrice.

ART. 201. All'Ispettrice resta interdetta qualunque comunicazione colle ricoverate degli altri Istituti dello Stabilimento.

CAPITOLO X.

CONSEGNA DEGLI ESPOSTI A NUTRICI DI CAMPAGNA.

ART. 202. Cura principale della Direzione dell'Istituto dovendo essere quella che gli Esposti venghino distribuiti nella campagna, studierà che sieno affidati a sane nutrici, e ad onesti allevatori.

ART. 203. Sani dovranno essere del tutto li bambini da consegnarsi alle nutrici, e possibilmente vaccinati. Dicesi possibilmente, dacchè in qualche caso essendo il Baliatico sopraccaricato di bambini si ritrova la Direzione nella necessità di licenziarli prima della vaccinazione, la quale in allora dovrà essere effettuata dal Medico Condotta del Comune, ove si recherà l'Esposto.

ART. 204. Ferma la massima che alle sole nutrici di Campagna si abbiano ad affidare espsti lattanti, non sarà vietato in qualche particolar caso di affluenza straordinaria di bambini al Baliatico di darne anche alle balie de' sobborghi, e della Città aventi tutti li requisiti, e qualifiche necessarie, dopo aver anche queste presentata la Fede Parrocchiale vidimata dalla Municipale Congregazione, come si dirà in seguito.

ART. 205. Ogni nutrice che brama di avere in cura un Esposto deve prodursi all'Istituto munita del Certificato del Parroco e confermato legalmente dall'Autorità Comunale che indichi, nome e cognome, e domicilio della petente; epoca nella quale si è sgravata dell'ultimo parto, quanti figli essa abbia, ed attestati della sua moralità; e del ben esser di sua famiglia; e precisamente sulla circostanza *se convenga affidare alla sua cura un espsto*. Dietro una tale dichiarazione verrà ad essa se regolare e soddisfacente, accordato l'espsto, preceduta la visita alla stessa da farsi dal Chirurgo della Casa.

ART. 206. Se la nutrice comparsa all'Istituto con regolare Certificato, e sana, ritrovasse che il numero di bambini al Baliatico non corrispondesse a quello

delle balie stabili, potrà trattenersi nell'Istituto qual facente parte delle nutrici sussidiarie le quali devono essere non più di sei e gratuite, attendendo di partire allorchè il numero de' bambini sormontasse il duodecimo, dacchè in via ordinaria dodici devono essere in Baliatico li bambini allattati da altrettante nutrici, sei stabili e sei sussidiarie.

ART. 207. Nel caso di maggiore affluenza di balie di campagna all'Istituto dovranno essere queste prenotate in un apposito Registro dietro esame prima praticato dalla Direzione alle fedi, ed al Certificato Chirurgico, ed ordinatamente dalla prima prenotata alle altre verrà affidato il bambino che dovrà sortire dall'Istituto.

ART. 208. Alla consegna pertanto di un fanciullo esposto a vitto fuori dello stabilimento si registreranno sul punto stesso nelle rubriche del libro Maestro o Quaderno principale detto Ruolo del Baliatico, nome, e cognome dell'Esposto; nome, cognome tanto della Balia che di suo marito, abitazione di essa, vale a dire luogo di sua dimora, Comune, Distretto, giorno nel quale venne seguita la consegna, numero del Contratto o Bollettone che si consegna alla Nutrice. Vedi per la formula del Bollettone la lettera G estesa come prescrive il Governativo Decreto N. 18049-1495 del dì 17 Maggio 1833 Sanità. Si aggiunge in calce al presente Regolamento anche la *Tariffa*, ossia la *distinta* delle misure di pagamento del *Baliatico Esterno* adottate col Decreto Governativo 13 Marzo 1834 N. 8992-765 per norma opportuna.

ART. 209. Scorso il trimestre di dozzina, e presentato all'Ufficio il Bollettone da pagarsi, verrà questo ben esaminato dalla Direzione per riconoscere se il Parroco e l'Autorità Comunale abbiano attestato sulla buona condotta e vigile custodia delle Nutrici per l'Esposto ad esse affidato, e se il trattamento, e cura dello stesso sia tale da non reclamare, un provvedimento, e dove non emergessero rimarchi, sarà quiditato nel Bollettone il credito della Nutrice, ed eseguitosi dal Cassiere il pagamento, trattenuto il Bollettone stesso ne verrà alla Nutrice consegnato un nuovo, e ciò di trimestre in trimestre.

ART. 210. Nel caso che il Parroco, o l'Autorità Comunale avesse deposto nel Bollettone, o per via riservata, essere il bambino mal custodito o trattato, in allora la Direzione né dovrà tosto col mezzo del Regio Commissario provocarne il pronto rinvio alla Casa, né potrà più venire accordato Esposto alcuno ad una tale negligente Tenutaria. Alle nutrici che si fossero mostrate come sopra negligenti verrà trattenuto in punizione, il terzo di quanto andassero creditrici dal Pio Istituto.

ART. 211. Curerà la Direzione di non accordar bambini possibilmente a quelle Nutrici che avessero più figli proprj, onde non correr rischio con grande probabilità, che, o all'Esposto non venghino prestate le necessarie cure o che sia ritornato all'Istituto col cessare della dozzina: ciò si lascia però al prudente arbitrio del Direttore.

ART. 212. Onde poi le Comunali Deputazioni abbiano ad essere al fatto di conoscere quali movimenti d'Esposti avvengono nelle Comuni, verranno

trimestralmente dall'Istituto fornite delli Prospetti riguardanti detti movimenti in osservanza del prescritto dal Vice-Reale Decreto N° 25594-3101 8 Agosto 1822.

ART. 213. Saranno dalla Direzione anteposti nella consegna de' bambini quelli Tenutarj di Campagna che avranno ben custodito e trattato altro Esposto, oppure ne avranno in custodia, e che le loro forze economiche permetteranno di tenerne qualche altro.

CAPITOLO XI.

RIPARTO DE' FIGLI ESPOSTI.

ART. 214. L'applicazione delle massime inculcate dall'Eccelso Governo onde collocare li figli Esposti presso Artieri, ed oneste famiglie con una mensile contribuzione, e di tenerli possibilmente in Campagna riescì a meraviglia tanto per l'Istituto Esposti di Venezia, che per quello di Padova ne' quali questo riparto è pressochè annientato con non lieve vantaggio degli Istituti stessi; è perciò che s'inculca con fervore alle Direzioni l'osservanza di quanto viene dalla Superiorità in proposito prescritto. Pei contratti che si sogliono stipulare cogli Artieri che ricevono dall'Istituto Esposti, vedi la formula Lettera I.

CAPITOLO XII.

DISCIPLINARE PER LE FIGLIE MAGGIORI DELL'ISTITUTO.

ART. 215. Tosto che giunge una Esposta al compimento dell'anno settimo di età sorte dal riparto de' figli così detti da pane, per entrare in quello delle figlie maggiori.

ART. 216. Vien presieduto questo riparto da una Priora, i doveri della quale vengono tracciati al Capitolo Priora.

ART. 217. Da essa dipender devono tutte le ricoverate le quali dovranno prestarle ubbidienza, e rispetto.

ART. 218. La distribuzione del tempo pei diversi bisogni, occupazioni, ricreazioni delle Esposte viene determinata dall'Orario modificato a seconda della stagione come dalla Tabella II, ed esse vengono invitate dal suono del Campanello a ciò destinato sempre dietro ordine della Priora.

ART. 219. Al suono di detto Campanello dovranno le ricoverate tutte riunirsi in un sol corpo presieduto dalla Priora o chi ne farà le veci, e Maestre le quali restano obbligate di punire più o meno rigorosamente quelle tali che si domostreeranno negligenti nell'eseguire quanto dal suono del campanello viene a seconda dell'Orario alle stesse prescritto, punizione che dovrà essere irremissibilmente inflitta ogni qualvolta la mancante non potrà giustificare alla Priora il vero motivo di non aver potuto eseguire quanto doveva.

ART. 220. In tre Classi saranno divise le Esposte, grandi cioè, mezzane, e piccole, e queste divise in altrettante Camerate, e sorvegliate da una fra le

adulte, o Maestra denominata Capo-Sala, e tenuta a rispondere alla Priora di tutti li disordini che accadessero nel riparto da essa presieduto.

ART. 221. Le Capo-Sala verranno trascelte dalla Priora coll'assenso del Direttore fra le Maestre, quelle cioè nelle quali all'attività, e capacità sapranno unirsi e buona condotta, e subordinazione.

ART. 222. Esse saranno ammovibili dal posto oltrechè per compimento di età ogni qualvolta si fosse per riscontrarle mancanti delle qualità per le quali furono destinate, o per altro non lieve trascorso. Anche in quest'ultimo caso dovrà esser sentito prima il Direttore.

ART. 223. Al primo suono del Campanello nella mattina dovrà alzarsi la Capo-Sala, e con essa tutte le altre ricoverate. Vestite e racconciate ne' capelli, dovranno tutte togliere dal proprio letto le coperte, e lenzuola, alzare il materasso, ed aprire le finestre perché tanto il locale che li letti abbiano la necessaria ventilazione. Ciò eseguito sortiranno dal dormitorio per ben mondarsi e le mani e la faccia, e passare in seguito, sempre in silenzio, alla recita delle preci e ad ascoltare la Messa, terminata la quale rientreranno nel Dormitorio per rassettare li letti bastantemente in allora ventilati, e guarentiti così dal più facile sviluppo d'insetti. L'Orario prescrive infine ciocchè dovranno eseguire le ricoverate nel resto della giornata.

ART. 224. Nel passare le figlie da un luogo all'altro dell'Istituto dietro l'invito del Campanello, dovranno sempre progredire in silenzio, a due a due, e le grandi precedute dalle picciole.

ART. 225. Obbligo della Capo-Sala si è d'invigilare onde tutte le figlie del suo riparto si accostumino a tenersi da se stesse mondi, e ben pettinati li capelli, proibita però ogni capricciosa acconciatura, semplice esser questa dovendo in tutte, ed uniforme a seconda delle pratiche dell'Istituto.

ART. 226. Responsabili si ritengono le Capo-Sala del buon ordine, della compostezza relativa alle differenti azioni cui si prestano le figlie, non senza osservare che se grande dev'essere il raccoglimento delle figlie stesse durante la recita delle preghiere, e l'assistenza alla Santa Messa, ed il silenzio durante la Scuola, nel Refettorio, nel passaggio da un luogo all'altro nonché nel Dormitorio, altrettanto dev'esser libero ad esse ogni movimento di persona, vivacità di azione e di voce durante le ricreazioni particolarmente nel Cortile, in cui solo le Capo-Sala impediranno lo schiamazzo quando fosse eccedente, le parole d'ingiuria, e le azioni così violenti della persona che occasionar potessero danno a chi le opera od alle altre.

ART. 227. Se qualche figlia mancasse di frequente al proprio dovere, e si dimostrasse altiera, indocile, bugiarda e scandalosa, dovrà tosto la Capo-Sala denunciarla alla Priora pelle opportune providenze sentito il Direttore.

ART. 228. Devono le Capo-Sala istillare nell'animo delle giovani figlie sentimenti di rispetto verso li Superiori, subordinazione, ed esatta

osservanza delle discipline dell'Istituto, ed amore in fine pella pulitezza del corpo articolo essenziale anche pella salute.

ART. 229. Il disimpegno per intiero degli affari domestici nell'Istituto devesi ottenere dalle sole figlie della Casa, le quali scelte dalla Priora per turno di mese in mese in maggiore o minore numero a seconda della quantità delle ricoverate, e de' bisogni, dovranno prestarsi, parte pella pulizia del locale, parte alla Cucina, Refettorio, Infermeria, Lavanderia, ec. Saranno poi tenute anche queste stesse impiegate negli affari della Casa frequentare le Scuole, e le altre pratiche comuni alle altre in tutti que' ritagli di tempo che ad esse avanzassero dopo il prestato servizio, e sorvegliate da una fra le adulte responsabili della negligenza che fossero per usare nel disbrigo di dette incombenze.

DOVERI DELLE FIGLIE DESTINATE ALLA PULIZIA DEL LOCALE.

ART. 230. Sarà dovere di queste mantenere in ogni Sala, Dormitorio, Scuola, Cortile, Ritirata, ec. tutta la possibile mondezza tanto nel pavimento che nelle pareti, vetriate, mobili ec. mondare li vasi da camera, provvedere li serbatoj d'acqua tanto nelle Sale che nelli Dormotoj e Scuole, e lavare in fine tanto le scale che li terrazzi ogni qualvolta dalla Priora ne venisse manifestato il bisogno.

FIGLIE ADDETTE AL SERVIZIO DELLA CUCINA E DISPENSIERA.

ART. 231. L'adulta che presiederà dette figlie avrà il titolo di Dispensiera. Oltrechè deve questa istruire le altre nel modo di cuocere le vivande, deve dividere anche in parti gli alimenti da distribuirsi alle ricoverate, a seconda delle prescrizioni che son registrate nella Tabella dietetica tanto per le sane che per le malate, secondo le diverse Classi, e prescrizioni del Medico, o Chirurgo. Riceverà dessa nella sera giornalmente dall'Economo li comestibili, e condimenti delle vivande che servir devono pel di seguente, e tenuta responsabile tanto dell'alterazione che della mancanza di questi, dovrà perciò custodirli in un armadio a chiave. Riceverà pure dall'Economo il vino, e la legna pella cucina, e l'olio per l'illuminazione della Casa a cui prestar dovrassi in unione alle altre addette alla cucina nell'arrivar della sera. Terminato il pranzo sarà dovere delle destinate al servizio della cucina mondar tosto con diligenza non solo tutti gli utensili che servono alla cottura delle vivande ma ben anco, li piatti, forchette, cucchiaj, ec. ben asciugarli, e ripor tutto ciò dove dev'esser conservato.

ART. 232. Ogni primo giorno del mese la Dispensiera che cessa dalle sue incombenze per la Cucina consegnar deve alla nuova entrata in sua vece tutti gli effetti di Cucina, e di tavola, piatti, cucchiaj, forchette, scudelle, ec. il tutto numerato alla presenza della Priora, e dell'Economo li quali marcheranno se tutti si conservino nella quantità e buona tenuta necessaria, e l'elenco di questi dovrà esser descritto di fronte all'Armadio che servirà alla Dispensiera di Guardarobba.

DOVERI DELLE FIGLIE ADDETTE ALLA PULIZIA DEL REFETTORIO.

ART. 233. Oltre che le destinate al Refettorio devono curare che in esso nulla vi manchi all'ora del pranzo perché le tavole sieno fornite come conviene, ed il vino che riceveranno dalla Dispensiera distribuito giustamente a seconda della prescrizione della Tabella che calcola la maggiore o minore dose di esso a seconda dell'età delle ricoverate, dovranno dopo il pranzo riconsegnare alla Dispensiera tutti li cucchiaj, e forchette che li piatti onde mondarli, ed aperte le finestre scopar diligentemente, riordinando poscia tanto le tovaglie che le salviette ec.

DOVERI DELLA CAPO INFERMIERA E SUE ASSISTENTI.

ART. 234. Tosto che una ricoverata sentesi indisposta di salute, sentitone il Medico della Casa passar deve nell'Infermeria, vietato essendo alle malate indistintamente, rimanere nel Dormitorio.

ART. 235. Vengono le malate assistite da una Maestra detta Infermiera assieme con altre figlie in maggiore o minor numero a seconda della quantità delle decumbenti per male, le quali tutte dovranno prestarsi con carità e sollecitudine a vantaggio delle proprie consorelle anche coll'eseguire con esattezza quanto verrà ad esse prescritto sì dal Medico che dal Chirurgo.

ART. 236. Si ritiene obbligata la Capo Infermiera a seguire il Medico e Chirurgo nelle visite che praticeranno alle malate per conoscere quanto verrà a queste ordinato, e per informarli intorno allo stato nel quale ritrovasi la decumbente se si trovasse gravata dal male. Praticeranno poi e faranno rigorosamente eseguire il prescritto dal Medico e Chirurgo, proibita però essendo qualunque arbitraria innovazione, tanto alla Capo Infermiera, che alle sue assistenti.

ART. 237. Terminata la visita del Medico, e Chirurgo dovrà tosto la Capo Infermiera inviare il libro delle ricette alla Farmacia dell'Istituto per averne al più presto possibile le medicine, ed accorgendosi d'un doloso ritardo di queste, è obbligata di farne tosto partecipe la Priora pegli opportuni provvedimenti.

ART. 238. Per uso dell'Infermeria, ed ordinati dal Medico potrà la Capo Infermiera tenere alcuni medicinali d'uso comune, e qualche dose di calmante per usarne de' primi tosto ordinati dal Medico, e non altrimenti, e del secondo con tutta riserva ne' casi urgenti. Questi medicinali verranno da essa custoditi a chiave dietro sua responsabilità, e dovere di giustificarne con nota l'individuale consumo.

ART. 239. Se la mondezza nell'intiero stabile diventa necessaria, scrupolosa esser deve nell'Infermeria, e la preside di questo riparto sotto la sua responsabilità curar deve ogni mezzo onde ottenerla. Ventilazione quanto basta onde non ledere colla troppa alle malate, ora col mezzo de' ventilatori,

ora con quello delle finestre; mondezza de' letti e biancherie, ed altri utensili che servono pelle malate; e pronto allontanamento dall'Infermeria di quanto di sucido esalar potesse cattivo odore.

ART. 240. Oltre a ciò, tutta la quiete e tranquillità possibile regnar vi deve in questo locale proibita per conseguenza qualunque quistione o schiamazzo, e qualunque comunicazione fra le sane, e le malate.

ART. 241. Dovrà la Capo Infermiera invigilare perché clandestinamente non venga somministrato alle malate cibo, o bevanda non consigliata dal Medico, o Chirurgo.

ART. 242. In seguito alle Medico-Chirurgiche dietetiche prescrizioni segnate nella Tabella giornaliera, la Capo Infermiera ritira dalla Cucina comune il vitto accordato alle Inferme.

ART. 243. Come l'entrata così la sortita delle figlie dall'Infermeria non viene permessa, quando non vi precedi l'ordine del Medico, o del Chirurgo.

FIGLIE ADDETTE ALLA LAVANDERIA.

ART. 244. Altre figlie della Casa si occuperanno per turno mensilmente nel Bucato per mondare la biancheria, e li vestiti. Dovendo tutte le esposte essere addestrate in un sì utile esercizio del corpo, e tanto necessario alla condizione di esse, sarà obbligo della Maestra incombenzata della sorveglianza alla Lavanderia di eseguire quanto dalla Priora verrà ad essa ordinato in proposito, nell'istruire cioè le picciole nel ben mondare li piccioli effetti, e le grandi i maggiori a seconda sempre non solo dell'età, ma della fisica costituzione, e della forza di dette figlie.

ART. 245. Tutte le addette alla Lavanderia saranno provvedute di zoccoli forniti di grossa suola di Legno onde far ad esse evitare que' malori che se ne potrebbero derivare dall'umidità delle piante.

FIGLIE DESTINATE AL GUARDAROBBA.

ART. 246. Una Maestra fra le più capaci nel lavoro assistita da due altre figlie saranno destinate dalla Priora al Guardarobba. Essa Maestra dovrà ben custodire quanto vi si contiene e che ricevette in consegna dalla Priora, e perciò verso di questa responsabile della conservazione degli effetti, e buona tenuta di essi.

ART. 247. Ben classificati, e distinti in appositi Armadj chiusi a chiave tener deve tutti gli effetti di biancheria, vestiario, coperte, coperoti, canepacci, ec. dell'Istituto, per modo che facile se ne renda l'incontro, e la numerazione de' medesimi ed al Direttore ed all'Economo ogni qual volta bramassero di farlo.

ART. 248. Dovranno le addette al Guardarobba riparare a que' piccioli guasti che incontrar devono dall'uso gli effetti di biancheria e vestiario, e ciò ogni qual volta li riceveranno dalla Priora dopo il bucato. Li guasti maggiori

verranno riparati dalle figlie addette alla scuola del lavoro di bianco, e della Sartoria.

ART. 249. Abbisognando il Guardarobba di esser provveduto di nuovi acquisti, e sostituzioni né farà la Maestra consapevoli tanto la Priora che l'Economo li quali, riscontrato il bisogno ne renderanno intesa la Direzione.

ART. 250. D'ogni difetto che potesse emergere tanto nella quantità che nella tenuta degli oggetti costituenti il Guardarobba la Maestra destinata alla custodia né sarà responsabile tanto verso la Priora che verso la Direzione.

ART. 251. Non dovranno le ricoverate permettersi di tramutar fra di esse una vivanda in altra, o ceder questa od il vino per averne altro compenso, mentre tutte devono mangiare, e bere ciocchè, viene ad esse dalla Casa somministrato, come pure non potranno portar fuori del Refettorio cibo o bevanda per qualunque siasi pretesto.

ART. 252. È proibito alle ricoverate il vestirsi nel letto, od il dormire semi vestite nelle notti del verno, od il cangiar di letto senza l'espreso assenso della Priora alla quale sola spetta il destinarlo a tutte.

ART. 253. È vietato l'uso dello Scaldarino per riscaldarsi le mani, come pure, il farsi riscaldare il letto, non dovendosi usare di questo mezzo che con quelle sole nell'Infermeria per le quali il medico lo consigliasse; come pure non è permesso il cuocere nelle camere od in altri locali comestibili, tranne nella Cucina comune, e ciò anche per evitare il pericolo d'incendio.

ART. 254. Dovendosi, come s'indicò, usar silenzio nel Refettorio, così onde più facilmente ottenerlo, una fra le alunne la più franca nel leggere dovrà nel tempo del pranzo praticare la lettura ad alta voce d'un libro di morale che verrà destinato dalla Direzione, ed il silenzio non sarà dispensato che nelle feste principali dell'Anno.

ART. 255. È assolutamente proibito a tutte le ricoverate come l'ingombrare le proprie stanze, se Maestre, di molti mobili ed utensili che le rendono più magazzini che decenti, così anche alle altre ne' dormitorj il tener sotto ai letti mobile alcuno tranne quello comune colle altre tutte. In tal modo potrassi ottenere la tanto necessaria decenza, e polizia anche in que' luoghi che non cadono si di leggieri sott'occhio.

CAPITOLO XIII.

CAUSA IN FORZA DELLE QUALI GLI ESPOSTI CESSANO DI PIÙ APPARTENERE ALLO STABILIMENTO.

ART. 256. La Direzione dell'Istituto viene dalla Legge considerata qual Tutrice de' figli Esposti, e come tale obbligata ad eseguire quanto la Legge stessa impone alli Tutori. A tenore però dell'Aulica determinazione contenuta nella Governativa Notifica 8 Ottobre 1822 N. 34118 dee intendersi cessata la tutela della Direzione del luogo Pio fin dal momento nel quale l'Esposto si trova dimesso dall'Istituto senza potervi più ritornare, e senza che per parte

di questo venga più provveduto al suo mantenimento, ed alla sua educazione. In questo caso la Direzione è obbligata, essendo l'Esposito ancora in età minore, denunziarlo al Giudizio pupillare onde venir possa provveduto di Tutore.

ART. 257. Cessano di più appartenere gli Esposti allo Stabilimento a forza de' seguenti motivi.

- I. Colla restituzione dell'Esposito a proprj parenti, o genitori.
- II. Per venir affidato a qualche onesta persona che se ne assumi l'obbligo della gratuita cura e mantenimento perenne, ricevendolo qual figlio d'anima.
- III. Passando, se maschio al servizio dell'I.R. Marina, se femmina a matrimonio.
- IV. Per esser pervenuti al compimento dell'età normale.
- V. Per morte.

ART. 258. Ed in quanto al primo, ritener dovendo la Direzione che il diritto di riavere un Esposito stia in chi presenta la porzione di segnale col quale venne introdotto nel Torno, ovvero sia perfetta corrispondenza tra il segnale offerto, e quello conservato dalla Direzione, ritorna l'Esposito come a proprio genitore a quello il quale dietro la scorta di un tal segno lo reclama. Che se questo ne avesse perduto il segnale, in allora potrà comprovare di aver diritto sull'Esposito colle pruove suppletorie, vale a dire coll'indicazione del segnale esattamente descrivendolo, nonché l'ora, il mese, il giorno e l'anno dell'esposizione del bambino al Torno, gl'indumenti dei quali veniva coperto allorchè venne consegnato, e questi nella loro quantità e qualità, e dove tali indicazioni non fossero esatte, offrire anche la dichiarazione di qualche probato testimonio onde comprovare la verità del suo asserto.

ART. 259. Chi riceve l'Esposito come sopra è sempre tenuto ad indennizzare lo Stabilimento delle spese sostenute pel bambino, e nell'impossibilità di farlo, basterà ch'egli consegna alla Direzione la fede di miseria.

ART. 260. Dietro fede di moralità, ed attestazione d'esser fornita di sufficienti mezzi di fortuna indicante poter esser convenientemente mantenuto un Esposito od Esposta da qualche onesta persona che cercasse di assumerlo qual figlio d'anima, potrà la Direzione accordarlo alla stessa, dopo però essersi rivolta anche all'Autorità Politica Locale onde venir meglio informata. Dovrà però rilasciare in iscritto alla Direzione chi riceve l'Esposito una dichiarazione di ben custodirlo, mantenerlo, ed allevarlo nella Cristiana Religione senza aver nulla a pretendere giammai per compenso dallo Stabilimento, nonché d'esser pronto a ritornarlo a proprj parenti o genitori dietro invito della Direzione se in seguito lo reclamassero, nulla pretendendo se poveri, ed il solo indennizzo delle spese fin dall'epoca che lo ricevette in cura se forniti di sufficienti mezzi. Un tale scritto verrà firmato tanto dall'assuntore quanto dalla Direzione alla presenza di due Testimonj, registrato a quaderno, e posto nel Ruolo de' segnali al numero dell'Esposito.

ART. 261. Cessano gli Esposti di più appartenere allo Stabilimento consegnandoli, dietro invito dell'I.R. Comando, alla Regia Marina. Restando dietro una tal consegna esonerato l'Istituto dal peso della custodia, e mantenimento ulteriore degli Esposti, dovrà la Direzione prestarsi onde rinvenire fra essi quelli che dimostrano d'esser dottati d'indole fiera ed ostinata, e pei quali la militare disciplina riesce di mezzo efficacissimo onde domarli, rendendoli utili per tal modo alla società di cattivi ed infesti che alla stessa ne sarebbero addivenuti. Cessano di più appartenere all'Istituto anche le figlie che passano a marito dopo avere a questo consegnata la Dote. – Due sono li metodi di corrispondere la Dote. – Primo per le figlie dell'Istituto di Venezia S.A.I. e R. il Serenissimo Arciduca Vice-Re si è graziosamente degnato con suo venerato Dispaccio del di 2 Maggio 1835 di accordare la Dote di Austriache L. 268 oltre ad un corredo consistente in due Camicie, due vestiti l'uno d'Inverno, l'altro d'Estate, due paja Calze, due grembiali, ed un pajo di scarpe. Una tal Dote però non verrà corrisposta a tutte indistintamente le ricoverate in questo Istituto ma bensì a quelle sole che sapranno meritarsela colla buona condotta, assiduità al lavoro, e subordinazione. Dovrà però la Direzione, prima di accordare la Dote, ottenerne di volta in volta autorizzazione dall'Eccelso Governo per mezzo della Regia Delegazione Provinciale. Le figlie Esposte che in forza di mala condotta non avranno saputa meritare la dote maggiore non potranno pretendere, passando a marito, che la minore, vale a dire quella di L. 107 e nulla più. Per le figlie Esposte allevate in Campagna la Dote per esse fissata dal Governativo Decreto 8 Agosto 1833 N. 29953-2449 si è di Austriache L. 107 Centesimi 69. Non può un'Esposta minore di età maritarsi senza l'assenso dell'I.R. Giudizio pupillare, e quello della Direzione; per quelle poi che passano l'età normale basta l'assenso della Direzione. Lo stesso deve intendersi anche degli Esposti. La Dote poi in generale dovrà essere nelle misure di Legge ritornata all'Istituto nel caso che la moglie premorisse al marito senza figli.

ART. 262. Anche gli Esposti pervenuti all'età normale devono deffinitivamente cessare d'appartener allo Stabilimento, e qualora in detta epoca fossero ricoverati nell'Istituto sarà cura della Direzione il collocarli presso qualche onesta famiglia ed artigiano senza verun carico dell'Istituto se sani ed atti al lavoro, e diversamente, o presso il Civico Spedale, o la Casa di Ricovero a tenore de' Regolamenti in corso, dandone contemporaneamente avviso alla Politica Autorità Locale. Sono però eccepiti da una tal legge que' soli, che di condotta irreprensibile ed intenti al bene dell'Istituto vengono dalla Direzione riconosciuti necessarj. Anche questi però dovranno correre la sorte degli altri mancando a que' doveri ai quali vengono obbligati. Relativamente poi agli Esposti allevati in Campagna, cessa ogni contribuzione al tenentario per parte dell'Istituto allorchè gli Esposti abbiano compiti gli anni dodici. Questi figli restano d'ordinario dopo quest'epoca presso que' allevatori che li hanno educati quai figli d'anima. Alcuni però ritornano alla Casa ed è in allora che dovrà la Direzione curare a tutta possa di ben collocarli presso artieri ed oneste famiglie. Questo utilissimo mezzo, e

di migliorar la salute degli Esposti abituati fin da fanciulli ad una vita attiva, ed aria libera, e di vederli addestrati in qualche utile mestiere per tempo, deve star molto a cuore della Direzione; abituati gli Esposti da molti anni ad una vita sedentaria, si rendono in seguito incapaci a ben servire, e perciò molto più infelici allorchè devono definitivamente lasciare l'Istituto senza più ritornarvi.

ART. 263. Morto un Esposto fuori dell'Istituto dovrà il tenentario consegnar tosto il Bollettone al Parroco il quale vi registrerà il mese, il giorno e l'ora della seguita morte. Detto Bollettone dovrà essere accompagnato dal certificato medico indicante da qual malattia mancò l'Esposto e l'assistenza che gli venne prestata. Senza un tale Certificato non potrà il tenentario pretendere dalla Direzione compenso alcuno. Se la morte dell'Esposto segue entro l'Istituto sarà rilasciato il Certificato di morte dal Medico, o dal Chirurgo se si tratterà di malattia chirurgica. Tali Certificati di morte si passeranno tosto all'Economo il quale nel Libro maestro Ruota, e nel giornale de' pagamenti vi farà le necessarie annotazioni, cancellando dal ruolo degli esistenti li decessi, fin dal giorno della seguita morte.

ART. 264. All'artiere, o famiglia presso la quale la Direzione avrà collocato un Esposto verrà rilasciato il Libretto come alla formula L, dopo essersi dalla Direzione stipulato il Contratto come alla Formula M sottoscritto dalle parti. Il Libretto verrà presentato alla Direzione trimestralmente e verrà effettuato il pagamento allorchè il Libretto stesso ove si registra la somma pagata venga accompagnato dalla Fede di vita dell'Esposto estesa dal Parroco, e sottosegnata dalla Comunale Rappresentanza.

ART. 265. Sarà cosa utile pel bene dell'Esposto affidato all'Artiere in Venezia, di non passare al pagamento del trimestre se prima non siasi presentato al Direttore il Tenentario in nn all'Esposto, e possibilmente quest'ultimo con un qualche saggio de' suoi lavori. Conoscerà così il Direttore, e quali progressi abbia egli fatti nel mestiere, e la forma nella quale viene trattato da' suoi padroni, e da questi ultimi, il contegno e condotta dell'Esposto. Le ammonizioni e le minacce fattesi in tale circostanza all'Esposto dal Direttore, ed i consigli che può questo aggiungere al tenentario, potranno riescire ottimi freni pel bene dell'Esposto.

ART. 266. Se diligenti devono essere le investigazioni da farsi dalla Direzione in proposito della morale condotta, e dei mezzi di sussistenza delle famiglie che chiedono in custodia Esposti, tanto più esatte, e scrupolose dovranno esser quelle per le figlie come meritevoli di più gelosa custodia, ed è perciò che per queste dopo essersi accertata la Direzione per mezzo dell'Autorità Politica ed Ecclesiastica locale in via riservata della morale, e dei beni di fortuna delle famiglie che bramano di averne, dovrà dessa anche in seguito farle particolarmente farle sorvegliare, ed accertarsi del come si contengono le esposte, e del modo col quale le trattano li Padroni alli quali verranno tolte ogni qualvolta non fossero per corrispondere alli desiderj della Direzione.

CAPITOLO XIV.

RITORNO DEGLI ESPOSTI NELLO STABILIMENTO DALLA CAMPAGNA, O DALLE FAMIGLIE PRESSO LE QUALI VENNERO COLLOCATI.

ART. 267. Ritornato un Esposto allo Stabilimento, permesso essendo alli tenutari in forza del contratto colla Direzione di farlo (dacchè in caso diverso non possono venire accolti) verrà desso custodito in un locale separato, senza permettergli per qualche tempo di comunicare cogli altri ricoverati, e gelosamente sorvegliato per conoscere quali principj morali egli alimenti e quanto sia docile e subordinato. Ciò particolarmente avrà luogo per le fanciulle le quali, ritornate o dalla campagna, o dalle famiglie di Città verranno tosto collocate nel riparto detto *de' ritorni* presieduto da una adulta la più proba, e sofferente, ed in ispecial modo sorvegliato e dalla Priora, e dal Direttore.

ART. 268. Accertato il Direttore che nulla vi sia in contrario onde riunire le ritornate colle altre, ordinerà egli solo che ciò si effettui.

ART. 269. Resterà assolutamente vietato alla custode di dette figlie il permettere alle ritornate di confabulare, o vedersi colle altre dell'Istituto senza l'assenso del Direttore o Priora.

CAPITOLO XV.

DOVERI DEL MEDICO DELLA CASA ESPOSTI.

ART. 270. All'assistenza degli ammalati dell'Istituto Esposti vi è un Medico stipendiato, sotto la dipendenza del Direttore dovendo eseguirne gli ordini con ogni precisione, ed esattezza.

ART. 271. Non può assentarsi dalla Città e dal servizio senza ottenerne l'assenso del Direttore al quale solo spetta di provvedere per la sostituzione.

ART. 272. Deve contribuire con tutta efficacia al ben essere degli ammalati, ed al decoro in questa parte dell'Istituto, ed è responsabile dei disordini che potessero accadere nelle Infermerie quando fosse stato di sua facoltà il ripararvi, o suo dovere il farne rapporto al Direttore.

ART. 273. Nel caso di affluenza di malati nelle Infermerie o di gravezza di casi che dimandino lungo o straordinario servizio o ripetizioni di visite, dovrà prestarsi al bisogno senza opposizione o pretesa di particolare compenso, o remunerazione.

ART. 274. Sorveglia le Infermiere affinché si prestino con esattezza ai propri doveri. Commettendo queste delle mancanze le corregge, e qualora le ammonizioni sue cadessero vuote, ne renderà inteso il Direttore per le opportune providenze.

ART. 275. È obbligato di far intendere al Cappellano della Casa, dello stato, e grado di pericolo degli ammalati, ond'egli possa eseguirne quanto viene obbligato dal proprio ministero.

ART. 276. Provvede perché i morti constatato il trapasso sieno trasportati in luogo separato dall'Infermeria, onde togliere agli ammalati, generalmente giovanetti, il ribrezzo e la paura della loro presenza e garantirli quindi da quegli scapiti che sentirebbero nel male per tali impressioni sul delicato, e mobile loro sistema.

ART. 277. Sorveglia pella mondezza degli ammalati, letti, e biancherie, nonché sulla polizia delle Infermerie e luoghi annessi; pella ventilazione conveniente e pella tranquillità che regnar deve nel riparto, coadiuvando assai questi mezzi al conseguimento più sollecito della convalescenza, e della perfetta guarigione degli infermi.

ART. 278. Il Medico deve recarsi impreteribilmente nelle prime ore della mattina d'ogni dì all'Istituto, ed anche la sera, e fra il giorno se particolari circostanze il richiedessero. Per le visite che trovasse di fare nella notte dovrà prima passare di concerto colla Priora, la quale è tenuta a riceverlo nell'Istituto alla porta, seguirlo, ed accompagnarlo in fine alla porta stessa.

ART. 279. Dopo essere stato informato dalle Infermiere, dalle quali verrà nelle sue visite sempre accompagnato, di quanto può influire a riconoscere lo stato della malattia, dovrà impiegare per ogni letto quel tempo ch'è necessario onde formare una buona diagnosi, calcolar bene li sintomi morbosi, e rilevarne di questi le cause per ben prescrivere li rimedj, e la dieta conveniente.

ART. 280. Ordina al Chirurgo gli occorrenti salassi, all'Infermiera poi l'applicazione delle mignatte, vescicanti, clisteri ec.

ART. 281. Invigila perché li rimedj sieno prestati agli infermi secondo le date prescrizioni in quanto al tempo, modo, e misura, e che sia data diligente, e pronta esecuzione agli ordini commessi al Chirurgo ed alla Infermiera.

ART. 282. Describer deve nella Tabella appesa al letto il sunto della malattia co' sintomi che di giorno in giorno presenta, nonché il metodo curativo che pratica, e la dieta. Nel libro poi della Farmacia il rimedio prescritto.

ART. 283. Estende di proprio pugno la Tabella dietetica, indicando il numero degli ammalati alle diverse diete, la quale, estesa anche dal Chirurgo nella parte che il riguarda, e dall'uno e dall'altro firmata, determina il numero totale degli ammalati di ciascun dì, ed il numero di ciascuna dieta.

ART. 284. Presentandosi delle malattie gravi, e complicate ne avverte il Direttore, e ne interpella l'opinione chiamandolo a consulto. Nel caso di sviluppo di malattie contagiose, od epidemiche fa immediato rapporto alla Direzione pegli opportuni provvedimenti.

ART. 285. In qualunque ora il Medico venisse invitato pel disimpegno del suo dovere all'Istituto, dovrà intervenirvi, senza ritardo ed al più presto.

ART. 286. Nella prescrizione de' medicinali dovrà attenersi rigorosamente all'*apparatus medicamentorum* stabilito dal Regolamento disciplinare economico per lo Spedale di Venezia scegliendo anche fra li rimedj nello stesso contemplati li più semplici possibilmente, e meno costosi tratti dagli indigeni, avendo pure in vista che la natura, e l'età degli ammalati che generalmente vi tratta, non comportano né troppo valenti e disagiati rimedj, né frequenza di essi, supplendovi le tante volte all'uopo la dieta, e le bibite diluenti. Occorrendo nulla ostante in un caso straordinario per la salvezza di qualche malato una medicina non compresa nell'*apparatus*, lo farà estendendo apposita ricetta da spedirsi alla Farmacia dell'Istituto.

ART. 287. Sorveglia perché in ogni recipiente od involto dei rimedj prescritti sia fatta dal farmacista l'indicazione del letto, della qualità del rimedio e del modo in cui dev'esser somministrato, onde evitare li cambi pericolosi. Sorveglia pure sulla qualità de' rimedj forniti dal Farmacista, e se preparati a seconda del prescritto, e nel caso vi scoprisse mancanze, respinge il rimedio, e ne avverte il Direttore.

ART. 288. Tutti li rimedj eroici, e pericolosi come sono li narcotici, li caustici, li virosi, devono essere prescritti colla massima cautela con precetto allo Speciale di spedirli alla Casa per mezzo di persona proba, e ben suggellati.

ART. 289. Nei casi di morte repentina per cause sconosciute o di morte in conseguenza di cause traumatiche, il Medico ne fa rapporto al Direttore, come pure di quelle che importassero li provvedimenti di pulizia medica, od inquisizione medico, politico criminale.

ART. 290. Rilascia il Medico le fedie di morte che vengono consegnate all'Economo il quale le passa dopo averle registrate al Cappellano.

ART. 291. Partecipar deve al Direttore quelle misure che stimasse opportune di praticare pel miglior ben essere degli infermi.

ART. 292. Deve il Medico visitare ogni giorno il riparto de' figli lattanti, onde colla propria immediata sorveglianza dei Bambini, e delle Balie presidiarli nella loro rispettiva salute, allontanando le occasioni di propagazione di malattie da quelli a queste, in unione al Chirurgo ordinando le necessarie segregazioni.

ART. 293. Al termine d'ogni anno presentare deve il Medico il Prospetto Nosologico alla Direzione, delle malattie da esso trattate, facendo un ragionato storico sunto di quelle predominanti, e delle cause che le produssero, e particolarmente estendendosi sulle rare, e sul metodo curativo adottato, e sulla mortalità avvenuta.

CAPITOLO XVI.

DOVERI DEL CHIIRURGO DELL'ISTITUTO ESPOSTI.

ART. 294. Dovrà essere Dottore in Chirurgia, e ad esso incombe la cura delle malattie chirurgiche, comprese quelle degli occhi, l'esecuzione delle grandi

operazioni, la vaccinazione e finalmente l'esercizio della bassa Chirurgia in dipendenza degli ordini del Medico.

ART. 295. Egli è tenuto alla stessa subordinazione, agli stessi obblighi, ed alle medesime discipline stabilite pel Medico, tanto in riguardo al Direttore quanto in riguardo allo Stabilimento, ed è pur soggetto ad una eguale responsabilità per que' disordini, e mancanze che per avventura risultassero dalla sua negligenza ed inosservanza delle proprie istruzioni.

ART. 296. Deve portarsi nelle prime ore della mattina ogni giorno all'Istituto, ed ogni qual volta lo richiedessero particolari circostanze, ed anche la sera se al Medico piacesse ordinare qualche salasso od altro.

ART. 297. Ammaestrerà le Infermiere onde ripetano alle ore prescritte quelle applicazioni di rimedi esterni che possono abbisognare alla cura degli ammalati.

ART. 298. Indicherà nella Tabella posta al letto de' malati, come praticar deve il Medico, tanto la malattia, che il metodo curativo, e la dieta.

ART. 299. Nei casi ne' quali alla Chirurgica stimasse necessario aggiungervi una medica cura, dovrà invitare il Medico, proibito essendo al Chirurgo trattare mali fuori de' Chirurgici, e ne' casi gravi consulteranno col Direttore.

ART. 300. Non potrà intraprendere operazione alcuna di alta Chirurgia senza ottenerne l'assenso dal Direttore, e queste si eseguiranno in una stanza apposita.

ART. 301. Nei casi di malattie cutanee attaccaticcie, come scabbia, erpeti, tigna, oftalmia contagiosa, dovrà ordinare la pronta separazione degli infetti dai sani e renderne intesa la Direzione.

ART. 302. Nelli casi di mali dipendenti da violenze esterne poco importanti ed accidentali, ne renderà inteso il Direttore, e ne' gravi, estenderà del fatto la relazione da innalzarsi dall'Ufficio all'Autorità competente.

ART. 303. Dovrà il Chirurgo portare le sue osservazioni le più diligenti sopra lo stato de' bambini che vengono introdotti nel Torno per riconoscere se qualche difetto di conformazione o vizio indotto da laboriosità del parto, od altro, minacciasse la loro vita, od abbisognasse di pronto rimedio Chirurgico, o segregazione dal Baliatico, od infine artificiale allattamento; a tutte queste mancanze vi provvederà o solo, od in compagnia del Medico se il caso lo richiedesse.

ART. 304. Dovrà pure sorvegliare le Balie perché, se avendole rinvenute sane prima di entrare al servizio del Baliatico, e ben provvedute di latte, ammalassero in seguito o non avessero abbastanza di latte, provvedere al più presto onde non esporre la vita de' bambini a pericolo; e di ciò sarà verso la Direzione personalmente responsabile.

ART. 305. La vaccinazione è un altro de' doveri del Chirurgo a cui dovrà attendere col massimo impegno, diligenza, ed interesse, e questa dovrà esser praticata ad ogni bambino introdotto nello Stabilimento sempre che non vi osti malattia. Generalmente però nessun Esposto potrà esser consegnato a Baliatico in campagna senza essere stato vaccinato.

ART. 306. Siccome negli Istituti Esposti per disposizione dell'Eccelsa Superiorità deve mantenersi perenne il pus vaccino onde in Primavera ed Autunno inoculare da braccio a braccio li bambini della Città e Provincia, così il Chirurgo dovrà raccogliere e conservare tutta quella quantità di pus che potrà abbisognare all'uopo, vaccinando anche da braccio a braccio, senza esigere compenso, que' bambini che dalle Autorità Comunali, o dalla Congregazione Municipale fossero inviati per l'inoculazione allo Stabilimento.

ART. 307. Nel raccogliere detto pus dovrà avvertire, e che le pustole delle quali lo trae non sieno né troppo né poco mature, e che i bambini che le offrono sieno sani, e vigorosi.

ART. 308. Le spese che incontrerà il Chirurgo per mantenere li serbatoj del pus vaccino gli saranno supplite dall'Amministrazione sull'appoggio di documentata Specifica.

ART. 309. Al termine d'ogni anno produrrà oltre il Prospetto delle malattie Chirurgiche curate nell'anno come il Medico quelle che gli riguardano, anche il Quadro indicante il numero de' vaccinati, sesso, ed effetto, e quant'altro ritrovasse di soggiungere a lume della Superiorità.

ART. 310. Non potrà essere accolta Balia nell'Istituto, né consegnato Bambino ad allattare a nessuna, senza che il Chirurgo non abbia ad essa rilasciato il Certificato di esser sana ed idonea all'allattamento.

CAPITOLO XVII.

DOVERI DEL CAPPELLANO DELL'ISTITUTO ESPOSTI.

ART. 311. Deve il Cappellano abitare costantemente nella Casa attigua all'Istituto, ed assegnata appunto al Rev. Cappellano.

ART. 312. Dovrà prestarsi ad amministrare il Sacramento del Battesimo a tutti li neonati che vengono introdotti nel Torno, e tenere un esatto registro di tutti li battezzati indicante l'anno, mese, e giorno dell'amministrato battesimo, il sesso e nome imposto dal Pio luogo al fanciullo, dandone copia di volta in volta al Rev. Parroco di S. Giovanni in Bragora.

ART. 313. Dovrà tenere altro registro delli morti dell'Istituto sieno adulti o bambini, dandone di questo pure copia al Rev. Parroco suddetto.

ART. 314. Sarà dovere del Rev. Cappellano di unire in matrimonio, previa licenza del suddetto Parroco, le figlie esposte che in attualità di ricovero nell'Istituto passassero a marito. Non potrà però, verificare il matrimonio se non abbia l'attestato delle seguite pubblicazioni tanto per conto dello Sposo

che della figlia per la quale dovranno esser fatte nella Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni in Bragora.

ART. 315. Dovrà assistere il Cappellano alle Confessioni di tutti li ricoverati dell'Istituto.

ART. 316. Dovrà pure assistere gl'infermi della Casa con tutta assiduità, e carità, amministrare ad essi li SS. Sacramenti, vegliare quanto occorre a loro prò anche in tempo di notte.

ART. 317. Li funerali saranno eseguiti co' soliti metodi senza che per questi il Cappellano pretender possa né dalla Cassa del Pio luogo, né da qualunque altro, compenso alcuno, tranne quello che viene corrisposto di metodo al Sagrista consistente in L. 1:38, per ciascun cadavere di adulto.

ART. 318. In ciascuna festa dell'anno dopo il mezzo giorno assisterà all'insegnamento della Dottrina Cristiana della Diocesi nella Chiesa dell'Istituto a porte chiuse, dove dovranno intervenire tutte le figlie della Casa onde ascoltare la lezione Catechistica che si farà dal Cappellano, e ad insegnare le adulte la Dottrina stessa alle minori di età.

ART. 319. Allorchè vi saranno figli esposti nella Casa dovrà il Cappellano istruirli nelle pratiche di Religione, e pietà, particolarmente se ritornati di recente dalla Campagna, facendoli in questo caso venire a se per conoscere se sappiano le cose almeno essenziali di Religione, e ben istruirli nel Sacramento della Confessione, e nella recita delle quotidiane preci.

ART. 320. Due giorni per settimana almeno dovrà fare il Cappellano a detti figli reduci dalla Campagna una Catechistica istruzione, ad oggetto di sminuzzare, e rendere ad essi più intelligibili li precetti di nostra Santa Religione che materialmente avessero appresi imparando la Dottrina Cristiana.

ART. 321. Sarà dovere del Cappellano di fare nella Chiesa dell'Istituto tutte le funzioni di obbligo di detta Chiesa, e queste immancabilmente, e sempre con decenza.

ART. 322. Finchè alla Superiorità non piacesse ordinare il contrario, dietro il trimestrale compenso attualmente in corso di Austriache L. 182:32 pari ad annue L. 729:28 che riceve dalla Cassa del Pio luogo, dovrà sostenere le spese tutte occorrenti per dette funzioni, come pure resterà a tutto suo carico il mantenimento per intiero delle cere, olio, vino, ostie, bucato ad uso della Chiesa, nonché la conservazione, ed il riattamento di tutti gli arredi Sacri, apparamenti, ed utensili della Chiesa stessa.

ART. 323. Riceverà in custodia il Cappellano dall'Economo della Casa quegli arredi sacri che più da vicino, e comunemente servono ad uso giornaliero della Chiesa facendone allo stesso ricevuta, mentre del resto ne viene verso la Direzione tenuto responsabile l'Economo della custodia. Vedi Art. 121 ai doveri dell'Economo.

ART. 324. Resta assolutamente vietato al Cappellano il recarsi a libera volontà entro l'Istituto ne' varj riparti se non se trattandosi di eseguire quanto dal proprio ministero viene obbligato. In quel caso verrà dal suono del campanello invitato a recarsi in quello delli riparti ne' quali verrà ritenuto necessario dalla Superiora il suo intervento, e dalla stessa accompagnato, e ricompagnato sarà, eseguitosi da lui quanto faceva duopo.

ART. 325. Dovrà dipendere dalla Direzione in tutto ciò che riguarda la pulizia interna dello Stabilimento, in quanto a disciplinare, e si ritiene obbligato a rendere inteso il Direttore di tutto ciò che vi scoprisse nello Stabilimento contrario alla buona morale, e degno di provvedimento, sotto la sua personale responsabilità.

CAPITOLO XVIII.

DELLE PORTINAJE DEL NOTHOTROFIO FEMMINILE E DEL BALIATICO DELL'ISTITUTO ESPOSTI.

ART. 326. Devono le Portinaje essere scelte fra le figlie della Casa le più mature di età, di morigerati ed esemplari costumi, e rigorose nell'esecuzione de' proprj doveri.

ART. 327. Serviranno di mese in mese per turno al pari delle destinate al servizio della Casa, e punite con rigore trascurando essenzialmente alcuno degli incumbenti devoluti all'importante posto che occupano.

ART. 328. Si l'una che l'altra delle Portinaje devono di continuo sorvegliare la porta ad esse affidata tutti li giorni nelle ore stabilite dalla Direzione.

ART. 329. Ogni mattina dovranno recarsi l'una dalla Priora, l'altra dall'Ispettrice onde ricevere le Chiavi delle porte che avranno alle stesse consegnate nella sera precedente.

ART. 330. Fin dal momento che l'ingresso viene aperto sino a che dev'esser chiuso, non potrà la Portinaja abbandonarlo rimanendo senza interruzione nel locale presso la porta ad essa destinato. Nel caso però che per necessità dovesse abbandonarlo, nel breve spazio di sua assenza verrà sostituita da altra persona col consenso della Priora, o dell'Ispettrice.

ART. 331. Non dovranno permettere l'ingresso nel Nothotroffio femminile, né al Baliatico a chi che sia senza l'assenso del Direttore.

ART. 332. Viene rigorosamente proibito alla Portinaja al Baliatico sotto la pena d'essere sul momento allontanata dall'Istituto il manifestare a chiunque ove sia stato inviato dalla Direzione un bambino entrato nel Torno, ed a chi affidato, e molto meno permettere l'ingresso nel Baliatico a chi bramasse conoscere il destino di qualche fanciullo.

ART. 333. Non permetteranno del pari l'ingresso dette Portinaje alli merciajuoli, alli venditori di frutta, e di dolci, od a chi altro parlar volesse con questo o quell'individuo o dell'Istituto femminile, lar volesse con questo o

quell'individuo o dell'Istituto femminile, o del Baliatico, mentre in allora non potrà tutt'al più che esserne avvertita o la Priora, o l'Ispettrice le quali sapranno, e rispondere, e provvedere a seconda delle inchieste.

ART. 334. Nell'Istituto femminile al suono della Campanella alla porta d'Ingresso la Portinaja dovrà aprire il finestrello stabilito in detta porta, e così accertarsi, e di chi brama entrarvi, ed il perché, prima di aprire la porta.

ART. 335. Ricevuti per mezzo del Torno di notte li bambini dalla Portinaja al Baliatico obbligata ad accorrere sollecitamente al suono del Campanello indicante la consegna fattasi dal di fuori d'un bambino nel Torno stesso, dovrà essa tosto invitare l'Ispettrice al Baliatico, alla quale lo rilascerà, perché soccorso esser possa con tutti que' migliori mezzi de' quali abbisognasse.

ART. 336. Il lasciare qualche tempo il bambino nel Torno dopo essere stato consegnato, si ritiene per una delle più gravi mancanze, e come tale verrà punita dalla Direzione coll'immediato e definitivo allontanamento dalla Casa della Portinaja al Baliatico, la quale non vi dovrà esser mai più ammessa.

ART. 337. Non dovranno permettere le Portinaje la sortita dalli due Istituti a nessuna delle Impiegate subalterne senza l'assenso in iscritto della Priora, o dell'Ispettrice.

ART. 338. Le Portinaje devono rispondere se per la porta affidata alla sorveglianza di esse vengono asportati senza permesso degli effetti di proprietà della Casa, quindi han dovere accertarsi se di questi per avventura se ne rinvenissero nelli cesti, involucri, fagotti, saccocce, od altro che vengono asportati dalla Casa, denunziandone tosto alla Direzione li contravventori dopo averne ritirati gli effetti.

ART. 339. Le Portinaje non dovranno consegnare che alla Direzione gli scritti a qualunque persona dell'Istituto sieno diretti, né ricever donativi né riportar ambasciate pegli individui dimoranti nell'Istituto.

ART. 340. Non è permesso alle Portinaje di far dimorare presso di esse, o presso altri dell'Istituto persone straniere all'Istituto stesso, anzi devono denunziare tosto alla Direzione ogni caso nel quale si fosse per contravvenire da altri ad una sì essenziale prescrizione sotto qual siasi pretesto, e sotto la pena portata dall'Art. 336.

ART. 341. Le Portinaje devono in vigilare perché in vicinanza alla porta vi regni la maggiore nettezza, ed è ad esse vietato tenere animali domestici di qualsiasi spezie.

ART. 342. Devono le Portinaje riferire alla Direzione tutto ciò che osserveranno poter riescire dannoso alla sicurezza, all'ordine, ed alla tranquillità della Casa, e ciò, rimosso qualunque ritardo.

ART. 343. Nel caso di malattia, o d'impotenza ulteriore al servizio dovranno le Portinaje renderne intesa la Direzione alla quale sola spetta di ordinare chi dovrà rimpiazzarle.

ART. 344. Restando in tempo di notte vietato l'ingresso nell'Istituto a chi che sia tranne al Medico od al Chirurgo in caso di urgenza per malattia di alcuno de' ricoverati, tanto le Portinaje che la Priora, o l'Ispettrice al Baliatico restano responsabili della trasgressione ad un tale precetto verso il Direttore, il quale ne dovrà essere in ogni caso avvertito di tutto ciò che accader potesse in tal proposito in tempo di notte.

BIBLIOGRAFIA

- B. Aikema e D. Meijers (a cura di), *Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna 1474-1797*, Venezia, Arsenale Editrice, 1989.
- L. Allegra, *Il parroco: un mediatore tra alta e bassa cultura*, in C. Vivarri (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 4. Intellettuali e potere*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 895-947.
- L. Anelli, *Storia d'Italia dal 1814 al 1863*, 6 voll., Milano, Vallardi, 1863.
- P. Aries e G. Dusy, *La vita privata*, vol. IV, L'Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 210-227.
- C.P. Artz, *Aspetti storici della terapia delle ustioni*, "La clinica chirurgica del Nord America", III, 6, 1971, pp. 1233-1237.
- AA.VV., *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto, Vittorio-Veneto*, Comune, 1981.
- AA. VV., *Venezia e le sue lagune*, 3 voll., Venezia, Antonelli, 1847.
- A. Azara - E. Eula (a cura di), *Beneficenza e assistenza*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, Utet, 1968, vol. II, p. 306.
- E. Badinter, *L'amore in più. Storia dell'amore materno*, Milano, Thadue, 1991.
- M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- M. Barbagli e D.I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Il lungo Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 2003.
- M. Barbagli e D. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Il Mulino, Bologna 1992.
- A. Barettoni Arleri, *Beneficenza e assistenza*, in *Novissimo digesto italiano*, Appendice A-COD, Torino, 1980, pp. 715-720.
- Id., *Opere pie*, in *Novissimo digesto italiano*, Appendice, V, Torino, 1980, pp. 510-516.
- D. Bartolini, *Bambini abbandonati a Venezia tra Ottocento e Novecento*,

- Popolazione e Storia, 2, 2001, pp. 45-72.
- E. Becchi e D. Julia (a cura di), *Storia dell'infanzia*, 2, Dal Settecento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1996.
 - E. Becchi, *Premessa*, «Quaderni storici», 57, 1984, 715-717.
 - D. Beltrami, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova, CEDAM, 1954.
 - P. Bembo, *Delle istituzioni di beneficenza nella città e provincia di Venezia. Studi storico-economici-statistici*, Venezia, Tipografo P. Naratovich, 1859.
 - M. Berengo, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano, Comit, 1963.
 - A. Bernardello, *Burocrazia, borghesia e contadini nel Veneto austriaco*, in «Studi storici», XVII, 1976, pp. 127-152.
 - F. Bernardi, *Prospetto storico-critico del collegio medico-chirurgico e dell'arte chirurgica in Venezia*, Venezia, Dalle Stampe di Domenico Costantini, 1797.
 - U. Bernardi, *Significato della religiosità popolare*, in G. Dal Ferro (a cura di), *Le chiese del Nord- Est. Religiosità e cultura*, Aquileia-Grado 1990, Messaggero, Padova, 1991, pp. 30-38.
 - M. Bernardinis, *Storia della cultura veneta. Dall'età napoleonica alla prima guerra mondiale*, Vicenza, 1986.
 - P. Beroaldi (a cura di), *Dizionario della legislazione austriaca intorno la sanità pubblica e la pubblica beneficenza*, Padova, Angelo Sicca, Tomo I e II, 1840. (voci: Esposti, Istituti).
 - B. Bertoli, *Assistenza pubblica e riformismo austriaco a Venezia durante la Restaurazione: "i Luoghi Pii"*, Ricerche di storia sociale e religiosa, 12 (1977), pp. 25-69.
 - Id., *Dibattito sulla pubblica moralità nel Veneto durante la restaurazione: autorità politiche e religiose a confronto*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXII, 1978, pp. 70-129.
 - Id., *Gli "esposti" nel Veneto durante la Restaurazione: un'inchiesta del governo austriaco*, in A. Cestaro (a cura di), *Studi di storia sociale e religiosa. Scritti in onore di Gabriele De Rosa*, Napoli, Ferraro, 1980.

- Id., *Illegittimi registrati nel Veneto durante la Restaurazione*, in A. Lazzarini (a cura di), *Economia e società nella storia dell'Italia contemporanea*, Roma-Vicenza, Edizioni di Storia e Letteratura-Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1983, pp. 83-107.
- E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1962.
- M. L. Betri, *Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e le premesse di un'ascesa professionale*, in F. Della Peruta (a cura di), *Storia d'Italia*, Einaudi. Annali. Vol. VII, *Malattia e medicina*, Torino, Einaudi, 1984.
- G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneto*, Venezia, Cecchini, 1856.
- G. B. Bolza, *Manuale italiano tedesco ad uso degli impiegati, legali, e commercianti della Monarchia austriaca con particolare riguardo al Regno Lombardo-Veneto*, Vienna, I.R. Stamperia di Corte e Stato, 1845.
- J. Boswell, *L'abbandono dei bambini in Europa occidentale*, Milano, Rizzoli, 1991.
- E. Brambilla, *La medicina del Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica*, in F. Della Peruta (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali 7, *Malattia e medicina*, Torino, Einaudi.
- Id., *Società ecclesiastica e società civile: aspetti della formazione del clero dal Cinquecento alla Restaurazione*, in «Società e Storia», IV, 1981.
- V. Branca, *Storia della civiltà veneziana*, 3 voll., Firenze, Sansoni, 1979.
- P. Brunello, *Acquasanta e verderame. Parroci agronomi in Veneto e in Friuli nel periodo austriaco (1814-1866)*, Verona, Cierre, 1996.
- Id., *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866*, Padova, Marsilio, 1981.
- O. Bussini, *Il nome di battesimo degli esposti come segno di appartenenza ad una categoria emarginata*, "Quaderni dell'Istituto di studi economici e sociali. Università di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza", 1, 1982, pp. 199-255.

- F. Cambi, S. Olivieri, *Storia dell'infanzia nell'Italia liberale*, La Nuova Italia, Firenze, 1988.
- M. Canella, L. Dodi, F. Reggiani, *Si consegna questo figlio. L'assistenza all'infanzia e alla maternità dalla Ca' Granda alla Provincia di Milano 1456-1920*, Milano, Skira, 2008.
- C. Cantù, *Della indipendenza italiana. Cronistoria*, e voll., Torino, UTE, 1872-1877.
- A. Caracciolo, *La storia economica*, in AA.VV., *Storia d'Italia, Dal primo Settecento all'Unità*, Vol. III, Torino, Einaudi, 1973.
- G. Carli, *Il brefotrofo di Venezia presso l'Ospizio di Maternità o viceversa*, Venezia, Antonelli, 1871.
- S. Cavallo e S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione*, "Quaderni storici", 53, 1983, pp. 346-383.
- B. Cecchetti, *Documenti risguardanti fra' Pietruccio di Assisi e lo Spedale della Pietà*, «Archivio Veneto», XV, (1885), tomo XXX, parte I, pp. 141-147.
- G. Cecchetto, *L'archivio di Santa Maria della Pietà a Venezia. Risultanze della prima fase dell'ordinamento*, in A. Lazzarini (a cura di), *Economia e società nella storia dell'Italia contemporanea. Fonti e metodi di ricerca*, Roma, 1983, pp. 127-141.
- A. Cherubini, *L'assistenza pubblica in Italia nel XIX secolo*, in AA. VV., *L'assistenza pubblica nella Siena di fine '800*, Milano, 1991.
- A. Cicotero, *Brefotrofo*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, Torino, UTET, 1958.
- *Codice civile del Regno d'Italia*, 1806, in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia*, Torino, Minerva Subalpina, 1845.
- *Codice civile universale austriaco per il Regno Lombardo-Veneto*, 1815, in *Collezione universale austriaco 1815 completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia*, Torino, Minerva Subalpina, 1845.
- *Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni colle ordinanze sulla competenza dei giudizi penali, e col regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852 per l'Impero d'Austria*, I.R. Stamperia, Vienna, 1853.

- *Collezione di leggi e regolamenti pubblici dell'I.R. Governo delle Province Venete*, Venezia, Andreola, 1818, vol. V.
- *Collezione delle leggi venete*, Venezia, Andreola, 1813-1866.
- U. M. Colombo, *Esposti e illegittimi (protezione sociale degli)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966.
- Comune di Venezia, *Documenti per la storia della pubblica beneficenza in Venezia*, Venezia 1879.
- M. D'Amelia (a cura di), *Storia della maternità*, Roma, Laterza, 1997.
- G. Da Molin, *Illegittimi ed esposti in Italia dal Seicento all'Ottocento*, in Da Molin, *La demografia storica delle città italiane. Atti del convegno*, a cura della Società Italiana di Demografia Storica, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 497-564.
- Ead., *La famiglia ieri e oggi. Trasformazioni demografiche e sociali dal xv al xx secolo*, Bari, Cacucci, 1992.
- Ead., *Nati e abbandonati: aspetti demografici e sociali dell'infanzia abbandonata in Italia nell'età moderna*, Bari, Cacucci, 1993.
- Ead., *Senza famiglia. Modelli demografici e sociali dell'infanzia abbandonata e dell'assistenza in Italia (secc. XV-XX)*, Bari, Cacucci, 1997.
- Ead. (a cura di), *Trovatelli e balie in Italia, secoli XVI-XIX. Atti del convegno "Infanzia abbandonata e baliatico in Italia (secc. XVI-XIX)"*, Bari, Cacucci, 1993.
- A. Da Mosto, *L'Archivio di stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 2 voll., Roma, Biblioteca d'arte editrice, 1937-1940.
- A. De Bernardi, *Infanzia e famiglia nella prima metà dell'800*, in «Studi storici», XX, 1979, pp. 473-491.
- Id., *Il mal della rosa. Denutrizione e pellagra nelle campagne italiane fra '800 e '900*, Milano, Angeli, 1984.
- J. M. De Gérando, *Il visitatore del povero*, Milano, Gaspare Truffi, 1828.
- A. S. De Kiriaki, *La beneficenza elemosiniera a Venezia nel passato e nei nostri giorni*, Venezia, Società M.S. compositori tipografi, 1897.

- Id., *La beneficenza educativa a Venezia nel passato e nei nostri tempi*, Venezia, Società M.S. compositori tipografi, 1898.
- Id., *La beneficenza di ricovero a Venezia nel passato e nei nostri tempi*, Venezia, Società M.S. compositori tipografi, 1900.
- F. Della Peruta, *Aspetti della società italiana nell'età della Restaurazione*, in «Studi storici», XVII, 1976, pp. 27-68.
- Id., *Infanzia e famiglia nella prima metà dell'800*, in «Studi storici», XX, 1979, pp. 473-291.
- J. A. Demian, *Statistica dell'Impero austriaco*, Pavia, Fusi, 1825.
- E. De Simoi, *L'affido dei bimbi esposti nel XIX secolo come fonte integrativa di reddito*, "El Campanon. Rivista feltrina", XXIX, 103-104, 1996.
- G. De Vincentiis, *Il tatuaggio*, Roma, Mario Bulzoni, 1970.
- G. Di Bello, *Senza nome né famiglia. I bambini abbandonati nell'ottocento*, Pian di San Bartolo, Manzuoli, 1989.
- F. Doriguzzi, *I messaggi dell'abbandono: bambini esposti a Torino nel '700*, Quaderni storici, 53, 1983, 2, pp. 445-468.
- *Enfance abandonnée et société en Europe: 14-20 siècles. Actes du colloque international*, Società Italiana di Demografia Storica (a cura di), Ecole française de Rome, Roma, 1991.
- G. Federigo, *Topografia fisico-medica della città di Venezia, delle sue isole, estuari e lagune, dei cangiamenti nati e dei mezzi profilattici d'igiene*, Padova, Tipografia del Seminario, 1831-1832, 3 volumi.
- N. Filippini, T. Plebani (a cura di), *La scoperta dell'infanzia. Cura, educazione e rappresentazione. Venezia 1750-1930*, Venezia, Marsilio.
- N.M. Filippini, *La nascita straordinaria. Tra madre e figlio la rivoluzione del taglio cesareo (xviii-xix)*, Milano, Franco Angeli, 1995.
- Ead., *Madri senza nome. Gli ospizi di maternità in Italia fra Sette e Ottocento*, "Storia e dossier", marzo 1992, pp. 38-43.
- Ead., *Ospizi per partorienti e cliniche ostetriche tra Sette e Ottocento*, in M.L. Betri ed E. Bressan (a cura di), *Gli ospedali in area padana fin*

- Settecento e Novecento*. Atti del secondo congresso italiano di storia ospedaliera, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 395-411.
- G. Fiume (a cura di), *Madri: storia di un ruolo sociale*, Venezia, Marsilio, 1995.
 - Ead., *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, La Luna, 1989.
 - J. L. Flandrin, *La famiglia. Parentela, casa, sessualità nella società preindustriale*, Milano, Comunità, 1979.
 - Id., *Il sesso e l'Occidente. L'evoluzione del comportamento e degli atteggiamenti*, Milano, A. Mondadori, 1983.
 - L. Fontana, *Regolatore amministrativo teorico-pratico ad uso degli impiegati in genere*, 2 voll., Milano, Civelli, 1846.
 - A. Forti Messina, *I medici condotti e la professione del medico nell'Ottocento*, in «Società e storia», VII, 1984, pp. 101-161.
 - A. Galante Garrone, *I giornali della Restaurazione 1815-1847*, in V. Castronovo e N. Tranfaglia (a cura di), *La stampa italiana del Risorgimento*, Bari, Laterza, 1979.
 - Gambasin, *Parroci e contadini nel Veneto alla fine dell'Ottocento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1973.
 - Id., *Poveri e beneficenza nel Veneto tra la fine del '700 e il primo '800*, in AA.VV., *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, Roma, Edimez, 1982, pp. 203-282.
 - J. Gaudement, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, SEI, 1989 (Le mariage en Occident. Les meurs et le droit, Editions du Cerf, Paris 1987).
 - B. Geremek, *La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa*, Bari, Laterza, 1995.
 - C. Ghisalberti, *Le strutture politiche e amministrative*, in AA. VV., *La Restaurazione in Italia: strutture e ideologie*, (Atti del XLVII convegno di storia del Risorgimento italiano), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1976.
 - J. R. Gillis, *I giovani e la storia. Tradizione e trasformazioni nei comportamenti giovanili dall'Ancien Régime ai giorni nostri*, Milano, Mondadori, 1981.

- R. Giusti (a cura di), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Mantova, Accademia Virgiliana di Mantova, 1977.
- M. Gorni e L. Pellegrini, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, Firenze, La Nuova Italia, 1974.
- M. Gottardi, *L'Austria a Venezia, società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, Angeli, 1993.
- M. Gottardi, *Venezia nell'età della Restaurazione*, Estr. da "Il Veneto austriaco", Treviso, 2000.
- Id., *Venezia suddita, 1798-1866*, Venezia, Marsilio, 1999.
- C. Grandi (a cura di), *Assistenza e beneficenza*, in S. Woolf e M. Isnenghi (a cura di), *Storia di Venezia, L'Ottocento e il Novecento 2*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2002.
- Ead., *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda. L'infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX)*, Treviso, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche/Canova, 1997.
- Ead., *L'assistenza all'infanzia abbandonata a Venezia: i "fantolini della pietade" (1346-1548)*, in A. J. Grieco e L. Sandri (a cura di), *Ospedali e città. L'Italia del Centro-Nord, xill-xvi secolo. (Convegno Internazionale di Studio, Villa Ritti-Istituto degli Innocenti, Firenze 27-28 aprile 1995)*, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 67-106.
- Ead., *Per una storia dell'infanzia abbandonata a Venezia: i "libri scafetta" ed i "libri ruota" dell'Istituto S. Maria della Pietà. Alcuni cenni*, in *Atti del convegno internazionale Fonti archivistiche e ricerca demografica*, Trieste, aprile 1990, Ministero per i beni culturali e ambientali e della Società italiana di demografia storica (a cura di), Roma 1996, pp. 584-596.
- G. Gregori, *I trovatelli presso i contadini nel Veneto*, Treviso, Zoppelli, 1888.
- U. Gualazzini, *Adozione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, Utet, 1968, vol. I.
- V. Guazzo, *Enciclopedia degli affari ossia guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque autorità od ufficio*, Padova, Crescini, 1853.

- Id., voce *Esposti o trovatelli; Istituti o case degli esposti*, in *Enciclopedia degli affari*, Padova, Crescini, 1853, vol. v, pp. 503-543.
- Id., *Il pubblico funzionario, ossia manuale pratico-disciplinare pegl'impiegati regi*, Venezia, Gattei, 1846.
- *La pubblica beneficenza ossia norme e discipline intorno agl'istituti e stabilimenti pii e di pubblica beneficenza del Regno Lombardo-Veneto*, Venezia, Tip. Gattei, 1849.
- V. Hunecke, *I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal xvii al xix secolo*, Bologna, Il Mulino, 1989.
- *I brefotrofi moderni e l'economia*, "Il Tomitano. Periodico religioso politico letterario della Diocesi di Feltre", IV, 17, 1875.
- D.I. Kertzer e R. P. Saller, *La famiglia in Italia*, Firenze, Le Lettere, 1995.
- G. Lanza, *L'infanzia e la civiltà fotografica nell'800 e nel primo '900*, Movimento per la vita (a cura di), Lonigo, 1989.
- S. Lepre, *Le difficoltà dell'assistenza. Le opere pie in Italia fra '800 e '900*, Roma, Bulzoni, 1988.
- M. G. Levi, *Ricordi intorno agli incliti medici chirurghi e farmacisti che praticarono loro arte in Venezia*, Venezia, Antonelli, 1835.
- M. Limi Bacci, *Popolazione e alimentazione*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico interno pel regno Lombardo-Veneto*, Padova, Minerva, 1835-1844, 5 voll.
- G. Luzzato, *L'economia veneziana dal 1797 al 1866*, in AA. VV., *Storia della civiltà veneziana*, a cura di V. Branca, vol. III, Firenze, Sansoni, 1979.
- C. A. Macartney, *L'impero degli Asburgo (1790-1918)*, Milano, Garzanti, 1976.
- N. Mangini, *La politica scolastica nel Veneto dal 1814 al 1848*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XLVI, 1957, pp. 769-783.
- *Manuale del Regno Lombardo-Veneto*, Milano, 1847-1848, 1855-1859.

- V. Marchesi, *Settant'anni di storia politica di Venezia (1798-1866)*, Roma, Roux, 1892.
- P. Melograni (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- M. Meriggi, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, Il Mulino, 1983.
- Id., *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino, UTET, 1987.
- G. Moroni Romano, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, Vol. III, Venezia, Tip. Emiliana, 1840,
- G. Monteleone, *La carestia del 1816-17 nelle province venete*, in «Archivio Veneto», ser. V, C, 1969, pp. 23-86.
- F. Mutinelli, *Annali delle province venete dall'anno 1801 al 1840*, Venezia, Merlo, 1843.
- G.D. Nardo, *Brevi cenni sull'origine e sullo stato attuale dell'Istituto degli Esposti*, Venezia, Teresa Gattei, 1856.
- Id., *Considerazioni medico-statistiche sulle cause della sempre minore mortalità degli Esposti nell'Istituto di Venezia in confronto dei tempi andati*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1862.
- Id., *Considerazioni sulla convenienza igienica e morale di non valersi dell'Istituto degli Esposti per dare allattamento a que' figli legittimi di miserabili i quali non potendo essere nutriti dalle loro madri sono mantenuti dalla carità cittadina*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1865.
- Id., *Figli esposti, figli deposti, figli consegnati, o tre grandi epoche di progresso sociale*, Gazzetta Medica Italiana, Provincie Venete, Anno XVII, 45, Padova, Prosperini, 1874.
- Id., *Riflessioni generali sulla proposta di sopprimere le Ruote destinate all'accoglimento de' figli abbandonati, e considerazioni particolari su tale questione che si sta discutendo dalla Dieta provinciale di Trieste*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1864.
- Id., *Sull'amministrazione del patrimonio dei luoghi pii*, Venezia, G. Antonelli, 1862.
- *Sulla identità personale dei figli esposti*, "Memorie dell'I.R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", IX, 1860, pp. 135-163.

- Id., *Sulla relazione riguardante la Casa degli esposti in Venezia presentata al Consiglio Provinciale dall'on. Commissione a ciò incaricata. Riflessioni del Dottor Giandomenico Nardo*, Venezia, Stabilimento Grimaldo, 1871.
- *Nascere a Venezia: dalla Serenissima alla prima guerra mondiale*, Torino, Gruppo Editoriale Forma, 1985.
- A. Niero e A. Tommaseo, *La Pietà a Venezia. Guida alla Chiesa e Breve Storia dell'Istituzione*, Venezia, Tip. Comm., 1988.
- Ospedale della Pietà, *Capitoli et ordini per il buon governo del Pio Hospitale della Pietà*, Venezia, 1721.
- C. Pancino, *Il bambino e l'acqua sporca. Storia dell'assistenza al parto dalle mammane alle ostetriche (secoli XVI-XIX)*, Milano, Angeli, 1984.
- G. Pansini, *Le fonti degli archivi viennesi per la storia amministrativa dei territori italiani dipendenti dall'Austria dal secolo XVI al secolo XX*, in «Annali della FISA», II, 1965, pp. 553-597.
- M. M. Pedico, *La Vergine Maria nella pietà popolare*, Roma, Monfortane, 1993.
- M. Pelaja, *La promessa*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgio e C. Klapisch-Zuber, Bari, Laterza, 1996, pp. 391-416.
- G. Pillinini, *Considerazioni sull'amministrazione finanziaria asburgica nel Veneto*, in AA. VV., *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto. Atti del convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'associazione Italia-Austria, 20-23 settembre 1979*, Conegliano, Comune, 1981.
- L. Pirandello, *Il libretto rosso*, in *Novelle per un anno*, Milano, Newton, 1990, pp. 1012-1016.
- G. Pomata, *Madri illegittime tra Ottocento e Novecento: storie cliniche e storie di vita*, "Quaderni storici", 44, 1980, pp. 497-542.
- C. Povolo, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in L. Berlinguer e F. Colao (a cura di), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 89-163.
- Id., *L'infanzia abbandonata nel Veneto nei primi secoli dell'età moderna. Primi risultati e riflessioni intorno ad un tema di storia sociale*, in La

- demografia storica delle città italiane. Relazioni e comunicazioni presentate al convegno tenuto ad Assisi nei giorni 27-29 ottobre 1980, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 647-662.
- P. Prodi, *Il concilio di Trento e i libri parrocchiali*, in *La «conta delle anime»*, in G. Coppola e C. Grandi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 13-20.
 - Id., *Il matrimonio tridentino e il problema dei figli illegittimi*, in *Per Giuseppe Sebesta. Scritti e nota biobibliografica per il settantesimo compleanno*, a cura della Biblioteca Comunale di Trento, Trento, Comune di Trento, 1989, pp. 405-414.
 - *Pubblica beneficenza*, "Il nuovo indovino. Almanacco popolare", Trento 1854, pp. 138-153.
 - B. Pullan, *La politica sociale della Repubblica di Venezia*, Roma, Il Veltro, 1982.
 - A. Quadri, *Prospetto statistico delle province venete*, Venezia, F. Andreola, 1826.
 - Id., *Atlante di 82 tavole sinottiche relative al prospetto statistico delle province venete*, Venezia, F. Andreola, 1827.
 - R. J. Rath, *L'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto (1814-1821)*, in «Archivio economico dell'unificazione italiana», IX, 1959, pp. 1-30.
 - *Regolamento della Scuola di ostetricia in Venezia*, Venezia, G. Antonelli, 1841.
 - G. Salari, *Statistica generale della Regia città di Milano e provincia*, Milano, Bernardoni, 1840.
 - A. Sandonà, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, Milano, Cogliati, 1912.
 - G. Scarabello, *Le strutture assistenziali*, in *Storia di Venezia*, vol. VI, Dal Rinascimento al Barocco, G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1994, pp. 863-872.
 - F. Scarpazza, *Teologia morale ossia compendio d'etica cristiana*, Venezia, G. Rossi, 1801.
 - R. Selmini, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, Giuffrè, 1987.

- F. Semi, *Gli «Ospizi» di Venezia*, Venezia, Helvetia, 1983.
- C. Spellanzon, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, (proseguita da E. Di Nolfo, 8 voll., Milano, Rizzoli, 1951-1965.
- G. Springer, *Statistica dell'Impero d'Austria*, 2 voll., Pavia, Bizzoni, 1840-1845.
- *Statistica degli archivi della regione veneta*, Venezia, P. Naratovich, 1880-1881, 3 volumi.
- E. Tonetti, *Minima burocratica. L'organizzazione del lavoro negli uffici del governo austriaco nel Veneto*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2000.
- S. Tramontin, *La situazione economica, sociale e politica del Veneto durante la seconda e terza dominazione austriaca*, in R. Giusti (a cura di), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866)*. Atti del Convegno storico, Mantova, Accademia Virgiliana, , 1977, pp. 215-231.
- U. Tucci, *Le monete del Regno Lombardo Veneto*, in «Archivio economico dell'unificazione italiana», I, 1956, fasc. 2.
- Id., *Innesto del vaiolo e società nel Settecento veneto*, "Annales cisalpines d'histoire sociale", 4, 1973, pp. 199-231.
- P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796-1975*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- N.E. Vanzan Marchini, *L'ospedal dei veneziani*, Venezia, USL 16, 1985.
- A. Vecchi, *Il culto delle immagini nelle stampe popolari*, in Biblioteca di "Lares", Firenze, Leo S. Olschki, 1968, vol. XXVI, pp. 87-111.
- G. Verando Zeviani, *Su le numerose morti dei bambini*, Verona, Stamperia Moroni, 1775.
- A. Wandruszka e S. Furlani, *Austria e Italia. Storia a due voci*, Bologna, Cappelli, 1974.
- J. White Mario, *Le Opere Pie e l'infanticidio legale*, Rovigo, A. Minelli, 1897.
- G. Zalin, *Aspetti e problemi dell'economia veneta dalla caduta della Repubblica all'annessione*, Vicenza, Comune di Vicenza, 1969.